STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XXV — 1904.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1904

DELLA « SEPARATIO BONORUM »

NOTE ED OSSERVAZIONI

---

§ 1°. Se essa derivi dalla *separatio* concessa all'*heres necessarius*, e se possa precisarsi l'epoca in cui sorse. — § 2°. Se la *separatio* spettasse in origine ai soli eredi testamentarii. — § 3°. Chi potesse chiedere la *separatio*. — § 4°. Quando si potesse chiedere; condizioni materiali e processuali. — § 5°. Se giovasse a tutti i creditori ereditarii anche quando si otteneva da alcuni soltanto fra essi. — § 6°. Se la *separatio* consistesse in un *privilegium exigendi*. — § 7°. Effetti della *separatio*.

L'Istituto della *separatio bonorum* è tra quelli che più hanno esercitato l'acume ed affaticato le menti degli Interpreti, e ciò a causa principalmente delle molte e gravi interpolazioni dei pochi frammenti che compongono il titolo relativo nel Digesto, e per l'evidente conflitto in cui sono tra loro il fr. 1. § 17 di Ulpiano, il fr. 5 di Paolo, ed il fr. 3. § 2 di Papiniano. Esso è stato recentemente fatto oggetto di dotte dispute da parte de' nostri romanisti, e se ne sono specialmente occupati il Baviera prima in questo stesso periodico [1] poi di nuovo in altra monografia intitolata - *Commodum separationis* etc. [2], l'illustre e compianto Ferrini [3] ed il Solazzi [4] in replicati eruditissimi articoli, ed il Fadda [5] nelle sue magistrali lezioni sul Diritto Ereditario Romano.

[1] Storia e Teoria della *separatio bonorum* - Studi e docum. di Storia e Diritto XX - Roma 1899.

[2] Bologna 1901.

[3] Archiv. Giur. LXIII, p. 544 segg. Bullett. dell'Ist. di D. Rom. XIII, p. 32 segg.

[4] Bullett. dell'Ist. di D. Rom. XI, p. 248 segg.; XIII fasc. II, VI.

[5] Concetti fondamentali del D. Ered. Rom. Parte Seconda - Napoli. Luigi Pierro Tip. Ed. 1902.

Dopo quanto si è scritto ed insegnato sull'argomento da questi dotti e competenti scrittori, non è certo facile il dir di più e di meglio, nè chi scrive ha una simile pretensione; ma non per questo un ritorno sul tema dovrà giudicarsi del tutto disutile: per vero le difficoltà rimangono ancora e non lievi; il che se abbisognasse di prova la riceverebbe sufficientissima anche dal fatto che i chiari scrittori summenzionati sono meravigliosamente tra di loro discordi anche nei punti di capitale importanza, ed anzi in questi specialmente e soprattutto.

§ 1°.

Quanto all'*origine* dell'istituto il Baviera [1] crede poter dimostrare che esso derivi dallo *ius separandi* accordato al servo istituito erede, e per quanto dichiari che non si può precisare con certezza l'epoca in cui sorse, tuttavia crede debba collocarsi entro il primo secolo di Cristo. Ma già il Fadda [2] ha giustamente notato che nè si può dir provata una simile derivazione, nè riguardo all'epoca si può dir altro all'infuori di questo che la *separatio* tanto a favore del servo che de' creditori esisteva già ai tempi di Labeone accennandovisi da questo giureconsulto nel fr. 42. 8. 10. 10. — Infatti il ragionamento del Baviera (non è difficile dimostrarlo) è gravemente errato sia nelle premesse che nella conclusione. Il Baviera si rifà all'illimitata responsabilità dell'erede, ed accennando al processo storico delle limitazioni apportate a questa illimitata responsabilità, crede che « le tre leggi la Furia testamentaria (tra il 550 e il 585), la Voconia del 585 e la Falcidia del 714 ne rappresentano un correttivo » e che « fin d'allora un *ius abstinendi ab hereditate* esistesse in favore dell'erede accordato dal Pretore » e che lo si desuma da Gaio (II. 224-225) il quale « nel riferire il conte-

[1] Commodum p. 18, 19, 20 segg. 23 segg.
[2] Op. cit. §§ 565, 566, 567, 568, 569.

nuto delle tre leggi citate ne adduce anche i motivi che le consigliarono e che si possono compendiare in un solo: nel potere cioè *olim totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quidquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis;* ciò che portava la conseguenza di fare astenere gli eredi dalla eredità - *ab hereditate abstinebant* - ». E prosegue: « traccia ancor più chiara si ha nello stesso Gaio (II. 52) a proposito dell'*usucapio pro herede* lucrativa, concessa, quantunque *improba,* affinchè vi fossero *qui sacra facerent* ed i *creditores haberent a quo suum consequerentur.* Probabilmente lo *ius abstinendi* di cui parla Gaio (II. 158. 160) non fu che la estensione di un simile beneficio prima goduto soltanto dagli eredi volontarî ed estranei, a quelli *sui et necessarii,* e che già pare fosse in pratica ai tempi di Antonio, come sembrerebbe rilevarsi da Cicerone - (Cic. Philipp. II. 16. 42): « *Quamquam hoc maxime admiratus sum mentionem te hereditatum ausum esse facere, cum ipse hereditatem patris* NON ADISSES - ». Ora tutta questa premessa, ce lo consenta l'egregio Prof. Baviera, è semplicemente erronea. Le tre note leggi non intesero apportare una limitazione alla illimitata responsabilità dell'erede, ma intesero solo frenare il potere del testatore in ordine alle disposizioni testamentarie, e ciò a fine di evitare che *plerique intestati morerentur.* Siamo già in tempi in cui l'*hereditas* s'apprezza esclusivamente, od almeno principalmente per i vantaggi patrimoniali, che ci può procurare: e quindi si capiva che nessuno poteva essere allettato ad accettare l'eredità dalla poco lusinghiera prospettiva di conseguire un *inane nomen heredis;* tanto più che si poteva andare incontro a dispiaceri *latenti.* Quindi l'intervento del legislatore a fine di evitare che il *nomen heredis* fosse *inane,* e di conseguenza *plerique intestati morerentur;* il che era male e si voleva rimuovere. Ma che ha mai a vedere con tutto ciò la limitazione della illimitata responsabilità dell'erede? Per quanti sforzi si facciano non si giungerà mai a cogliere il nesso che si afferma correre tra le

tre note leggi ed il correttivo alla illimitata responsabilità dell'erede. Anche dopo queste leggi infatti, l'erede che avesse accettato l'eredità *implicabatur oneribus* senza limiti.

Errore gravissimo poi, e che non abbisogna di confutazione, è quello di vedere nell'*abstentio* degli eredi estranei, determinata dalla nessuna attrattiva che offre una eredità vuota di vantaggi, e forse gravida di conseguenze dannose, un benefizio che si sarebbe poi esteso allo *ius abstinendi* di cui parla Gaio nel Commentario II. § 158. 160! Ma come non ha considerato il Baviera che è assurdo parlar di benefizio di astenersi là dove è libero accettare o meno l'eredità?! Il benefizio si comprende nei *sui et necessarii* perchè questi - ma non mai gli estranei - *sive velint sive nolint omnimodo heredes efficiuntur!* - Il passo di Cicerone poi si può invocare fino ad un certo punto, mentre se esso dovesse prendersi alla lettera pare che autorizzerebbe a concludere che il *suus et necessarius* non diveniva *ipso iure heres,* ma abbisognava dell'*aditio* per divenirlo. « *Quamquam hoc maxime admiratus sum mentionem te hereditatum ausum esse facere, cum ipse hereditatem patris* NON ADISSES ». Ma questo ADIRE in bocca di Cicerone non può significare che il *suus et necessarius* non divenisse erede *ipso iure;* ma solo che Antonio non avea voluto saperne dell'eredità del padre; o pure che Antonio non era erede *testamentario* del padre, come dovrebbe ritenersi dal contesto; perchè Antonio si vantava di essere onorato nel testamento di molti, e con ciò implicitamente voleva dire di essere una persona di molta considerazione nel pubblico, e Cicerone a sminuire il valore di quell'argomento ed a confermare che quell'essere erede di tante persone, e perfino di persone ignote si dovea alle sue male arti, e non a riputazione meritata, col passo surriferito voleva forse dire che era un'audacia vantarsi del testamento di tanti a suo favore, quando non poteva vantarsi il testamento paterno; in quest'ipotesi l'*adisses* si spiegherebbe colla supposizione di un testamento colla clausula « *si volet* »

consigliata al padre dalla disastrosa eredità che tramandava al figlio, o colla supposizione che Antonio fosse stato emancipato. Ma checchessia di ciò è per lo meno assai dubbio che questo passo appoggi quel che afferma l'egregio Prof. Baviera, perchè se il « *non adisses* » stesse a significare lo *ius abstinendi* esercitato da Antonio si dovrebbe concludere che i *sui et necessarii* a quel tempo ancora non aveano ricevuto dal diritto pretorio questo benefizio: invero poco appresso Cicerone apostrofa Antonio con queste parole: « *Visne igitur te inspiciamus a puero? sic opinor, a principio ordiamur. Tenesne memoria praetextatum te decoxisse? Patris, inquies, ista culpa est. Concedo* ». Ma fosse pur per colpa del padre, e per causa de' grandi debiti del padre pure *decoxit Antonius*, e sebbene si possa e si debba concedere che *decoctor* non significhi necessariamente e sempre chi ha sofferto la *bonorum venditio*, il fallito, potendo anche semplicemente significare lo scialacquatore che « *biscazza e fonde la sua facultate* », pure qui da una parte non si può supporre questo secondo significato non tanto per l'età di Antonio quanto per il « *patris, inquies, ista culpa est:* CONCEDO » dall'altra per quanto « *patris vitio non suo* » pure « *decoxisse* » si attribuisce ad Antonio, e quindi a prescindere da tutto, bisogna convenire che questo non si sarebbe potuto dire, se ci fosse stato il « *beneficium abstinendi* » ed Antonio, come dovrebbe accennare la frase « *non adisses* » ne avesse usato. Nè può rimaner dubbio che *decoxisse* colpisca Antonio personalmente, e non indichi già semplicemente il dileguamento delle paterne sostanze; dappoichè Cicerone prosegue: « *Illud tamen audaciae tuae, quod sedisti in quatuordecim ordinibus, cum esset lege Roscia decoctoribus certus locus constitutus, quamvis quis fortunae vitio non suo decoxisset* ».

Rimanevano però - continua il Baviera - gli eredi necessarii sprovvisti di difesa alcuna in una condizione veramente deplorevole. Poichè oltre ad essere sottoposti alla illimitata responsabilità per i debiti del defunto essi incorrevano nell'infamia, le

cui conseguenze erano terribili nel caso della *venditio bonorum*, del patrimonio ereditario fatta sotto il loro nome. Ma tale stato di cose non fu tollerato a lungo dall'equità pretoria: la quale però in principio più che a limitare direttamente quello stato di soggezione dell'erede necessario verso i creditori del defunto, che non completamente soddisfatti dell'eredità venduta, potevano, appena quello avesse acquistato qualche cosa in processo di tempo, portargliela via, ebbe lo scopo di dare quasi in cambio all'*incommodum* patito per l'ignominia dipendente dalla *venditio bonorum* la concessione di un *commodum: commodum* che solo in via indiretta limitava quella infinita responsabilità *ultra vires hereditarias* e di cui Gaio (II. 155) parla: « *Pro hoc tamen incommodo illud ei commodum praestatur, ut ea quae post mortem patroni sibi adquisierit, sive ante bonorum venditionem sive postea, ipsi reserventur, et quamvis pro portione bona venierint, iterum ex hereditaria causa bona eius non veneant, nisi si quid ei ex hereditaria causa fuerit adquisitum etc.* ».

Neppur queste considerazioni mi pare che meritino approvazione. Difatti in che differisce in quanto al benefizio pretorio il *necessarius* dal *suus et necessarius?* Solo in questo che riguardo al *suus et necessarius bona veneunt nomine patris* e così *filii pudori parcitur*, in quanto al *necessarius* la vendita ha luogo in suo nome, e così esso e non il defunto subisce l'ignominia; ma quanto alla limitazione della responsabilità la *separatio* concessa al *necessarius* ed il *beneficium abstinendi* concesso al *suus et necessarius*, perfettamente si eguagliano: ed io quindi non so capire come il *commodum* solo in via indiretta - secondo scrive il Baviera - limitasse quella infinita responsabilità *ultra vires hereditarias*.

« Che tale nuovo istituto (cioè lo *ius separationis* concesso ai creditori ereditarii) derivi da quel *commodum* accordato all'*heres necessarius* non mi par dubbio - scrive il Baviera - considerando come esso dovesse logicamente *seguire*, e non precedere

tutto quanto lo sviluppo delle limitazioni alla infinita responsabilità dell'erede esplicantesi nei rimedii anzidetti. Fra questi rimedii ve ne era appunto uno che si avvicinava pel suo concetto fondamentale a quello che informò la posteriore *separatio;* la limitazione cioè in modo negativo, coll'impedire che sul patrimonio *avvenire* del servo si potessero essi rivolgere, se rimasti insoddisfatti dei loro crediti, ai beni lasciati dal defunto, o a quella parte de' beni del servo che egli avesse in appresso acquistato *ex hereditaria causa* ».

Or bene se è vero che la *logica* richiede ciò, bisogna dire che il Pretore peccò contro la *logica* perchè concesse la *separatio* senza aspettare che Giustiniano introducesse il benefizio d'inventario!

Io concedo ben volentieri al Baviera quello che del resto è molto ovvio, e cioè che la Separatio o Commodum dell'heres necessarius non è a confondersi con la Separatio de' creditori ereditarii avendo la prima uno scopo ben diverso dalla seconda; ma non inferirei « *ed è quindi perciò che devesi distinguere tra il commodum separationis di cui parla Gaio nel § citato e l'altro cui si accenna nel fr. 1. § 18. Dig. h. t.* » perchè mi pare che ad una simile illazione resista appunto la logica così spesso invocata dal valente professore. Infatti per potersi inferir ciò bisognerebbe dire che nel caso del fr. 1. § 18 ultima parte, « *Idem sciendum est, necessarium heredem servum cum libertate institutum impetrare posse separationem, scilicet ut si non attigerit bona patroni, in ea causa sit, ut ei, quidquid postea adquisierit, separetur:* SED ET SI QUID EI A TESTATORE DEBETUR », l'heres necessarius sia nella identica posizione dei creditori ereditarii chiedenti la separazione, mentre ciò non è: perchè i creditori ereditarii intendono separare i bona hereditaria dai bona heredis; e qui l'heres necessarius intende non solo di avere indisturbato il patrimonio avvenire, ma di più intende tirar fuori dal patrimonio ereditario, ciò che gli appartiene; e quindi sotto questo

aspetto potrebbe più assimigliarsi all'erede pretendente di separare il suo patrimonio da quello ereditario. Io concordo con il Baviera nel ritenere che questa ultima parte del § 18 sia una aggiunta de' compilatori, ma non per le ragioni dal Baviera addotte ed egregiamente confutate dal chiarissimo Prof. Fadda [1] ma piuttosto per la considerazione che il *commodum* per l'erede necessario si limitava a tutto ciò che egli avesse acquistato dopo la morte del patrono, purchè *non ex causa hereditaria*. Ora l'*id quod ei a testatore debetur*, non può mettersi tra gli acquisti posteriori alla morte, perchè certo il *testator* non potè cominciare dopo la morte ad esser debitore del suo servo. D'altra parte se il *commodum* oltre agli acquisti posteriori avesse importato per il servo anche il poter detrarre dalla eredità ciò che gli spettava, non pare che Gaio avrebbe potuto e dovuto passar sotto silenzio una circostanza di tanto momento.

Riguardo poi all'epoca in cui sarebbe sorto l'istituto della *Separatio* il Baviera ritiene che « si può abbastanza sufficientemente fissarlo con approssimazione per il prezioso *sed alio iure utimur* che Gaio (II. 154) adopra riportando l'opinione di Sabino apud Fufidium il quale Sabino sosteneva: *eximendum eum* (ossia il *servum cum libertate institutum*) *ignominia, quia non suo vitio, sed necessitate iuris bonorum venditionem pateretur:* SED ALIO IURE UTIMUR ». L'*aliud ius* secondo il Baviera consisterebbe nel *commodum* accordato al servo istituito erede, e quindi sino a *Fufidio* il servo non ne godeva ancora, e cioè fino al primo secolo di Cristo (epoca cui si rapporterebbe Fufidio od Aufidio Chio) la separatio non sarebbe ancora venuta in uso. Se nonchè è di tutta evidenza ed è stato notato di già dal Prof. Fadda [2] che il *sed alio iure utimur* significa che in ordine all'ignominia che colpiva il servo per quanto *iuris necessitate non suo vitio bonorum venditionem pateretur,* il diritto vigente quando Gaio

[1] Op. cit. §§ 566, 567.
[2] Op. cit. § 569.

scriveva e stato in vigore sempre, era in opposizione col *placitum* di Sabino e cioè che il servo era, non ostante quel *placitum*, colpito dall'ignominia derivante dalla *bonorum venditio*. E ciò sebbene manifesto per sè, diventa manifestissimo per quel che segue « *Pro hoc* TAMEN *incommodo illud ei commodum praestatur* etc. » invece del *tamen* che rende assolutamente indipendente dall'*alio iure utimur*, quel che si dice in appresso, si sarebbe dovuto forse scrivere: « NAM *pro hoc incommodo illud ei commodum praestatur* » per rendere in qualche modo plausibile l'opinione del Prof. Baviera.

§ 2.

Quanto alla congettura messa innanzi dal Ferrini [1] che in origine la separazione spettasse solo agli eredi testamentarii, per quanto dotti e geniali, come sempre, siano i rilievi del profondo romanista, io credo decisive le sagaci critiche del Solazzi [2] cui il Fadda [3] aderisce, osservando a sua volta che l'opinione del Ferrini è a ritenersi infondata anche per altri riguardi, e cioè che per il *necessarius* il concetto di separazione non è originario, cosicchè tra la *separatio* del *necessarius* e quella de' creditori ereditarii non è possibile paragone; e quanto al supposto che con la *separatio* si fosse inteso di portare un rimedio ai possibili abusi del testatore, il Fadda osserva molto giustamente, che anche a voler rinunziare alle considerazioni d'ordine astratto che a ciò si possono contrapporre, deve ritenersi decisivo che le fonti non accennano in modo alcuno a un rimedio contro questi possibili abusi.

§ 3.

La separazione è accordata ai creditori del defunto *in genere*, e quindi non pare si debbano o si possano escludere i creditori ipotecarii. Anche il Baviera [4] ammette che i creditori ipo-

[1] *Bull.* XIII, p. 32 segg.
[2] *Bull.* XIII, 261 segg.
[3] Op. cit. §§ 582-585.
[4] Commodum p. 23 segg.

tecarii non possano escludersi dal benefizio della separazione; ma io confesso ingenuamente di non comprendere il valore dell'argomentazione che egli adduce in favore. « Se il Fisco - scrive il Baviera [1] - che aveva un *privilegium exigendi* eminente su tutti gli altri, viene posposto nel soddisfacimento - sia pure per la *exactio poenae* - ai creditori chirografarii che chiesero la *separatio,* negandola agli ipotecarii, si verrebbe con ciò a menomare la garanzia che questi hanno di fronte a quelli » ma primieramente non pare si debba ricorrere alla *separatio* per spiegare che il Fisco per l'*exactio poenae* è posposto ai creditori, mentre in genere si definisce « *In summa sciendum est, omnium fiscalium poenarum petitionem* CREDITORIBUS *postponi* » fr. 49. 14. 17. *(Modest. lib. 2 de poenis)* — e « *Non possunt ulla bona ad Fiscum pertinere, nisi quae creditoribus superfutura sunt: id enim bonorum cuiusque intelligitur, quod aeri alieno superest* » fr. 49. 14. 11 *(Iavolenus lib. 9. Epist.).* D'altra parte poi mi pare che il vero e proprio *privilegium exigendi* non possa pregiudicare i creditori ipotecarii essendo che esso *inter personales vertitur actiones.*

E dicendosi (fr. 1. § 1. h. t.) che la separazione compete ai creditori in genere dovrebbe restare inteso che essa compete adunque anche ai creditori condizionali od a termine: il che del resto è detto espressamente da Papiniano: *(l. 12 Respons. fr. 4. h. t.)* « *Creditoribus qui* (Haloand. e Vulg. hanno *quibus*) *ex die vel sub condicione debentur* (*debetur* Haloand. e Vulg.) *et propter hoc nondum pecuniam petere possunt, aeque separatio dabitur, quoniam et ipsis cautione communi consuletur* ». Per quanto al chiarissimo Prof. Fadda [2] paia che non valga la pena di disputare sopra una espressione così semplice come è quella racchiusa nella frase, *quoniam et ipsis cautione communi consuletur,* tuttavia la disputa mi pare inevitabile. E primieramente questa parola

[1] Op. cit. pag. 30.
[2] Op. cit. § 570.

« *communi* » si deve qui prendere nel senso di cosa pertinente a più indistintamente, o nel senso cui alludono il fr. 42. 5. 12 e la c. 7. 72. 10, in cui *is qui postularit mitti in bona debitoris, non sibi quidquam adquirit sed aliquid ex ordine facit,* ET IDEO CAETERIS QUOQUE PRODEST? Se in quest' ultimo senso si deve prendere la frase « *communi cautione* » allora parrebbe che essa non possa alludere alla *separatio* perchè questa è per vero *communis* nel senso che tutti i creditori ereditarii indistintamente possono profittarne, ma non nel senso del frammento e della costituzione citati, perchè come si vedrà in appresso la *separatio* giova esclusivamente a chi la impetra, ma impetrata da uno o da alcuni *non prodest caeteris qui non postulaverunt*. Inoltre *processualmente* la *separatio* si impetra prima della *missio in bona*, o dopo? Da quanto si dirà in appresso parrebbe che la *missio in bona* dovesse precedere la *postulatio* tendente ad ottenere la *separatio*. E allora non osterebbe il futuro *consuletur* a che si possa riferire alla *missio in possessionem* questa *communis cautio?* E poi si ammette che la *missio* concessa ai creditori condizionali sarebbe una misura cautelatoria, ma non tale che in base ad essa i creditori condizionali possano procedere oltre alla *venditio bonorum* ostandovi il fr. 7. § 14. ed il fr. 14. § 1. Dig. XLII. 4 — ed allora come si potrebbe dal competere una tale *missio* argomentare all' ammissione di essi al benefizio della *separatio* che suppone la vendita imminente? Per le quali considerazioni meno dubbiosa di tutte mi pare proprio la spiegazione comune accettata dal Solazzi [1]. Nè con ciò si attribuirebbe a Papiniano un ragionamento curioso, come pare al Fadda [2]: tutto sta a ricostruirlo integralmente questo ragionamento. Ora non mi pare userebbe una curiosa maniera di ragionare chi ragionasse così: la « separatio è concessa senza distinzione a tutti i creditori del defunto, e quindi non v' è ragione per escluderne i creditori

[1] *Bull.* XI, p. 253.

[2] Op. cit. § 570.

condizionali. Nè si obbietti l'inutilità di essa per i creditori condizionali, dappoichè inerendo alla *separatio* il carattere di garanzia ed assicurazione se ne avvantaggeranno, impetrandola, anche i creditori condizionali ».

Dalle fonti si rileva che il rimedio della separazione spettava anche ai legatarii - *Iulianus l. 46 Digestorum fr. 42. 6. h. pr.*: « *Quotiens heredis bona solvendo non sunt, non solum creditores sed etiam eos quibus legatum fuerit, impetrare bonorum separationem aequum est, ita ut, cum creditoribus solidum adquisitum fuerit, legatariis vel solidum vel portio quaeratur* ». Cf. *fr. 4. § 1. h. t. Papin. l. 12 responsorum.*

Convengo pienamente col Fadda [1] che « il modo stesso con cui si esprimono questi passi mostra, che la concessione della separazione ai legatarii non è qualche cosa che discenda dal concetto di questa, e quindi non si sia data già fin dal principio ». Mi pare che qui si sia passato dai creditori del defunto ai legatarii in base al noto principio « *Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut Senatusconsultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is, qui iurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita ius dicere debet* » *fr. 1. 3. 12;* ed all'altro contenuto nel fr. 1. 3. 13: « ..... *quotiens lege aliquid, unum vel alterum introductum est, bona occasio est, caetera quae tendunt ad eamdem utilitatem, vel interpretatione, vel certe iurisdictione suppleri* ».

Ma la separazione può esser impetrata dai soli creditori del defunto, o spetta anche ai creditori dell'erede? Oggimai non pare si debba più dubitare che per diritto classico la separazione era concessa ai soli creditori del defunto, ammettendosi generalmente che i passi infrascritti, ove parrebbe stabilirsi il contrario, sono stati interpolati dai Compilatori Giustinianei. *Ulpianus lib. 64 ad Edictum, fr. 1. § 2 h. t.* « *Ex contrario autem creditores Titii non impetrabunt Separationem: nam licet alicui*

[1] Op. cit. § 571.

adiiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem. AT QUI IGITUR ADIIT HEREDITATEM DEBITORIS MEI, NON FACIET MEAM DETERIOREM CONDITIONEM: QUIA LICET MIHI SEPARATIONEM IMPETRARE: SUOS VERO CREDITORES ONERAVIT, DUM ADIIT HEREDITATEM QUAE SOLVENDO NON EST: NEC POTERUNT CREDITORES EIUS SEPARATIONEM IMPETRARE ». In questo paragrafo si afferma nel modo più esplicito che solo i creditori ereditarii sono ammessi a chiedere la separazione, e che se ne debbono escludere i creditori dell' erede, soggiungendosi la ragione per la quale questi non possono pretenderla; ragione che si potrà criticare finchè si vuole ma che è indubbiamente de' Giureconsulti romani, e si trova espressa anche in altri luoghi ed in altre contingenze, e che se può offrire il lato alla critica per la crudezza in cui è esposta, è però, mi pare, a ritenersi esatta nella sostanza non potendosi pretendere che ad ogni contratto con una persona vivente si venga ad elevare nel patrimonio di questa come a dire una barriera insormontabile ai futuri contraenti.

Tuttavia da *at qui* in poi il paragrafo deve ritenersi interpolato, o meglio *chiosato* senza necessità, ed appunto perchè la *chiosa* è superflua e quasi puerile non è da attribuirsi ad Ulpiano. Infatti s' è accennato vivacemente innanzi il perchè sia *equissimo* ammettere i creditori del defunto a chiedere la separazione; si accenna poi chiaramente da *ex contrario* sino ad *at qui* il perchè non possono pretenderla i creditori dell'erede: ora che necessità c' è di ripetere *at qui* (non *atqui* altrimenti a prescindere che si comprende poco questa avversativa, rimarrebbe senza soggetto l'*adiit*) *igitur* ecc. e cioè « *or dunque quegli che ha adito l'eredità del mio debitore, non farà deteriore la mia condizione con l'adire questa eredità, perchè io posso impetrare la separazione, ma con l'acquistare un'eredità oberata ha aggravato la condizione de' propri creditori; nè potranno questi impetrare la separazione* ». Tutto ciò, ripeto, s'era

detto innanzi, nè mi pare degna di Ulpiano una simile chiosa per giunta inutilissima [1].

Nel § 5 prosegue Ulpiano: « *Quaesitum est an interdum etiam heredis creditores possunt separationem impetrare, si forte ille in fraudem ipsorum adierit hereditatem? Sed nullum remedium est proditum: sibi enim imputent qui cum tali contraxerunt: nisi si extra ordinem putamus Praetorem adversus calliditatem eius subvenire, qui talem fraudem commentus est; quod non facile admissum est* ».

La prima parte da *quaesitum est* fino a *contraxerunt* mi pare che debba ritenersi genuina, sebbene io dubiti che un grammatico sia per approvare il: *Quaesitum est an....* POSSUNT; ma la sostanza non s'oppone a che questa prima parte si debba ritener genuina, poichè l'esclusione *generale* dei creditori dell'erede non parrebbe incompatibile con casi concreti di ammissione: ma anche qui Ulpiano, per quanto riconosca la gravità del caso, proclama nulladimeno = *nullum remedium est proditum* = frase che ricorda quella di Cicerone a riguardo di *Canius* stomacato della frode usatagli dal banchiere di Siracusa *Pythius* nel vendergli la villa in riva al mare. « *Sed quid faceret? nondum enim Aquilius collega et familiaris meus* PROTULERAT DE DOLO MALO FORMULAS *(Cic. De off. III, 14)* ». E soggiunge Ulpiano che i creditori dell'erede non possono imputare ad altri che a loro stessi di aver contrattato con una persona capace di tanto. Poi viene la parte interpolata che messa assieme con quel che precede fa del paragrafo, come ben dice il Fadda [2], un curioso esempio di indovinello giuridico. Perchè prima si nega recisamente ogni rimedio, ed anzi quasi quasi si rampognano come sciocchi i creditori dell'erede per aver contrattato con un furfante, e poi si accenna alla possibilità *extra ordinem* (?) di un intervento del

[1] Godo rilevare che già prima di me è stato ciò osservato dal chiarissimo Prof. Solazzi Bull. XI — Il Solazzi legge *atqui* invece di *at qui*.

[2] Op. cit. § 573.

Pretore, per conchiudersi - *Quod non facile admissum est* - frase che parrebbe suonare non esclusione di questo straordinario intervento, ma o discordia da parte de'Giuristi nell'ammetterlo, o casi eccezionalmente gravi per determinarlo.

Nel § 6. fr. 1 h. t. si figura il caso in cui sarebbe ammesso a chiedere la separazione non solo il creditore o i creditori dell'erede ma anche l'erede stesso: « Sed si quis suspectam hereditatem dicens compulsus fuerit adire, et restituere hereditatem deinde non sit cui restituat, *ex quibus casibus solet hoc evenire: et ipsi quidem desideranti sibi succurri adversus creditores hereditarios, subveniemus: hoc et* Divus Pius rescripsit ut perinde testatoris bona venirent, atque si adita hereditas non fuisset. *Creditoribus quoque huiusmodi heredis desiderantibus hoc idem praestandum puto, licet ipse non desideravit; ut quasi separatio quaedam praestetur* ». Dopo quanto hanno scritto il Baviera [1], il Ferrini [2] ed il Fadda [3] non pare si possa più mettere in dubbio che è interpolatizio tutto ciò che è segnato in corsivo. Di vero a prescindere dalla forma scorretta, dalla sintassi in più punti violata, dal latino scadente, basta avere una mediocre famigliarità col Digesto per accorgersi dell'appiccicatura. Si capisce che i Compilatori hanno voluto utilizzare il Rescritto del Divo Pio *(l. 4 fideicommissa, Ulpianus fr. 36. 1. 11. 2)* per concedere nel caso *una specie di separazione* anche ai creditori dell'erede. Al caso figurato per quanto concerne l'erede provvedeva il Rescritto, e quindi non occorreva che Ulpiano (o meglio i Compilatori che si tradiscono con il *subveniemus*) facesse passare in seconda linea il Rescritto Imperiale provvedente al caso, per dire esso che si sarebbe venuto in soccorso all'erede che avesse fatto analoga domanda *(desideranti)*. Intanto si soggiunge che si soccorre nella stessa maniera (e cioè col distacco dell'e-

[1] Commodum p. 32.
[2] Arch. pag. 544.
[3] Op. cit. § 573.

redità dannosa da quella dell'erede fiduciario) ai creditori di questo cotale herede *(huiusmodi heredis!)* e ciò anche quando l'erede fiduciario non si facesse vivo per rimuovere da sè il danno. È a notare pur questo, a mio avviso, che qui si provvederebbe ai creditori dell'erede in un caso meno grave e meno degno di soccorso di quello figurato nel § 5. Qui nel § 6 l'erede *compulsus adiït* e se poi, potendolo, non si curerà di rimuovere da sè il danno potrà dirsi negligente o non curante del danno patrimoniale cui si espone, invece nel § 5 positivamente l'erede *in fraudem creditorum adit,* e pure qui bisogna che i creditori si rassegnino - *nullum remedium est proditum* - e devono imputare a se stessi di aver contrattato con un disonesto.

Gravi difficoltà offre il seguente passo di Giuliano *(Iulianus l. 46 Digestorum fr. 6. § 1 h. t.)*:

« Si liberta heres instituta bonorum possessionem secundum tabulas petiisset eius, qui solvendo non est, quaesitum est an bona eius separari ab hereditariis debent: respondit; non esse iniquum succurri patrono, ne oneraretur aere alieno, quod liberta petendo bonorum possessionem secundum tabulas contraxerit ».

Il testo presenta innanzi tutto qualche menda, ma di poco momento. Forse invece di *debent* da Giuliano si sarà scritto *debeant,* invece di *respondit respondi,* a meno che non si supponga *Iulianus* innanzi, chè allora bisognerebbe conservare *respondit;* come pure invece di *oneraretur* si sarà forse scritto *oneretur.*

Il testo si suole allegare a prova che la separazione è riconosciuta anche a favore dell'erede. Peraltro qui non si tratta di separare i beni del patrono (erede) dagli ereditarii (i beni della liberta) ma i beni della liberta da quelli passivi dalla liberta ereditati, e che conglobati insieme sono passati per eredità al patrono. Nè si dica: concedendosi la separazione all'erede dell'erede (patrono) è come se si concedesse all'erede (la liberta);

perchè la liberta salvo il caso in cui le possa competere la *restitutio in integrum* non pare possa più separare l'eredità dannosa dal proprio patrimonio, invece il patrono non è solo a considerarsi come un avente causa per così dire della liberta, mentre i diritti che ad esso accorda l'Editto lo costituiscono quasi in posizione di *terzo* con facoltà di sperimentare diritti *proprii,* non solo quelli *derivati.* Del difficilissimo passo si sono proposte spiegazioni ingegnose dal Solazzi e dal Fadda. Il Solazzi [1] osserva che all'erede, eccettuato il *necessarius,* non è stata largita la *separatio,* e perciò il passo di Giuliano trovar dee spiegazione in circostanze eccezionali sì, ma non in ciò che si suol dire e cioè che in via di eccezione la *separatio* competa anche all'erede. Si tratterebbe qui di accettazione di eredità fatta dalla liberta in frode del patrono, accettazione che il patrono, può ottener revocata in virtù dell'*a. Fabiana.* Nè potersi obbiettare che con l'*a. Pauliana* non si può ottenere la revoca dell'adizione dell'*hereditas damnosa,* perchè con la pauliana non possono revocarsi neppure le obbligazioni fraudolentemente assunte dal debitore: per contro la Fabiana avrebbe luogo anche per le obbligazioni contratte dal liberto *(l. 1. § 18 Dig. 35. 5)* e quindi logicamente il patrono dovrebbe potere ottenere anche la revoca dell'adizione dell'eredità passiva.

Ma il non dirsi da Giuliano che l'adizione della liberta fosse dolosa induce il Solazzi a proporre un'altra spiegazione, consistente in ciò che il passo di Giuliano in origine avrebbe detto: si *minor* liberta rel. la liberta dunque avrebbe potuto ottenere contro l'adizione la *restitutio in integrum* per la minore età (fr. 1 D. 4. 1) diritto che sarebbe passato nel patrono come successore della liberta.

Il Fadda [2] delle spiegazioni proposte dal Solazzi ritiene non provata la prima ed arbitraria la seconda, ed a sua volta con-

[1] *Bull.* XIII, p. 8 segg.

[2] Op. cit. § 579 e §§ 580, 581.

gettura che il frammento possa ricevere spiegazione nel modo seguente: Il Pretore già molto prima che il diritto imperiale accordasse al pupillo la *b. possessio* senza l'*auctoritas tutoris,* avrebbe accordato, previa *causae cognitio,* alla liberta la *b. possessio* senza l'intervento del patrono, quale intervento di regola era necessario nell'accettazione di eredità da parte della liberta stessa.

Per questa possibile concessione della *b. possessio* senza il suo intervento il patrono avrebbe potuto essere oltremodo onerato di debiti contro sua volontà. Ciò sarebbe parso ingiusto di fronte ad uno che *iure civili* avrebbe potuto impedire questa iattura col non dare l'assenso all'accettazione dell'eredità. Il beneficio della liberta di poter chiedere la *b. possessio* senza l'*auctoritas patroni* non si sarebbe dovuto convertire in un danno del patrono; e quindi si sarebbe accordato qualche cosa di analogo alla separazione perchè rispondente alle ragioni di giustizia e di equità, senza che il patrono avesse bisogno, come nella *Fabiana* e nella *Calvisiana,* di dimostrare che la richiesta della *b. possessio* fu fatta con dolo, bastando l'elemento soggettivo, il danno suo.

Senonchè ammettendosi dal Fadda che questa *b. possessio* senza l'intervento del patrono si concedeva previa la *causae cognitio,* sembra strano come data questa *causae cognitio* si potesse avere una concessione alla liberta della *b. possessio* di colui *qui solvendo non erat.*

A prescindere però da questa obbiezione, e supponendo che o la *causae cognitio* non è diretta ad impedire la eventuale concessione di una *b. possessio* rovinosa, o che ad ogni modo non è a pretendersi che la *causae cognitio* potesse assolutamente ed in ogni caso impedire una *b. possessio* dannosa, la congettura del Fadda si raccomanda per considerazioni che escludono, pare, la possibilità di altre ipotesi. Difatti se si trattasse di *minor liberta,* e quindi di diritto nel patrono di esser restituito *ad-*

versus agnitionem b. possessionis, la frase *non est iniquum succurri patrono* non parrebbe adatta al caso, perchè non si può dir questo a riguardo di colui cui spetta un diritto certo ed indiscutibile. Fuori di questa ipotesi bisognerebbe ricorrere a quella della lesione delle ragioni ereditarie del patrono per fatto dell'*agnitio b. possessionis* dannosa.

Ma qui a prescindere che non consta essere stata dolosa quell'*agnitio,* estremo indispensabile per la Fabiana, e che è per lo meno dubbio se non ostanti le larghe espressioni del fr. 1. pr. § 3 Dig. 38-5 la Fabiana possa estendersi alla revoca o rescissione dell'*adizione* od agnizione della *b. possessio,* v'è poi l'ostacolo insormontabile, a quanto pare, del fr. 11. Dig. 38, 5: « *Non videtur patronus fraudari eo quod consentit: sic, et quod volente patrono libertus donaverit, non poterit Fabiana revocari* ».

Or dunque se non si accetta la congettura del Fadda che la *b. possessio* a differenza dell'eredità civile, potesse chiedersi ed impetrarsi dal Pretore anche senza l'*auctoritas patroni,* bisogna ammettere che (non accennandosi a caso eccettuato) qui il patrono diede la sua *auctoritas* per l'*agnitio,* il che escluderebbe la proponibilità della Fabiana [1].

§ 4.

Ulpiano nel § 10 e segg. viene esponendo le ragioni per le quali più non si può chiedere la separazione – fr. 1. § 10 h. t. « *Illud sciendum est eos demum creditores posse impetrare se-*

[1] Ulp. l. 44. ad Edictum, fr. 1. pr. « *Si quid dolo malo liberti factum esse dicetur (sive testamento facto sive intestato libertus decesserit) quo minus quam pars debita bonorum ad eorum quem perveniat, qui contra tabulas bonorum possessionem accipere possunt: cognoscit Praetor et operam dat, ne ea res ei fraudi sit.* § 3: – *Omne autem quodcumque in fraudem patroni gestum est revocatur* ». — Tuttavia § 26. – *Haec actio in personam est, non in rem* » : « *Nam Praetor id agit, ut perinde sint omnia atque si* NIHIL ALIENATUM ESSET, *et operam dat ne* ALIENATIO PATRONO FRAUDI SIT ». *fr. 38 § 4. Dig. de Usuris 22. 1;* Cf. Alibrandi – *De bonorum possessionibus Cap. II. § 37 p. 22. Tip. Olivieri 1869.*

parationem qui non NOVANDI ANIMO *ab herede stipulati sunt*[1]. *Ceterum si eum* HOC ANIMO *secuti sunt, amiserunt separationis commodum (quippe cum secuti sunt nomen heredis) nec possunt iam se ab eo separare, qui quodammodo eum elegerunt. Sed et si usuras ab eo ea mente quasi eum eligendo exegerunt, idem erit probandum* ».

Io ritengo, specie per il diritto classico, esser necessario partire dal concetto che ogni qual volta da parte de' creditori ereditarii ci fossero state manifestazioni tali da fare legittimamente indurre che nella loro estimazione l'erede non fosse *insolvibile, non disonesto,* ma in vece persona su cui si potesse far conto, dovesse di necessità negarsi la separazione, perchè appunto sarebbero mancate le ragioni che la facevano considerare giusta ed equa. Ora secondo me il creditore ereditario il quale liberamente contratta con l'erede un'obbligazione attiva mi pare che con ciò stesso venga a dimostrare di avere in conto di *solvibile* e di *onesto* l'erede, perchè normalmente nessuno contratta cogli insolvibili nè coi disonesti. Ai compilatori potrà esser sembrato che Ulpiano con dire = *ab herede stipulati sunt* = non accennasse ad una *stipulatio* indipendente, ma intendesse parlare della obbligazione già contratta con il defunto, e che ora si *novava* con l'erede ; e per questo vi avranno inserito « *novandi animo* », « *hoc animo* » perchè maggiormente apparisse trattarsi qui di una novazione. E che così dovesse realmente essere vien fatto di confermare con quest' altra ragione, che altrimenti Ulpiano sarebbe venuto a ripeter qui una cosa perfettamente inutile perchè già detta esplicitamente innanzi, e premessa come principio e cioè che i soli creditori del defunto possono impetrare la separazione, non già i creditori dell'erede ; ora i creditori del

[1] Si dice : « *qui non ...... ab herede stipulati sunt* » originariamente - ossia prima dell' inserzione « *novandi animo* » perchè fosse designata la novazione si sarebbe per lo meno dovuto dire - qui non *id quod defunctus debebat* ab herede stipulati sunt; ovvero: qui non *idem ab herede* etc. L'allegazione de' Basilici mi pare che concluda poco.

defunto che prima di chiedere la separazione abbiano *novato*, lorchè poi si presentano a chiedere la separazione non sono più i creditori del defunto, e quindi è superfluo avvertire che non possono impetrare la separazione. Forse si opporrà che quel « SED ET *si usuras rel.* » sta a dimostrare il contrario di quanto dico, e cioè che *anche quando non vi sia novazione*, ma riscossione di frutti con intento di riconoscer l'erede ecc. anche allora non si può più chieder la separazione; ma quell' inciso « SED ET *si usuras rel.* » a me pare si debba interpretare in questo modo: se chi contratta liberamente con l'erede, ritiene l'erede buono e tale da fare onore ai proprii impegni, e perciò contrattando si mette in condizione di non poter più chiedere la separazione, non così chi semplicemente riceve il pagamento dei frutti dell'obbligazione attiva contratta con il defunto: l'erede paga, ed io riscuoto, tanto meglio; ma da ciò non segue che io lo riconosca tale quale lo riconosco se faccio affari con lui. Ciò è intuitivo; *ma se* ho riscosso i frutti da lui con un comportamento speciale (da apprezzarsi nella *causae cognitio*) e con intendimento tale da crederlo personalmente atto al soddisfacimento dell' impegno a lui derivato dall'eredità, allora dice Ulpiano (e molto giustamente e conformemente a quanto si è esposto) non si tratta più di una riscossione d' interessi per così dire pura e semplice, e però non si potrà più impetrare la separazione. In questa maniera tutto il testo mi pare che riceva una spiegazione piana e naturale, rimosso ogni sforzo ed ogni contradizione.

Continua Ulpiano § 11: – « *Item quaeritur si satis acceperunt ab eo an impetrent separationem: et non puto: hi enim secuti sunt eum. Forte quem movebit: quid ergo si satis non idoneum acceeprunt? Et sibi imputent cur minus idoneos fideiussores accipiebant* ». Anche qui appena occorre accennare che si *contratta con l'erede* sia pur per rafforzare l'obbligazione esistente, e quindi con ciò stesso si viene a porre a favore dell'erede una manifestazione contraria a quella che giustifica la

separazione. Ulpiano prevede e formula un'obbiezione alla quale risponde di leggieri tanto più che essa era fuori luogo, perchè altro è contrattare, altro è usar tutte le precauzioni nel contrattare; chi non si cautela peggio per lui: *sibi imputet*, ma qui ciò che premeva era di attendere la conseguenza del *puro contrattare* la quale è tale da escludere la separazione. Lo stesso dicasi del § 15: « *Si quis pignus ab herede acceperit non est ei concedenda separatio, quasi eum secutus sit: neque enim ferendus est qui qualiter qualiter, eligentis tamen mente heredis personam secutus est* » [1].

Il fr. 7. Dig. h. t. e la c. 7. 72. 2 lungi dall'impugnare quanto si è discorso vengono opportunamente a confermarlo; nè in contrario si può allegare la c. 8. 72. 8 quasichè a mente di essa non sia lecito dubitare che in tutti i casi riferiti da Ulpiano debba di necessità essersi verificata novazione; poichè questo solo intende la Costituzione che ad evitar litigi si dovesse dichiarare espressamente quell'*animus novandi* il quale nel diritto classico si dovea ricercare caso per caso; non fatta una espressa dichiarazione Giustiniano stabilì che dovesse intendersi costituita un' altra obbligazione, non già rinnovata l'antica [2].

Passiamo ora ad esaminar brevemente il § 12. « *Praeterea sciendum est, posteaquam bona hereditaria bonis heredis mixta sunt non posse impetrari separationem; confusis enim bonis et unitis, separatio impetrari non poterit. Quid ergo si praedia extent, vel mancipia vel pecora, vel aliud quod separari potest? Hic utique poterit impetrari separatio; nec ferendus est, qui causatur bona contributa, cum praedia contribui non possint: nisi ita coniunctae possessiones, et permixtae propriis, ut impossibilem separationem effecerint; quod quidem perraro contingere potest* ».

[1] Che l'obbiezione mossa nel § 11 non sia di Ulpiano, e le parole finali del § 15 siano un glossema non cambia nulla, come è evidente, al nostro ragionamento. Cf. *Fadda op. cit. § 598 nelle note.*

[2] Cf. Bonfante. Ist. p. 292, § 134 in fine.

Quanto alla forma, bene a ragione il Fadda [1] sospetta un glossema nelle parole – *confusis enim bonis et unitis separatio impetrari non poterit* – essendo una mera ed inutile ripetizione del già detto innanzi. Il chiaro romanista ritiene inoltre sospetta tutta la parte esemplificativa, essendo troppo evidenti i tribonianismi come il *nec ferendus*, il *nisi ita* e del resto l'insieme del ragionamento non chiaro. Io mi permetterei di osservare che il ragionamento è chiaro troppo, ma insulso parecchio. Metterei assieme al *nec ferendus* ed al *nisi ita*, l'*impossibilem separationem* EFFECERINT; ma quel che più importa è che tutta la sostanza di questo § riesce sospetta. Infatti non occorre notare che la *permixtio* e la *confusio* di cui si parla qui non è affatto la *confusio* che avviene per l'*adizione* alla quale, nei rapporti almeno con i creditori ereditarii, si rimedia e si ovvia con la *separatio*. Trattasi dunque di confusione, di miscela, di unione materiale di cose con cose. Or qui primieramente è da osservare che il campo di simili *miscele*, *confusioni*, *unioni*, sarebbe molto ristretto, ed è dato rilevarlo dallo stesso paragrafo; mentre l'eccettuativo « *nisi ita coniunctae possessiones et permixtae propriis ut impossibilem separationem effecerint* » è assolutamente una amenità essendo addirittura impossibile una *coniunctio* o una *permixtio* delle *possessiones*, e non essendo punto vero che sia impossibile la separazione pur nel caso di uno smarrimento di confini. Ma tutto ciò è poco. È chiaro che la *separatio* intende mettere da una parte i *bona defuncti* dall'altra i *bona heredis*, val quanto dire vuole il distacco de' *due patrimonii* e ciò perchè possa *separatim quantum cuiusque creditoribus praestari*. Or dunque o non dice proprio nulla quel generico *bona hereditaria bonis heredis mixta*, o se accenna a casi di *accessione*, *specificazione*, *confusione*, *commistione*, in luogo dei *bona mixta*, se pur più non possano riaversi distaccandoli o discernendoli, si avranno però le azioni

[1] Op. cit. § 600.

d' indennizzo, o *utilis in rem,* o *in factum,* o *communi dividundo* etc. secondo i casi. Impetrata la *separatio,* nei *bona defuncti* se non ci sarà quella parte di beni che si mescolarono con quelli dell'erede, ci saranno le azioni sopraccennate: dunque il *non posse impetrari* o non risponde al concetto generale della separazione, o si deve intendere qui nel senso che non si accorda la *separatio* de' beni ORIGINARII, bene inteso che nei *bona separata* vi sarà l'equivalente di questi beni, ossia le *actiones* per quanto sia *melius habere rem quam actionem.*

Nè si obbietti che ciò non si può dire nel caso, non essendovi due proprietarii distinti, ma ormai un unico proprietario, l'erede; di maniera chè quando avviene la *permixtio,* in *una eademque heredis persona* non può sorgere il credito e il debito, il diritto ad indennizzo e l'obbligo di prestarlo; perchè con questa stessa ragione allora si potrebbe negare in principio la *separatio* non essendoci più per l'avvenuta confusione i *bona defuncti.* Che se ciò non ostante *la separatio* impetrata fa sì che possa distaccarsi il patrimonio del defunto, deve anche bastare a far sì che oggi nel patrimonio si consideri esistente quel, poniamo, diritto d' indennizzo che *ab initio consistere non potuit.*

Oserei interpretare in questo senso il fr. 2. h. t. di Papiniano: « *Ab herede vendita hereditate separatio frustra desiderabitur, utique si nulla fraudis incurrat suspicio; nam quae bona fide medio tempore per heredem gesta sunt, rata conservari solent* ». Questo passo significherebbe che *indarno* si farà istanza per far separare l'*eredità venduta* senza frode allo scopo, si comprende, di rivenderla *ut separatim praestetur pretium creditoribus defuncti;* ma da ciò non segue che si farà istanza *invano* per far separare il *prezzo* o l'*actio* per conseguirlo.

Non mi parrebbe quindi, come è opinione del chiarissimo prof. Fadda [1], che questo frammento neghi in modo assoluto e senza distinzione la *separatio* in caso di alienazione; e ciò tanto

[1] Op. cit. § 603.

più in quanto Papiniano non dice *separatio impetrari non potest,* ma *separatio frustra desiderabitur,* come volesse dire: dappoichè la *separatio* si desidera per vendere *separatim,* questo si è fatto, e *si nulla fraudis incurrit suspicio*, il prezzo e le condizioni ottenute sono quelle che poteano ottenersi: *Res tanti valet quanti venire potest.*

Quant' è alle condizioni per così dire processuali, io sono fermamente convinto dell'opinione di coloro i quali sostengono che la separazione è a riguardarsi come un *incidente* nella procedura esecutiva e ciò nel senso che la *separatio* non si dà se non pendente la procedura di esecuzione e quindi non ha luogo se non nel caso di insolvenza attuale dell'erede.

Di tutto ciò si hanno buone prove nelle esplicite attestazioni delle fonti diligentemente elencate dal Baviera, nel fatto che la separatio *impetrari solet decreto,* e quindi previa *causae cognitio* ed anche nella collocazione del titolo « *De separationibus* ». Ma a tutto ciò, per quanto non vittoriosamente a mio credere, pure si è risposto dai sostenitori della contraria opinione. Secondo me la *vera prova* od almeno la *migliore* e più *sicura* che la *separatio* non si accordasse se non nei casi di insolvenza attuale, e quindi pendente già la procedura esecutiva sta proprio nel vocabolo = *separatio* = che sta ad indicare appunto il distacco dei due patrimonii e che non avrebbe senso e non si giustificherebbe senza l'imminenza della vendita. Quale distacco parrebbe si fosse dovuto domandare ed impetrare nei trenta giorni, per il lasso dei quali il Pretore *si quidem vivi bona veneant, iubet ea* POSSIDERI ET PROSCRIBI (Gai III, 79) perchè scorso questo termine il Pretore *iubet convenire creditores et ex eo numero magistrum creari.* Questo *magister* provvede a vendere il patrimonio. Ma perchè il *magister* facesse due masse distinte con inventarii distinti ecc. occorreva che i creditori del defunto già fossero in possesso del decreto che autorizzava la *separatio :* del resto niente pare che impedisse che anche dopo ottenuta nei XXX giorni la *separatio*

i creditori sia del defunto sia dell'erede si adunassero non separatamente ma in comune adunanza e creassero un unico *magister*.

Ma si potrebbe obbiettare che il non darsi la *separatio* che come incidente nella procedura di esecuzione non trae necessariamente seco che la *separatio* non si dà se non nel caso di *insolvenza attuale* dell'erede, perchè per quanto ordinariamente *patitur bonorum venditionem* chi non può pagare, e quindi ordinariamente la *bonorum venditio* è un lato della insolvenza attuale, pure potrebbe darsi che l'erede sia solvibilissimo ma ostinandosi per capriccio o per altra cagione a non voler soddisfare i creditori s'esponga a subire la *bonorum venditio:* dandosi questo caso che dire della *separatio*, si potrà essa impetrare o pur no? Il Solazzi [1] direbbe di sì, ma con ragione, mi pare, il Fadda [2] disapprova una tale opinione; perchè per quanto la *causae cognitio* abbracci anche altre indagini (il tempo decorso, le condizioni materiali ecc.) pure ne sembra che precipuamente di questo si dovesse occupare e cioè se l'erede fosse o pur no insolvente.

Nè pare possibile che il Pretore per il solo fatto che si vendevano i beni avesse dovuto accordare la *separatio*, se già non emergesse di per sè l'insolvenza dell'erede, od in caso contrario non gliene fosse stata fornita qualche prova dai creditori del defunto.

§ 5.

Merita un po' d' esame il § 16 del frammento 1° di questo titolo: « *Quaesitum est si forte sint plures creditores, quidam secuti heredem, quidam non secuti; et hi qui heredem secuti non sunt impetraverint separationem: an eos secum admittant qui secuti sunt? Et putem, nihil eis prodesse: hos enim cum creditoribus heredis numerandos* ».

[1] *Bull.* XIII.
[2] Op. cit. § 588.

Premetto che, come ho già detto innanzi, il *sequi heredem* per me non è l'aver novata l'obbligazione con l'erede, e di conseguenza il creditore ereditario *secutus heredem* non è il creditore ereditario che ha *novato* con l'erede. Ripeto, chi avesse novato avrebbe cessato di essere creditore ereditario e però sarebbe fuori di questione. Il *sequi heredem* importa l'aver fatto qualunque cosa dalla quale indubbiamente si arguisca che l'erede non è tenuto dal creditore del defunto per un debitore insolvente, di dubbia onestà, insomma per un debitore cattivo e che non rassicura punto [1]. Qui però secondo me Ulpiano allude a creditori ereditarii de' quali alcuni *positivamente* nel senso suesposto *secuti sunt heredem,* ed altri *secuti non sunt.* La quistione *an hi qui secuti non sunt heredem si postulaverint et impetraverint separationem secum admittant eos qui secuti sunt heredem,* non è in questo caso oziosa come ritiene il Prof. Fadda [2] perchè sebbene non si dubita che coloro i quali *secuti sunt heredem* non possono chiedere essi la separazione, si dubitava però se la separazione chiesta ed impetrata da coloro che la potevano chiedere ed impetrare, giovasse anche a coloro che erano decaduti dal diritto di chiederla e di impetrarla; si dubitava insomma se la separatio fosse un personale e subiettivo *sibi prospicere* e quindi non comunicabile a chi non la chiede, e molto meno a chi si è posto in condizione di non poterla chiedere, o non piuttosto come nella *missio in possessionem* un *aliquid ex ordine facere* che *caeteris quoque prodest.* Ed Ulpiano risponde: *et putem nihil eis prodesse,* e la ragione che ne dà: « *hos enim cum creditoribus heredis numerandos* » mi pare che contenga implicitamente l'affermazione che la *separatio* è un favore, un benefizio che si limita a chi lo impetra (il che del resto emerge da tutto questo titolo) perchè altrimenti l'*heredem secutus* avrebbe potuto

[1] Il *sequi aliquem* nel senso di aver fiducia in alcuno non pare che sia ignoto alla latinità « *Pompeio esse in animo Reipublicae non deesse* SI SENATUS SEQUATUR » Caes 1. *B. C.* 1: « *Res agamemnonias victriciaque arma* SEQUUTUS ». Virg. 3 *Aen.* 54.

[2] Op. cit. § 605.

obbiettare: non si tratta di vedere se io possa o non possa impetrare la separazione, il che in altri termini si traduce: se io sia da noverare o meno tra i creditori dell'erede, ma se la separazione impetrata da altri creditori del defunto giovi o pur no anche a me: ora se si risponde che non mi giova perchè io sono da noverare tra i creditori dell'erede, si viene implicitamente ad escludere che la *separatio* sia un benefizio obbiettivo, e si viene ad affermare che acciò possa giovare si debba e si possa chiedere. Dopo ciò passiamo al caso che Ulpiano non credo abbia inteso di figurare ma che poteva certo verificarsi in pratica: e cioè: nessuno de' creditori del defunto ha fatto *positivamente* nulla da cui possa argomentarsi *eos heredem secutos.* Così stando le cose non tutti, ma alcuni soltanto impetrano la separazione. La separazione impetrata da alcuni soltanto, gioverà anche a coloro che non la domandarono? Se la *separatio* fosse una *communis cautio* nel senso della *missio in possessionem* si dovrebbe rispondere di sì. Ma niente è più erroneo che confondere la *separatio* con la *missio in possessionem* nella essenza e negli effetti.

« *Cum unus ex creditoribus postulat in bona debitoris se mitti: quaeritur utrum solus is, qui petit, possidere potest? an cum unus petit et Praetor permisit, omnibus creditoribus aditus sit? et commodius dicitur, cum Praetor permiserit,* NON TAM PERSONAE SOLIUS PETENTIS, QUAM CREDITORIBUS ET IN REM PERMISSUM VIDERI. *Nec videbitur libera persona adquirere alii; quia nec sibi quidquam adquirit, cui Praetor permittit:* SED ALIQUID EX ORDINE FACIT; ET IDEO CAETERIS QUOQUE PRODEST » fr. 42-5. 12. Della separazione invece si dice essere *aequissimum creditores Seji* DESIDERANTES *separationem audiri:* è dunque equo anzi equissimo che la separazione si conceda a chi la *desidera* a chi la *chiede;* ma non sarebbe equo e molto meno equissimo, ma incivile e incivilissimo che si facesse subire a forza a quei creditori che non l'hanno desiderata nè dimandata – *Nemini invito favores obtruduntur.* – E sì che la separazione può essere spesso un passo falso

e dannosissimo almeno secondo la opinione di Ulpiano e di Paolo come si evince dal § 17 del fr. 1 « *qui impetravit separationem sibi debet imputare suam facilitatem* » e dal fr. 5 « *Sed eo quo semel postulaverunt stare debent* » « *quum separationem petierunt recesserunt a persona heredis!* » Sarebbe lecito obbiettar ciò a chi non avesse dimandato la separazione, ma dovesse solamente subirne le conseguenze perchè impetrata da altri?

Come poi, secondo mostra di temere l'egregio Prof. Baviera, venga con ciò a pervertirsi la funzione del *commodum separationis*, io non comprendo: comprendo invece benissimo che si pervertirebbero o sovvertirebbero i più elementari principii di ragione e di giustizia se s'imponesse ai creditori che non la desiderano la separazione chiesta da alcuni fra essi.

A prescindere però da tutto ciò io approvo pienamente le assennate riflessioni del Fadda [1]. « È iniziato - egli dice - un procedimento di vendita a carico dell'erede. Alcuni creditori del defunto domandano la separazione. Gli altri pur presenti alla procedura non si muovono. Vuol dire che intendono di restare nella massa de' creditori dell'erede. Vi è una rinunzia implicita, ma sicura alla separazione. Se sono creditori dell'erede devono soddisfarsi sulla rispettiva massa di beni. Il patrimonio del defunto resta a disposizione de' creditori di costui, ed essendovi una vendita a parte non si sa scorgere perchè dovrebbero veder limitati i proprii diritti da persone che non avrebbero potuto farne parte se avessero voluto ».

§ 6.

Il Baviera ne' suoi studi sopra questo Istituto ha costantemente e calorosamente sostenuto che la *separatio* si sostanzii in un *privilegium exigendi* accordato ai creditori del defunto, ma dopo le dotte e concludenti pagine scritte in contrario prima dal

[1] Op. cit. p. 398, § 605.

Solazzi[1] e poi dal Fadda[2] non pare debba rimaner più dubbio sulla erroneità dell'opinione professata dal Baviera.

Per vero innanzi tutto non pare si possa dubitare sull'effettivo distacco della massa ereditaria da quella dell'erede all'oggetto di vendersi separatamente, il che basterebbe già ad escludere l'escogitato *privilegium exigendi*. Nel § 1 del fr. 1. h. t. si dice : « Solet autem separatio permitti creditoribus ex his causis: utputa debitorem quis Sejum habuit, hic decessit, heres ei exstitit Titius : hic non est solvendo, patitur bonorum venditionem; creditores Seji dicunt, bona Seji sufficere sibi, creditores Titii contentos esse debere bonis Titii, et sic quasi duorum fieri bonorum venditionem : *Fieri enim potest, ut Sejus quidem solvendo fuerit, potueritque (satis) creditoribus suis, vel ita semel, etsi non in assem, in aliquid tamen satisfacere; admissis autem commixtisque creditoribus Titii, minus sint consecuturi, quia ille non est solvendo, aut minus consequantur, quia plures sunt.* Hic est igitur aequissimum, creditores Seji desiderantes separationem, audiri : impetrareque a Praetore, ut quantum cuiusque creditoribus praestetur »[3].

Or qui separandosi i *bona Seji*, che i creditori di costui dicono esser loro sufficienti, dai *bona Titii* dei quali devono contentarsi i creditori di Tizio, in pratica ne risulta come se si facesse la vendita di due patrimonii distinti *quasi duorum, fieri*

[1] *Bull.* XIII, p. 248 sgg.

[2] Op. cit. § 592.

[3] È stato di già osservato dal Fadda (op. cit. § 590) che la parte segnata in corsivo è molto probabilmente un'appendice esplicativa de' Compilatori; io sono persuaso che così sia realmente non solo perchè si ripete con minuzia che non par si addica ad Ulpiano quel che s'è detto in antecedenza, ma anche per le molteplici mende grammaticali a correggere le quali il Fadda riferisce nelle note le varie congetture proposte. Io mi permetto inoltre di notare che in Grammatica non pare si possa scrivere = *Fieri* POTEST... *ut S. solv.* FUERIT, POTUERIT que. Quel = *vel ita semel* non ben s'intende che stia a significare. Poi di nuovo uno strappo alla sintassi nelle parole: *minus sint consecuturi* dove manca il soggetto, che s'intende bensì, ma che grammaticalmente non si poteva omettere. Unirei però l'*hic* con l'ultima proposizione che ritengo genuina; e vorrebbe dire, dopo fatto il caso: QUI *adunque è di tutta equità che i creditori* ecc.

bonorum venditionem, per soddisfarsi separatamente i creditori con quanto è di spettanza di ciascuno de' debitori, *ut separatim quantum cuiusque creditoribus praestetur.* Questo proprio vuol dire quell'innocuo quanto significativo *quasi,* battezzato a torto per *empiastro* delle costruzioni giuridiche de' Romani.

Essendo unico il titolare non si potea a rigore parlare di vendita a suo carico di due patrimonii, perchè *ratione iuris* unico è il patrimonio di *Titius;* ma considerato che per quanto in nome di *Titius* ed in danno di *Titius* pure si vendono due masse distinte che storicamente sono proprio due patrimonii, si può dire che la vendita comprende due patrimonii distinti.

Ora tutto ciò si esprime molto bene con quel *celebre empiastro* che è il *quasi.* E questo stesso si dice nell'altra frase *quasi defuncti bona vendiderunt* (fr. 5 h. t.). Ma tutto ciò è stato rilevato così bene dal Solazzi [1] da non aver proprio bisogno di ulteriori spiegazioni. E d'altra parte è calzante l'osservazione del Fadda [2] che non è possibile disconoscere che i giureconsulti non avrebbero trattato a proposito della separazione de' casi in cui il distacco effettivo è innegabile (fr. 1 § 6, fr. 6 § 1, fr. 1 § 18 h. t.) se nel risultato pratico non vi fosse stata coincidenza.

Il preteso *privilegium exigendi* poi non solo non trova appoggio nelle fonti, ma è da queste esplicitamente contradetto.

Io non ritorno sui §§ 7. 8 del fr. 1. h. t. essendo più che evidente che essi non suffragano menomamente questo voluto *privilegium* de' creditori ereditarii ; ma neppure il § 9 di questo frammento può allegarsi a prova di esso ; e ciò anche ammettendo che il paragrafo sia genuino, mentre dopo l'acuta e diffusa critica del Fabro [3] ripigliata recentemente e lumeggiata dal chiarissimo Prof. Solazzi [4] non si può affatto dubitare che quel § è

[1] *Bull.* XIII, loc. cit.

[2] Op. cit. § 589.

[3] *Iurisp. Papin. tit. VI, princip. V, illat. 3,* § *Tractum.*

[4] *Sulla capacità del filiusfam. di stare in giudizio* - Bull. XI, p. 116 sgg.

gravemente interpolato se pure non voglia piuttosto ritenersi de tutto fattura di Triboniano.

« *Si filii familias bona veneant qui castrense peculium habet, an separatio fiat inter castrenses debitores caeterosque, videamus.* SIMUL ERGO ADMITTENTUR, *dummodo si qui cum eo contraxerunt, antequam militaret, fortasse debeant separari: quod puto probandum. Ergo qui ante contraxerunt, si bona castrensia distrahantur,* NON POSSUNT VENIRE CUM CASTRENSIBUS CREDITORIBUS. *Item si quid in rem patris versum est forte poterit et creditori contradici, ne castrense peculium inquietet, cum possit potius cum patre experiri* ». – Primieramente non può cader dubbio che questo § si allega fuori proposito lorchè si vuol provare che i creditori ereditarii con la *separatio* vengono ad avere un *privilegium exigendi,* perchè qui (almeno come è ora scritto il §) tutto induce a ritenere che *veneunt bona filiifamilias* VIVI non MORTUI, altrimenti si sarebbe dovuto scrivere: *qui castrense peculium* HABUIT non HABET ; e quindi non ci possono essere creditori *ereditari* e creditori dell'*erede;* del resto poi anche a supporre che *mortui filiifamilias bona veneant* (il che non si può dire perchè in caso muoia senza testamento non c'è *hereditas* di lui, ed in caso di testamento, allora, accettata l'eredità, *venirent bona heredis,* deserto il testamento ritorniamo al primo caso), pure qui si parla di *separatio* non tra i creditori del defunto figlio di famiglia, e quelli dell'erede, ma sempre tra i soli creditori del figlio di famiglia – *castrensi,* come si dice, e *paganici* –. Pertanto ciò che si decide per questo caso speciale e per questa specie – diciamo così – di separazione non è da applicare senz' altro alla separazione che ha luogo tra i creditori del defunto e quelli dell' erede, o meglio alla separazione del patrimonio che fu del defunto e quello proprio dell'erede.

Ed era da tener presente che il titolo si occupa di più sorta di separazioni – *de separationibus* – non già della sola separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede ; ed era anche da

ricordare che qui se possono per qualche ragione distinguersi *creditori* da *creditori*, non possono propriamente distinguersi *beni* da *beni* perchè *iure pandectarum* il figliofamiglia a parlar propriamente non è padrone che del *peculium castrense*. Ma anche a prescindere da ciò, se quella frase – *simul ergo admittentur* – può far pensare ad un concorso di tutti i creditori sui *bona castrensia* con PRIVILEGIO de' creditori castrensi, escludono però il concorso e la possibilità di concepire un *privilegium* per i castrensi, le altre parole: *Ergo qui contraxerunt, si bona castrensia distrahantur,* NON POSSUNT VENIRE CUM CASTRENSIBUS CREDITORIBUS. Similmente con le parole: « *item si quid in rem patris versum est, forte poterit et creditori contradici ne castrense peculium inquietet, cum possit potius cum patre experiri* » se l'espressione ET *creditori contradici*[1] ... designa la categoria de' paganici, sarebbe qui detto anche più chiaramente che non trattasi di concorso di tutti i creditori sopra i beni castrensi, con privilegio de' creditori castrensi, ma di esclusiva devoluzione del peculio a favore di questi, con esclusione de' *paganici* e rinvio di essi al padre.

E passiamo ad esaminare il § 3 di questo frammento primo sul quale il Baviera fa tanto assegnamento per la dimostrazione della sua tesi. « Sciendum est autem, *etiamsi obligata res esse proponatur ab herede iure pignoris, vel hypothecae, attamen si hereditaria fuit, iure separationis hypothecario creditori potiorem esse eum, qui separationem impetravit:* et ita Severus, et Antoninus rescripserunt ».

È difficile assai comporre questo § con il fr. 2 di questo titolo, ma è invece assai facile rilevare come l'assunto del Prof. Baviera riceva un colpo mortale da questo §. — Infatti

[1] Mi pare che l'*et* affetti *contradici;* quasi volesse significarsi: non solo si potrà opporre al creditore *paganico,* per respingerlo dal peculio castrense, che egli ha contrattato prima e però non *intuitu peculii* che ancora non esisteva, ma (*forte* forse) gli si potrà opporre *anche* questo che potendo egli convenire il padre con l'*actio de in rem verso,* deve agire piuttosto contro il padre che dar molestia al peculio.

anche a voler concedere al Baviera che l'immaginato *privilegium* sia da connumerarsi tra i *privilegia causae* egli però ci concederà, speriamo, che « *Eos qui acceperunt pignora, cum in rem actionem habeant* PRIVILEGIIS OMNIBUS QUAE PERSONALIBUS ACTIONIBUS COMPETUNT, *praeferri constat (l. 9 Cod. qui pot. 8. 18).* Or dunque come potrebbe il chirografario ereditario in virtù del preteso *privilegium exigendi* esser *potior* del creditore pignoratizio od ipotecario dell'erede, se CONSTAT che gli ipotecarii e pignoratizii vanno innanzi a TUTTI i privilegi competenti alle azioni personali? Se dunque il creditore chirografario del defunto è preferito all'ipotecario dell'erede (anche nella cosa ipotecata, s'intende, purchè sia appartenuta all'eredità) la ragione deve esser diversa e ben più forte del *privilegium exigendi* che invece sarebbe vinto. E la ragione sta in quelle due parole - IURE SEPARATIONIS - che non possono affatto scambiarsi con quelle = *iure privilegii* =.

Altra cosa è poi vedere se questo § armonizzi con il fr. 2. - L'egregio Prof. Baviera [1] crede poter rimuovere il conflitto osservando: « Non è da escludersi che i creditori i quali tale diritto ipotecario esercitano siano appunto gli ereditarii che ad es. novando coll'erede il loro credito preesistente, ne ricevettero come garanzia un oggetto ereditario. In simile caso sono « cum creditoribus heredis numerandos » di guisa che gli altri creditori che abbiano impetrata la separatio si trovano in una posizione privilegiata di fronte a loro ». Con che pare che il Baviera voglia dire che quella difficoltà che esisterebbe se pignoratizi od ipotecarii sulla cosa ereditaria fossero i creditori proprii dell'erede; svanisce se si faccia la possibilissima ipotesi che il pignoratizio od ipotecario, nel caso, è il creditore del defunto che ha *novato* ricevendo in pegno od ipoteca cosa ereditaria. Senonchè l'egregio autore è in manifesto equivoco, dappoichè qui non si tratta di vedere se chi ha novato per essersi messo nel rango de' creditori proprii dell'erede, abbia o non abbia più i vantaggi della sepa-

[1] Commodum pag. 59.

razione, ma se l'*ipoteca* od il *pegno* concessi legittimamente prima della impetrata separazione debbano o pur no cedere alla separazione stessa. E del resto il creditore del defunto che ha *novato* e ricevuto *pegno* prima della separazione in che mai differisce dal creditore originario per così dire dell'erede che similmente ha ricevuto pegno prima della separazione? E come e perchè, se qui non cederebbe, là il pegno o l'ipoteca deve cedere alla separazione? Secondo me una conciliazione si può tentare osservando che è vero nel fr. 1 § 3 non meno che nel fr. 2 che: « *quae bona fide medio tempore per heredem gesta sunt rata conservari solent* » difatti non si dice nel § 3 che l'ipoteca non si tenga ferma, ma si dice solo che IURE SEPARATIONIS vince il creditore del defunto.

Nè ciò senza ragione, dappoichè qui non trattasi che di un *ius in re* accessorio dell'obbligazione, del credito. Ora se per effetto della separazione il creditore proprio dell'erede nei rapporti con l'eredità e con i creditori di questa è come se non *esistesse*, si comprende che come *inesistente* del pari deve considerarsi il pegno o l'ipoteca di lui sulla cosa ereditaria. Se si fosse trattato invece di qualunque altro *ius in re*, non credo che Severo ed Antonino avrebbero rescritto che non se ne dovesse tener conto per quanto fosse stato tale da diminuire anche sensibilmente il valore delle cose ereditarie che vi si fossero assoggettate.

Che poi la teoria del privilegium non trovi appoggio nè nella procedura della *bonorum venditio*, nè in quella della *bonorum distractio* è stato luminosamente dimostrato dal Solazzi [1] contro le affermazioni del Baviera.

Quanto alla *bonorum venditio* basti solo ricordare che, come ha egregiamente avvertito il prelodato Solazzi, se il patrimonio proprio dell'erede si vendesse indistintamente dal patrimonio ereditario non sarebbe possibile un *privilegium exigendi* nè sull'uno nè sull'altro, ed io mi permetto di aggiungere che se, in questa

[1] *Bull.* XIII, p. 248 sgg.

indistinzione, nel trattarsi con il *bonorum emptor* non si fosse passato a stabilir la percentuale per i creditori dell'erede prima che ai creditori ereditarii fosse assicurato il *solidum;* allora, come è evidente, la *separatio* con l'esplicarsi a mezzo di tal *privilegium* avrebbe di lunga superato il beneficium che intendeva concedere il Pretore potendo avvenire che invadesse i *bona heredis* a profitto de' creditori ereditarii, tenendone lontani i creditori proprii dell'erede sino al completo soddisfacimento de' creditori del defunto! Che se, come si pretende, si compilava un inventario a parte de' beni del defunto, e per le due masse di beni si offrivano due prezzi distinti, allora come opportunamente rileva il chiarissimo Prof. Solazzi [1] « si finiva coll'avere in fondo due vendite, e non sarebbe rimasto più che l'inconveniente, tale che salta agli occhi, di far correre la sorte di una stessa asta a due masse di beni, sulle quali gli interessi di coloro a vantaggio dei quali avviene l'asta, sono alternativamente opposti ».

Nè le cose cambiarono (e non potevano cambiare) nella *bonorum distractio:* perocchè, come si sa, questa procedura differisce dalla *bonorum venditio* sostanzialmente in ciò che in questa si alienava il patrimonio per *universitatem,* in quella a mano a mano i singoli oggetti ereditarii; ma impetrata la separazione la *pecunia redacta* con la *bonorum distractio* è esclusivamente de' separatisti, e non passa per mezzo dell'erede ai creditori proprii di questo se non dopo che i separatisti siano stati soddisfatti. Anche qui dunque è fuori posto il *privilegium exigendi,* mentre se i creditori del defunto con la separazione conseguissero un tal privilegio, potrebbero eventualmente financo assorbire anche tutta la *pecunia redacta* con la *distractio* non solo degli oggetti ereditarii, ma anche di quelli proprii dell'erede rimanendo così del tutto incapienti i creditori proprii dell'erede.

[1] *Bull.* XIII, p. 248-249.

§ 7.

Il Baviera[1] prendendo ad esaminare gli effetti della separazione si propone fra le altre questa quistione: « La separatio ha l'efficacia d'impedire la confusione ereditaria per quel che riguarda l'estinzione degli eventuali diritti di credito del defunto verso l'erede? Un illustre romanista il Brinz non esita a dichiararsi per l'affermativa...... Quanto però le fonti appoggino simile affermazione il compianto professore di Monaco non dice; il volerla ricavare infatti, come egli fa, dalle espressioni – *quasi duorum fieri bonorum venditionem: quasi defuncti bona vendiderunt* – è un voler fantasticare un poco ». Con buona pace del valoroso Prof. Baviera a me pare che la fantasticheria del Brinz sia una conseguenza indeclinabile della separazione, ed il contrario costituisca un annichilare in molti casi l'istituto di cui trattiamo.

In vero per *bona Seji* e *bona Titii* non si vorranno credo intendere singoli e parziali oggetti dell'eredità dell'uno e dell'altro, ma si bene il patrimonio di ciascuno di loro; e voglio pure credere che non si dubiterà nel patrimonio di ognuno doversi comprendere i *crediti,* e che il patrimonio attivo di alcuno possa anche comprendere *soli crediti* e non *corpora.* Or bene supponendo che i *bona Seji* (del defunto) consistano ad es. in un ingente credito verso *Titius* (erede) i creditori di Sejo avrebbero un bel dire – *bona Seji sufficere sibi, creditores Titii contentos esse debere bonis Titii* – imperocchè avvenuta *irrimediabilmente* secondo il Prof. Baviera la confusione, indarno si farebbero a chiedere la separazione che non potrebbe mai mettere a loro esclusiva disposizione l'unico avere di Sejo e cioè l'ingente credito di questo verso Tizio. — Del resto l'opinione del Brinz per quanto io so vedere, mi pare abbia buona base nelle fonti: « *Si hereditatem mihi Lucii Titii vendideris, ac post debitori*

[1] Commodum pag. 59.

eiusdem heres exsistas, actione ex emto teneberis § *1. Quod simplicius etiam in illa propositione procedit,* CUM QUIS IPSE CREDITORI SUO HERES EXSTITIT, ET HEREDITATEM VENDIDIT » *fr. 18. 4. 20. Africanus lib. 7 Quaestionum.* Forse si obbietterà che qui non solo c'è il distacco effettivo de' due patrimonii per la vendita dell'eredità, ma inoltre il *debitor* originario nella persona dell'*heres venditor* è ormai distinto anche fisicamente dal *creditor* nella persona dell'*emptor hereditatis* – *quem aequissimum videtur* – secondo Ulpiano – *vicem heredis optinere (fr. 18. 4. 2. 18. 19 Ulp. l. 49 ad Sabinum).* Ma, secondo mi pare, basta la separazione de' patrimonii ad ottenere che il credito del defunto verso l'erede non sia perduto per i creditori ereditarii. Invero sebbene lo stesso Titius come persona fisica sia il *creditor* ed il *debitor,* tuttavia l'esser possibile distinguere in Tizio, mediante la separazione, *due patrimonii* è bastevole a salvare il credito, perchè nei rapporti de' creditori ereditarii gli è come se vivesse il defunto, e si vendesse il patrimonio di questi.

Nè mi pare che l'egregio Prof. Baviera sia più felice quando afferma che alla teoria secondo la quale la *separatio* ha l'efficacia d'impedire la confusione ereditaria « si para di fronte insormontabile l'ostacolo delle fonti ». Poichè temo molto che proprio il fr. 3 h. t. di Papiniano da lui invocato sia la condanna della sua opposizione alle nostre fantasticherie. « *Debitor fideiussori heres exstitit eiusque bona venierunt: quamvis obligatio fideiussionis extincta sit, nihilominus separatio impetrabitur, petente eo cui fideiussor fuerat obligatus* ». — Consideri il Prof. Baviera che sebbene la fideiussione è estinta, *non è tuttavia estinta nei riguardi de' creditori cui il defunto fideiussore erasi obbligato,* e questa è la ragione per la quale i creditori possono dimandare la separazione del di lui patrimonio da quello dell'erede debitor principale, poichè altrimenti i *creditori* quando chieggono la *separatio* non sarebbero creditori del defunto, se assolutamente anche nei riguardi loro fosse a ritenersi estinta la fideiussione,

e quindi non potrebbero chiedere nè impetrare la separazione. « *Neque enim* RATIO IURIS - continua Papiniano - *quae causam fideiussionis propter principalem obligationem quae maior fuit, exclusit,* DAMNO DEBET ADFICERE CREDITOREM, QUI SIBI DILIGENTER PROSPEXERAT ».

Ora o io m' inganno o Papiniano mi pare che avrebbe dovuto decidere lo stesso nel caso che più da vicino ci occupa: e cioè se il debitore diventi erede del suo creditore e si venda il suo patrimonio sebbene il credito del defunto sia svanito per l'avvenuta confusione, tuttavia ad istanza de' creditori del defunto si potrà impetrare la separazione; non essendo conforme all'equità il conceder tanto agli effetti della *ratio iuris* da riuscire - coll'annullamento *meramente giuridico e formale* per così dire de' crediti - a gravemente danneggiare i creditori del defunto che hanno fatto quant' era in loro per salvaguardare le proprie ragioni.

Prima di chiudere queste brevi note è da dire qualche cosa intorno ai tre celebri passi di questo titolo *De Separationibus* malgrado essi siano stati tanto discussi da dover sembrare superfluo ogni altro rilievo. *Ulpianus l. 64 ad Edictum fr. 1. § 17. h. t.:*

« Item sciendum est vulgo placere creditores quidem heredis, si quid superfuerit ex bonis testatoris, posse habere in suum debitum, creditores vero testatoris ex bonis heredis nihil. Cuius rei ratio illa est, quod qui impetravit separationem, sibi debet imputare suam facilitatem, *si, cum essent bona idonea heredis, illi maluerint bona potius defuncti sibi separari,* heredis autem creditoribus hoc imputari non possit. *At si creditores defuncti desiderent, ut etiam in bonis heredis substituantur, non sunt audiendi; separatio enim, quam ipsi petierunt, eos ab istis bonis separavit. Si tamen temere separationem petierunt creditores defuncti, impetrare veniam possunt, iustissima scilicet ignorantiae causa allegata* ».

Paulus l. 13 quaestionum - fr. 5. Dig. h. t.

Si creditores hereditarii separationem bonorum impetrave-

runt, et inveniatur non idonea hereditas, heres autem idoneus: non poterunt reverti ad heredem sed eo quo semel postulaverunt stare debent. *Sed si post impetratam separationem aliquid heres adquisierit, si quidem ex hereditate admitti debebunt ad id quod adquisitum est illi qui separationem impetraverunt;* sed si illis satisfactum fuerit, quod superest tribuetur propriis heredis creditoribus. *At si ex alia causa heres adquisierit, non admittentur hereditarii creditores.* Quod si proprii ad solidum pervenerunt, id quod superest tribuendum hereditariis quidam putant: mihi autem id non videtur: cum enim separationem petierunt, recesserunt a persona heredis et bona secuti sunt, et quasi defuncti bona vendiderunt, quae augmenta non possunt recipere. Idem existimo dicendum, etiamsi circa separationem bonorum decepti minus consecuti sunt quam proprii heredis creditores, proprii autem heredis creditores habent propria eius bona et personam quae potest donec vivit adquirere ».

Papinianus l. 27 quaestionum fr. 3. § 2. h. t.

« *Sed in quolibet alio creditore, qui separationem impetravit probari commodius est; ut si solidum ex hereditate servari non possit, ita demum aliquid ex bonis heredis ferat, si proprii creditores heredis fuerint dimissi, quod sine dubio admittendum est circa creditores heredis dimissis hereditariis* ».

La contradizione di questi passi essendo evidente si comprende senza che si dica come allorchè il diritto Romano era la legge da applicarsi gli interpetri abbiano dovuto fare, come hanno fatto, ogni sforzo, per armonizzarli o quanto meno per dimostrare quale delle due opinioni dovesse avere la preferenza [1].

Al presente occorre solo di vedere quale sia la parte genuina, quale la interpolatizia nei frammenti surriferiti; se e quale teoria vigesse al riguardo del Diritto classico; e per ultimo quale delle decisioni riferite nei testi s'abbia a ritenere prevalente nel Diritto Giustinianeo.

[1] Cf. Fadda op. cit. § 607; Solazzi *Bull.* XI, p. 248, n. 1.

Riguardo alle interpolazioni io mi persuado che sia da ritenere non genuino tutto quello che nei testi riferiti è segnato in corsivo. Ritengo però che se è fattura de' Compilatori così il § 1 come il § 2 del frammento 3 di Papiniano, tutte le frasi interpolatizie nei passi di Ulpiano e di Paolo, se si eccettui il *si tamen temere rel.* possano ritenersi *chiose* e *glossemi* non necessariamente riferibili ai compilatori. — Quanto poi all'inciso: « *heredis autem creditoribus hoc imputari non possit* » io ritengo che non possa qualificarsi per interpolatizio poichè se Ulpiano avea detto che *creditores heredis si quid superfuerit ex bonis testatoris* possunt *habere in suum debitum creditores vero testatoris ex bonis heredis nihil,* passando ad accennare la ragione di questa diversità non potea renderla solo per quel che avea affermato riguardo ai separatisti - *cuius rei illa ratio est quod qui impetravit separationem sibi* DEBET *imputare suam facilitatem,* ma dovea renderla anche per quello che avea detto dei creditori proprii dell'erede il che viene appunto fatto con l'inciso: *heredis autem creditoribus hoc imputari non* POSSIT. Nè mi pare bastevole ragione per rigettarlo il trovarsi dopo il *quod* il DEBET [1] all'indicativo ed il POSSIT al congiuntivo, dappoichè

[1] Gai. II. 54. Quare autem .... annua constituta sit usucapio illa ratio est, *quod* olim rerum hereditariarum possessione velut annua usucapi *credebantur.* § 55. Quare autem ..... poss. et usucapio concessa sit illa ratio est *quod voluerunt* veteres ecc. *Quod* pro *quia* notius est quam ut exemplis illustrandum esse videatur. *Gaudet autem* ETIAM *indicandi modo* Cic. 5. Tusc. c. 17. — Tursellini *Particulae Lat. Orat.* Patavii MDCCC. Thom. Bettinelli. — Del resto può anche ammettersi che il *possit* non dipenda affatto da *quod,* ed allora non vi sarebbe il passaggio dall'indicativo al soggiuntivo. *Elegans imprimis est coniunctivi usus ad significandam potentiam sive, ut Priscianus loquitur, possibilitatem;* QUARE VERBO POSSUM FERE EXPLICARI SOLET. Cf. *Emanuelis Alvari Institutio Grammatica Romae - Leonardus Oliverius edidit MDCCCLX.* — « *Nostri ergo quoque in omnia illos (i greci) sequentes quando possibilitatem demonstrare volunt optativis sive subiunctivis utuntur verbis..... Sic ergo quod illi solent et per indicativum et per optativum facere addentes* ἂν *coniunctionem graecam, nos* SUBIUNCTIVIS PER SE POSITIS *solemus demonstrare* ». Prisciani Grammatici Opera - Venetiis - Aldus 1527. — Fa inoltre notare il Prisciano con moltissimi esempi che il congiuntivo si usa anche per *affermare.* Dagli antichi Grammatici non discordano i moderni. Infatti lo *Schultz* (Piccola Gramm. latina nuova Ediz. autorizzata, riveduta e corretta

a prescindere che certe finezze dell'aurea latinità se già nè in Seneca, nè in Lucano, nè in Quintiliano, nè in Tacito, nè in altri scrittori che immediatamente seguirono all'evo Augusteo più non si rinvengono, non è meraviglia che siano neglette in Ulpiano, oserei poi affermare che l'indicativo prima ed il congiuntivo poi si giustificano dal diverso grado d'intensità e *positività,* per così dire, del discorso. Ad una affermazione recisa e positiva risponde meglio il *debet* che non il *debeat.*

Il *si tamen temere rel.* non pare si possa dubitare per le ragioni addotte specialmente dal Ferrini [1] che sia interpolatizio per la sostanza e per la forma; ma quanto alla sostanza è da avvertire che se non con un' *impetratio veniae* nè per una *ignorantia causae* per quanto *iustissima* pure secondo l'opinione di alcuni Giureconsulti si dovesse venire in soccorso del separatista in caso di *deceptio circa separationem bonorum.* Ciò induce a ritenere la stessa opposizione di Paolo. Il *si cum essent..... sibi separari;* e l'*at si creditores..... ab istis bonis separavit,*

sulla 17ª Originale del Prof. Raffaello Fornaciari - Torino Ermanno Loescher 1888) a pag. 238 § 248 scrive: « Il congiuntivo esprime desiderio, supposizione, possibilità, incertezza. Ciò che si espone adunque col congiuntivo non si riconosce nè si afferma assolutamente, ma soltanto si desidera, si suppone, si crede possibile o si ritiene per incerto..... Il congiuntivo indica eziandio concessione o supposizione *(coniunctivus concessivus)*..... Serve pure per accennare possibilità od incertezza nelle proposizioni in cui si vuole esprimere modestamente un giudizio. La particella negativa è *non*..... Nelle proposizioni condizionali che esprimono cosa incerta e non vera si adopera il congiuntivo - *coniunctivus hypotheticus* o *condicionalis;* la particella negativa che gli spetta è non: *Aequabilitatem vitae servare* NON POSSIS (non potresti) *si aliorum virtutem imitans, omittas tuam. Si constitueris te cuipiam advocatum in rem praesentem esse venturum, atque interim graviter aegrotare filius coeperit:* NON SIT *contra officium non facere quod dixeris* ». — Cosicchè qui Ulpiano vorrebbe dire: « la ragione della diversità è questa che il creditore che ha impetrato la separazione *deve* imputare a se stesso la propria correvolezza, mentre non *è possibile, non si potrebbe, non pare si possa ecc.* imputar ciò ai creditori dell'erede. Nè è senza ragione il singolare prima *qui impetravit,* ed il plurale dopo *heredis autem creditoribus;* perchè prima si parla in genere; e poi non *ai creditori* del defunto si *deve* imputare ecc. ma a quegli fra essi che impetri, a chiunque impetri - *qui impetravit* - » a riguardo poi de' creditori dell'erede siccome è esclusa la possibilità d'imputazione a loro carico, si enunciano tutti - *heredis creditoribus* -.

[1] *Arch.* p. 548. *Bull.* XI, p. 4 segg.

hanno tutta l'aria di chiose esplicative e di ripetizioni inutili che si sono potute insinuare nel testo anche per opera di altri che de' Compilatori, ed anzi più probabilmente per opera di studiosi inetti e pedanti.

Quanto è al testo di Paolo non pare si possa con fondamento ritenerlo interpolato se si eccettuino le chiose rilevate dal Bonfante[1] *Sed si post..... qui separationem impetraverunt, at si ex alia..... creditores;* ed anche qui io inclino a ritenere che simili frasi inserite a spiegazione e dilucidazione (non necessaria bensì, ma non parsa tale a chi quelle frasi inseriva) siano da attribuirsi piuttosto a qualche studioso che ai Compilatori.

Mi persuado poi che sia del tutto fattura de' Compilatori il § 2 del fr. 3 di Papiniano, e ciò non tanto per gli indici formali, quanto per la ragione che essendo indubbia, secondo ha rilevato il Ferrini[2] la interpolazione del § 1, mi pare si sia costretti ad ammettere la interpolazione del § 2 essendo estremamente difficile per non dire impossibile concepire altro caso, all'infuori di quello del § 1, col quale poter connettere il contenuto del § 2.

Ciò premesso io credo che la condizione del diritto antegiustinianeo a questo riguardo della *separatio* si debba definire in questo modo. Quando l'erede *non erat solvendo* e *bonorum venditionem patiebatur*, l'Editto concedeva ai creditori del defunto entro le condizioni materiali e formali preaccennate la *separatio bonorum defuncti* acciò non fossero danneggiati dal concorso dei creditori proprii dell'erede. Ma il Pretore non era un teorico, e quindi nel Capo che accordava la separazione non era da aspettarsi una dissertazione sull'indole della *separatio*, nè sulla portata della medesima, nè su altri punti dottrinali che poteano riguardarla. Di tutto ciò, come è naturale, dovè occuparsi la scienza de' Giuristi i quali nel coordinare questo Istituto col

[1] *Dig. Ital.* p. 505, n. 1.
[2] *Bull.* p. 9. *Arch.* p. 549.

vasto sistema del diritto ereditario romano, e nell'armonizzarlo con i principii generali da cui questa è dominato, si divisero in varie opinioni. Queste varie opinioni è artificioso troppo pensare che siano state create dai Compilatori con le interpolazioni. Il testo di Paolo all'infuori delle interpolazioni rilevate dal Bonfante, che del resto come chiose esplicative, possono essersi inserite anche dopo la compilazione, in tutto il resto non presenta nè formali nè sostanziali indizii di rimaneggiamenti; ma questo frammento appunto accenna esplicitamente alle diverse opinioni. Paolo è contrario alla *restituzione* od a quel qualunque altro rimedio a favore di chi *deceptus* avesse chiesto la separazione; adunque, per quanto sia innegabile che la parte finale di Ulpiano è, nei limiti preaccennati, una interpolazione, è nulladimeno da ammettere che vi fossero de' Giureconsulti i quali contro l'opinione di Paolo stimavano doversi venire in soccorso del *deceptus circa separationem*. Così pure è impossibile supporre creazione de' Compilatori il *quidam putant* di Paolo, e per quanto è da ammettersi che Papiniano non era quel Giurista da farsene menzione con un *quidam*, tuttavia credo che questa osservazione non abbia molto peso ove si rifletta che Paolo non dice – *quidam putat*, ma *putant*. – Non era solo Papiniano che si designava, ma tutti quelli che erano d'accordo con Papiniano sopra quella quistione – ed allora se pure non si volea fare una filastrocca di nomi – si rendeva necessaria la parola *quidam*. E che così sia realmente è confermato dal fatto che Papiniano è nominato tanto da Paolo che da Ulpiano quando o per la singolarità od originalità dell'opinione, o per altra ragione si dovea e potea fare il suo nome. « *Papinianus recte putabat ecc.; fr. 24. 1. 23. Ulp. 1. 6 ad Sabinum; Lecta est in auditorio* AEMILII PAPINIANI *Praefecti Praetorio iurisconsulti cautio huiusmodi: ecc.; fr. 12. 1. 40. Paulus lib. 5 Quaestionum*, e si potrebbero recare a testimonianza di ciò moltissimi altri passi se fosse cosa che ne avesse bisogno.

Ora sia pur vero che i più pensassero come Ulpiano e Paolo - *sciendum est volgo placere* - (sebbene non sempre *quod volgo placebat, dicebatur, iactabatur* incontrava, come è noto, l'approvazione de' migliori), ma ciò non toglie che altri pensassero diversamente, nè posso consentire con il Prof. Fadda [1] che il carattere della soluzione contenuta nel § 2 del frammento di Papiniano abbia tutta l'impronta della sottigliezza bizantina, e della equità così come i Compilatori l'hanno concepita. Infatti vediamo un poco: il Pretore concede la separazione; perchè? certo perchè i creditori ereditarii non rimangano danneggiati dal concorso de' creditori dell'erede, e dunque, se non è il caso che il *beneficium* operi oltre il fine per il quale è concesso, ben ragionano quelli i quali decidono dalla concessione della *separatio* non venir rescissa l'adizione. Ma quanto poi ad affermare ulteriormente che la *separatio* esoneri l'erede dalla responsabilità personale pei debiti è un' altra cosa: qui appunto si originano le due diverse tendenze, i due diversi modi di vedere. V' era chi diceva: con la *separatio misconoscete l'erede, lo ripudiate, dichiarate di fare a meno di lui, vi fermate al defunto: (recesserunt a persona heredis; bona secuti sunt; quasi defuncti bona vendiderunt; bona Seji sufficere sibi).*

Ma altri appunto con il professare l'opinione che i separatisti incapienti potessero regredire all'erede dopo soddisfatti i creditori propri di questo, venivano a sostenere che con la *separatio* i creditori intendevano solo *diligenter prospicere sibi* di fronte ai creditori proprii dell'erede, ma non intendevano menomamente *recedere a persona heredis*. Che con la *separatio* si venga a dire *bona Seji sufficere sibi*, che si dichiari di *recedere a persona heredis*, e *sequi bona defuncti* ce lo dicono Ulpiano e Paolo e cioè quelli che professano una simile opinione, e che però, come è facile ad avvenire, credono carattere assoluto dell' Istituto ed indiscutibile per tutti, ciò che invece altro non è

[1] Op. cit. § 616 in fine.

che un'opinione personale; ma non si dimostra che lo dicesse l'Editto, nè che discenda dalla pura e semplice concessione della *separatio* nei termini sopra descritti. — Ma esaminiamo un poco se, come si pretende, la soluzione del § 2 fr. 3 sia *illogica* e prodotto della sottigliezza bizantina, e dell'equità tribonianesca.

Si dice: a voler esser logici, una volta ammesso che i separatisti potevano *reverti ad heredem*, si dovea ammettere il pieno concorso loro con i creditori proprii dell'erede, e non solo un concorso limitato dalla completa tacitazione di questi. Ma io credo che sia una logica perniciosa quella che all'astrattezza ed alla tirannia de' principii sacrifica i temperamenti reclamati dalla peculiarità del caso, val quanto dire reclamati dalla vita non governabile dalla geometria pura, nè con le inflessibili astrattezze matematiche.

Il Pretore accorda la *separatio*: ciò non è sempre una bella e comoda cosa per i creditori dell'erede, ma prevalgono le ragioni dei creditori del defunto e la *separatio* si concede. L'erede ciò non ostante rimane erede, e quindi, vincolato così verso i creditori del defunto come verso i proprii: ma il fatto stesso che i creditori del defunto hanno ottenuta la *separatio* li mette poi nella situazione di non poter pretendere *un concorso pieno ed illimitato* sui beni dell'erede; altrimenti il *beneficium* da *aequum* si tramuterebbe in *iniquum* - e mentre il Pretore - *nemini beneficium suum damnosum esse vult* - qui con il concorso illimitato de' creditori ereditarii sui beni dell'erede il beneficium come è evidente, diverrebbe proprio *iniquum* e *damnosum*, non essendo giusto che essi, mentre non vogliono concorrenti sui beni del defunto (che senza la *separatio* sarebbero pur andati a benefizio dei creditori dell'erede) pretendano poi di concorrere sui beni dell'erede senza limiti di sorta.

Ma una volta che siano tacitati e dimessi i creditori proprii dell'erede, quel concorso de' separatisti sui beni dell'erede, che è conseguenza dell'adizione - conseguenza non distrutta dalla *sepa-*

ratio, se è vero che con questa i separatisti intendono solo *sibi diligenter prospicere*, e non già buttar via ulteriori garanzie – quel concorso, ripeto, una volta tacitati i creditori propri dell'erede, non è oggimai ostacolato nè arrestato dalla possibitità di un danno derivabile da esso ai creditori dell'erede: non si potrebbe più obbiettare – *Praetor beneficium suum nemini damnosum esse vult*.

Quanto a stabilire quale sia la decisione che debba considerarsi prevalente nel diritto Giustinianeo, io non esito a dichiarare che la prevalenza spetta alla decisione contenuta nel § 2 del fr. 3 di Papiniano, e ciò perchè non ostante l'inserzione dei frammenti di Paolo ed Ulpiano, nel § 2 del precitato frammento di Papiniano si dice in modo che non si potrebbe – mi pare – più chiaramente, che più conforme al fine dell'Istituto e più rispondente alla pratica è che i separatisti siano ammessi a rifarsi sopra i beni dell'erede dopo dimessi i creditori proprii di questo.

I Compilatori dunque hanno sanzionato questo principio, senza pregiudizio della *impetratio veniae* in caso si possa provare la *iustissima ignorantiae causa*.

Alle difficoltà: perchè dunque i Compilatori hanno rimaneggiato i frammenti di Ulpiano e di Paolo? perchè li hanno inseriti? mi pare si possa rispondere che la qualità e natura delle interpolazioni nell'uno e nell'altro frammento rende molto probabile che più che di proprie interpolazioni de' Compilatori si tratti di glossemi e chiose che poterono insinuarvisi per mano di altri posteriormente, salvo come ho detto il « *Si temere ecc.* » del frammento di Ulpiano. Quanto poi all'inserzione di questi frammenti malgrado la decisione del § 2 accettata dai Compilatori, si può osservare che la compilazione non è nè poteva essere una serie di nude disposizioni come i codici moderni; e sebbene Giustiniano raccomandasse che nella Raccolta per quanto fosse possibile non si accogliesse alcuna = *neque similitudine ne-*

que discordia = e che dai libri de' Prudenti si estraesse = *quod unum pro omnibus sufficiat*[1] = tuttavia lo spirito di tale raccomandazione non potea esser quello che si escludessero i frammenti che sebbene contrarii alla decisione preferita erano però atti ad erudire ed educare la mente dello studioso, ed a lumeggiare l'opinione accolta che forse meno profondamente sarebbesi compresa se posta isolatamente; il che mi pare si dica espressamente dallo stesso Giustiniano in quelle parole: « *nisi forte vel propter divisionem, vel propter repletionem, vel propter pleniorem indaginem hoc contigerit* ». Ora se malgrado l'inserzione del frammento di Ulpiano e di Paolo - sia pur fondamentale il primo e commendevole per vigore logico il secondo - i Compilatori accogliendo l'opinione di Papiniano od almeno dei *quidam* cui accenna Paolo, dichiarano (con un comparativo, si noti bene) che l'accogliere questa opinione *commodius est*, val quanto dire più pratico, e più rispondente all'unico fine che si propone l'Istituto, e cioè l'indennità de' creditori del defunto, non parrebbe doversi dubitare che è questa la decisione che piacque ai Compilatori, e però quella vigente nel diritto Giustinianeo.

[1] C. *Deo Auctore* § 4. 9. 10. C. Haec quae necessario § 2. C. Summa § 1.

A. MILANI.

P. S. — Innanzi ho scritto che del fr. 19 § 17 di Ulpiano io ritenevo interpolatizio tutto ciò che è stampato in corsivo, e perciò anche il seguente inciso: « *Si cum essent bona idonea heredis illi maluerint bona potius defuncti sibi separari* »; ma ripensandovi bene, e non ostanti le autorevoli affermazioni in contrario degli egregi scrittori che mi hanno preceduto io inclino a ritenere piuttosto genuino che interpolato questo inciso.

E primieramente è chiaro che qui l'interpolazione consisterebbe piuttosto in una *chiosa* che in una correzione o mutazione. Inoltre mi pare che di questo inciso non avesse potuto fare a meno il Giureconsulto, perchè esso ci dice in che consiste la *facilitas* imputabile al separatista, mentre in mancanza di esso non sarebbe espresso in che consista. Quanto poi agli indici formali l'unico serio sarebbe il singolare prima — *qui impetravit....* ed il plurale dopo: *illi maluerint,...* Ma perchè indurre subito da ciò l'interpolazione di tutto l'inciso quando sappiamo esser la cosa più facile di questo mondo che un amanuense abbia potuto prima scambiare l'*ille* in *illi*, ed altri poi il *maluerit* in *maluerint* per concordarlo con *illi?* — Perchè poi il *maluerit.... potius* — abbia a noverarsi tra le *frasi caratteristiche* io non riesco a comprendere: forse perchè accosto al *maluerint* il *potius* è un di più? Ma dicono il Facciolati ed il Forcellini: « Pleonasmus est, non inelegans tamen cum *potius* aut *magis* adiungitur. Cic. Divinat. in Verr. c. 6. « *ab omnibus se desertos* POTIUS *quam abs te defensos esse* MALUNT » Id. pro Ligar. c. 2. « *An ille Uticae* POTIUS *quam Romae; cum alienis esse quam cum suis* MALUISSET*?* » Anton. ad Cicer. post Ep. 13. l. 14 ad Atticum sub fin.: « *arbitror* MALLE *te quietam senectutem et honorificam* POTIUS *quam sollicitam.* Cato ad Cicer. 15 Fam. Ep. 5. « *Casum* POTIUS *quam te laudari* MAVIS. » Liv l. 22. c. 34 « *Qui* MAGIS *vere vincere quam diu imperare* MALIT ».

Così pure non so vedere perchè sia tanto strano qui il *separari* al passivo con un *sibi*. Primieramente non è incognito alla latinità il passivo con il soggetto in dativo: Tacit. agric. 2: « *Legimus cum Aruleno Rustico Paetus Thrasea, Herennio Senecioni Priscus Helvidius laudati essent capitale fuisse.* » Ma come è evidente non è in questo senso che qui si usa il dativo con il verbo al passivo. Qui trattasi di un dativo di commodo o di interesse come dicono i Grammatici, che non ha nulla di strano, ma anzi è la cosa più naturale del mondo. Così Ennio presso Cicerone (De off. lib. 1. Cap. XII) « *Nec* MI *aurum posco, nec* MI *pretium dederitis* ». Così Virgilio (Eneid. XII. vers. 288) « *Non ego nec Teucris Italos parere iubebo — Nec* MIHI *regna peto* ». Così Tacito (Agric. § 32) « *Nos integri et indomiti et libertatem non in praesentia laturi, primo statim congressu non ostendamus quos* SIBI *viros Caledonia seposuerit?* » E così in mille altri luoghi. Mi pare quindi non doversi dubitare che l'inciso sia genuino e ciò non solo perchè esulano le ragioni di forma per ritenerlo interpolato, ma perchè ragioni di sostanza reclamano che esso debba essersi scritto da Ulpiano.

A. M.

DEL MOMENTO IN CUI NELLA SUCCESSIONE INTESTATA
L'EREDE ACQUISTA IL DIRITTO A SUCCEDERE

Il momento in cui nella successione *ab intestato* l'erede acquista il diritto a succedere, in cui cioè ha luogo la delazione dell'eredità a suo favore, coincide sempre con la morte della persona della cui eredità si tratta, oppure deve ammettersi che in taluni determinati casi l'acquisto del diritto a succedere si verifichi in tempo posteriore alla morte della persona medesima?

In altre parole la eredità intestata andrà sempre devoluta a favore di quello che sarà il parente di grado più prossimo al momento della morte del *de cuius*, oppure, in alcuni speciali casi, fra cui principalissimo quello in cui venga a mancare la vocazione testamentaria, l'eredità andrà a favore di colui il quale in un tempo posteriore si troverà ad essere il parente più prossimo del *de cuius*, sebbene tale non fosse nel momento della morte di questo?

Siffatta questione oltre che per la sua importanza teorica, merita anche di essere studiata per le differenti conseguenze che in pratica derivano dal diverso modo in cui la medesima venga risoluta, come appare manifesto dall'esempio seguente: — Primo istituisce erede Secondo sotto una condizione sospensiva. Pendente la condizione, il fratello di Primo, che ne è l'erede legittimo più prossimo, muore istituendo suo erede un estraneo. Vario tempo dopo la morte di Primo rimane accertato che la condizione alla quale egli subordinò l'istituzione a favore di Secondo non può più verificarsi; e quindi, mancando l'erede testamentario, deve farsi luogo alla successione intestata. — Ora se la delazione della successione intestata si considererà avvenuta al momento stesso della morte del *de cuius*, l'eredità andrà

a favore dell'erede del fratello di Primo; se invece si riterrà avvenuta al momento in cui mancò la condizione sospensiva posta nel testamento di Primo, l'eredità apparterrà a colui che in questo momento si troverà ad essere il parente più prossimo dello stesso Primo.

Devesi poi notare che il caso ora addotto della istituzione condizionale non è il solo in cui possa farsi luogo alla questione testè proposta. La stessa questione si presenta inoltre:

a) nel caso dell'istituzione di un nascituro da determinata persona vivente, quando rimanga accertato che l'istituito non possa più nascere[1];

b) nel caso che l'erede chiamato per testamento o per legge sia soltanto concepito al momento dell'apertura della successione e che in seguito non nasca vivo e quindi sia incapace a succedere;

c) nel caso dell'indegnità dell'erede testamentario o legittimo;

d) nel caso che si faccia luogo alla successione legittima in seguito a riconosciuta falsità o nullità del testamento;

e) nel caso di rinunzia all'eredità da parte dell'erede testamentario o dell'erede legittimo più prossimo in grado.

La questione ha anche importanza nel caso che dopo la morte del *de cuius* sia pubblicata una nuova legge che stabilisca un diverso ordine di vocazione ereditaria. Giacchè se dopo la pubblicazione della nuova legge si verifichi uno dei casi ora accennati, come se ad es. l'erede testamentario rinunzi all'eredità, può dubitarsi se l'eredità stessa debba devolversi a favore degli eredi chiamati dalla legge precedente oppure a favore di quelli chiamati dalla legge posteriore.

[1] L'istituzione a favore di un nascituro non ancora concepito non era ammessa dal diritto romano. Fu invece ammessa dal codice albertino (art. 705) e dal codice parmense (art. 623 capov. 3) e poi dall'attuale codice italiano (art. 764 capov. 1.).

I.

Prescindiamo per un momento da ogni disposizione di legge positiva, ed esaminiamo la questione alla stregua dei principii generali di diritto ed avendo, in primo luogo, riguardo al concetto della successione universale a causa di morte.

Considerando la questione sotto questo aspetto a me sembra che la sospensione della delazione ereditaria possa ammettersi soltanto quando si tratti di successione testamentaria e nel caso speciale di istituzione condizionata, ed anche in questo caso nei soli riguardi dell'erede istituito sotto condizione sospensiva e non anche rispetto all'erede legittimo chiamato a succedere in mancanza dell'erede nominato nel testamento. Potrà infatti disputarsi *de iure condendo* se sia utile o no il riconoscere come valida l'istituzione di erede sottoposta a condizione sospensiva, e se da tale riconoscimento non sia per derivare un ostacolo alla circolazione ed alla commerciabilità dei beni facienti parte della successione, i quali beni difficilmente potranno trovare dei compratori fino a che l'avveramento o la mancanza della condizione non renda certo chi sia l'erede e possa quindi validamente disporre dei beni medesimi. Ma una volta ammessa, in omaggio alla libertà testamentaria, la validità dell'istituzione condizionale, non può in alcun modo dubitarsi che la condizione abbia l'efficacia di sospendere la delazione dell'eredità rispetto all'erede istituito. E per conseguenza se l'erede muore prima che siasi verificata la condizione, egli, non avendo ancora acquistato alcun diritto all'eredità, non può trasmettere ai suoi eredi la facoltà di accettarla, qualora in seguito si verificasse il fatto posto in condizione.

Ma se ciò è indubitabile nel caso di istituzione condizionale e nei riguardi dell'erede istituito sotto condizione, a me sembra che la sospensione della delazione ereditaria intestata non possa

invece ammettersi in nessuno dei varii casi più sopra enumerati, e che quindi debba porsi il principio che la delazione dell'eredità intestata coincida sempre in quanto al tempo col momento della apertura della successione, col momento cioè della morte di colui della cui eredità si tratta.

Il principio della delazione immediata trova il suo fondamento e la sua giustificazione in primo luogo nel concetto stesso della successione ereditaria. Se infatti la morte è l'evento che dà luogo alla successione ereditaria, sembra chiaro che appunto al momento della morte debba aversi riguardo per determinare quali siano le persone alle quali l'eredità deve essere devoluta. Inoltre il concetto di successione implica per sua natura e per regola generale il trapasso immediato del diritto nella persona del successore; nè si vede una ragione per cui tale trapasso dovrebbe rimanere sospeso nel caso di successione ereditaria.

Senza dubbio finchè un testamento sussiste, finchè può sperarsi che l'erede testamentario adisca l'eredità, è precluso agli eredi *ab intestato* il diritto di accettare l'eredità medesima. Ma se gli eredi *ab intestato*, finchè questa speranza sussiste, possono essere esclusi dalla eredità, è anche possibile che venendo a mancare la successione testamentaria, per rinunzia dell'erede istituito o per altra causa, la eredità si devolva per legge. E questa possibità per gli eredi *ab intestato* non è una semplice speranza, una semplice aspettativa, ma un vero e proprio diritto che sorge a favore del parente più prossimo fin dal momento della morte del *de cuius*. È questo un diritto bensì condizionale, subordinato cioè al fatto che venga a mancare la successione testamentaria; ma non è per ciò meno un diritto perfetto, trasmissibile quindi agli eredi come lo è in genere ogni diritto anche se sottoposto a condizione. — Il caso eccezionale a cui testè abbiamo accennato, il caso cioè dell'erede istituito sotto condizione sospensiva, in cui, come ora si è veduto, non ha luogo il trapasso del diritto di adire l'eredità ai successori dell'erede medesimo se questi

muoia prima che la condizione siasi verificata, è appunto una conferma del principio secondo cui anche i diritti condizionali debbono per regola generale considerarsi come diritti perfetti e quindi trasmissibili agli eredi. « La vocazione condizionale te-
« stamentaria, nota opportunamente a questo riguardo il Pesca-
« tore[1], porta seco, tacitamente sottintesa, la condizione della
« sopravvivenza della persona stessa individualmente chiamata,
« perchè la vocazione testamentaria muove da affetti, da meriti,
« da bisogni ed altri consimili riguardi personalissimi: la vo-
« cazione legittima non muove da nessun elemento personale;
« la legge non segna che ordini e gradi, e conferisce in astratto
« a quel qualunque che vi si trovi in quel dato momento, il di-
« ritto di successione: diritto condizionale - che non esista, nè
« sia per esistere erede testamentario - *ma è un diritto condi-
« zionale perfetto;* trasmissibile ne' suoi termini agli eredi di
« chi legittimamente lo acquistò, a seconda della regola generale
« prementovata; nè la legge, nè la natura della cosa vi aggiun-
« sero la condizione speciale della sopravvivenza ».

Alla stessa conclusione si perviene ove si esaminino partitamente i varii casi nei quali, come più sopra si è veduto, può farsi questione se la delazione intestata rimanga o no sospesa.

Ed in primo luogo, nella stessa ipotesi della istituzione condizionale e nel caso che la condizione non si verifichi, non sembra dubbio che debba chiamarsi alla successione intestata quello che si trovava ad essere il parente più prossimo non al momento in cui mancò la condizione, ma al momento della morte del *de cuius*, e che per conseguenza la morte del prossimiore, avvenuta nel tempo intermedio, non sia di ostacolo al conseguimento della successione da parte degli eredi di quest'ultimo. — Ciò si desume chiaramente dalla natura stessa della condizione la quale intanto può produrre un effetto giuridico in quanto essa si avveri; mentre al contrario, se la condizione non

[1] M. Pescatore, *Filosofia e dottrine giuridiche*. Torino 1881. Vol. I, pag. 179.

si verifica, il negozio giuridico che era ad essa subordinato, deve considerarsi come se mai fosse esistito. Nel caso speciale dell' istituzione di erede sottoposta a condizione sospensiva, la volontà del testatore in tanto sussiste in quanto l'evento posto in condizione si avveri: se ciò non avviene, la volontà manifestata dal testatore deve considerarsi come inesistente e quindi l' istituzione condizionale deve rimanere prima di qualsiasi effetto. Ed appunto perciò essa non può nemmeno produrre l'effetto che la delazione dell'eredità *ab intestato* rimanga sospesa fino al momento in cui venne a mancare la condizione posta all' istituzione. — Nè, a questo riguardo, potrebbe in contrario obbiettarsi che l'affermare che l'eredità intestata deve intendersi devoluta sin dal momento della morte perchè il testamento ha cessato di esistere, equivale a dire che il fatto non è fatto, mentre se il testamento ha cessato di esistere ha tuttavia esistito ed ha in conseguenza prodotto l'effetto di tenere in sospeso la devoluzione dell'eredità per tutto il tempo durante il quale si aspettava l'adempimento della condizione. Ed invero bisogna ben distinguere fra i fatti d'ordine naturale e i fatti giuridici. I primi, una volta avvenuti, non si possono considerare come non avvenuti, perchè nell'ordine reale e logico ciò che è o è stato non può non essere o non essere stato. I fatti giuridici invece in tanto hanno una esistenza in quanto questa è ad essi attribuita e riconosciuta dalla legge; e quindi se la legge subordina l'esistenza di un fatto giuridico al concorso di determinate condizioni e tale concorso non si verifica, il fatto stesso, quantunque nella realtà abbia esistito, deve tuttavia considerarsi come privo di qualsiasi giuridica efficacia. Sia pure quindi, tornando al caso nostro, che nel fatto abbia esistito un testamento; ma non essendosi verificata la condizione apposta al medesimo e considerandosi in diritto come mai abbia esistito un negozio giuridico condizionale, quando la condizione non si verifichi, ne viene che la istituzione condizionale, una volta mancata la condizione,

perde ogni giuridica efficacia, e quindi non può nemmeno produrre l'effetto di tenere in sospeso la delazione dell'eredità *ab intestato* [1].

Altro caso in cui, come più sopra si è accennato, la questione può sorgere è quando l'erede istituito nel testamento sia soltanto concepito al momento dell'apertura della successione od anche quando sia stato istituito erede un nascituro non ancora concepito. Simile è pure il caso in cui il più prossimo successore legittimo, qualora l'eredità si devolva *ab intestato,* sia soltanto concepito al momento della morte del *de cuius*. In tutti questi casi se l'erede sperato non nasce vivo, dovrà ammettersi alla eredità quello fra i parenti che era il più prossimo in grado al momento dell'apertura della successione e non invece quello che tale divenne posteriormente, in seguito alla morte del prossimiore, e che tale si trovò ad essere nel momento in cui rimase accertato che il nascituro istituito non sarebbe più nato o che il concepito nacque non vitale. E la ragione è chiara. Il concepito che in seguito nasce morto o nasce non vitale e tantopiù poi il nascituro non concepito, qualora sia certo che non può più sperarsene la nascita, non hanno mai acquistato la capacità giuridica; quindi non può nemmeno essersi verificata a loro favore la delazione di quella eredità alla quale sarebbero stati chiamati se fossero nati vivi e vitali. Se quindi mai ha potuto aver luogo in loro favore la delazione dell'eredità, a questa dovrà essere necessariamente chiamato l'erede legittimo prossimiore al momento della morte del *de cuius*.

Analogo al caso del concepito o del nascituro, al caso cioè dell' incapace a succedere per mancanza di personalità, è il caso dell' incapace a causa d' indegnità. Ed anche in questo caso deve adottarsi la stessa soluzione. L' indegno, appunto perchè incapace, deve riguardarsi come non sia stato mai chiamato a quella eredità dalla quale per disposizione di legge viene escluso. E se

[1] PACIFICI MAZZONI, *Trattato delle successioni*. Firenze 1876. Vol. I, pag. 49 e segg.

mai, in conseguenza di tale incapacità, ha potuto aver luogo la delazione dell'eredità a favore dell'indegno, è logico il ritenere che l'eredità medesima siasi devoluta a coloro i quali erano i parenti più prossimi del *de cuius* al momento dell'apertura della successione e non al momento in cui passò in giudicato la sentenza che riconobbe l'indegnità.

Altro caso in cui la questione può proporsi si ha quando si faccia luogo alla successione legittima per riconosciuta falsità o nullità del testamento. Ed anche in tali ipotesi non può accogliersi una soluzione diversa da quella fin qui propugnata. Infatti nel caso di falsità del testamento è di manifesta evidenza che la delazione testata non ha mai avuto luogo, essendo la volontà del testatore un elemento sostanziale per l'esistenza del testamento. Nel caso poi di nullità del testamento, dipenda questa o da vizii intrinseci o dall'inosservanza di alcune delle formalità prescritte dalla legge, è anche chiaro che la delazione testamentaria dell'eredità mai ha potuto aver luogo, perchè, in quanto alla nullità dipendente da vizii intrinseci, il testamento deve essere l'espressione della volontà libera e cosciente del testatore, ed in quanto alla nullità per vizii di forma, è noto come, essendo il testamento un atto essenzialmente formale, la volontà del testatore, quando non sia manifestata nelle forme volute dalla legge, è una volontà che giuridicamente non esiste e che non può quindi produrre alcun effetto giuridico. Se perciò, tanto nel caso del testamento falsificato che nel caso del testamento nullo, la vocazione testamentaria non ha avuto luogo, ne segue che la delazione *ab intestato* si è verificata fin dal momento della morte del *de cuius* ed a favore di coloro che in tal momento erano i più prossimi parenti.

Più dubbia può, a primo aspetto, sembrare la questione nel caso di rinuncia dell'eredità da parte dell'erede testamentario o dell'erede legittimo primo chiamato. Ed invero il rinunziante è stato effettivamente chiamato alla successione, e se egli non è

divenuto erede ciò è dipeso unicamente dalla sua volontà. Parrebbe quindi che soltanto dal giorno della rinunzia dovesse aver luogo la delazione dell'eredità a favore di coloro che in mancanza del rinunziante sono dalla legge chiamati a succedere. Ma anche in questo caso ci sembra che non possa adottarsi una soluzione diversa da quella che abbiamo fin qui sostenuta. Giacchè se è vero che ha avuto luogo a favore del rinunziante la delazione dell'eredità, è anche vero che questa delazione in seguito alla rinuncia è rimasta priva di qualsiasi effetto giuridico e quindi deve ritenersi come se mai fosse avvenuta. Altrimenti se la delazione a favore del rinunziante fosse produttiva di effetti giuridici, bisognerebbe ritenere che il rinunziante medesimo fosse stato erede fino al momento in cui ha emesso la rinunzia; ma ciò ammettendo si andrebbe contro non soltanto al concetto della rinunzia all'eredità che è rinunzia non ad un diritto che già si possiede, ma ad un diritto che ancora devesi acquistare, ma anche al principio *semel heres semper heres*. Quindi ci sembra poter concludere che, come in tutti gli altri casi fin qui enumerati, così anche nel caso della rinunzia, l'eredità debba intendersi devoluta fin dal momento della morte del *de cuius* a favore di coloro che vi sono chiamati dalla legge in luogo del rinunziante.

Un altro argomento a favore della tesi della delazione immediata ci sembra infine che possa desumersi dalla presumibile volontà della persona della cui eredità si tratta. È infatti agevole il presumere che il testatore abbia preveduto l'eventualità che il suo testamento potesse rimanere destituito per rinunzia dell'erede o per qualsiasi altra causa, e che, mancando l'erede testamentario, esso testatore abbia implicitamente voluto che la sua sostanza andasse a favore del suo più prossimo erede legittimo. E questa presunzione trova anche una conferma nella considerazione che la legge nel chiamare alla successione intestata prima i parenti più prossimi e poi, in mancanza di questi, quelli di grado più lontano, si studia appunto di uniformarsi alla pro-

babile volontà del defunto. Ma se deve presumersi, che in mancanza dell'erede istituito, il testatore abbia voluto che la sua eredità si deferisse ai suoi parenti chiamati dalla legge a succedergli, deve anche ammettersi che il testatore stesso abbia voluto per suoi eredi quelli che si trovavano a lui più prossimi in grado al momento della sua morte. Infatti soltanto questi parenti egli poteva prevedere che sarebbero stati suoi eredi; mentre al contrario se per la devoluzione dell'eredità intestata dovesse attendersi il momento in cui il testamento rimase senza effetto per rinunzia dell'erede o per altra causa, allora contro la presumibile volontà del testatore potrebbero essere ammessi alla successione dei parenti di grado molto lontano che il testatore stesso forse non conosceva e che egli, qualora avesse preveduto la loro vocazione per legge, avrebbe probabilmente escluso dalla sua eredità con apposita disposizione testamentaria.

Quindi anche per questa ragione mi sembra di poter concludere che la delazione della eredità intestata si verifica sempre al momento della morte del *de cuius*, e che perciò l'eredità deve sempre spettare a coloro che in tale momento si trovano ad essere i parenti legittimi più prossimi.

Dopo avere esaminata la questione secondo i principii generali di diritto, sarà opportuno di indagare brevemente in qual modo essa sia stata risoluta dal diritto romano e dai principali codici moderni.

II.

Nel diritto romano noi troviamo stabilito come principio che non si fa luogo alla successione intestata se non nel momento in cui rimane accertato che l'erede istituito nel testamento non possa più, per qualsiasi ragione, conseguire l'eredità [1]. Ed

[1] L. 89 Dig. de adq. vel omitt. hereditate 29. 2. *Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestato non defertur*. Nello stesso senso l. 9, Dig. de reg. iur. 50, 17; l. 8, Cod. comm. de succ. 6. 59.

è a questo momento e non a quello della morte del testatore che deve aversi riguardo per determinare chi sia il più prossimo erede chiamato dalla legge a succedergli. *Proximum,* dice Ulpiano nella legge 2 § 6, Dig. de suis et legitimis heredibus 38, 16, *non eum quaerimus, qui tunc fuit, cum moreretur paterfamilias, sed eum qui tunc fuit, cum intestatum decessisse certum est.* E questa stessa regola troviamo enunciata ed applicata in parecchie altre leggi [1].

Da taluno si è voluto ravvisare in questa regola una di quelle che l'età posteriore ebbe a chiamare *romani iuris subtilitates* [2]. Ma a me sembra che sia agevole lo scagionare il diritto romano da questa accusa, potendo invece dimostrarsi che fu in vista di uno scopo eminentemente pratico che i giureconsulti romani s' indussero ad accogliere quella regola.

Ed invero i frammenti testè citati, nei quali la regola medesima trovasi enunciata, si riferiscono tutti alla successione intestata degli *heredes sui* e degli agnati ossia alle così dette *hereditates legitimae.* Ma nelle *hereditates legitimae,* come è noto, non si faceva luogo a successione da un grado all'altro; e quindi se ad es. l'agnato più prossimo non avesse accettata l'eredità oppure prima di adirla fosse morto, gli altri agnati di grado più lontano non avevano alcun diritto alla successione [3]. Ora se si fosse ritenuto che la delazione intestata dovesse sempre aver luogo nel momento della morte del *de cuius,* ne sarebbe derivata la grave conseguenza che, morto l'agnato più prossimo prima che il testamento fatto dal defunto fosse rimasto privo d'efficacia per rinunzia dell'erede istituito o per altra causa, l'agnato del grado susseguente non avrebbe avuto alcun diritto alla eredità. Ora, come vedesi, fu appunto per mitigare il rigore dei prin-

[1] Instit. III, 1, § 7, III, 2, § 6; l. 1. § 8 Dig. de suis et legit. hered. 38, 16; l. 6 pr. Dig. de iniusto, rupto etc. 28, 3; lib. 7 Dig. unde liberi 38, 6; Gaio III, § 11 etc.

[2] PESCATORE, op. cit. vol. I, pag. 177.

[3] ULP. XXVI, 5. Paul. R. S. IV, 8, 23. Gai. III, 12, 22. Instit. III, 2, § 7.

cipii dell'antico diritto e per evitare il pericolo che mancando l'erede testamentario venisse anche a mancare la successione intestata, che la giurisprudenza ritenne più opportuno lo stabilire che per giudicare della prossimità del grado dovesse aversi riguardo non al momento della morte del testatore, ma a quello in cui rimaneva accertato che la disposizione testamentaria non poteva sortire il suo effetto.

E che questa regola sia stata accolta dal diritto romano non come una logica conseguenza dei principii che stanno a base del diritto successorio, ma come un opportuno temperamento allo scopo di impedire l'inconveniente sopra accennato, mi sembra che venga in modo manifesto confermato dalle espressioni usate da Gaio nel § 13 del libro III dei suoi commentarii. Questo giureconsulto, dopo aver detto nel § 11 dello stesso libro che la legge delle XII tavole non dà la successione a tutti gli agnati insieme, ma soltanto a quelli che si trovano ad essere più prossimi in grado nel momento in cui *certum est aliquem intestatum decessisse;* dopo aver soggiunto nel § 12 che nella vocazione degli agnati non vi è successione di gradi, nel § 13 si accinge a spiegare per quale ragione, allo scopo di determinare la prossimità del grado, si abbia riguardo non al momento in cui è morto il testatore ma a quello in cui è venuto a mancare l'eredità testamentaria : e si esprime nel modo seguente : *Ideo autem non mortis tempore quis proximus fuerit requirimus, sed eo tempore quo certum fuerit aliquem intestatum decessisse, quia si quis testamento facto decesserit, melius esse visum est ex iis qui tunc sunt requiri proximum, cum certum esse coeperit neminem ex eo testamento fore heredem.* — Ora a me sembra molto probabile che Gaio con le parole *melius esse visum est* abbia voluto appunto significare che il principio, secondo cui per determinare la prossimità del grado doveva aversi riguardo non al momento della morte ma a quello in cui veniva a mancare la delazione testamentaria, fu ammesso non come una conseguenza

logicamente dedotta dal concetto stesso di successione ereditaria, ma fu invece accolto per ragioni di opportunità, allo scopo cioè di evitare il grave inconveniente a cui più sopra si è accennato.

La spiegazione che abbiamo cercato di dare del principio accolto dal diritto romano, se da una parte serve a scagionare i romani giureconsulti dall'accusa di essere stati ligii alle sottigliezze dell'antico diritto nel formulare il principio medesimo, da un' altra parte però ci fa vedere quanto male a proposito potrebbe essere invocata l'autorità del diritto romano per risolvere la questione sotto l'impero di quelli fra i codici moderni, i quali non contengono una apposita disposizione a questo riguardo. Giacchè se è cosa indubitata che il diritto romano è un sussidio validissimo per l' interpretazione dei codici moderni i quali in gran parte non sono che compilazioni delle leggi romane, purtuttavia è parimenti innegabile che all'autorità di queste leggi non può farsi ricorso nei casi di disposizioni che per ragioni di pratica utilità e convenienza costituiscono una deroga ai principii generali di diritto. E tale è appunto, come abbiamo cercato di dimostrare, la regola secondo cui l'eredità intestata si deferisce soltanto nel momento in cui *certum est aliquem intestatum decessisse.*

III.

Fra i codici moderni quello che nell'ordinamento della successione ereditaria ha maggiormente risentito l' influenza dei principii dell'antico diritto germanico è senza dubbio il codice francese.

Come è noto l'antico diritto germanico nei primi tempi non ammetteva altra successione che la legittima, e quando in progresso di tempo e per l' influenza del diritto romano, accolse il testamento, la successione testamentaria ebbe efficacia soltanto come deroga parziale alla successione legittima che conservò sempre la prevalenza. Il patrimonio secondo il diritto germanico più

che al singolo individuo apparteneva al complesso degl'individui che componevano la famiglia; e quindi il padre di famiglia ben lungi dall'essere l'esclusivo proprietario del patrimonio familiare ne era semplicemente il rappresentante e l'amministratore. Alla morte del padre di famiglia subentrava immediatamente colui il quale nell'ordine successorio stabilito dalla legge trovavasi ad essere il parente più prossimo del defunto; e questo passaggio della rappresentanza e dell'amministrazione del patrimonio familiare dal defunto al suo successore più che un acquisto di un nuovo diritto da parte di quest'ultimo, era da riguardarsi come la piena esplicazione di quel diritto che a lui, come membro della comunanza famigliare, già spettava antecedentemente alla morte di quello che ne era stato fino allora investito. E conseguentemente per l'acquisto dell'eredità da parte dell'erede non era, come nel diritto romano, necessaria l'adizione dell'eredità medesima; questo acquisto avveniva invece *ipso iure* fin dal momento stesso della morte del *de cuius (Le mort saisit le vif. — Der Todt erbt den Lebendigen).*

Il codice francese ha accolti in larga parte questi principii dell'antico diritto germanico.

Esso in primo luogo ha accettato il principio del trapasso immediato del patrimonio del defunto all'erede legittimo più prossimo disponendo nell'art. 724: *Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.*

Ha inoltre riconosciuto il nome e la qualità di eredi ai soli parenti legittimi, chiamando invece col nome di *legatario universale* colui al quale per testamento è stata lasciata la totalità dei beni (art. 1003). Ha poi stabilito che il legatario universale, qualora concorra con degli eredi aventi diritto ad una porzione legittima, debba chiedere a questi il possesso dell'eredità (art. 1006). Infine, esistendo dei discendenti legittimi, ha ristretto entro limiti assai angusti la facoltà del padre di famiglia di disporre

per testamento dei suoi beni, riducendosi dall'art. 913 la porzione disponibile alla quarta parte soltanto dell'eredità, qualora esistano tre figli od un numero maggiore.

Posto dunque che il codice francese, ispirandosi in ciò ai principii dell'antico diritto germanico, abbia riconosciuta la prevalenza della successione legittima alla testamentaria, non mi sembra, che sotto l'impero dello stesso codice la questione circa il momento in cui ha luogo la delazione dell'eredità intestata possa dar luogo a serie difficoltà. Ed infatti se l'erede legittimo acquista *ipso iure* e fin dal momento della morte del *de cuius* l'eredità, dovrà necessariamente ritenersi che la devoluzione dell'eredità medesima coincida sempre col momento dell'apertura della successione [1].

Nello stesso senso è decisa la questione anche dal codice civile per l'impero germanico. Questo codice invero non contiene una disposizione che risolva la questione in un modo generale, ma se ne occupa soltanto relativamente al caso della rinunzia all'eredità (§ 1953) ed al caso che l'erede testamentario o l'erede legittimo più prossimo sia escluso dalla eredità per essersene reso indegno (§ 2344). In ambedue questi casi il detto codice stabilisce che deve ritenersi come se la delazione dell'eredità non sia avvenuta a favore del rinunziante o dell'indegno, e che l'eredità va invece a colui che sarebbe stato chiamato erede se il rinunziante o l'indegno fosse già morto al tempo dell'apertura della successione, dovendo ritenersi anche in questi casi che la delazione dell'eredità abbia avuto luogo nel momento della morte del *de cuius* [2].

[1] Appunto perchè sotto l'impero del codice francese la questione non può dar luogo a dubbii, pochi sono gli autori che se ne occupano. Vedasi fra gli altri il Marcadè, il quale nel commento agli articoli 718 e 719 risolve la questione nel senso da noi propugnato.

[2] Cod. civ. germ.: § 1953: *Wird die Erbschaft ausgeschlagen, so gilt der Anfall an den Auschlagenden als nicht erfolgt. Die Erbschaft fällt demjenigen an, welcher berufen sein*

Il codice austriaco il quale tra i codici moderni è quello che più fedelmente ha seguito il diritto romano nelle norme relative alla delazione ed all'acquisto dell'eredità, nel § 545 dispone: *La capacità di succedere può determinarsi soltanto dal momento in cui l'eredità sia effettivamente devoluta. Di regola questo momento è il tempo della morte di quello della cui eredità si tratta* (§ *703*). — È ben vero che il § ora citato rinviando al § 703, indicato fra parentesi, e relativo alle disposizioni testamentarie fatte sotto condizione sospensiva, sembra che voglia limitare l'eccezione alla regola generale al solo caso dell'erede istituito sotto una tale condizione. Ma è più probabile il ritenere che l'indicazione del § 703 sia stata fatta soltanto in via esemplificativa e non tassativa, e che la delazione dell'eredità rimanga sospesa anche in altri casi. Questa è anche l'opinione dell'Unger, il più autorevole tra gli interpreti del codice austriaco, il quale a questo riguardo così si esprime: « Nel § 545 viene indicata la « morte del *de cuius* come il momento in cui di regola ha luogo « la delazione dell'eredità, e viene addotto come eccezione il solo « caso di istituzione di erede condizionale. Ma il momento del- « l'*effettiva* delazione dell'eredità può anche nella successione in- « testata essere posteriore a quello della morte, sia nel caso che « in luogo degli eredi intestati chiamati per primi, ne vengano

würde wenn der Auschlagende zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte; der Anfall gilt als mit dem Erbfall erfolgt. — § 2344: *Ist ein Erbe für erbunwürdig erklärt, so gilt der Anfall an ihn als nicht erfolgt. Die Erbschaft fällt demjenigen an, welcher berufen sein würde, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte; der Anfall gilt als mit dem Eintritte des Erbfalls erfolgt.*

Fra le legislazionl preesistenti all'attuale codice civile germanico la questione era risoluta nello stesso senso dal codice civile sassone del 1863 - ivi: § 2009 *Die Erbschaft fällt dem Erben mit dem Tode des Erblassers an. Ist das Erbrecht von eine Bedingung abhängig, so fällt die Erbschaft dem Erben erst mit dem Eintritte der Bedingung an, und er muss, um Erbe zu werden, diesen erlebt haben.* — § 2261 *Schlägt ein Erbe di Erbschaft aus, so ist die Erbfolge so zu bestimmen als wäre er vor dem Erblasser gestorben.* — § 2278. *Im Falle der Unwürdigheit eines Erben ist die Erbfolge so zu bestimmen, als wäre der Unwoürdige vor dem Erblasser gestorben.*

« in seguito chiamati degli altri, sia nel caso che si faccia luogo « in seguito alla successione intestata per essere rimasto destituito un valido testamento » [1].

Nel codice italiano, infine, la questione è controversa contenendo esso delle disposizioni che possono venire addotte a favore dell'opinione da noi sostenuta ed altre che sembrano suffragare la tesi contraria [2].

Fra le disposizioni dalle quali si vuol trarre un argomento a favore della tesi secondo cui la eredità si deferisce ai successori *ab intestato* soltanto quando venga a mancare la delazione testamentaria, devesi notare quella dell'art. 720 il quale al capoverso stabilisce: *Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.* Ma è a ritenere che questo articolo significhi semplicemente che la delazione testamentaria prevale alla legittima soltanto in quanto all'efficacia e non anche in quanto al tempo. In altri termini l'articolo ora citato vuol dire che se esiste un testamento, gli eredi *ab intestato* non possono essere ammessi alla successione, perchè nel sistema adottato dal codice italiano la successione testamen-

[1] I. Unger, *Das österreichische Erbrecht*, Leipzig 1894, § 5, Anm. 20.

[2] Sotto l' impero del codice italiano la questione si è presentata frequentemente nella pratica in relazione all'art. 764 capov. concernente le disposizioni testamentarie a favore di nascituri. La tesi della delazione immediata è sostenuta dal Pescatore op. cit. Vol. I 176 e segg. e *Giornale delle leggi* III pag. 161 e 162 e dal Pacifici Mazzoni *Trattato delle successioni* Vol. I § 24. La tesi contraria è difesa dal Piccinini *Giurispr.* IX. 510 e dal Ricci *Corso teorico-pratico di diritto civile* Vol. III. § 6. Il Losana (*Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie* § 183 e segg.) accede alla prima opinione soltanto nel caso della rinunzia dell'erede legittimo prossimiore. Nel caso di rinunzia dell' erede testamentario ritiene invece che la delazione dell' eredità a favore dei parenti legittimi rimanga sospesa fino al momento in cui la rinunzia viene emessa, e che quindi a tale momento debba aversi riguardo per determinare chi sia il più prossimo chiamato. Ed a questa diversa soluzione, nel caso di rinunzia dell' erede testamentario, il Losana si crede autorizzato dalla disposizione dell' art. 720 capov. del codice civile, ritenendo cioè, contrariamente a quanto in seguito cerchiamo di dimostrare, che secondo il citato articolo la delazione legittima non abbia luogo se non nel momento in cui viene a mancare la testamentaria.

taria prevale di regola alla legittima. Ma non sembra affatto che l'articolo stesso voglia anche significare che non si fa luogo alla successione legittima se non *nel momento* in cui viene a mancare la testamentaria. Se il legislatore avesse voluto esprimere questo concetto invece di usare le parole *quando manchi*, il che significa quando non esista fin da principio, si sarebbe espresso con maggiore precisione usando la frase *quando venga a mancare*.

Fra gli articoli che vengono addotti a sostegno dell'opinione secondo la quale la delazione intestata ha luogo sempre nel momento della morte del *de cuius*, devesi citare in primo luogo l'art. 923 il quale dispone che *la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*. Ma anche questo articolo non sembra che possa efficacemente suffragare la tesi in cui favore viene invocato; poichè questo articolo si riferisce soltanto all'*apertura della successione* la quale è una cosa ben diversa dalla *delazione dell'eredità*. L'apertura della successione infatti implica soltanto il concetto che il patrimonio che spettava al defunto ha per effetto della morte cessato di appartenergli e che quindi nei beni da lui lasciati possono succedere altre persone. La delazione dell'eredità è invece l'offerta che il testatore o la legge fa dell'eredità medesima ad una o più persone determinate. E posta questa differenza, è chiaro che l'art. 923, il quale parla semplicemente dell'*apertura della successione*, non può invocarsi per decidere una questione relativa alla *delazione* dell'eredità.

Altro articolo che apparentemente suffraga la tesi della delazione immediata è l'art. 925 in cui è detto che *il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione*. Si vuole infatti da alcuni sostenere che in questo articolo il codice italiano non abbia fatto altro che riprodurre la disposizione dell'art. 724 del codice francese più sopra citato, accettando cioè il principio germanico

dell'acquisto immediato dell'eredità. Ma contro questa erronea interpretazione del citato art. 925 è innanzi tutto a notare che la parola *possesso* usata dal codice italiano non corrisponde completamente alla frase *sont saisis de plein droit* del codice francese, giacchè nella *saisine* si comprende la trasmissione tanto del possesso che della proprietà. Nel codice italiano invece si parla del solo possesso, il che risulta in modo anche più manifesto del susseguente articolo 926. Oltre a ciò devesi osservare che, non ostante la somiglianza che fino ad un certo punto esiste nella dicitura, non è affatto necessario di far derivare storicamente l'art. 925 del codice italiano dall'art. 724 del codice francese.

All'articolo 925 può invece assegnarsi una diversa origine, facendolo cioè rimontare ad un editto di Emanuele Filiberto del 3 aprile 1560. Questo editto si propose di diminuire gl' inconvenienti che derivavano dalle norme seguite dal diritto romano relativamente all'acquisto del possesso delle cose ereditarie da parte dell'erede. Infatti, secondo il diritto romano, l'adizione dell'eredità non faceva acquistare anche il possesso delle singole cose ereditarie; per tale acquisto occorreva invece la materiale apprensione da parte dell'erede [1]. Seguiva da ciò che per ricuperare quelle cose ereditarie di cui altri si fosse impossessato, era preclusa all'erede la facile via degl' interdetti possessorii, ed egli doveva istituire un giudizio petitorio, salvo che avesse ottenuta dal pretore la *bonorum possessio,* nel qual caso poteva valersi dell'interdetto *quorum bonorum.* Ora appunto allo scopo di rendere più facile all'erede il conseguimento delle cose ereditarie, il citato editto di Emanuele Filiberto, secondo l'autorevole interpretazione datane dal giureconsulto Fabro [2], dispose

[1] L. 23, pr. Dig. de adq. vel am. poss. 41. 2. *Cum heredes instituti sumus adita hereditate omnia quidem iura ad nos transeunt; possessio tamen, nisi naturaliter comprehensa, ad nos non pertinet.*

[2] *Codex Fabrianus* lib. VII, tit. 7, def. 5.

che l'erede per effetto dell'accettazione dell'eredità s' intendesse *ipso iure* contemporaneamente investito del possesso delle singole cose ereditarie, senza bisogno della materiale apprensione. La disposizione dell'editto del 1560 fu poi confermata dalle costituzioni del 1723, del 1729 e del 1770, venne quindi riprodotta dal codice albertino all'art. 967 e da questo passò nell'attuale codice italiano. Può quindi concludersi che il codice italiano non abbia voluto riprodurre il sistema germanico dell'acquisto immediato dell'eredità accolto dal codice francese, e che col citato art. 925 abbia soltanto voluto stabilire che l'erede, una volta che abbia, in seguito alla sua accettazione, acquistato l'eredità, acquista *ipso iure* anche il possesso delle cose ereditarie senza bisogno di materiale apprensione. E perciò l'art. 925, riferendosi soltanto, come abbiamo veduto, all'acquisto del possesso, non può addursi come argomento a favore della tesi della delazione immediata della successione [1].

L'unica disposizione la quale a parer mio può addursi a sostegno della tesi della delazione immediata è quella dell'art. 945 il quale, nel caso speciale dell'erede rinunziante, stabilisce : *Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.* È ben vero che il codice italiano, a differenza di quanto dispone il codice germanico nel § 1953 più sopra citato, non dice espressamente che nel caso di rinunzia l'eredità si devolve a quello fra i parenti legittimi che sarebbe stato chiamato per primo, qualora il rinunziante fosse premorto all'apertura della successione. Ma questa conseguenza si può logicamente dedurre dal principio espresso dall'ora citato art. 945 del codice italiano. Giacchè se la legge presume che il rinunziante non sia mai stato chiamato all'eredità, è necessario concludere che l'eredità medesima fin dal momento dell'apertura della successione siasi devo-

[1] Vedasi su tutto ciò LOSANA, *Le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile italiano.* Torino 1888, pagg. 27 e segg.

luta a coloro che in questo momento si trovavano ad essere i parenti più prossimi in grado dopo al rinunziante.

Del resto quand'anche l'art. 915 non potesse citarsi a sostegno della nostra tesi, e dovesse concludersi che il codice italiano non contiene alcuna norma che si riferisca alla questione, questa, secondo quanto è disposto dall'art. 3 capov. delle disposizioni preliminari, dovrebbe decidersi secondo i principii generali di diritto. Ed abbiamo più sopra notato come secondo i principii generali di diritto, la questione non possa risolversi se non nel senso che la delazione dell'eredità intestata debba sempre coincidere con l'apertura della successione, e che quindi per determinare chi sia l'erede legittimo più prossimo debba sempre aversi riguardo al tempo della morte del *de cuius*.

A. Guidi.

DI UNA ANTICA ISCRIZIONE

RECENTEMENTE SCOPERTA IN PALESTRINA

È noto che nelle antiche iscrizioni romane trovansi assai frequentemente ricordate le disposizioni testamentarie date dalla persona cui la lapide si riferisce, sia questa onoraria, sia sepolcrale; e che non di rado vi si leggono anche testualmente trascritte le parole del testamento medesimo. Celeberrima è la grande tavola marmorea, su cui per intiero era inciso il testamento di un Dasumio, che il Mommsen, confermando un'antica congettura del Borghesi, crede probabile essere L. Dasumio Tullio Tusco, figlio naturale di P. Tullio Varrone ed adottivo di L. Dasumio Tusco [1]. I frammenti, che ne furono ritrovati nello scorso secolo, mostrano che in principio del lunghissimo testo era scritta la parola *test*AMENTV*m*, seguìta dal nome del testatore medesimo. — Così pure l'intiero testamento di un cittadino di Langres era trascritto in marmo sul monumento sepolcrale di lui, donde ne è rimasta copia in una pergamena del secolo decimo, conservata in Basilea [2].

Una lapide di Aumale, nella Mauretania Cesariense, premette ad alcuni capi del testamento di L. Cassio Restuto le parole: « *L. Cassius Restutus ex dec(urione) vet(eranus) t e s t a m e n t o sic praeceperat* »; e dopo alcune linee è notato « *idem XXVI* » per indicare che le seguenti disposizioni costituivano il vigesimosesto capitolo del testamento di lui [3]. — Il tenore di una istituzione alimentaria, fatta con atto di ultima volontà ed in forma di fedecommesso da P. Licinio Papiriano, *procu-*

[1] Borghesi, *Oeuvres* tom. VI p. 429 segg.; Mommsen, *C. I. L.* VI p. 1349 n. 10229: cfr. Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui*, ed. 6ª, p. 270 n. 98.

[2] Wilmanns, *Exempla inscr. Lat.* n. 315; Bruns, op. cit. p. 275 n. 99.

[3] *C. I. L.* VIII, 9052.

rator a rationibus degli imperatori M. Aurelio e L. Vero, a favore dei cittadini di Sicca Veneria nell'Africa proconsolare, è intieramente trascritto ed inciso nel basamento che sostenne la statua onoraria di lui, e incomincia con le parole: « *Municipibus meis Cirthensibus Siccensibus, carissimis mihi, dare volo sestertium terdecies. V e s t r a e f i d e i c o m m i t t o, municipes carissimi, ut ex usuris eius summae quincuncibus quodannis alantur pueri CCC et puellae CCC* » etc. [1]. — In un' altra lapide di Cefalù, in Sicilia, trovasi scritto l'EXEMPLVM CODICILLORVM, nei quali un figlio, dettando al padre la sua ultima volontà *(cum ad te haec dictarem)*, chiede che gli faccia un decoroso monumento sepolcrale, e soggiunge un legato di libertà: « *A te peto, Eutychianum alumnum meum manumittas vindictaque liberes; item Aprilem servum meum, qui solus ex ministerio meo superavit* » [2].

×

Più spesso però le parole del testamento riprodotte nelle antiche iscrizioni sono precedute dal lemma: KAPVT EX TESTAMENTO, per denotare che quivi era riferita soltanto quella parte delle disposizioni di ultima volontà, che direttamente interessava coloro i quali volevano perpetuarne la memoria. Tale formola in una iscrizione di Venosa è premessa alla istituzione di un legato di 250 mila sesterzi, fatto da una Minazia *colonis coloniae Venusinae* [3]; e trovasi pure in una lapide di Nacolia, nella Frigia, che contiene un simile lascito di 200 mila sesterzi, fatto da P. Elio Onesimo, liberto di Adriano, a favore dei suoi concittadini [4], ed in altra iscrizione incisa nella base della statua di Cetrania Severina, che lasciò un legato ai collegii del municipio di Sarsina [5].

[1] *C. I. L.* VIII, 1641; Bruns, op. cit. p. 310 n. 124.
[2] *C. I. L.* X, 7457; Bruns, op. cit., p. 279, n. 102.
[3] *C. I. L.* IX, 449.
[4] *C. I. L.* III, 6998; Bruns, op. cit., p. 278 n. 100.
[5] *C. I. L.* XI, 6520.

Le stesse parole KAPVT EX TESTAMENTO leggonsi a grandi lettere su due piedistalli marmorei inscritti trovati a Strongoli (l'antica Petelia dei Bruttii), i quali sostennero due statue di Manio Megonio Leone, patrono di quel municipio. La prima di queste iscrizioni riporta un lungo brano del testamento, con cui Megonio Leone lasciò in legato ai Petelini la somma di diecimila sesterzi, ed inoltre « *vineam Caedicianam cum parte fundi Pompeiani, ita uti optima maximaque sunt, finibus suis qua mea fuerunt* », soggiungendo che per rendere meglio a tutti nota la sua volontà, « *totum kaput quod ad vestrum honorem pertinet* » dovesse essere pubblicamente inciso in marmo [1]. L'altra iscrizione è anche più notabile, dacchè dimostra la singolare ambizione, che ebbe quel personaggio, di avere parecchie statue nel Foro di Petelia. Il *kaput ex testamento*, quivi inciso, incomincia con le parole : « *Rei p. municipum meorum, si mihi statua pedestris in foro superiore, solea lapidea, basi marmorea, ad exemplum basis quam mihi Augustales posuerunt* [2], *prope eam quam mihi municipes posuerunt* [3], *posita fuerit, sestertium centum milia nummum, quae eis me vivo pollicitus sum, dari volo* » ; e termina raccomandando ai cittadini : « *totum hoc caput testamenti mei basi statuae pedestris, quam supra a vo(bi)s petivi mihi ponatis, inscribendum curetis* » [4].

[1] *C. I. L.* X, 114.

[2] È la statua dedicatagli dagli Augustali, ed alla quale era sottoposta l'epigrafe qui sopra ricordata, contenente il tenore del legato di diecimila sesterzi e della vigna Cediciana con parte del fondo Pompeiano.

[3] Si allude ad una seconda statua dedicata dai Petelini al loro patrono *ob merita eius* (*C. I. L.* X, 113), cioè per altre munificenze ad essi largite. E deve ricordarsi, che lo stesso Megonio Leone, come attestano due iscrizioni trovate nel Foro di Petelia, aveva pure legato a quel municipio altri centomila sesterzi, affinchè erigessero una statua a Lucilla Isaurica, sua moglie; ed altrettanta somma aveva lasciato perchè fosse similmente innalzata una statua alla propria madre Cedicia Isaurica (*Ephem. epigr.* VIII, 260, 261). Intorno a lasciti testamentarii fatti con la condizione di erigere qualche statua onoraria, cfr. Pompon. fr. 7 *Dig.* XXXIII, 1 e fr. 14 *Dig.* XXXV, 1; Cicer. *in Verr.* II, 8 e 14; Quintilian., *Inst. orat.* VII, 10; *C. I. L.* XI, 4213, 5939 etc.

[4] *Notizie degli scavi* 1894 p. 21.

Con simile clausola termina una donazione fatta da Sesto Fadio Secondo Musa al collegio dei fabri in Narbona: « *hanc voluntatem meam .... uti aereae tabulae inscalptam ante aedem (publice) proponatis, et in basi statuae quam mihi posuistis latere dextro scribatis, impensissime peto* ». E poichè la donazione era stata fatta *per epistulam*, che però Fadio Secondo ebbe cura di dichiarare dovesse valere come un legittimo e perfetto istrumento *(epistulam pro perfecto instrumento retinebitis)*, il tenore di essa inciso in marmo è preceduto dalle parole EXEMPLVM EPISTVLAE [1].

Un altro esempio di disposizioni testamentarie, riferite testualmente nelle antiche iscrizioni, si ha nel piedistallo della statua innalzata nel Foro di Preneste ad onore di Postumio Giuliano; ove, premesse le parole EXEMPLVM TESTAMENTI PARTIS, è scritto: « *Postumius Iulianus vir clarissimus, sanus, salbus, sana quoque mente integroque consilio, memor condicionis humanae testamentum feci. Inter cetera: Civibus Praenestinis omnibus dari bolo ex massa Praenestina kasam cui vocabulum est Fulgerita, regione Campania territorio Praenestino, ita ut ad memoriam meam per singulos annos sine dubio colant spiritum meum, ita tamen ut conlocent statuam nominis mei in foro, et hoc ipsum exemplum testamenti adscribant ibi, et non habeant potestatem dextraendi, ut si quando alienare boluerint, fiscus possideat* » [2].

×

A questo monumento epigrafico, che porta la data dell'anno 385, ne fa riscontro uno simile, recentemente scoperto

[1] *C. I. L.* XII, 4393. *Epistula* e *chirographum* si trovano pure intitolati taluni atti di donazioni sepolcrali, di cui nelle lapidi è trascritto il tenore (*C. I. L.* VI, 10241, 10242). Ma non è questo il luogo di moltiplicare gli esempi delle numerose disposizioni testamentarie, espresse in varia forma, e specialmente di legati *ad parentalia,* o riferibili al *ius sepulcri,* che si trovano riprodotti testualmente nelle antiche iscrizioni.

[2] *C. I. L.* XIV, 2934; Bruns, op. cit., p. 279 n. 101.

nell'area dello stesso Foro prenestino, che deve attribuirsi alla metà in circa dello stesso secolo quarto [1]. Eccone il testo da me accuratamente trascritto sulla pietra originale :

*arV*ENII

P · AELIVS · APOLLINARIS · ARLENIVS · NATVS · DIE
IIII · KAL · NOB · HONESTE VITA MORIBVS ADQVE
LITTERIS EDVCATVS CVM DIE · VIII · KAL · IVLIAS
5 AGENS ANNVM OCTAVVM DECIMVM CAELO
DESIDERATVS CORPOREO CARCERE LIBERA
RETVR PETIT ADQVE IMPETRAVIT A PVBLIO ·
*a*ELIO APOLLINARE V · P · PATRE SVO ACTORE CA
SARVM PRESIDE PROVINCIAE CORSICAE PRAE
10 FECTO VIGILIBVS VTI FVNDVM · Q AEDVAS CASAS
CON*f*INIVM TERRITORIO PRAENESTINORVM
DARET AC TRADERET COLLEGIIS PRAENESTI
nae CIVITATIS EA CONDICIONE VT ISDEM VEL
*cu*IQVE IN EORVM IVRA CORPVSQVE SVCCESSERIT
15 *a*BALIENANDI QVOCVMQVE PACTO POTESTAS
NON ESSET SED EX IPSIVS FVNDI FRVCTIBVS CON
*v*IVIA BIS ANNVA DIEBVS SVPRASCRIPTIS EXHI
BERENTVR · ET QVO AVCTIOR ESSET EIVSDEM
VOLVNTAS PETIT A SVPRADICTO PATRE SVO
20 VT QVINQVE MILIBVS FOLLIVM HORTI SIBE
POSSESSIO CONPARARETVR QVAE EORVM
IVRI ADQVE CORPORI CVM SVPRADICTA
CONDICIONE TRADERETVR ADQVE ITA OB C *(sic)*
CAVSA SS IN FVNDVM SS ET HORTOS CONPARATOS
25 SVPRADICTO MODO PECVNIAE
OMNES COLLEGIATI INDVCTI SVNT · PROP
TER QVOD VENEFICIVM COLLEGIATI OMNES
STATVAM EIDEM TOGATAM
IN FORO CONLOCARVNT

[1] V. *Notizie degli scavi* 1903 p. 576; *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma,* 1904 p. 69. Parecchie altre statue onorarie furono dedicate dai magistrati

Questa epigrafe non riporta propriamente un brano di testamento, come quelle fin qui accennate, ma contiene una dichiarazione di ultima volontà, verbalmente fatta da P. Elio Apollinare Arlenio, ed un sunto degli atti giuridici che in seguito a tale nuncupazione furono compiuti. Essa fu incisa sulla fronte di una grande base di statua, che apparisce aver portato precedentemente una più antica iscrizione, la quale venne abrasa, ma in modo così imperfetto, che ne rimangono qua e là visibili parecchie lettere [1]. Un simile caso si ha, nello stesso Foro prenestino, per l'iscrizione onoraria di Barbaro Pompeiano, che sopra ho ricordato, e che mentre fu posta certamente nell'anno 333, venne incisa su di un basamento, in un lato del quale leggesi tuttora la data consolare dell'anno 227. Ciò significa, come già dichiarò il Borghesi [2], che per la statua di Pompeiano, dedicata dai Prenestini nell'anno 333, fu adoperato il vecchio piedistallo di un'altra statua eretta più d'un secolo innanzi, cancellandone dalla fronte la primitiva iscrizione e sostituendola con quella del nuovo personaggio.

X

Nelle prime linee dell'iscrizione, insieme al ricordo degli onesti costumi e della letteraria educazione di P. Elio Apollinare (il cui secondo cognome *Arlenius* è ripetuto, giusta l'uso di quella età, a grandi lettere ed in secondo caso, al di sopra

municipali di Preneste ad illustri personaggi, che avevano acquistato particolari benemerenze verso la loro città. Spettano al quarto secolo quella di Barbaro Pompeiano, consolare della Campania, posta nell'anno 333 (*C. I. L.* XIV, 2919), e quella di Anicio Auchenio Basso, anch'egli governatore di quella provincia negli anni 379-382 (*C. I. L.* XIV, 2917).

[1] Nel v. 11 la parola CONFINIVM è intieramente rescritta con pessime lettere sopra una profonda abrasione. — La prima sillaba della parola CONVIVIA fu scritta in fine del v. 16 sopra un altro vocabolo non totalmente cancellato; restano le tracce delle lettere TE. Anche nel v. seguente la lettera I della parola EXHIBEANTVR è scritta sopra una S tuttora visibile. — Nel v. 18 la voce AVCTIOR era stata scritta AVCSIOR, e fu poi corretta. — In fine del v. 23 la lettera C sembra appartenere alla precedente scrittura: manca invece una S dopo CAVSA, dovendosi intendere OB CAVSAS *supra scriptas*. — Nel v. 28 dopo la parola TOGATAM veggonsi altre lettere incerte, spettanti ad anteriori parole abrase.

[2] *Oeuvres,* tom. VII, p. 491.

della cornice del basamento), vengono indicati in giorno in cui egli era nato - 29 di ottobre - e quello in cui trovavasi in fine di vita - 24 di giugno - quando non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età. La morte di lui è designata come una liberazione dal carcere corporeo, secondo i dettami della filosofia stoica [1], che in ciò seguiva e meglio accentuava le antiche dottrine dei Pitagorici e di Platone, sulla spiritualità ed immortalità dell'anima umana.

In seguito si riferisce, che il moribondo giovinetto *petiit atque impetravit* dal padre suo, che concedesse ai collegii municipali di Preneste un fondo *q(ui) a(ppellatur) Duas Casas*, confinante col territorio di quella città, sotto la condizione che i collegii medesimi non potessero mai, *quocumque pacto*, alienare il fondo donato, ed estendendo tale inibizione anche a qualsivoglia altro loro successore. Volle inoltre Elio Apollinare, che i Prenestini per onorare la sua memoria e facendone le spese sui frutti percepiti dal fondo loro conceduto, tenessero *convivia bis annua diebus suprascriptis*, che sono da intendere per i giorni anniversari della sua nascita e della sua morte [2].

E perchè maggiore fosse il beneficio, che Elio Apollinare voleva rendere ai Prenestini *(quo auctior esset eiusdem voluntas)*, chiese egualmente al padre suo, che per la somma di cinquemila *folles* concedesse pure ai medesimi un altro possedimento, con la

[1] Cicerone (*Tuscul. quaest.* I, 22, 51), considerando « *qualis animus in corpore sit, tamquam alienae domi* », e « *qualis cum exierit et in liberum caelum, quasi domum suam, venerit* », lo chiama « *animum divinum corpore liberatum* »; ed altrove (*de Republ.* IV, 13, 14) dicendo « *certum esse in caelo ac definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur* », aggiunge che i buoni non sono estinti, ma « *ei vivunt qui e corporum vinculis tamquam e carcere evolaverunt* ». Egualmente scrive Seneca (*Consol. ad Polyb.* IX, 3, 8): « *Nunc animus fratris mei, veluti ex diutino carcere emissus..., fruitur aperto et libero caelo* ».

[2] La proibizione di alienare il fondo donato, aggiuntavi anche la pena di caducità a favore del fisco, e la condizione di banchettare due o più volte nell'anno per onorare la memoria del donatore, sono egualmente menzionate nell'altra epigrafe prenestina, che contiene le disposizioni testamentarie di Postumio Giuliano riferite qui sopra a pag. 80.

stessa condizione di perpetua inalienabilità. Questo possedimento è indicato come *horti sive* *p o s s e s s i o*, ma senza propria e diversa denominazione dal *f u n d u s Duas Casas*, al quale però assai probabilmente doveva essere vicino od unito. Le parole adoperate per questa ulteriore concessione: « *petiit a supradicto patre suo ut quinque milibus follium horti sive possessio compararetur, quae eorum iuri atque corpori cum supradicta condicione traderetur* » parrebbero a prima vista indicare, che tale acquisto doveva esser fatto dallo stesso padre; il quale, come aveva consentito di *dare et tradere collegiis Praenestinae civitatis* il fondo *Duas Casas* di sua proprietà, così dopo acquistati quegli *horti*, li avrebbe nello stesso modo ceduti ai collegii medesimi. Ma dal seguito dell'epigrafe si rende manifesto doversi intendere, che anche gli *horti* erano nel patrimonio paterno e dovevano esser venduti ai Prenestini per il prezzo di favore tassativamente determinato dallo stesso giovane Apollinare. Di fatti nella formola giuridica con cui, come fra poco vedremo, si esprime la compiuta tradizione corporale delle due distinte proprietà, esplicitamente è detto, che i collegiati furono immessi in possesso così del *fundus* che era stato donato, come degli *horti* che erano stati *comparati supradicto modo pecuniae* [1]. Ora con queste parole è nettamente indicata la diversità della *causa*, per la quale era stato compiuto l'atto di tradizione e con ciò conseguito il possesso dei due diversi fondi. Il *fundus Duas Casas* era stato donato, e per ciò il passaggio di proprietà aveva avuto luogo semplicemente per *dationem et traditionem;* l'altra *possessio* era stata acquistata per un dato prezzo, e tale acquisto è designato come titolo legittimo, onde *in hortos comparatos supradicto modo pecuniae omnes collegiati inducti sunt*. Ed è pure da considerare che la specifica quantità del prezzo non avrebbe avuto alcuna ra-

[1] La stessa frase *pecuniae modus*, nel senso di stima e quantità di prezzo attribuito ad una cosa, trovasi in un rescritto degli imperatori Severo e Caracalla, riferito da Ulpiano nel fr. 7 § 5 *Dig*. XXIV, 1.

gione di esser notata nella lapide posta dai Prenestini, nè di esser fissata dal giovinetto Apollinare, se il padre suo avesse dovuto comprare da un'altra persona la proprietà degli *horti*, per donarla ai collegii municipali sopra menzionati. La vendita dunque di tale *possessio* per il *modus pecuniae* determinato, era quella che costituiva il maggiore beneficio che Elio Apollinare volle aggiungere alla donazione.

X

Il fondo che fu legato alla città di Preneste nell'anno 385 da Postumio Giuliano (v. sopra p. 80), e denominato *Fulgerita*, dicesi posto nel territorio prenestino, *regione Campania;* perchè sulla metà del quarto secolo i confini di questa regione augustea furono modificati attribuendo alla Campania molte città dell'antico Lazio, mentre altre, che prima vi erano comprese, furono incorporate al Sannio [1]. Nell'epigrafe, invece, di Elio Apollinare il fondo *Duas Casas* è indicato *confinius territorio Praenestinorum*, posto cioè in territorio di altra città e contermine a quello di Preneste.

Quantunque l'estensione dell'antico territorio prenestino non sia esattamente conosciuta, pure dalla nostra iscrizione può trarsi un argomento per congetturare che nel quarto secolo esso a nord giungesse fino all'Aniene, il cui corso doveva segnare il confine fra il territorio sabino e il prenestino. In fatti nella vita del papa Silvestro (a. 314-335) si trovano menzionati con la denominazione *Duas Casas* due diversi possedimenti. Il primo, donato da Costantino Magno al *titulus Equitii* sull'Esquilino, è chiamato « *fundus Duas Casas, territorio Sabinense, qui praestat sol. XL* »; l'altro, donato dallo stesso imperatore alla basilica cimiteriale dei ss. Pietro e Marcellino sulla via Labicana, è detto più esattamente « *possessio in territorio Sabinense, quod appellatur Duas Casas, sub monte Lucreti(li), praestat sol. CC* » [2]. L'indicazione topografica di questi fondi

[1] Vedi Cantarelli, *La diocesi Italiciana*, p. 124.

[2] Lib. pontif., *vita Silvestri* §§ III, XXVII, ed. Duchesne tom. I, p. 170, 183.

posti ambedue nel territorio di Sabina *sub monte Lucretili,* cioè nella pianura sotto il monte Gennaro, merita di esser messa a riscontro di quella notata nella nostra iscrizione. Imperocchè mentre i fondi ricordati nella donazione costantiniana erano nel territorio sabino, a sud del monte Gennaro e al di là dell'Aniene, non è irragionevole che possano essere identificati con quelli posseduti più tardi da P. Elio Apollinare, i quali perciò si sarebbero trovati veramente a confine del territorio prenestino. E non può essere al tutto casuale la coincidenza, che troviamo nel modo di designare la natura dei predetti fondi denominati *Duas Casas,* tanto nella donazione costantiniana quanto nell'epigrafe di Elio Apollinare; essendochè in ambedue questi documenti uno è chiamato *fundus*, e l'altro distinto col vocabolo *possessio*.

×

Il giovane Apollinare con le disposizioni, che si trovano riassunte nella lapide testè rinvenuta, non fece un testamento propriamente detto, perchè era tuttora nella condizione di *filiusfamilias* e non aveva beni di propria spettanza. Desiderando peraltro compiere un atto di liberalità verso i Prenestini e concedere ad essi alcuni fondi che erano nel patrimonio domestico, non ebbe altro modo di rendere efficace questo suo desiderio, che chiedendo al padre suo di dare esecuzione alla volontà, che sul letto di morte gli manifestava. Ed il padre, con pietosa premura accogliendo il desiderio del morente figliuolo, donò ai collegii prenestini il *fundus Duas Casas,* e vendette loro l'altra *possessio* per la somma di cinquemila *folles,* dal figlio designata; somma che certamente è da credere di molto inferiore al valore reale del possedimento medesimo.

Dell'atto di tradizione effettiva, che necessariamente dovette compiersi per il legittimo passaggio della proprietà, tanto del *fundus* dato a titolo di donazione [1], quanto degli *horti sive pos-*

[1] Per l'obbligo della *corporalis traditio* nell'età a cui appartiene la donazione di Elio Apollinare, si veggano specialmente le costituzioni 1 § 2, 2, 7, 8 nel codice Teodosiano, lib. VIII, tit. 12 *de donationibus*.

sessio ceduta per titolo di compra-vendita, è fatto espresso ricordo nei vv. 23-26 dell'epigrafe, ove si dice: « *atque ita ob causa(s) s(upra) s(criptas), in fundum s(upra) s(criptum) et hortos comparatos supradicto modo pecuniae omnes collegiati inducti sunt* ». La formola *induci in rem, in fundum*, siccome è noto, è strettamente giuridica per significare di essere immesso nel legittimo possesso. « *Inducere in fundum legatarium, eumve pati uti frui* », sono le parole con cui Gaio (fr. 3 pr. *Dig.* VII, 1) espone uno dei modi di costituire l'usufrutto. E Paolo (*Sent.* IV, 1 § 17) similmente dice: « *cui ab herede fideicommissum non praestatur, non solum in res hereditarias, sed et in proprias heredis inducitur;* mentre poco innanzi (§ 15), per un caso analogo, aveva usato le parole *in possessionem mitti*[1]. In altri testi classici ricorre la frase equivalente *in possessionem induci*[2].

×

Il padre del giovinetto che volle beneficare i collegii prenestini, portava gli stessi nomi del figliuolo, *P. Aelius Apollinaris;* e, come l'iscrizione ci rivela, era salito a dignità proprie del grado equestre, onde gli competeva il titolo onorifico di *v(ir) p(erfectissimus)*. Nella lapide sono ricordate le cariche da lui sostenute di *actor causarum*, di preside della Corsica e di prefetto dei vigili. Il primo di questi uffici, *actor causarum*, che qui per la prima volta trovasi menzionato, deve corrispondere a quello che Ulpiano designa proprio dell'*actor municipum*, o *syndicus*[3], il quale, in una costituzione degli imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, dell'anno 387, è appellato *patronus causarum*[4]. Di tale ufficio, che importava la cura di

[1] Cfr. Scaevol. fr. 32 *Dig.* XX, 1; Paul. fr. 1 pr. e § 5 *Dig.* XLIII, 32.

[2] Scaevol. fr. 35 § 1 *Dig.* XXXIX, 5; Pompon. fr. 33 *Dig.* XLI, 2; Venulei. fr. 52 § 2 *eod.;* Ulpian. fr. 5 *Dig.* XLIII, 16: cfr. *Fragm. Vatic.* 293, 314, 316.

[3] Ulpian. fr. 11 § 7, *Dig.* XLIV, 2; cfr. fr. 5 § 10, *Dig.* XLIII, 24; Gai. fr. 1 § 1, *Dig.* III, 4; Charis. fr. 18 § 13, *Dig.* L, 4; cod. Theodos. XVI, 2, 42 § 2.

[4] Cod. Theodos. VI, 28, 4; cfr. il *defensor municipum* (Ulpian. fr. 34 § 1, *Dig.* XII, 2), *defensor civitatis, defensor reipublicae,* etc.

difendere giudizialmente gli interessi della città, P. Elio Apollinare doveva trovarsi investito in Preneste, all'epoca della morte del figlio, dopo che aveva tenuto la prefettura dei vigili e il governo della Corsica. Questa isola, la quale anticamente costituiva una sola provincia con la Sardegna, ne fu distaccata appunto nel secolo quarto, ed era amministrata da un preside, di rango equestre, dipendente dal *vicarius urbis Romae*[1]. Nessuna antica iscrizione ha conservato il nome di alcuno di questi governatori della Corsica, ma soltanto da fonti letterarie conosciamo un *Furius Felix*, preside nell'anno 318, ed un *Flavius Maximinus* nel 364 [2]. La base prenestina anche per ciò ha importanza, essendo la prima memoria epigrafica che riveli il nome di un altro preside, finora sconosciuto, che governò la Corsica verso la seconda metà del quarto secolo.

L'ultima parte dell'iscrizione contiene il ricordo della statua onoraria del giovane Apollinare, in abito togato, che nel Foro di Preneste fu dedicata dai *collegiati omnes* in attestato di gratitudine per il beneficio che avevano da lui ricevuto. Per lo scambio delle lettere V e B, assai frequente nelle iscrizioni di tarda età, e specialmente del quarto secolo, invece di *beneficium* trovasi scritta nella pietra la parola *veneficium*, la quale materialmente è l'antitesi del concetto che si voleva esprimere. Ed a titolo di curiosità noto che il caso inverso trovasi in una epigrafe sepolcrale di Arles [3], ove leggesi il vocabolo *beneficium* per indicare o un vero e proprio avvelenamento, come pensò il Forcellini, o certamente una grave colpa in seguito alla quale immaturamente fu spento a ventiquattro anni di età il figlio di una donna sventurata, che per ciò lamenta di essere rimasta *misera et in luctu aeternali, b e n e f i c i o novercae.*

G. Gatti.

[1] Not. Dignit., *Occid.* XIX, 13.

[2] Cod. Theodos. I, 16, 3; II, 6, 2; Ammian. Marcellin. XXVIII, 1. 6: cfr. Marquardt, *röm. Staatsverw.* I^2, p. 240; Cantarelli, *La diocesi Italiciana*, p. 209, 216.

[3] *C. I. L.* XII, 810.

DIARIO CONCISTORIALE

DI GIULIO ANTONIO SANTORI CARDINALE DI S. SEVERINA

(continuazione e fine — v. anno 1903 p. 205-272)

Die 2 novembris, feria 4, 1575 in Commemoratione defunctorum post Missam in cappella fuit congregatio generalis, exuto Sanctissimo in eadem camera paramentorum, in qua Sanctitas Sua recensuit quod intelligebat genuenses, tam eos qui in civitate degebant, quam eos qui foris erant, aspirare ad pacem et concordiam, et quod in eam urbem advenerat quidam florentinus, qui inde erat profecturus Florentiam missus a rege Franciae e Galliis **[106v]** ad rempublicam genuensem offerens illi adversus eos, qui eam vellent oppugnare, copias, munitiones, annonam et omnem opem et auxilium et totius regni sui vires, (cum tamen ipse his omnibus hac tempestate indigeat) pollicens se illius dominii seu civitatis tutelam et protectionem suscepturus adversus omnes, qui illius libertatem violare vel opprimere tentarent; et quod illi domini gratias egerunt regi Christianissimo de eius bona voluntate et oblatione. Verum dixerunt se non indigere alio auxilio, defensione vel protectione; quia cum nemine, et praesertim cum eorum civibus, bellum non habebant nec habere volebant, sed potius pacem ac concordiam, quam, si quo modo integra tunc non esset, brevi sperabant resarciendam et reintegrandam esse, et remiserunt illum in hospitium et die sequenti dimiserunt Genua; unde certa spes concipienda est, quod concordia inter eos intercedet; quod Deus faxit. Amen. Haec cum magna energia Sanctissimus dixit, et dimisit congregationem.

1575
2 novemb.

Die 4 novembris, feria 6, 1575.

1575
4 novemb.

Fuit consistorium secretum cum longa audientia et, eo clauso, Sanctissimus D. N. dixit de victoria relata a catholicis in Francia de Hugonottis (a) rebellibus et equitibus registris appellatis (b) mense praeterito, duce Guysio pro rege Christianissimo copiarum ductore generali, ubi fortissime et animose se gessit ac, etiam vulnere in faciem accepto, victoria potitus est, caesis hostibus quamplurimis, aliis deditione facta devictis, aliis fugatis; et quod gratiae sunt agendae Deo; nam, **[107]** hac parta victoria, facile pax obtineri, imo et certo sperari potest; et subiecit: " In alio concistorio, ut speramus, annunciabimus vobis electionem regis Romanorum ".

Card. Vercellensis, non recolo, an praenunciavit ecclesiam smyrnensem (c).

Card. Senonensis praenunciavit monasterium de Nobiliaco pictaviense, et dimissus est senatus.

(a) Ugunottis — (b) appellati — (c) smirnensem.

1575
16 novem.

Die 16 novembris, feria 4, 1575.

Fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus, post prolixam audientiam, dixit quod iam legatus et alii ministri principum deputati egressi erant de Genua et se contulerant in locum constitutum pro terminandis huiusmodi differentiis; et ideo bene sperandum erat de bono eventu concordiae et pacis inter cives illius reipublicae. Et insuper quod, licet [nihil] certe habeatur de electione regis Romanorum per diversorum litteras, undique audiebatur et scribebatur electionem esse iam factam et missum fuisse pro ornamentis imperialibus pro ipso electo coronando, et fortasse non fuisse publicatam electionem propter aliquas difficultates factas de loco coronationis ab habentibus interesse, et ita credendum esse, quod et optimus est nuncius. Praeterea quod dux Alenconius (a), frater regis Christianissimi, misit ad Sanctitatem Suam virum quemdam de suis nobilem; (dominica proxime praeterita die 13 huius pervenerat in Urbem iste secretarius (1) seu nuncius ducis, et eius die vespere allocutus est Sanctissimum qui voluit interesse cardinales Senonensem (b) et Rambulliettum) per quem scripsit Sanctitati Suae atque etiam oretenus significavit quod ipse non malo nec perverso animo abscesserat a fratre suo rege, sed necessitate coactus, quia rex illum custodiri faciebat et plurimi, qui erga se male affecti erant, apud regem nimia ipsius bonitate plurimum valebant et machinabantur contra se; unde sibi certo timendum erat de carcere; et ideo, necessitate compulsus et ut se ab huiusmodi custodia et inimicis liberaret, fuga sibi salutem consuluerat; [**107**v] sed quod ipse non propterea defecturus sit, ne latus quidem, a fide catholica nec a devotione et obsequio fratris sui regis, cui ipse intendebat inservire et in eius gratiam redire. Et proinde protestatur, quod ipse est et intendit esse catholicus et orthodoxus et se tenere velle usque ad mortem eam fidem quam sancta Ecclesia catholica et apostolica, praesertim romana, docet et retinet, et in ea vivere et mori, et illam perpetuo defendere et tueri, sicut fecerunt sui maiores reges Christianissimi; atque etiam protestatur, quod ipse non intendebat quicquam mali moliri in regem eius fratrem, sed tantum suam salutem tueri, donec rex a se amoveat homines sibi infensos et inimicos, et res [in] regno componantur et pax in regno succedat; neque vult neque cupit aliquid amplius a rege fratre, quam quod sibi a patre relictum est, et eo est contentus, paratus illi semper inservire et perpetuo devotus insistere. Nec quia ad se venerunt Hugonotti (c) aliquid de sua fide suspicandum sit, cum pro sua securitate et tuitione coactus fuerit

(a) Alansonius — (b) Senonensis — (c) Ugunotti.

(1) Monsieur du Fay.

ad se venientes benigne recipere etc. (1). Unde optime sperandum de eius reditu (a) in gratiam regis fratris.

Deinde ad propositiones.

Card. Vercellensis proposuit ecclesiam smyrnensem (b) pro suffraganeo cardinalis Moroni episcopi hostiensis, legati ad genuenses; et cardinalis Farnesius advertit ne transiret in exemplum iuxta decretum alias in eodem sacro loco factum; et fuit expedita cum pensione 200 ducatorum etc.

Card. Senonensis proposuit monasterium de Nobiliaco pictaviense, ubi, illius origine repetita, recensuit Gregorium 4.m in Galliis concessisse ad conciliandos filios Ludovici Pii et nobiles invicem discordantes, sicuti hodie sunt res gallicae; et nobiles eo loco convenisse, unde et Nobiliacum est appellatum (innuens Gregorium 13.m ita posse facere ad conciliandos regem [**108**] et fratrem et alios nobiles); et fuit expeditum, sed non sine controversia. Nam card. Farnesius [opposuit] quod erat translatio de ordine ad ordinem; sed, replicante Senonensi, quod erat [ad] arctiorem de canonico regulari ad monachum (2), acquievit aliquantulum et caeteri secuti sunt. Card. Sfortia etiam movit dubitationem, quod etiam si erat translatio ad arctiorem, erat tamen praefectio (c) in superiorem et abbatem, et quod is de iure debebat esse talis qui posset docere; non autem qui ignoraret vel qui deberet discere regulam; et quod hoc erat contra *Clementinam primam de electione* etc. (3).

Card. Ursinus etiam videtur opposuisse; sed et cardinalis Alciatus ex decreto Concilii Tridentini (4).

Card. Sanctae Severinae pro expeditione cum dispensatione, attenta paucitate proborum et catholicorum virorum in regno Galliae et ad ea munia idoneorum. Idem reliqui et cardinalis de Monte Alto cum dispensatione; ita et aliqui; quidam vero alii cum relatore. Fuit expeditum simpliciter.

Die XXI novembris, feria 2, 1575.

1575
21 novem.

Fuit consistorium secretum in quo, post datam audientiam prolixam et, eo clauso, exposuit [Sanctissimus D. N.] quod iam certus nuncius pervenit de electione regis Romanorum; (venerat quippe nobilis quidam missus ab ipso Romanorum rege ad Summum Pontificem die sabbati (d) XXIX huius) et electionem successisse quiete et ex voto et exauditae

(a) redditu — (b) smirnensem. — (c) prefectio — (d) sabbathi.

(1) Il testo di questa lettera dell'Alençon a Gregorio XIII, in data dei 16 ottobre 1575, fu pubblicato dal Theiner, 2, 483, n. XI.

(2) La *Gallia christ.* 2, 1244, n. XLII non ricorda che Giacomo des Prez de Montpezat, di cui qui si tratta, fosse canonico regolare.

(3) *Clement.* l. I, tit. III, c. 1.

(4) Dal contesto non apparisce qual decreto del Tridentino invocasse l'Alciati.

sunt preces piissimae imperatricis; unde in quiete magno periculo liberati sumus. Cum enim imperator sit infirmus et valetudinarius et facile defungi potest ex improviso, accidere poterat ut imperium veniret in manus alicuius principis haeretici vel aliud malum oboriretur. Unde cum modo habeat filium successorem designatum, qui est maxime catholicus (a) et pius, prospere omnia succedere possunt; quin etiam cum hac incoronatione adductus imperator multa quae agere potuisset in obsequium fidei, facere praetermiserit, nunc, cum iam tutus est de successore, poterit multa facere. Quare **[108v]** subiecit gratias agendas esse Deo de more, et haberi cappellam solemnem feria 6 proxima in festo s. Catherinae (b), super quo consuluit etiam cardinales (c), et de Missa.

Card. Farnesius idem affirmavit et de more habendam esse cappellam et celebrari Missam de Spiritu Sancto. Card. Pisarum pertransiit in idem. Card. Perusinus (d) egit de Missa, etc.; sic et alii. Card. Sirletus hic voluit asserere celebrandam esse Missam *de Domina* etc. Aliqui dixerunt *Pro gratiarum actione*, et de Missa nihil speciale. Unus adiecit commemorationem s. Catherinae.

Card. Sanctae Severinae probavit Deo Optimo Maximo gratias agendas esse per solemnem celebrationem, sive dicatur *de Spiritu Sancto*, sive *de Trinitate*, sive *de Domina;* nam *pro gratiarum actione*, iuxta rubricam Missalis, hae omnes dici possunt, dummodo laudetur Dominus; idem et reliqui.

Card. Carafa laudavit sententiam cardinalis Sirleti quod Missa *de Domina* sit celebranda, exemplo etiam Pii V in gratiarum actione pro victoria (e) Galliarum (1) etc. Replicavit cardinalis de Sermoneta, quod iuxta Missale etiam *Missa de Trinitate* dici consuevit.

At Sanctissimus tandem remisit quoad Missam hoc ad sacristam (2).

Card. Ursinus praenunciavit provisionem ecclesiae bisinianensis, vacantis per obitum in curia, pro Pompeio Bello (f) romano vicario ecclesiae consentinae; et missus est senatus etc.

Pro electionis huius laetitia (g) Romae feria V sequenti, vespere, et feria 6 etiam vespere, de more publice ignes accensi sunt et luminaria proposita.

(a) catolicus — (b) Chaterinae — (c) cardinalibus — (d) Perosinus — (e) vittoria — (f) Belo — (g) letitia.

(1) Due furono le vittorie, che i cattolici, aiutati dalle milizie pontificie, riportarono in Francia contro gli Ugonotti ai tempi di Pio V; quella di Jarnac e di Montcontour (13 marzo; 3 ottobre 1569). Entrambe vennero solennizzate in Roma dal Pontefice con religiose funzioni. Cf. Maffei, *Vita di S. Pio V*, Roma 1712, pp. 138-143.

(2) Il Sacrista col cerimoniere Mucanzio prescelsero la Messa *de Trinitate;* ma Gregorio volle invece si celebrasse quella di s. Caterina per le ragioni che adduce lo stesso Mucanzio riportato dal Theiner, 2, 26, n. XXXI.

Die 2 decembris, feria 6, 1575.

1575
2 decem.

Fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus D. N. post praehabitam prolixam audientiam retulit collegio nostro inducias inter regem Christianissimum et ducem Alenconium eius fratrem initas esse opera reginae eorum matris per sex menses, donec pax componi possit cum pacto ut externae copiae dimittantur ex utraque parte, et equitatus registrorum, quos *raitros* vocant, qui e Germania ducebantur ab Hugonottis (a) et rebellibus, etiam recederet, et non **[109]** ingrediatur regnum, solutis eiusdem stipendiis per regem, ac quod securitate ipsius ducis et aliorum asseclarum tradantur eidem quinque civitates vel loca munita in eo regno. Quod etsi non videatur regi utile, tamen sperandum esse huiusmodi inducias posse bene succedere, cum et regina et [rex] tali [modo?] interim tractent de componenda pace pro illius regni quiete et tranquillitate; sed profecto pax foeda (b) et ignominiosa, seu induciae perniciosae sunt multis rationibus.

Tum dixit de rebus genuensibus [se] bene sperare per litteras cardinalis legati, quod iam dabatur opera mittendis obsidibus.

Deinde Sanctitas Sua retulit vacasse ecclesiam pisanam per obitum domini [Petri Iacobi Borboni] de Montibus (1) archiepiscopi, [et se] cogitasse providere illi de persona Ludovici Antinori episcopi pistoriensis etc. Et quia illa est gravata pensione ducentorum pro suffraganeo illi olim dato, pro cardinali Politiano, ideo videtur extinguenda, et aliter providendum suffraganeo illi pro eius ecclesiae liberatione; et omnes concesserunt in eius sententiam; laudaverunt eum aliqui, ut Sirletus, Senonensis, etc.... Et sic Sanctitas Sua illum transtulit ab ecclesia pistoriensi et praefecit illum ecclesiae pisanae cum extinctione pensionis ducentorum pro suffraganeo, sed cum reservatione pensionum antiquarum.

Deinde proposuit ecclesiam pistoriensem sic per translationem, ut praefertur, vacantem, pro Lactantio (c) de Lactantiis (d) urbevetano, qui Bononiae fuit Sanctitatis Suae tunc praelectoris (e) auditor, et qui fuit gubernator Bononiae et nunc Romandiolae et deinde senator Urbis; et omnes per nutum probaverunt, et Sanctitas Sua illi ecclesiae praefecit dictum Lactantium (f) in episcopum.

Deinde Sanctitas Sua retulit vacasse ecclesiam assisiensem per obitum [Philippi] Gerii episcopi Genuae apud legatum cui assistebat, et ideo cogitavit illi providere de persona suffraganei Pisarum, qui olim fuit curialis et familiaris Papae Marcelli 2[i] sanctae memoriae, praesertim ut eius indemnitati consulat propter extinctam pensionem sibi assignatam super fructibus ecclesiae pisanae; et omnes annuerunt (2).

(a) Ugonottis — (b) feda — (c) Lattantio — (d) Lattantiis — (e) prelectoris — (f) Lattantium.

(1) Il Borboni era dei marchesi del Monte S. Maria. Cf. Ughelli 3, 487, n. 77.

(2) Antonio de Lorenzi di Montepulciano, vescovo di Cesarea *in partibus infidelium*. Cf. Ughelli, 1, 484, n. 50. Negli Atti ufficiali, g. c., viene chiamato « Antonium Lorenzinum ».

Card. Sirletus gratias egit et laudavit, quod simul in domo et familia cardinalis Sanctae Crucis, deinde Marcelli 2[i] Papae appellati [**109**ᵛ] felicis recordationis, convixerint, etc. Et sic D. N. expedivit.

Card. Farnesius praenunciavit ecclesiam in Polonia ad nominationem regis Christianissimi Galliarum et Poloniae.

Card. Comensis praenunciavit ecclesiam terracinensem.

Card. Ursinus proposuit ecclesiam bisinianensem pro Pompeio Bello (a), et omnes transierunt cum eo.

Et sic fuit expedita cum reservatione veteris pensionis pro cardinali de Sermoneta. Et missus est senatus etc.

1575
5 decem.

Die V decembris, feria 2, 1575.

Fuit consistorium secretum in quo post datam audientiam Sanctissimus D. N. retulit de rebus genuensibus, quod difficultates iam cessabant et sperabatur compositionem facile succedere posse. Card. Farnesius proposuit ecclesiam in Polonia etc. et fuit expedita. Card. Comensis proposuit ecclesiam terracinensem, et fuit expedita etc.

1575
13 decem.

Die XIII decembris, feria 4, 1575.

Fuit consistorium secretum in quo fuit data prolixa audientia et post illam, eo clauso, Sanctissimus D. N. dixit quod sibi non occurrebat dicere aliquid de novis etc.

Deinde quod in hoc ultimo consistorio ante festa natalitia consuevit fieri exhortatio ad cardinales, ut moneant familias suas ad confitendum eorum peccata et ad communicandum et frequentandum sacramenta et ad alia bona opera etc. Sed quia ad hoc etiam tempus ipsum invitat, nempe finis anni iubilaei (b), item et magna populorum multitudo ac frequentissimus peregrinorum concursus, qui et sacramenta suscipiunt et pie devotionis fervore ecclesias visitant etc. non videtur opus aliud dicere, cum certum sit etiam advenarum et exterorum exemplum efficax esse ad idem agendum; et in eo nihil aliud actum est etc.

1575
26 decem.

[**110**] 1575 (c) post Nativitatem, die 26 decembris, feria 2, in natali s. Stephani post Missarum solemnia fuit coacta in camera paramentorum, exuto Sanctissimo, generalis congregatio coram Sanctitate Sua.

Siquidem hesterna die dominica et natali Domini, Sanctissimo D. N. perveniente ad locum solemnis et publicae benedictionis propter infinitam populorum multitudinem, quae convenerat in Urbem ad clausuram anni iubilaei, extra ordinem dandae in logia palatii ante aream s. Petri, accessit tabellarius cursor missus a Magno Hetruriae Duce, citatis equis, qui attulit nuntium, imperatorem electum Maximilianum (d) electum esse

(a) Belo — (b) iubilei — (c) 1576 — (d) Massimilianum.

regem Poloniae, non sine ingenti gaudio Sanctitatis Suae, quae et hoc nuncio tam laeto et innumera hominum multitudine, (quae ad benedictionem convenerat etiam supra tecta et in finestris et in vicis et plateis et in moenibus Burgi, et extra illa in aggeribus unde Pontificem prospectare possunt, cum tam magna area et via Burgi eos non caperent, res inaudita et supra hominum memoriam, nam putatum est eos ascendisse ad 150 millia hominum) magna laetitia perfusa, vix lachrymas continere poterat. Hodierno mane, antequam in cappellam iremus, fuit intimata congregatio post Missam. Itaque Sanctissimus, ubi deposuit paramenta, conscendit solium et dixit de nuntio hesterna die allato circa electionem imperatoris in regem Polonorum per litteras Magni Ducis; sed quod Sanctitas Sua nondum acceperat litteras a nuntio suo nec ab imperatore neque a nuntio suo apud illum existente, et quia isti domini cardinales Galli (designavit Senonensem et Rambulliettum, qui summo mane fuerant cum Sanctissimo protestantes, ne quid innovaretur (a) in praeiudicium regis Christianissimi) volunt audire prius, ut dixerunt, et quia nunc non sunt omnes cardinales et multi desunt, alia vice proponemus quid agendum sit circa hoc. Et sic dimisit congregationem et supersessum est super publica laetitia et Missa celebranda et mittendo ad imperatorem.

Die 9 ianuarii, feria 2, 1576.

1576
9 ianuar.

Fuit consistorium secretum in quo, post prolixam audientiam et foribus clausis, Sanctissimus D. N. dixit quod non poterat dare bona nova, quia iam perlatum est ordinem ecclesiasticum et senatum Poloniae elegisse imperatorem Maximilianum (b) in regem, 12 decembris; sed [**110**v] ordinem nobilium secessisse et, die 14, declarasse infantem Poloniae, filiam (1) demortui regis, reginam, hac tamen conditione, ut ducat virum Voivodam Transilvaniae (2), et sic regnum illud in maximo esse discrimine et inde multa mala prodire facile posse. Verum sperandum erat quod imperator sua prudentia non esset defuturus tanto negotio. Insuper ex Galliis nihil boni habetur et, quamvis pro pace et concordia satis sit laboratum et dux Alenconius testatus esset se eam desiderare, tamen equites, reystri appellati, germani et alii pedites exteri nondum recesserant, unde multae tribulationes undique Nos comprehendunt. Proinde recurrendum est ad Deum, ut sua clementia respicere dignetur super nos et calamitates has et exitia amovere; quodque bonum esset ut cardinales una cum eorum familiis aliqua hora, [mane] vel vespere facerent orationem, et dicerent litanias et alias preces et rogarent Deum, ut avertat haec flagella a nobis. Nam si hoc anno sancto tot mala evenerunt in

(a) innovarent — (b) Massimilianum.

(1) Il Santa Severina prende grosso abbaglio. Anna, dichiarata regina da non pochi de' grandi di Polonia, era sorella, non figlia, del defunto re Sigismondo Augusto.

(2) Stefano Bathori. Cf. Theiner, 2,105 n. LXXVIII.

republica christiana, cum tot devotiones, dixit, orationes, sacramentorum frequentationes, peregrinationes et alia pia et bona opera facta sunt, quid erit, transacto hoc anno sancto? Idque iterum repetiit; et ideo oportet continuare et benefacere et instanter orare etc. et familiae vestrae sunt hortandae ad sobrie et pie vivendum, ad saepe confitendum et communicandum. Ad propositiones.

Card. Farnesius praenunciavit ecclesiam samogitiensem (a) in Lithuania (b). Card. Alciatus praenunciavit (c) ecclesiam armacanam et N. in Hibernia (1), et dimissus est senatus.

1576
16 ianuar.

Die 16 ianuarii, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N. praebuit audientiam omnibus cardinalibus volentibus. Deinde, eo clauso, dixit: " Nihil novi habemus; ad propositiones „.

Card. Farnesius proposuit samogitiensem (d) ecclesiam in magno ducato Lithuaniae (e) nulla facta mentione regis a quo esset nominatus, sed dumtaxat ne diutius vacet propter interregnum huiusmodi, et cum retentione custodiae ecclesiae vilnensis ad sex menses etc. (2). Et omnes assenserunt; [**111**] et Sanctissimus D. N. expedivit, et dimissum est consistorium etc.

1576
23 ianuar.

Die 23 ianuarii, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum in quo, post longam datam audientiam et eo clauso, dixit de rebus genuensibus, quod iam oratores et ministri principum cum rmo. legato concludere debebant leges pro republica genuensi, et ita bene sperandum erat. De rebus polonicis dixit quod iam litteras acceperat et intellexerat priorem, factam die 14 decembris praeteriti, Maximiliani electi in romanum imperatorem, electionem ab episcopis, senatoribus et electoribus regni Poloniae, fuisse confirmatam denuo die 18 eiusdem (si recte recolo audivisse) (3) et, ea celebrata, solenniter electores ad ecclesiam accessisse et ibi cantasse *Te Deum laudamus*, et quod infans regis demortui, electa ab aliis in reginam cum

(a) samogiensem — (b) Littuania — (c) prenunciavit — (d) samogiensem — (e) Lituaniae.

(1) Gli Atti originali ufficiali non registrano alcuna promozione seguita ai 9 gennaio. In un' altra recensione dei medesimi, fatta nel sec. XVII e conservata nello stesso archivio della Concistoriale, segnata a tergo C. 3376; si legge: « Nihil fuit actum de iis quae in hoc libro scribi solent ».

(2) L' eletto fu Melchiorre dei principi Gedroycz. La data della sua promozione manca nel Gams, 357. Importante non poco è la circostanza del silenzio serbato in concistoro dal Farnese circa il nome del sovrano (Enrico III di Francia) che aveva designato il Gedroycz alla sede vacante di Samogitia. Cf. Theiner, 2, 105-106, nn. LXXVIII-LXXIX.

(3) La data è esatta. Vedi l'atto ecclesiastico, che conferma la seguita elezione di Massimiliano, nel Theiner, 2, 101-105, n. LXXVI.

conditione ut duceret Voivodam, dixerat se esse sub tutela episcoporum et senatus et sine eorum consensu non posse acceptare; unde bene sperandum erat.

De rebus francicis, quod sperabatur ut opera reginae rex concordaret cum duce Alenconio (a) fratre <atque etiam> ut reystri equites, quodque iam actum erat cum helvetiis, [recederent, atque etiam] ut copiae eorumdem helvetiorum a rebellibus conductae recederent: interim alii a rege conscripti accederent in Gallias.

Card. Alciatus proposuit ad instantiam regis Portugalliae erectionem ecclesiae s. Mariae in insula Machao (b) in mari indico in cathedralem cum certa assignatione redditnum et erectione paucorum canonicatuum, vix trium; et hoc absque processu legittime habito, et non facta prius examinatione erectionis etc. cum promissione de providenda ecclesia in reliquis et erigendis canonicatibus et reservatione iuris praesentandi etc. et simul nominatione (c) cuiusdam Didaci in episcopum (1). Et fuit aliqua controversia circa defectum ministrorum, cum in ea ecclesia vix tres aut quatuor essent; et tandem omnes annuerunt, cardinali Sancta Severina dicente, " cum appositione decreti, ut infra certum tempus assignet redditus pro canonicis et ministris numero sufficientibus, alioquin cadat a iure praesentandi etc.; et id ea ratione, quia in erectionibus ecclesiarum multa promittantur, quae non observantur ". Sed Sanctissimus dixit, quod rex erat servaturus omnia, quae promittebat; et ideo erexit et creavit eundem Didacum episcopum dictae ecclesiae etc. [**111v**] Idem cardinalis Alciatus proposuit ecclesias ardachadensem (d) et dromorensem (e) in Hibernia et fuerunt expeditae, et dimissus est senatus.

Die 30 ianuarii, feria 2, 1576.

1576
30 ianuar.

Fuit consistorium secretum, quo post prolixam audientiam clauso, Sanctissimus D. N. proposuit translationem episcopi s. Marci (2) ad ecclesiam fulginatensem, modo pastoris solatio destitutam per obitum bo: me: [Thomae] Orphini nostri olim amici, et quod amplius in illa civitate non posset facere servitium Dei; et ita omnes annuerunt, et Sanctitas Sua illum transtulit etc.; quae similiter proposuit ecclesiam s. Marci in Calabria sic vacantem pro episcopo fundano (3), qui in s. Petro fuerat olim

(a) Alanconio — (b) Maclaes — (c) nominationem — (d) andacadensem — (e) bremorensem.

(1) Diego Nunnez Figueira. Così gli *Atti* ufficiali al g. c. Il nome del Nunnes creato vescovo in questo concistoro non trovasi nel Gams, 132; la serie da lui dataci si apre con Melchiorre Carneiro.
(2) Ippolito Bosco. Cf. Ughelli, 1, 715, n. 57.
(3) Matteo Guerra. Cf. Ughelli, 1, 880, n. 29.

poenitentiarius et eius confessor, eo quod ipse esset de illis partibus; et sic, aliis cardinalibus annuentibus, illum transtulit.

Card. S. Sixti praenunciavit ecclesiam cretensem per cessionem archiepiscopi (1) pro sequenti consistorio; et dimissus est senatus.

1576
6 februar.

Die 6 februarii, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum, quo post audientiam clauso, Sanctissimus D. N. dixit de rebus genuensibus iam legatum et alios ministros principum deputatos omnia inter se composuisse et conclusisse, et de proximo erant accessuri Genuam et publicaturi leges, sed quod legatus miserat quosdam praelatos ad disponendos animos eorum qui Genuae erant. De rebus polonicis, quod sperabatur bene et quod imperator erat iturus Poloniam invitatus a Polonis et eorum oratoribus, et quod facile componere posset animos eorum, qui ab eius electione alieni sunt. De rebus Franciae, Sua Sanctitas dixit eos Helvetios a suis cantonibus fuisse revocatos in patriam, qui descripti fuerant pro rebellibus.

Tum proposuit ecclesiam trivicanam (a), quam nuper providerat (2) de persona [Bernardini] Olivae moderni episcopi, qui et ipse paucis ante diebus defunctus est, pro patre magistro Antonio de Baldutiis foroliviensi, generali Ordinis Praedicatorum commissario Officii s. Inquisitionis, sicut prius communicaverat rmis. [**112**] cardinalibus generalibus inquisitoribus; et fuit expedita, eisdem cardinalibus gratias agentibus.

Card. Senonensis proposuit monasterium de Bernaio pro archiepiscopo bituricensi (3) et super retentione prioratus parisiensis fuit magna controversia, et facta oppugnatio adversus relatorem, (eo quod ipse sit semper infensus commendis [et] pluralitati regularium beneficiorum, et velit commendatarios (b) residere et ad sacros ordines promoveri, tum maxime quod dictus prioratus esset insignis et haberet conventum monachorum in magno numero, et ipsi incumbat cura omnis, etiam iurisdictionis et regiminis, et multum distaret a sua ecclesia ubi residere tenetur) praesertim per cardinales Sfortiam, Ursinum, Sanctae Crucis, Iustinianum et alios qui id ei exprobarunt; sed tandem Sanctissimus D. N. commendavit (c) ut petebatur, dimisso altero prioratu novionensis dioecesis.

Card. S. Sixti proposuit ecclesiam cretensem et, omnibus annuentibus, fuit expedita; et finito consistorio (d), patres recesserunt.

(a) trivisanam — (b) comendatarios — (c) comendavit — (d) consisterio.

(1) Girolamo Ragazzoni fu trasferito nel seguente concistoro, dei 6 di febbraio, dalla sede di Famagosta a quella di Cisamo nell'isola di Creta. Cf. Gams, 403, che conobbe solo l'anno della traslazione. Vedi infra al concistoro 19 settembre.

(2) Vedi sopra al concistoro 24 agosto 1575. Nell'epigrafe apposta al sepolcro dell' Oliva, secondo la riporta l'Ughelli 8, 834, n. 22, si legge che « Obiit Id. Febr. MDLXXVI ». Il giorno del mese è evidentemente errato.

(3) Antonio Vialart. Sopra lui e i suoi priorati cf. *Gallia christ.* 2, 99, n. XCVI.

Die 10 februarii, feria 6, 1576.

1576
10 februar.

Fuit consistorium secretum, quo clauso, post audientiam Sanctissimus D. N. dixit se et Sedem Apostolicam magnis impensis esse implicatam praesertim in conservatione avenionensis civitatis et comitatus, in qua expendit plusquam $\frac{M}{10}$ aureorum singulis mensibus, et in munitione urbis anconitanae et aliis multis necessariis rebus; et cum imperator electus in regem Poloniae petat auxilium a Sanctitate Sua, ut cum potentissimo exercitu illud regnum ingrediatur, (cum ob potentiam adversariorum aliter facere non possit, sicut sibi significavit per comitem Trivultium, quem ad id destinavit spetialiter) et sic immineat periculum, ut illud tam nobile regnum in manus Turcarum deveniat, et rex Franciae etiam petat auxilium et subventionem pro solvendis stipendiis quos conducit, et similiter equites melitenses timore classis turcicae, ideo Sanctitas Sua, ut et imperatori et regi Christianissimo subveniat ac etiam necessitatibus suis, intendit ut aliquo modo provideatur de pecuniis. Quia vero alias deputavit cardinales [**112v**] ex omnibus ordinibus, nunc, loco rm̃i. decani (1) absentis in legatione genuensi, deputat venerabilem fratrem episcopum tusculanensem, scilicet cardinalem Farnesium, qui cum aliis congregationes habeat et modum pecuniae habendae cum illis inquirat; et si qui alii aliquid ea in re proponere voluerint poterunt significare Sanctitati Suae vel alicui ex dictis cardinalibus.

Card. Sfortia praenunciavit ecclesiam salamantinam; et finitum est consistorium.

Die 15 februarii, feria 4, 1576.

1576
15 februar.

Fuit consistorium secretum in quo clauso, post datam audientiam, Sanctissimus D. N. retulit cardinales deputatos ad inveniendas pecunias tractasse de re pecuniaria et de modo; et non invenire faciliorem modum, quam impositionis decimarum in universa Italia; unde, cum nolit amplius gravare subditos status ecclesiastici, cogitavit gravare clerum, praesertim cum non de re stabili nec magna danda agatur, sed de decima quae, etiam loco eleemosynarum (a) a praelatis et clericis erogandarum pauperibus, dabitur Sanctitati Suae ad subveniendum imperatori volenti ire in Poloniae regnum et regi Francorum et militibus melitensibus adversus Turcas et haereticos, et proinde proposuit sex decimas solvendas tribus annis, duas unoquoque anno etc.

Card. Pisarum et sequentes pro publicis his necessitatibus approbarunt, et sic reliqui annuerunt, et Sanctitas Sua dixit, quod fiet Bulla, et mittetur subscribenda.

(a) elemosinarum.

(1) Giovanni Morone.

Card. Sfortia proposuit ecclesiam salamantinam cum pensionibus exprimendis, quia erant aliquae minutissimae et plurimae etc. pro episcopo segobricensi (a) transferendo ad salamantinam (1); et, omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. expedivit.

Card. Senonensis praenunciavit monasterium de Brancalanda et, consistorio finito, Sanctissimus et cardinales recesserunt.

1576
20 februar.

[113] Die XX februarii, feria 2, 1576.

Fuit consistorium a quo ego abfui, et in eo, post datam audientiam, Sanctissimus D. N. nihil dixit, sed proposuit ecclesiam pisanam paucis ante diebus rursus vacantem per obitum Ludovici Antinori moderni archiepiscopi, qui vix ad illam pervenit et aegrotavit et obiit (2), pro Bartholomaeo (b) Iunio florentino praefecto aulae cardinalis Medicei et, omnibus annuentibus, fuit expedita. Card. Comensis praeconizavit ecclesiam fundanam. Deinde cardinalis Senonensis proposuit monasterium de Brancalanda constantiensis dioecesis, et fuit expeditum. Et, finito consistorio, omnes recesserunt.

1576
27 februar.

Die 27 februarii, 1576.

Fuit consistorium secretum in quo, post audientiam, Sanctissimus D. N. proposuit ecclesiam virdunensem, dixitque canonicos illius ecclesiae praetendere ius eligendi episcopos ad ipsos pertinere, sed tamen aliter observatum (c) fuisse, et superioribus temporibus a Iulio 2° et aliis romanis pontificibus declaratum, cum nullius electionis confirmatio reperiatur, sed bene apostolica provisio, quod a cardinali Maffaeo (d) et aliis cardinalibus tractatum est; unde Sanctitas Sua, non habita ratione electionis ab eis factae, providit dictae ecclesiae de persona d. Nicolai Bousmardi (e) eiusdem ecclesiae canonici cum retentione compatibilium, acceptis prius votis, inter quae cardinalis Madrutius, ut haec acta sint sine praeiudicio dicti Capituli et Sacri Imperii.

Card. vero Senonensis repetiit propositionem et late oravit, quod illius ecclesiae dispositio pertineret ad Sedem apostolicam.

Card. Comensis proposuit ecclesiam fundanam, vacantem per translationem episcopi ad ecclesiam s. Marci, providendam de persona Pii Lotherii (f), prioris monasterii s. Severini neapolitani, Cassinensis congregationis (3); et receptis votis, Sanctissimus illum praefecit ecclesiae praedictae, et dimissus est senatus.

(a) senogabricensi — (b) Bartolomeo — (c) osservatum — (d) Maffeo — (e) Bosmus — (f) Lotterii.

(1) Il vescovo di Segorbe, trasferito a Salamanca, fu Francesco Soto y Salazar. Secondo questo passo va corretto il Gams, 68, che pone la traslazione del Soto da Segorbe a Salamanca come seguita il 4 aprile 1575.

(2) L'Antinori era stato trasferito da Pistoia a Pisa nel concistoro del 2 dec. 1575. Cf. sopra, al g. c.; Ughelli, 3, 487, n. 28.

(3) L'Ughelli, 1, 732, n. 44 fa eletto il Loteri ai 30 gennaio 1576.

Die 14 martii, 1576.

1576
14 martii

Fuit consistorium secretum in quo, post datam audientiam exclusis aliis, Sanctissimus D. N. dixit Caesarem parare iter in Poloniam cum exercitu, et res genuenses (a) prospere [**113**v] succedere. Item officiales curiae petere commissarium contra eos qui obtinuerunt beneficia a rmis. dd. cardinalibus vigore indultorum, eo quod novas provisiones non expediant, ut tenentur, nec annatas debitas solvant. Cardinales seniores responderunt se curaturos, ut ii admoneantur ad expediendas litteras novarum provisionum.

Item Sanctitas Sua conquesta est quod deferentes seu scribentes nova, ut vocant " menantes " multa falsa scribant et confingant, et quod multi ex rmis. cardinalibus [eos] inter suos familiares habeant, et quod aliquis uno non est contentus, sed plures habet, admonens ut eos eiciant de suis domibus (1). Id autem Sanctissimus dixit ea occasione, quod tunc multi menantes detinebantur carcerati, qui scripserant aliqua mala de Sanctitate Sua, et de nuptiis illmi. Iacobi Boncompagni (b) eius filii et alia, pro eorum more carpendo et detrahendo et falsa nuntiando. Et finitum est consistorium a quo ego abfui.

Die 28 martii, feria 4, 1576.

1576
28 martii

Fuit consistorium secretum in quo, post audientiam, Sanctissimus D. N. proposuit ecclesiam viterbiensem pro Carolo Montilia archiepiscopo amalphitano, vacantem per dimissionem rmi. cardinalis de Gambara, ad quam illum transferebat cum retentione denominationis archiepiscopalis. Et fuit aliqua difficultas, quod non deberet dari retentio denominationis ei, qui ad aliam transferetur ecclesiam, sed ei qui sine ecclesia remaneret, exemplis allatis; sed e diverso cardinalis Farnesius et alii dixerunt, etiam consuevisse reservari denominationem maioris dignitatis et, me e diverso referente exemplum sanctae memoriae Pii V in translationem episcopi tranensis ad ecclesiam catinensem (2), replicavit vix alterum exemplum praeter illud dari posse, et ita sub dubio transiit. Et Sanctissimus D. N. illum ad dictam ecclesiam transtulit et deinde etiam illi retinuit denominationem archiepiscopalis nominis cum reservatione fructuum et Balneariae etc. pro cardinali de Gambara usque ad certam summam.

(a) genuensis — (b) Boncopagni.

(1) Vedi sopra lo stesso argomento il Motuproprio di Pio V dei 17 marzo 1572 nel *Bullar. rom.* edit. taurin. 7, 969-971.

(2) Qui al S. Severina falla la memoria. Giambattista Oxeda y Herrera fu da Pio V trasferito dalla sede arcivescovile di Trani a quella vescovile di Girgenti, e non già di Catania, come lo stesso Santori narrò sotto il dì 27 agosto 1571, nel qual giorno avvenne la traslazione non senza qualche difficoltà. Cf. anche Ughelli 7, 911, n. 51.

[**114**] Deinde cardinalis Ursinus proposuit ecclesiam amalphitanam pro Iulio Rossino maceratensi in quem omnes tacite consenserunt, rm̃o. d. cardinali Albano illum etiam collaudante. Ego autem ignorabam personam et non potui approbare.

Deinde deprehendi hunc esse illum qui fuerat vicarius episcopi auximatensis de Cupis (a), et qui ab ecclesiae auximatensis promotione, propter suspicionem simoniae desuper et eius non probatos mores, et eo quod esset claudus, fuerat repulsus; ita enim quandoque ecclesiarum regimini praefecti ambitione vel cupiditate obcaecantur (b), ut homines, alias in rebus minoribus improbatos, ad maiores evehant gradus; et fuit illa ecclesia expedita, praecedente recompensa, ut vocant etc.

Card. Senonensis proposuit ecclesiam aquensem, cuius originem et laudes, religionem et statum prolixe exposuit, prout alias fecerat anno praeterito, etiam ex historia Lazari, Marthae et Mariae Magdalenae, vacantem per resignationem Iuliani de Mediceis archiepiscopi, pro Alexandro Canigiano florentino, abbreviatore de maiori parco eius consanguineo, cum retentione $\frac{M}{3}$ ducatorum pensionis seu fructuum et, relictis archiepiscopo futuro mille etc., et cum retentione archiepiscopalis denominationis et dignitatis; super quo a paucissimis contradictum est. Sed ego non potui [me] continere, quin et futurae provisioni ecclesiae albionensis me opponerem, diceremque me non posse probare translationem d. Iuliani archiepiscopi ad episcopatum albianensem (c), tanquam opulentiorem, cum vix annus sit transactus (1) cum translatus est de alio episcopatu ad archiepiscopatum; et nunc intra annum, fere non ulla ecclesiae utilitate aut necessitate, sed propter proprium commodum et quia episcopatus est opulentior archiepiscopatu velit dearchiepiscopari transeundo de archiepiscopatu ad episcopatum cuius, et ante provisionem apostolicam, fructus percepit, sicut et olim archiepiscopatus praedicti; et multo minus mihi probari reservationem fructuum seu pensionis super mensa archiepiscopatus, ut sibi satis non sint fructus tam opulentissimae ecclesiae, sed velit etiam praedicti archiepiscopatus fructus et redditus sumere, futuro archiepiscopo in tot necessitatibus et calamita-[**114**[v]] tibus ecclesiae parva portione relicta: et consequenter illi nullo modo denominationem archiepiscopalem esse relinquendam seu reservandam. Quoad provisionem archiepiscopatus si admittatur translatio, me esse cum rm̃o. relatore; et fuit expedita provisio huiusmodi cum reservationibus etc. (2).

Deinde idem cardinalis Senonensis proposuit ecclesiam albiensem pro

(a) cappis — (b) obcecatur — (c) albionensem.

(1) Il S. Severina esagera alquanto. La traslazione del Medici dal vescovado di Beziers all'arcivescovado di Aix aveva avuto luogo nel 1571. Cf. *Gallia christ.* 6, 358, n. LXXI.

(2) La *Gallia christ.* 1, 39, n. LXXXIII non indica l'anno della traslazione del Medici da Aix ad Alby; il Gams 483, 485 ci dà erroneamente il 1575.

eodem Iuliano archiepiscopo artificiose post reservationem sibi factam fructuum et denominationis etc. Et fuit aliqua controversia super gratia expeditionis monasterii s. Victoris, eo quod assereretur se infra annum illius annatam exsolvisse in retentione alterius translationis, et fuit tandem ei facta etc. Deo sic permittente (a), cum nec prima reservatio nec haec retentio ei concedenda fuisset, mea sententia.

Et idem cardinalis praeconizavit ecclesias xantonensem (b) et biterrensem, si recte recolo; et actum est consistorium etc.

Die 6 aprilis, feria 6, 1576.

1576
6 aprilis

Fuit consistorium secretum et data audientia, post quam cardinalis Sfortia praeconizavit ecclesiam carthaginensem in Hispania, Card. Senonensis proposuit ecclesiam xantonensem, et fuit expedita cum gratia quadam (1). Idem proposuit ecclesiam biterrensem, et fuit expedita etiam cum gratia (2). Idem praenunciavit monasterium s. Quintini, et actum est consistorium.

Die 11 aprilis, feria 4 dominicae Passionis, 1756.

1576
11 aprilis

Fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus D. N. post praebitam audientiam, eo clauso, hortatus est cardinales ad largiores eleemosynas (c), ad orationes et alia pia opera, et ut curent eorum familias sancte et pie vivere, frequentare sacramenta etc., prout moris est in postremo consistorio quadragesimae.

Card. Sfortia proposuit ecclesiam carthaginensem et fuit expedita (3).

Card. Madrutius praenunciavit electiones olomucensis (d) et basileensis (e) ecclesiarum confirmandas. **[115]** Card. Senonensis proposuit monasterium Montis s. Quintini, noviensis dioecesis, de suo more laudans locum, martyrem etc. et dimissum est concistorium etc.

Sabbato ante dominicam Palmarum, die 14 aprilis 1576.

1576
14 aprilis

Fuit consistorium publicum in aula ducum et cardinalium pro illmo. et rmo. dno. cardinali Morono legato de latere, redeunte a negotio genuensi confecto, quem ad monasterium s. Mariae de Populo in palatium apostolicum deduxit de more sacrum Collegium cardinalium ei obviam factum, ut illi in uno ex praecedentibus consistoriis secretis decretum

(a) permictente — (b) xantinensem — (c) elemosinas — (d) olumucensis — (e) basiliensis.

(1) Fu eletto Nicolò Le Cornu de la Courbe. La *Gallia christ.* 2, 1083, n. LXVII registra solo la data del possesso, 8 giugno 1578.

(2) Anche per l'eletto alla sede di Beziers, Tommaso de Bonzi, la *Gallia christ.* 6, 368, n. LXXII nota solo che l'elezione avvenne « circa annum 1576 ».

(3) La sede venne assegnata a Gomez Zapata che nel Gams, 24, comparisce vescovo di Cartagena sin dall'anno precedente.

fuerat. Et finito consistorio et Sanctissimo D. N. post deposita paramenta discedente, cardinales processerunt de more ad aulam regiam, ubi receperunt salutationem ab eodem dño. legato et eandem (a) illi reddiderunt.

Congregatio generalis sacri Collegii cardinalium coram Sanctissimo.

1576
23 aprilis

Die 23 aprilis, feria 2 Paschae, 1576.

Post Missam, in cappella solemniter de more celebratam per cardinalem Delphinum, Sanctissimus D. N., depositis paramentis in aula paramentorum, sedit in suo throno et, nobis ibi considentibus, vulgari lingua proposuit quod imperator indixit diaetam (b) imperialem in Germania, Ratisbonae, ubi convenient tam ipse, quam rex Romanorum electus eius filius, et alii principes Germaniae, illa autem erit cito celebranda. Et quia in illa tractabitur de rebus gravissimis et valde importantibus, ut aiunt, et fortasse etiam de rebus religionis, ideo Sanctitas Sua decrevit mittere, iuxta morem Sedis Apostolicae quae semper destinavit legatos ad diaetas (c) imperiales, venerabilem fratrem suum Ioannem Moronum episcopum cardinalem hostiensem ad eandem diaetam (d) legatum de latere, eo quod sit protector dominiorum patrimonialium imperatoris et illi gratus et acceptus et recentis conciliationis reipublicae genuensis facinore magnae illi existimationi; ideo voluit hoc nobis significare et exquirere consilia.

Et omnes, praesente (e) ibi dño. cardinali Morono et cum aliquo rubore detegente [**115**v] caput, caeteri rmi. cardinales collaudarunt et comprobarunt hanc Sanctitatis Suae deliberationem.

Card. Sanctae Crucis dixit sibi videri ut prius significaretur imperatori, ne adventum legati aegre ferret et legatio esset inutilis. Et, replicante Sanctissimo quod etiam si ipse imperator non boni consuleret, adhuc de more Sanctae Sedis esset mittendus, et quod debebamus facere omne, quod ex parte nostra faciendum esset, respondit idem cardinalis hoc saltem de decentia videri expediens, ut intelligatur animus imperatoris donec pararet se ad iter futurus legatus.

Deinde cardinalis Sfortia et plurimi alii cardinales, contra sententiam cardinalis Sanctae Crucis, dixerunt, quod debebat mitti et fieri quod nostrum est etc. Vix alius est inventus, qui sequeretur sententiam Sanctae Crucis cum moderatione, quod utile esset etiam explorare interim voluntatem imperatoris si ei grata futura esset ista legatio. Et demum ab omnibus collaudatum est propositum Sanctitatis Suae etc.

Deinde, si bene recolo, egresso cardinali Morono de camera consistorii (1), quae eadem est cum camera paramentorum, fuerunt recepta

(a) eundem — (b) dietam — (c) dietas — (d) dietam — (e) presente.

(1) In margine la stessa mano annota: « Non bene memini an et superiora vota simul cum his, et praesente vel absente cardinali Morono ».

vota, et omnes comprobarunt illius personam, commendantes veteres et novam legationes et alia eius gesta, prudentiam et virtutes et benevolentiam apud imperatorem; et supra omnes, cardinalis Senonensis diffuse et praeter modum, et non sine quorumdam offensione, laudavit et probavit illum. Et sic Sanctissimus D. N. illum iam reversum in cameram consistorii affatus est benigne de deliberatione eius personae, et eum in legatum de latere cum facultatibus exprimendis deputavit ad imperatorem et alios Germaniae principes etc.

Is vero accessit ad osculum Sanctissimi D. N. de more, et Sanctitas Sua tunc incontinenti dedit vexillum crucis legationis et dixit preces contentas in caerimoniali (a), et illum dimisit (1).

Cardinales vero praecesserunt (b) ad aulam regiam, ubi se cum eodem rmo. legato mutuo salutarunt de more, et quisque abiit in domum suam. Ipse vero dominus cardinalis legatus paucos post dies abiit Germaniam versus.

[**116**] Die 4 maii, feria 6, 1576.

1576 4 maii

In loco solito fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus D. N. dedit audientiam et, eo clauso, d. cardinalis Madrutius retulit electionem factam a Capitulo et canonicis olomucensis ecclesiae de persona dñi. Ioannis telocensis alumni Collegii Germanici de urbe in episcopum dictae ecclesiae vacantis per obitum bo: me: Thomae Albini episcopi; et habitis votis dominorum cardinalium, Sanctitas Sua confirmavit electionem, extincta prius lite inter canonicos praedictos (c) et quosdam alios ad dictam ecclesiam nulliter electos orta, et reiecta omni et quacumque electione; et illum praefecit in episcopum et pastorem, et cum gratia in totum, attento quod est primus partus Collegii Germanici de Urbe, prout et supplicatum fuerat (2).

Idem dictus cardinalis proposuit electionem factam a Capitulo, et canonicis ecclesiae basileensis (d) de persona dñi. Iacobi Christophori (3) canonici constantiensis in episcopum dictae ecclesiae vacantis per obitum domini Melchioris (4) ultimi episcopi, et supplicatum est pro gratia et retentione canonicatus in ecclesia constantiensi, cuius est administrator

(a) ceremoniali — (b) precesserunt — (c) predictos — (d) Basiliensis.

(1) Gli importanti ragguagli sopra questo concistoro dei 14 aprile, se furono conosciuti, vennero passati interamente sotto silenzio dal Maffei, *Annali di Gregorio XIII*, 1, 227-228 e dal Theiner 2, 151-154, nn. I-IV.

(2) Giovanni Mezon von Telcz, la cui elezione a vescovo di Olmütz fu confermata in questo concistoro, era entrato come alunno nel Collegio Germanico il 1571. Cf. Steinhüber, *Geschichte des Collegium Germanicum in Rom* 1, 75, 96. Vedi pure Theiner, 2, 176, nn. XXII-XXIII, dove si hanno le lettere del Capitolo e dell'eletto Giovanni al Papa, con le risposte ad entrambi.

(3) Giacomo Cristoforo Blarer von Wartensee. Cf. Gams, 261.

(4) Melchiorre von Lichtenfels. Cf. Gams, l. c.

domini cardinalis de Altemps. Et rm̃i. dñi. cardinales fuerunt pro aliqua parte gratiae, et pro retentione canonicatus, sicut de aliis electis in episcopos in Germania huius tempore pontificatus servatum est, ut dimittantur canonicatus ut possint velut catholici eligere et eligi et in Capitulis habere vocem activam et passivam. Sed dominus cardinalis Comensis dixit contra retentionem, et pluribus rationibus; praesertim quia illud observatum est ubi Capitula non constant ex omnibus catholicis; sed, ubi integre catholica sunt, seu omnes canonici <non> sunt catholici non expedit ut careat uno canonico; ideoque episcopus non debet retinere. Hoc autem creditur dixisse in gratiam praefati domini cardinalis de Altemps, cui eiusdem canonicatus collatio, si vacasset, competebat.

Card. Sanctae Crucis dixit, alias saepius in hoc sacro loco indultum fuisse electis in episcopos retentionem canonicatus in Germania etc.; et ideo idem in hoc casu faciendum esse. Alii deinde domini cardinales, tam qui favebant cardinali Altemps, quam relatores disciplinae, quibus displicebat retentio canonicatus episcopis electis etc. concedi, fuerunt contra retentionem.

Et ideo Sanctissimus D. N., qui etiam annuit se concessisse retentionem canonicatus quibusdam electis episcopis in aliis ecclesiis, in quibus non omnes de Capitulo erant catholici, ut episcopi qui certo catholicam fidem profitentur, auxilio et consilio [melius eidem Capitulo providerent] confirmavit electionem etc. cum gratia ut solvat annatam pro 3ª. parte taxae: multis cardinalibus non probantibus hanc remissionem gratiae adeo frequenter.

[**116ᵛ**] Card. Senonensis dixit de pallio pro electo aquensi (1), et fuit idem electus introductus in consistorium et Petrus Aldobrandinus advocatus consistorialis postulavit pallium pro eo, et fuit ei concessum, et a Sanctissimo mandatum primo diacono praesenti ut illud ei daret.

Card. S. Sixti praenunciavit ecclesiam savonensem in Liguria vacantem per cessionem Ioannis Ambrosii Flisci episcopi pro Caesare Ferrerio; et finitum est consistorium.

1576
9 maii

Die 9 maii, feria 4, 1576.

Fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus D. N. dixit accepisse litteras et intellexisse rm̃um. d. cardinalem Moronum legatum in Germaniam feliciter iter suum prosequi.

Card. Ursinus suggessit de pallio pro r. p. d. Iulio Rossino electo archiepiscopo amalphitano; et facto signo per dominum cardinalem Vastavillanum, ultimum diaconum, ingressus est praefatus dñus. Iulius electus, claudicans, non sine quorumdam risu: is enim ob hoc et alia fuerat reiectus ab ecclesia auximana, et tamen factus est archiepiscopus amal-

(1) Alessandro Canigiani. Cf. sopra al concistoro 28 marzo 1576.

phitanus, ignaris iis qui se opponere poterant, cum Petro Aldobrandino advocato, et magistro caerimoniarum, et per advocatum postulavit pallium sibi concedi; et, eo cum iis egresso et annuentibus omnibus, Sanctissimus D. N. mandavit priori diaconorum ut illud ei daret.

Deinde cardinalis S. Sixti proposuit ecclesiam savonensem vacantem per cessionem r. p. d. fratris Ambrosii Flisci, illius ultimi episcopi, providendam de persona dñi. Caesaris Ferrerii Utriusque Signaturae referendarii presbyteri (a) vercellensis. Et, omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. illum praefecit in episcopum et pastorem cum vacatione abbatiae quam obtinebat (haec autem erat episcopo cedenti pro recompensatione commenda) et retentione aliorum compatibilium, et cum decreto quod, antequam dictae ecclesiae possessionem adipiscatur, teneatur emittere fidei professionem quam, quia absens erat, nondum emiserat (1). Et, facto signo consueto, reseratum est consistorium.

[**117**] Die 18 maii, feria 6, 1576.

1576
18 maii

Fuit consistorium secretum in quo fuit data audientia et nihil actum est de rebus ad consistorium pertinentibus, nisi quod rñus. dominus cardinalis Senonensis praeconizavit monasterium de Crudatio vivariensi. Ab eo autem ego abfui in peregrinatione ad Domum Beatissimae Dei Genitricis semper Virginis Mariae lauretanam (2).

Die 23 maii, feria 4, 1576.

1576
23 maii

Fuit consistorium secretum in quo, post datam audientiam, d. card. Senonensis proposuit Monasterium B. Mariae de Crudatio ordinis s. Benedicti vivariensis pro r. p. d. Stephano Deodet (b) episcopo grassensi, et dominis cardinalibus annuentibus, Sanctissimus D. N. illud ei (3) commendavit (c) cum retentione ecclesiae et pensionis annuae scutorum 120 super fructibus sacristiae ecclesiae massiliensis. Et facto signo consueto cum tintinnabulo, reseratum est consistorium. Ego autem abfui ab eo in memorata peregrinatione.

Die 4 iunii, feria 2, 1576.

1576
4 iunii

Fuit consistorium secretum in aula pontificum nuncupata, in quo Sanctissimus D. N. dixit, post datam aliquam audientiam, quod in futurum habebuntur consistoria summo mane; et propterea dñi. cardinales

(a) presbiteri — (b) Deodel. — (c) comendavit.

(1) L'Ughelli, 4, 743, n. 54 pone a torto la promozione del Ferreri ai 10 maggio 1576, nel qual giorno, come confermano gli *Acta* officiali, non vi fu concistoro.

(2) Il Santori lasciò Roma alla volta di Loreto il 15 maggio e vi ritornò il 3 di giugno, come qui appresso dirà. Cf. l'*Autobiografia*, già citata, nell'*Arch. di Soc. Rom. di st. pat.* XII (1889) 359-361.

(3) Di questo commendatario la *Gallia christ.* 16, 595, n. XXVII ci informa solo che era « abbas Crudatii anno 1585 ».

citius veniant, quam hactenus fecerunt, et praesertim qui negotia pertractaturi sunt tempestive adveniant.

Deinde proposuit ecclesiam pisaurensem vacantem per obitum bo: me: Iulii Simonettae illius ultimi episcopi defuncti extra romanam curiam paucis ante diebus (1), quam intendebat providere de persona r. p. d. Roberti Sassatelli gubernatoris Domus et oppidi B. Mariae de Laureto, prout, omnibus annuentibus, illam providit de persona praefati dñi. Sassatelli cum retentione compatibilium.

Deinde suggestum fuit de pallio pro electo in archiepiscopum cretensem et, introductis procuratore, advocato et magistro caerimoniarum (a), et facta illius postulatione et egressis, et rmis. dñis. cardinalibus annuentibus, Sanctissimus mandavit illud dari. Et dimissi sunt patres, reserato consistorio a quo ego abfui, cum dominica pridie eius diei rediissem ex sanctissima Domo Lauretana, Ancona, Marchia, Assisio et Umbria.

1576
19 iunii

[**117**v] Die 19 iunii, feria 3, 1576.

Fuit consistorium publicum in aula regia pro oratore (2) Christianissimi Galliarum regis Henrici III qui urbem ingressus fuerat hesterno die, videlicet 18, de more.

Orationem habuit Muretus (3), qui vel minus propere illam edidisset, vel quod tam foedam pacem a rege cum haereticis et rebellibus initam minime posset excusare, etsi variis coloribus et alienis laudibus artificiose niteretur, primum defuit, deinde non satisfecit; unde in fine orationis, nomine Sanctissimi, Antonius Buccapaludius secretarius inter alia dixit, Sanctissimum D. N. vehementer dolere, quod temporibus sui pontificatus tanta plaga inflicta sit Ecclesiae Dei et gallicanae, et tam perniciosa et iniqua pax inita sit in divini nominis et catholicae fidei evidentem derogationem et praeiudicium etc. improbans ea quae sic acta sunt.

1576
25 iunii

Die 25 iunii, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N. dedit audientiam cardinalibus singulariter, et communiter pro congregationibus a X hora, vel circa, usque ad 13 in qua, clauso consistorio, retulit de cardinali Morono legato qui appropinquabat Ratisbonae (b), et quod imperator secunda huius mensis discesserat pro diaeta (c), et quod huiusmodi legationem magnopere gratam habuerat, et quod diaeta (d) citius erat ce-

(a) cerimoniarum — (b) Ratisponae — (c) dieta — (d) dieta.

(1) L'Ughelli 2, 864, n. 61 ci dà solo l'anno della morte del Simonetta (1576); il Gams, 716, invece ne fissa la data al 27 del precedente maggio.
(2) Luigi Chateigner de la Rocheposay.
(3) Cf. Mureti, *Opera omnia*, ed. Ruhnkenius 1, 197-201.

lebranda, et quod archiepiscopus (1) (electus dicendum erat) venerat in Italiam, et habebat animum veniendi ad urbem, sed se excusavit cum Sanctissimo D. N., quod cogebatur redire in Germaniam propter diaetam imperialem. Item quod de rege Galliae intellexeramus quid agebat etc.

Card. Farnesius praenunciavit ecclesiam barcinonensem (a) vacantem per obitum (2), proponendam pro proximo concistorio.

Card. Ursinus praenunciavit ecclesiam middelburgensem (b) etiam per obitum (3) vacantem, in Flandria, pro nominato a rege catholico; et cardinalis Alciatus praenunciavit ecclesiam maionensem vacantem etiam per obitum (4) in Hibernia (c); et actum (d) est consistorium etc.

[**118**] Die 4 iulii, feria 4, 1576.

1576
4 iulii

Fuit consistorium secretum, in quo cardinalis Farnesius protector regnorum Aragonum seu, pro eo absente, cardinalis Granvelanus, ut melius recolo, proposuit ecclesiam barcinonensem providendam de persona r. p. d. episcopi urgellensis (5) et, omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. illum a vinculo, quo tenebatur ecclesiae urgellensi, [absolvit] et transtulit ad ecclesiam barcinonensem (e), cui eum praefecit in episcopum et pastorem cum retentione compatibilium praeter quam duarum pensionum.

Idem d. cardinalis proposuit monasterium s. Victoriani barbastrensis dioecesis in regno Aragonum; et quia in erectione ecclesiae barbastrensis, et dissolutione unionis oscensis et jacensis (f) fuerunt quaedam eius bona et fructus dismembrata et applicata ecclesiae barbastrensi, et monasterio applicati quidam prioratus sub san: me: Pio Papa V, me uno ex congregatione praedicta examinante, et prioratuum applicatio nondum effectum sortita erat, petebat expediri gratis usque ad applicationem; super quo, etiam Sanctissimo D. N. et aliis replicantibus, fuit controversia, et ego de applicatione testatus sum; et tandem fuit expeditum gratis usque ad huiusmodi applicationem.

Card. Ursinus protector Flandriae proposuit ecclesiam middelburgensem (g) in comitatu Zelandiae inferiorique Germania cum gratia, at-

(a) barchinonensem — (b) milddoburgensem — (c) Hybernia — (d) aptum — (e) barchinonensem — (f) jaccensis — (g) mildeburgensem.

(1) Salentino von Isenburg, eletto, ma non mai consacrato arcivescovo di Colonia. Del suo incontro col Morone in Sterzing ai 19 e 20 maggio 1576 scrive lo stesso Morone al cardinale di Como, Innsbruck 23 maggio 1576. Vedi Hansen, *Nuntiaturberichte aus Deutschland* 1572-1585, Berlin 1892, 1, 15-16.

(2) Martino Martinez de Villar era morto il 14 dec. 1575. Cf. Gams, 15.

(3) Nicolò de Castro vescovo di Middelburg in Olanda, era mancato ai vivi sin dal 1573. Cf. Theiner, 2, 246, n. CXVI.

(4) Eugenio Mac-Brehan. L'anno della sua morte manca nel Gams, 233. Questo passo del *Diario* prova che al 25 giugno 1576 era già passato di vita.

(5) Giovanni Dimas Lloris. Cf. Gams, 87.

tenta eiusdem ecclesiae clade et devastatione per haereticos, et facta aliqua difficultate super gratia, tandem omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. illum praefecit in episcopum et pastorem (1), cum expeditione gratiosa.

Deinde cardinalis Alciatus protector Hiberniae (a) proposuit ecclesiam maionensem in Hibernia providendam de persona fratris Patritii (2) hiberni (b) Ordinis Minorum de Observantia (c) et, omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. illum praefecit in episcopum et pastorem, et gratis de more Hibernorum. Et idem d. cardinalis praenunciavit translationem alterius episcopi hiberni ad ecclesiam aliam (3) etiam in Hibernia (d), et dimissi sunt patres.

1576
18 iulii

Die 18 iulii, feria 4, 1576.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N. post praestitam audientiam dixit, nos nosse regem Franciae misisse Romam ad Sanctitatem Suam episcopum parisiensem (4) ad reddendas causas huius pacis nuper initae cum seditiosis et haereticis, et se excusasse quod, si eius pacis conditiones sint iniquae, aut admodum [**118**v] contrariae religioni catholicae, se tamen alias exhibitas deteriores reiecisse, et tandem in has concordasse; et quod si ab aliis dicatur huius pacis conditiones esse deteriores, quam fuerint tempore Caroli IX eius fratris, cum semel et iterum cum Hugonottis (e) pacem composuit, respondit tunc cum hostibus Hugonottis non fuisse fratrem aliquem regis nec catholicos, sed haereticos tantum; nunc vero cum hostibus fuisse et ipsius regis fratrem ducem Alenconium (f) et alios proceres et nobiles catholicos illius regni; unde et duriores conditiones referri oportuit in concordia ineunda, ne regnum illud poenitus diriperetur et distrueretur, et quod ipse rex pollicetur se non defuturum protegere et tueri res Ecclesiae catholicae.

Deinde subiunxit quod petit auxilium et subsidium pro satisfaciendo promissis et conditionibus, petens alienationem ecclesiasticorum, et quod super [his] deputavit aliquos cardinales quos nominavit; cardinalem Cornarium camerarium, cardinalem Sfortiam et cardinalem Ursinum, qui videant quonam modo illi subveniendum sit, et dixit quod rex etiam Portugalliae petit subsidium, de quo similiter tractandum est, et vertit se ad cardinalem Comensem, qui aperuit caput.

(a) Hybernia — (b) hyberni — (c) osservantia — (d) Hybernia — (e) Ugunottis — (f) Alansonium.

(1) Fu preconizzato Giovanni de Stryen. Consecrato nel 1581, non entrò mai in possesso, e con lui, nel 1594, cessò la sede di Middelburg. Cf. Gams, 254.
(2) Patrizio O'Hely, morto martire della fede il 22 agosto 1548. Cf. Gams, 233.
(3) Gli *Atti* ufficiali non ricordano affatto la traslazione qui menzionata dal Santori.
(4) Pietro de' Gondi.

Deinde ad propositiones venire iussit.

Card. Gesualdus praenunciavit provisionem ecclesiae gallipolitanae in regno neapolitano pro d. Alfonso Herrera hispano canonico lateranensi regulari. Card. Madrutius praenunciavit ecclesiam sebastensem, in partibus infidelium, pro praefecto (1) curae filii (2) archiducis Austriae, quem cum filio Romam instituendo (a) mittere intendit, ut honoratus magis existat.

Card. Senonensis proposuit ecclesiam adurensem cum retentione monasterii et prioratus conventualis pro promovendo (3), et cum dispensatione, attento quod non erat in sacris.

Et Sanctissimus D. N. decrevit, quod de caetero dñi. cardinales capita ordinum non subscribant processum, nisi promovendus sit in sacris, non probans, quod iste processus esset subscriptus, vertens se ad cardinalem Pisarum, priorem episcoporum, qui fuit contra retentionem etc.

[119] Card. Sfortia, et deinde caeteri, notarunt dominum proponentem hactenus fuisse dubium de beneficiis commendatis, an esset danda retentio, cum tamen sint compatibilia, quia in commendam; nunc petere retentionem, cum qua ipse est, cum commenda non faciat incompatibilitatem; et alii quidam in idem.

Card. Sanctae Severinae dixit esse pro provisione et retentione monasterii solum, non autem prioratus conventualis, nisi secus Sanctitas Sua iudicasset, attenta pietate et eruditione personae et illius eminenti qualitate; et ipsum secuti sunt [aliqui?].

Card. Caesius (b), et caeteri omnes nutu pro designato curae filii archiducis Ferdinandi de Austriae, qui cupit hunc ita honorare, ut cum maiori honore et existimatione (c) filii, quem Romae mittere intendit, curae praeesse (d) possit; et licet videatur esse novitas, tamen, cum Sanctitas Sua id ex gratia faciat et ad preces praefati archiducis, non trahetur in exemplum. Dñi. cardinales cum relatore. Card. Sfortia dixit quod etiam, sicut dñus. relator censebat, videbatur novitas. Et cum hoc prosequeretur, Sanctissimus D. N. dixit: " Non est novitas, quia Nos sumus, qui facimus et facere volumus ". Hoc autem ego crediderim dixisse, quia nullus potest providere ecclesiae titulari, seu carenti clero et populo christiano seu in partibus infidelium existenti, praeter romanum pontificem, seu de Sedis Apostolicae licentia iuxta *Clement.* " In plerisque " de elect. (4). Sed malum exemplum in homine est, quia cum nondum sit promotus ad epi-

(a) instituendum — (b) Cesius — (c) eximatione — (d) preesse.

(1) Francesco Sporeno. Cf. Hirn, *Erzherzog Ferdinand II. von Tirol.* Innsbruck 1887, 2, 377-379.

(2) Andrea d'Austria, che venne difatti in Roma il 25 aprile 1577, già nominato cardinale alla fine dell'anno innanzi. Cf. Hirn, l. c.

(3) Francesco de Foix de Candale. Il tempo della sua promozione alla sede di Aire non viene indicato nella *Gallia christ.* 1, 1167, n. I-II.

(4) *Clementin.* lib. I, tit. III, c. 5.

scopatum et sit frater minor de Observantia obtinuit nuper praepositu-ram ut in cedula. Omnes cum rm̃o. dño. relatore, et fuit expedita, et nihil aliud hodie actum est in senatu; et sic fuit dimissus.

1576
30 iulii

Die 30 iulii, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum in quo, post audientiam, Sanctissimus D. N. dixit episcopum parisiensem iam fuisse expeditum, et Sanctitatem Suam concessisse regi Franciae ut sibi posset subveniri, et quod aurum habet Ecclesia ut distribuat pau[**119**v]peribus, et nemo est pauperior regibus qui periclitantur in eorum regnis, et quod imperatori etiam subsidium dabitur etc. quantum audivi. Id autem dixit, quod concesserat regi Franciae, ut in eius utilitatem possint alienari bona ecclesiarum et monasteriorum annui redditus $\frac{M}{50}$ ducatorum et transacta hebdomada miserat expeditionem per praefatum episcopum parisiensem; de quo facete dixit, et non minus vere, domino cardinali Senonensi: " Venit, vidit et vicit ".

Haec autem alienatio est quarta. Prima sub Pio 4.° valoris $\frac{M}{100}$ aureorum; 2.ª sub Pio V. aliorum $\frac{M}{100}$; 3.ª sub Sanctissimo D. N. totidem $\frac{M}{100}$; 4.ª haec $\frac{M}{50}$. Deus faxit ut hae alienationes non sint pernities et exitium regni illius et ecclesiarum et animarum perditio (1).

Deinde ad propositiones ventum est. Et rm̃us. cardinalis Gesualdus protector regni neapolitani proposuit ecclesiam gallipolitanam pro patre d. Alfonso Herrera hispano, canonico lateranensi, a rege nominato, licet secundum capitula regni neapolitani nominandus esset aliquis regnicola hac vice etc. Dñi. cardinales cum rm̃o. d. relatore. Card. Granvelanus illum laudavit etc. Card. Sanctae Severinae, rogatus per litteras a promovendo et a suis Romae, dixit se illum Neapoli novisse, dum ageret procuratorem monasterii tremitani, et esse virum probum et prudentem et aptum ad negotia. Caeteri per idem; et Sanctissimus D. N. expedivit. Deinde cardinalis Madrutius ecclesiam sebastenensem in Palaestina (a) pro fratre Francisco Sporeno Ordinis Minorum de Observantia designato, et Sanctissimus expedivit provisionem cum retentione.

Deinde cardinalis S. Sixti proposuit ecclesiam cerviensem, vacantem per cessionem fratris (2) promovendi, pro d. Octavio Sanctae Crucis gubernatore Perusiae cum reservatione nominis et pensionis pro cedente; et sic etiam fuit expedita, omnibus cum dño. relatore etc. Et dimissum est consistorium.

(a) Palestina.

(1) Cf. i documenti intorno a questa concessione nel Theiner, 2, 222-224, nn. LXXVII-LXXX.
(2) Scipione di Santa Croce. Cf. Ughelli, 2, 478, n. 45.

[**120**] Die 22 augusti, feria 4, 1576.

1576
22 augusti

Fuit consistorium secretum, et Sanctissimus D. N. dixit se non habere aliquid novi dicendum, sed velle proponere duas ecclesias, prout fecit.

Proposuit enim ecclesiam grossetanam (a) vacantem per obitum (1), cui providere intendebat de persona dilecti filii Claudii Burghesii utriusque iuris doctoris, canonici senensis, qui paucis ante diebus fuerat in curia; et quia de valore varie referebatur, ab aliquibus quod esset 1200, ab aliquibus quod non excederet mille, propterea si reperiatur esse valoris 1200, cum pensione 200 pro persona a se nominanda, dummodo remaneant mille electo in episcopum. Et, omnibus annuentibus, expedivit ecclesiam illam, praeficiendo eundem Claudium in episcopum et pastorem cum vacatione canonicatus et retentione compatibilium.

Deinde proposuit ecclesiam vigiliensem in Apulia vacantem per obitum ultimi episcopi pistoriensis, sui olim auditoris in scholis (2), qui fuit per novem tantum menses episcopus, volens illi providere de persona dilecti filii Ioannis Ba.ptae Suriani generalis procuratoris Ordinis Carmelitarum, neapolitani etc. Card. Pisarum dixit esse virum doctum et notum in curia; alii per nutum. Card. Madrutius gratias egit et commendavit (b) eius personam; alii etiam per nutum.

Card. Sanctae Severinae gratias egit Sanctitati Suae et dixit certe virum esse doctum, eruditum et probum; reliqui per nutum; et Sanctissimus illum praefecit in episcopum et pastorem etc.

Tum cardinalis Alciatus proposuit translationem r. p. d. Malachiae (3) episcopi laonensis in Hibernia (c) ad episcopatum duacensem etiam in Hibernia et, omnibus annuentibus, Sanctissimus absolvit illum a vinculo quo tenebatur ecclesiae laonensis, et transtulit ad ecclesiam duacensem praeficiendo ipsum ibi in episcopum et pastorem.

Idem proposuit ecclesiam laonensem sic vacantem providendam de persona r. fratris Cornelii (4) Ordinis Minorum de Observantia et, omnibus similiter annuentibus, Sanctissimus D. N. providit dictae ecclesiae de persona praefati fratris Cornelii, et illum praefecit in episcopum et pastorem etc.

Demum cardinalis Senonensis pro proximo concistorio praenunciavit duo monasteria in Galliis. Et dimissum est consistorium et omnes recessimus etc.

(a) Grossenatam — (b) comendavit — (c) Hybernia.

(1) Giacomo Mignanelli, della cui morte l'Ughelli 3, 694, n. 45, indica solo l'anno, 1576.

(2) Leonardo Bonaccorsi, Cf. Ughelli, 7, 948, n. 27. Era stato eletto il 23 settembre 1575. Cf. sopra al concistorio del detto giorno.

(3) Malachia O'Mollony. Di questa traslazione del vescovo di Killaloe alla sede di Kilmacduagh e Kilfenora non apparisce traccia nel Gams, 225.

(4) Nella serie dei vescovi di Killaloe, quale è data dal Gams l. c., non si trova il nome di questo fra Cornelio, come successore dell' O'Mollony.

1576
30 augusti

[**120**v] Die XXX augusti, feria 6, 1576.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N. narravit de obedientia quae datur r̃mo. d. cardinali Morono legato, et quomodo eum imperator visitaverit in domo sua et tam imparatum illum invenire sategerit (a) ne sibi obvius prodiret. Unde vix in gradibus domus egredi potuit ad imperatorem, qui secum fuit per multas horas; et quomodo imperator paravit maximas munitiones et copias adversus Turcas, et quod maiores parat pro beneficio reipublicae christianae, et quod ipse etiam illum iuvabit ope et pecuniis etc.

Deinde retulit de impositione facta super carne suilla et augmento quatreni pro sustentatione foederis contra Turcas a fe: recor: Pio V eius praedecessore, et quomodo pro sublevatione subditorum Sanctitas Sua illam fuerat moderatus, et reduxit ad certam summam, et quod nunc vellet super ea, iam reducta, constituere montem extinguibilem, de cuius pretio partim redimantur alii census et redditus, seu alii montes perpetui Camerae Apostolicae pignorati pro aliis debitis eiusdem Camerae, partim paulatim extinguatur idem mons; et satis superque peroravit pro isto monte constituendo, et quod esset utilis, et quod pretium erogatur in beneficium Camerae Apostolicae et non suum, et quod venditur ad rationem sex pro centenario Bernardo Olgiatto, depositario Suae Sanctitatis, et quod, licet alii montes vendantur ad rationem sex cum dimidio, modo tamen propter difficultatem pecuniarum non pluris reperitur; et alia multa dixit in hoc proposito, quae tamen ego omnia percipere non potui, quamvis non defuerint qui dixerint esse hanc venditionem damnosam Camerae, quia poterat vendi ad rationem sex cum dimidio pro centenario et quod reperiebantur multi emptores et quod non est penuria, sed copia pecuniarum Romae hodie propter cessationem mercationum et negotiationem in ultramontanis partibus et bella ibi vigentia.

Tandem Sanctitas Sua exquisivit vota dominorum cardinalium. Et cardinalis Sabellus primus presbyter (b), aberat enim cardinalis Pisarum episcopus Sabinensis, collaudavit prudentiam Sanctitatis Suae et curam in exonerandis subditis et in recuperandis bonis Sedis Apostolicae pignoratis et alienatis, laconice respondens iuxta proposita et illa comprobans, gratias etiam egit Sanctissimo. D. cardinalis Sancti Georgii (c) breviter etiam commendavit deliberationem Sanctitatis Suae: item d̃ni. cardinales Camerarius et Cornarius qui se remisit ad bullam. (1)

[**121**] Card. Granvelanus simpliciter probavit. Card. Gesualdus aliquid. Card. Comensis aliquid. Card. Sfortia dixit [se] semper dixisse hoc

(a) sataegerit — (b) presbiter — (c) Giorgi.

(1) Cf. la Bolla « Per paterna » dei 31 agosto 1576 nel *Bullar. roman.* ed. Cherubini, 1586.

magis expedire. Caeteri aliquid, vel per idem. Card. Senonensis commendavit Sanctitatem Suam et eius providentiam paternam in augendis rebus Sedis Apostolicae et in procuranda recuperatione alienatarum. Card. Sanctae Severinae per verbum, idem. Sic et caeteri omnes.

Tunc Sanctissimus dixit, quod mittetur Bulla, et cardinales subscribant; sed ante legetur; et sic accersitus est d. Caesar Glorierus secretarius, qui legit minutam dictae Bullae, usque ad clausulas generales. Et Sanctissimus D. N. interrogavit si quid videretur addendum vel dicendum. Et, cum nemo quicquam dixisset, fuit idem Caesar dimissus, et ventum ad propositiones.

Card. Alciatus praenunciavit ecclesiam in Africa pro suffraganeo dando ecclesiae ulyxiponensi (a) in Portugallia, quem habere consuevit. Card. Senonensis proposuit monasterium b. Mariae Sylvae maioris burdigalensis (b) dioecesis cum retentione decanatus in collegiata ecclesia principalis dignitatis ad vitam etc.

Card. Sabellus non probavit retentionem, cum et monasterium et decanatus requirant residentiam, et decanatus sit principalis dignitas. Et omnes dñi. cardinales per idem vel per nutum; et Sanctissimus D. N. providit illi commendans etc. cum retentione decanatus ad annum tantum.

Deinde idem cardinalis Senonensis proposuit aliud monasterium sanctae Mariae de Nucariis turonensis dioecesis cum retentione simplicis prioratus. Et omnes per placet vel per nutum; et sic Sanctissimus D. N. illud commendavit (c), et ad suggestionem cardinalis Ursini, quia praetermiserat (d) dñus. relator, cum retentione compatibilium.

Deinde d. cardinalis Albanus praenunciavit ecclesiam litterensem providendam de persona d. Bernardini Grandopoli romanensis dioecesis, familiaris d. cardinalis Alexandrini, ad cuius instantiam Sanctissimus D. N. fecit hanc deliberationem; ipse autem est noster notus et olim familiaris bo: me: cardinalis Neapolitani, qua etiam ratione Sanctissimus D. N. motus est ad illum promovendum; et dimissus est senatus.

[**121**v] Die 19 septembris, feria 4, 1576.

1576
19 septem.

Fuit consistorium secretum. Sanctissimus enim D. N. e villa tusculana et Latii locis die 17 redierat; in quo, post datam audientiam, clauso, dixit: “ Veniamus ad propositiones „, et subiunxit, iam nos intellexisse, quod vacasset metropolitana ecclesia neapolitana per obitum illius archiepiscopi (1), et quod ipse intendebat illi providere de persona dilecti filii sui cardinalis Placentini (2), eo quod Placentiae non bene se habet et frigus illarum partium sibi nocet. Ut provideatur saluti eius videtur iuxte posse transferri; et quod, quamvis sit cardinalis, tamen quia a principio,

(a) Ulixponensis — (b) burdegallensis — (c) comendavit — (d) pretermiserat.

(1) Mario Carafa, morto agli 11 di settembre. Cf. Ughelli, 6, 159, n. 51.
(2) Paolo Burali o, come più comunemente fu detto, d'Arezzo.

quo factus est episcopus semper resedit, etiam postquam factus est cardinalis, (hic Sanctitas Sua oblita est, quod ab octobri mense anni 1570 usque ad octobrem anni 1572 Romae permansit, ultra menses, quo ibidem anno praeterito iubilaei (a) fuit, cum tamen nobiscum creatus esset cardinalis 17 maii 1570 (1), deinde etiam ad residentiam rediit) Sanctitas Sua sperat ipsum debere residere, praesertim in civitate neapolitana ubi poterit melius se habere propter aeris temperiem et ideo petiit consilium.

Card. Sabellus primus presbyterorum (b) (cardinalis enim Pisarum episcopus sabinensis eo mane ob valetudinem non venerat) commendavit (c) propositum Sanctitatis Suae, quod uno et eodem tempore provideret ecclesiae tam insigni de tam probo et religioso pastore, qui ecclesiam placentinam optime gubernavit, et personae, quod illam, in Lombardia male se habentem, transferret ad ecclesiam neapolitanam, redderetur patriae suae, (hic erratum est, cum ipse sit de terra Itri (d) caietanensis dioecesis et non neapolitanus, nisi olim exercitatione seu litteris magistratus et professione religionis Clericorum Regularium) ubi in paterno solo melius se habere posset. Caeteri omnes per nutum, vel placet, excepto cardinali Sirleto, si recte recolo; qui eius assiduam residentiam commendavit et probitatem, et cardinali Sanctae Severinae qui probavit provisionem, praesertim cum maximae existimationi sit omnibus magistratibus illius civitatis et regiis consiliariis, atque etiam venerationi toti civitati eique acceptissimus.

Tunc, caeteris (e) omnibus suffragiis receptis, Sanctitas Sua illum absolvit a vinculo, quo tenebatur ecclesiae placentinae et praefecit illum ecclesiae neapolitanae in archiepiscopum et pastorem cum extinctione seu cassatione pensionis ducatorum 500 quam reservatam habebat super quodam prioratu placentinae dioecesis quem obtinet dilectus filius cardinalis Guastavillanus etc.

Deinde proposuit ecclesiam novariensem vacantem per obitum (2), et quod episcopus olim famagustanus (3), nunc cissamensis (f), qui visitator fuit in illis partibus optime se gessit [**122**] et omnibus est gratus, et ideo velle illum ad eam ecclesiam transferre. Et omnibus fere cardinalibus per nutum suffragantibus, cardinalis Sanctae Severinae dixit optimam esse provisionem; et sic Sanctitas Sua illum absolvit a vinculo, quo tenebatur ecclesiae cissamensis (g) in Cretae insula, et prefecit in episcopum novariensem.

(a) iubilei — (b) presbiterorum — (c) comendavit — (d) Hidri — (e) caeteribus — (f) kissanensis — (g) kissanensis.

(1) Cf. sopra al concistoro dei 17 maggio. Il Santori già notò che il Burali al tempo della sua promozione alla porpora era assente da Roma.

(2) Romolo Archinti. Ughelli, 4, 724, n. 86.

(3) Girolamo Ragazzoni.

Deinde cardinalis Senonensis proposuit monasterium omnium Sanctorum andegavensis cum retentione decanatus pro commendatario (1).

Card. Sabellus probavit provisionem, sed non retentionem (ut videtur, quia non bene percepi) nisi ad sex menses, quemadmodum et aliqui dixerunt. Caeteri vero omnes etiam cum retentione, attentis causis per relatorem expositis; et Sanctissimus D. N. dixit: " Cum sit commendatarius, non est illi incompatibilis decanatus „; et sic expedivit provisionem.

Idem cardinalis Senonensis praenunciavit duo alia monasteria in proximo consistorio proponenda.

Deinde cardinalis Albanus proposuit ecclesiam litterensem pro Bernardino Grandopolo, presbytero (a) rossanensis dioecesis familiari cardinalis Alexandrini, quem et ipse cardinalis citra morem dominorum [cardinalium] commendavit (b); tum cardinalis Sirletus, etiam a tempore quo in familiam bo: me: Alphonsi cardinalis neapolitani (2) receptus est, illum laudavit.

Card. Sanctae Severinae dixit probum et prudentem esse et in ecclesiasticis rebus versatum; reliqui per nutum; et Sanctissimus D. N. illum praefecit dictae ecclesiae litterensi; et dimissum est consistorium etc.

Die 12 octobris, feria 6, 1576.

1576
12 octobr.

Sanctissimus D. N. post reditum (c) a villa (3) ubi fuerat per multos dies habuit consistorium secretum, in quo dedit audientiam omnibus, et in eo obtinui a Sanctitate Sua menstruam provisionem scutorum auri centum pro erectione et sustentatione collegii Graecorum, (d) magna eius beneficentia (4).

Consistorio clauso, Sanctissimus D. N. retulit periculosa et mala tempora et pestilentem luem grassantem Venetiis, Mantuae, Mediolani, et aliis in locis in Italia et extra Italiam, ac proposuit recurrendum esse ad Deum supplicationibus, orationibus, ieiuniis, eleemosynarum (e) largitione sacrificiisque, et aliis pietatis operibus ad illum [**122**v] placandum et propitium reddendum; quod ut diligentius et maiori cum devotione

(a) presbytero — (b) comendavit. — (c) redditum — (d) Grecorum — (e) elemosinarum.

(1) Dalla serie degli abati nella *Gallia christ.* 14, 713, non si può determinare se il commendatario di cui qui si tratta fosse Antonio II Isaré o Niccolò II Bouvery.

(2) Alfonso Carafa, immediato antecessore di Mario, mancato ai vivi nel 1565. Cf. Ughelli 6, 157-158, n. 50.

(3) La nuova villa di Mondragone a Frascati. Cf. Grossi-Gondi, *Op. cit.* 53-54.

(4) La bolla di fondazione del collegio Greco in Roma, del quale il Santa Severina fu creato protettore coi cardinali Savelli, Sirleto, Antonio Carafa, venne alla luce il 13 gennaio 1577. Cf. *Bullar. rom.* edit. Taur. 8, 159-162.

fiat, dixit velle ad id concedere iubilaeum (a), et indicere supplicationem generalem totius cleri et populi romani et in ea incedere pedes et discalceatus a Basilica s. Petri ad b. Mariam de Populo, et ibi habere cappellam cum sollenni Missa die 19 huius, feria 6, prout factum est ita deinde sollenniter et devotissime ea die; quodque decrevit fieri saepius processiones et recitari litanias et alias publicas et assiduas ad Deum deprecationes haberi, et commisisse vicario suo, ut etiam clerum de his admoneret et curaret in ecclesiis urbis eadem fieri et populum ad poenitentiam invitari, ut Deus nobis propitius avertat a nobis et a populo christiano pestilentiae morbum ac civitates et loca illa, in quibus desaevit, liberare dignetur, et similia.

Card. Pisarum. collaudavit cogitationem et consilium Sanctitatis Suae, ut rem necessariam et opportunam, et similia dixit, quae non bene percepi. Sic et cardinalis Sabellus et alii omnes, unusquisque probavit consilium et pietatem Sanctitatis Suae, variis tamen verborum formulis, cum iam antea omnes optassent id fieri; quod et populus expectabat, et ego etiam pridie suggesseram Beatitudini Suae, quam tamen paratam inveneram (b) et se de ea re in sequenti concistorio hodie allocuturum esse responderat, et ea de re tractasse in villa tusculana cum cardinali vicario (1) et ita deinde per bullam iubilaei (c), biduo post publicatam, fusius explicata fuerunt (2).

Dixit quoque cardinales qui in suburbanis et in locis vicinis morantur ad id esse advocandos, prout et factum est.

Verum die 18 sequenti feria 5, actum est in congregatione cardinalium deputatorum super observantia caerimoniarum (d), quomodo in processione Sanctitas Sua incederet cum paramentis vel in habitu quotidiano et, si in paramentis, cum pluviali, an et cardinales cum cappis vel paramentis, et an etiam cardinales discalceati sicut et Papa. Et in ea resolutum fuit ut cum paramentis Sanctitas Sua et cardinales et solus Sanctitas sua discalceatus incederet, [**123**] non autem cardinales, nisi quis suo singulari arbitrio secus agere mallet eo quod ita hactenus servatum esse a Leone X, Paulo 3.°, Pio 4.°, et Pio V.°, et aliis romanis pontificibus compertum sit, ut ipsi discalceati in huiusmodi supplicationibus, non autem cardinales, incesserint; et ita postea factum est (3). Ego vero cum ipse, et r̃mi. dñi. mei collegae eadem die in congregatione Inquisitionis coram Sanctissimo D. N. cum Sanctitate Sua loqueremur, censueram paramentis tam Sanctitatem Suam, quam et nos cardinales in-

(a) iubileum — (b) invenisse — (c) iubilei — (d) ciremoniarum.

(1) Giacomo Savelli.

(2) Cf. la bolla « Calamitosum et miserabilem » Essa non è nel *Bollario* del Cherubini del 1586 e neppure in quello di Torino. Un esemplare, coi tipi del Blado, mi venne trovato nella collezione dei Bandi, 1572-1591, n. 286 alla Bibl. Casanatense.

(3) Intorno a questa congregazione del 18 ottobre vedi i più ampii ragguagli che dà il maestro delle cerimonie Mucanzio presso il Theiner, 2, 252, n. CXXII.

dutos, et nos etiam discalceatos, ut membra capiti conformaremur, incedere debere.

Deinde Sanctissimus D. N. fecit consistorium legi litteras Stephani Bathori (a) Voivodae, Transilvaniae, nunc Poloniae, regis seu regni Poloniae possessoris, diebus praeteritis per spetialem nuntium Sanctitati Suae exhibitas; eas vero legit d. card. Guastavillanus iunior diaconus. Et iis lectis, Sanctissimus D. N. dixit velle deputare aliquos cardinales qui has litteras considerarent, et quid agendum et quid respondendum esset censerent, prout deputavit rm̃os. dñ̃os. cardinales Sabellum, Comensem, Sanctae Crucis, Ursinum, Madrutium et Senonensem ibidem praesentes.

Deinde rm̃us. d. cardinalis Granvelanus pro cardinali Farnesio, protectore regnorum Aragonum, etc. praenunciavit ecclesiam turritanam in Sardinia providendam de persona inquisitoris illius insulae.

Item d. card. Alciatus praenunciavit ecclesias cariatensem et geruntinensem, vacantes per obitum bo: me: Sebastiani Maffae, ultimi episcopi, providendas de persona r. d. Io: Baptistae Ansaldi de Sancto Miniato, lucanensis dioecesis, utriusque iuris doctoris, familiaris Sanctae Severinae.

Sanctissimus D. N. ad supplicationem meam, existens in villa diebus praeteritis, fecit gratiam [**123ᵛ**] ut praefatus d. Io: Baptista, olim agens cardinalis neapolitani, nunc vero meae domus praefectus et auditor a tempore mei cardinalatus, illis ecclesiis suffraganeis metropolitanae provinciae Sanctae Severinae praeficeretur; et hesterna die mihi eandem gratiam declaravit, et mandavit ut praenunciarem hodie in consistorio (b); sed ego abnui, quod meus esset familiaris. Verum, ut id cardinalis Alciatus, qui praecedentem processum fecerat, praenunciaret, proposui; et placuit Sanctitati Suae quae mihi iniunxit, ut hoc ipsi eius nomine referrem, (c) prout feci, et ideo mandavit hodie cardinali praefato.

Deinde cardinalis Senonensis proposuit monasterium de Faisia (d) burdegalensis dioecesis et aliud de Caduino sarlatensis dioecesis; et, omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. expedivit illorum provisiones; et actum (e) est consistorium.

Huius etiam iubilaei (f) occasione Sanctissimus D. N. propter custodiam urbis et pericula in visitatione ecclesiarum extra muros pro numero septem ecclesiarum, loco existentium extra muros, s. Pauli, s. Sebastiani, et s. Laurentii, his diebus deputavit ecclesias s. Petri in Vinculis, b. Mariae de Populo et s. Laurentii in Lucina quas et visitavit.

Die 24 octobris, feria 4, 1576.

1576
24 octobr.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N. dedit audientiam omnibus et in ea obtinui, ut pro Graecorum collegio anticiparet trium mensium solutionem quod concessit, et deinde re etiam praestitit.

(a) Battori — (b) concistorio — (c) referret — (d) Feitia — (e) aptum — (f) iubilei.

Concistorio autem clauso, Sanctissimus D. N. locutus est de populi magna devotione in generali processione ac frequentissima ecclesiarum visitatione ac peccatorum confessionibus et pietatis operibus in assecutione iubilaei (a), atque etiam pro divina ira avertenda, quodque plurimi, exemplo Sanctitatis Suae, discalceati (b) etiam ecclesias visitarent. Proinde exhortatus est etiam rmos. dnos. cardinales ut eleemosynarum (c) largitionibus et orationibus ac ieiuniis ac bonis operibus, una (d) cum eorum familiis, maiori cum studio operam darent perseverarentque, et ut frequentius celebrarent, et charitatis opera facerent, ut et aliis exemplo esse possint.

[**124**] Item dixit, quod de diaeta (e) imperiali nihil habebatur, cum tamen circumferretur [imperatorem] (1) graviter egrotare, et legatum cogitare de reditu (f).

Tum inquit: " Ad propositiones ". Et cardinalis Granvelanus proposuit metropolitanam ecclesiam turritanam in insula Sardiniae et fuit expedita (2) prout in memoriali.

Card. Alciatus proposuit ecclesias geruntinensem et cariatensem cum prius (me dicente, melius esse differri propositionem in aliud consistorium donec e Thuscia privilegium doctoratus deferretur) ipse retulisset Sanctissimo D. N. privilegium doctoratus deesse et Sanctitas Sua diceret non esse necessarium, quod sciret illum esse doctorem; sed et mihi accersito ac praesenti dixit, ne facerem hanc difficultatem. Tum etiam, me praesente, retulit dictas ecclesias iam plane constare suffraganeas esse ecclesiae Sanctae Severinae ac etiam in omnibus provisionibus praepositam fuisse ecclesiam geruntinensem ecclesiae cariatensi, ut veterem novae, praeterquam in provisionibus duabus vel tribus, ut bo: me: Federici Fantucci episcopi et eius successoris Alexandri Crivelli, postea cardinalis, et huius Sebastiani Maffae ultimi episcopi, et Sanctissimus D. N., me audito, mandasset ita servari (quamvis alias non meminisset audivisse nomen geruntinensis ecclesiae, sed solum cariatensis) pro d: Ioanne Baptista Ansaldo, meo auditore ac domus praefecto, et retulit difficultatem alias factam de illarum alterius, videlicet cariatensis, subiectione per archiepiscopum rossanensem, et manifestam probationem quod ambae sunt subiectae archiepiscopo Sanctae Severinae ex bullis provisionum, brevibus apostolicis et instrumentis et monumentis et cancellariae apostolicae observantia. Retulit etiam difficultatem circa probationem doctoratus, quod productum adhuc non esset privilegium, sed testes de eo deponerent, (licet non certo interfuisse testarentur) de mutatione habitus, de fama et existimatione, quod tanquam doctor patrocinatus

(a) iubilei — (b) discalciati — (c) aelemosinarum — (d) unam — (e) dieta. — (f) redditu.

(1) È notissimo che Massimiliano II morì in Ratisbona ai 12 ottobre 1576. Ai 24 s'ignorava ancora in Roma l'immatura sua morte.

(2) Fu promosso Alfonso de Lorca. Il Gams, 840 dà solo l'anno dell'elezione.

sit et scripserit in causis, et tanquam doctor fuit auditor praesidentis (a) Romandiolae, et de aliis necessariis urgentibus pro eo, et demum quod si omnes aliae probationes deficerent, hoc unum testimonium satis erat, quod domus meae fuisset praefectus, in qua [**124**v] nòn consueverim recipere nisi viros doctos et pios; et alia multa in id dixit, Sanctissimo D. N. subridente ac me etiam non parum, quod sequela bona non esset: est praefectus domus cardinalis Sanctae Severinae, ergo doctor; et rogatus suam sententiam dixit, quod licet privilegium doctoratus deesset, tamen tot et tanta concurrebant, ut non esset dubitandum.

Card. Pisarum pro decano (nam eo mane cardinalis Farnesius abierat ad monasterium Farfae) dixit esse notum in curia etc. Caeteri omnes per nutum, praeter cardinalem Sfortiam, qui opposuit ex decreto Concilii Tridentini (1) requiri ut sit doctor, et appareat per privilegium et non per testes, etc. Card. Ursinus dixit nescio quid, sed non bene percepi. Ego tandem dixi: " Ingentes et immortales gratias ago Sanctitati Vestrae, quod his ecclesiis, olim meis suffraganeis, praeficere virum probum, doctum et pium et de me et de bo: me: Alphonso cardinali neapolitano optime meritum, quodque illum archiepiscopo Sanctae Severinae fratri meo in coepiscopum donare dignetur ".

Quantum vero attinet ad doctoratum ita loqui visum est propter verbum Sanctissimi qui mihi iniunxit, ne super eo difficultatem facerem, prout prius faciebam, non propter me, qui probe noveram, sed propter alios, qui poterant obiectionem facere; re vera ipse est doctor iu Universitate pisana, in qua doctoratus insignia (b) recèpit, et plures praelati et doctores testes deponunt de tempore doctoratus, et quod videntur interfuisse, licet non certo recolant, certo vero quod diceretur eum promoveri, et iam vidisse promotum et confestim habitum doctoralem deferentem, et deinde fecisse et exercuisse actus doctorales, et pro tali et tanquam talis habitum et reputatum esse; sed praeterea privilegium extat et servabatur domi suae in Sancto Miniato. Et cum ipse nec de promotione quidem cogitaret, non habebat secum; sed postquam ei significavi voluntatem et benignitatem Sanctitatis Suae, [**125**] scripsit pro privilegio doctoratus, quod nondum afferri potuit, sed per praesentem tabellarium defertur ab Hetruria, unde et crastino die crediderim posse exhiberi. Et ita evenit. Nam sequenti die per publicum tabellarium allatum est privilegium doctoratus eius in utroque iure in Universitate pisana de anno Domini 1551 quod statim exhibitum est r̃mo d. cardinali Alciato, qui in sequenti consistorio habito feria 6, sequenti die 26 huius, illud ostendit praefato cardinali Sfortia et aliis, ac etiam se illud recepisse retulit Sanctissimo, qui de eo se non dubitasse respondit et habuit ab eo nutum ut illius exemplum referret in acta, et ita factum est.

(a) presidentis — (b) insignis.

(1) Sess. XXII, c. 2, de reformatione.

Tum sequentes idem. Et dñus. cardinalis Albanus postquam [inquit] constat esse doctum et doctoratus munus exercuisse non videri necessarium privilegium; sed Sanctissimus D. N. respondit a Concilio Tridentino (1) requiri prò forma, et ideo necessarium esse privilegium. Tum et reliqui omnes, ut supra (2).

Tandem S. D. N. illum praefecit in episcopum et pastorem ecclesiarum geruntinensis et cariatensis.

Tum card. Senonensis praenunciavit ambianensem et quaedam monasteria in Gallia pro proximo consistorio; et dimissus est senatus.

1576
26 octobr.

Die 26 octobris, feria 6, 1576.

Fuit consistorium secretum in quo, data aliqua audientia et eo clauso, Sanctissimus D. N. deploravit obitum imperatoris Maximiliani (a) quem perlatum est litteris legati illum 14 huius (3), sacramentis Ecclesiae non susceptis, etsi admonitum prius a legato et deinde, ut ferunt, a religiosis quibusdam, imperatrice procurante (4), obiisse Ratisbonae ubi diaeta (b) imperialis habebatur, et quod legatus duobus ante diebus Ratisbona secedens abierat; unde non interfuit eius morti ob iustas causas, vel ad evitandos aliquos casus, vel etiam ne cogeretur hibernare in Germania, ubi frigus sibi (c) maxime obfuisset, praevenit discessum, et iam, ut relatum est, secesserat et pervenerat in comitatum Tiroli (d).

Sanctissimus ergo D. N. in eum sensum locutus est, quod ex litteris legati et aliis accepit [**125**[v]] imperatorem obiisse Ratisbonae post longam infirmitatem, ex qua videbatur aliquantulum convalere; sed quod legatus non interfuit illius morti, quia iam inde recesserat quodque fere improvisa morte defunctus esset, eo quod nec imperatrix interfuit tunc in obitu illius; unde graviter dolendum erat, quandoquidem ex eius morte quam maxima et gravia damna immineant nemo ignorat; quia ipse erat prudentissimus et omnia moderabatur cum maxima prudentia, et omnes principes Germaniae illum maximi faciebant et obsequebantur ei, et adeo bene omnia gubernavit, et tempore sui imperii res religionis in Germania non declinaverint in peius, sed potius in melius conversae sint, et quod

(a) Massimiliani — (b) dieta — (c) ibi — (d) Tyroli.

(1) L. c.

(2) L'Ansaldi, il ragguaglio della cui promozione volle il Santori narrare tanto minutamente, non era ancora sacerdote. Racconta lo stesso Cardinale nell'*Autobiografia, Arch. di Soc. Rom. di st. pat.* XIII (1889) 361, che fu da lui medesimo, suo grande ed amorevole protettore, ordinato prete il 1 di novembre, e la domenica seguente, 4 del mese, consecrato vescovo nella chiesa di san Bartolomeo all'Isola.

(3) Il Santori prende abbaglio. Massimiliano si spense il 12, non il 14 ottobre « circa le otto hore innanzi mezzo giorno », come, tra le altre innumerabili fonti che ne trattano, scriveva quel di stesso da Ratisbona al Cardinale di Como il nunzio Giovanni Delfino. Cf. la lettera del Delfino nel Theiner, 2, 530. n. XLIII.

(4) Cf. Janssen, *Geschichte des deutschen Volkes* (edit. 1885) 4, 462-463.

erat eloquentissimus et diversarum linguarum peritus, et quod omnibus benignam praebebat audientiam et affabiliter se habebat ad omnes, et quod nemo discessit ab eo non voti compos aut contentus (1), et quod in tanta temporum calamitate se praeclare gessit pro defensione suorum regnorum adversus Turcas et alios, et quod adeo magnanimus, liberalis et generosus fuit, ut omnibus esset amabilis et carus, qui etiam sua prudentia effecit ut filius in patris regnis confirmaretur et Caesar deligeretur et ipse etiam a Polonis esset electus, et quod erat bene affectus erga Sedem Apostolicam et religionem, et quod tam in aliis diaetis (a), quam in hac novissima praestanter se gessisset, eludens improbas postulationes eorum qui haeretico more et iuxta Confessiones Augustanas vivunt, vel qui taliter viventes in rebus, honoribus et dignitatibus ecclesiasticis participare volebant, et quod multa alia bona prudenter fecerat, praesertim ut accepit ex litteris sui legati, et quod idcirco maxime dolendum esset, et in his potissimum temporibus, cum Turca bellum comminatur et respublica christiana tot tribulationes in omnibus regnis afflicta perpetitur. Sed quod in tanto dolore et tam gravi iactura superest spes de rege Romanorum eius filio, qui est probus et optimus princeps et catholicus, quod ipse imitabitur patris prudentiam et virtutem, et quod adiutus consiliis imperatricis eius matris, tam piae et religiosae, ac etiam regis catholici eius patrui, bene omnia geret et fortiter administrabit **[126]** imperium, et quod videtur ut pro defuncto imperatore habeatur Cappella et exequiae celebrentur etc.

Tunc cardinalis Sabellus (aberant enim episcopi cardinales) et reliqui omnes cardinales similiter condoluerunt cum Sanctitate Sua, et tristandum esse dixerunt de obitu imperatoris et de iactura tam gravi, collaudantes eius prudentiam et in administrando imperio dexteritatem et industriam et alias virtutes, ut praesertim dñus. cardinalis Granvelanus, cardinalis Comensis et cardinalis Delphinus et Madrutius et cardinalis Senonensis et alii quidam fecerunt. Caeterum bene et maxime sperandum esse de rege romanorum eius filio ob illius magnas virtutes et maxime ob pietatem et religionem erga Deum, qui et in imperio succedet et in patriis virtutibus, praesertim suffultus auxilio Philippi regis catholici et materna cura atque consiliis.

Aliqui plura ex his, aliqui pauciora dixerunt, sed in eandem fere sententiam, et omnes adiecerunt exsequias (b) esse celebrandas, et iusta (c) imperatori defuncto persolvenda.

Card. Sanctae Severinae dixit, sicut de morte Caesaris dolendum est, ita hic dolor levandus est successione incliti regis romanorum eius filii, de quo certo nobis sperandum est, quod imitator erit paternae prudentiae, maternae pietatis et religionis, atque in his et aliis virtutibus Phi-

(a) dietis — (b) essequias — (c) iuxta.

(1) In margine dalla stessa mano: « De christianis virtutibus nihil dictum est ».

lippi regis catholici eius patrui et avunculi, apud quem est educatus. Caeterum exsequias (a) ei defuncto celebrandas aequum et congruum est (1).

Alii alia, ut supra, dixerunt usque ad cardinalem Albanum qui et sequentes, detecto capite annuentes, verbis abstinuerunt.

Et ita Sanctissimus dixit, quod sequenti die sabbato 27 huius erit cappella, et Missam celebrabit cardinalis Madrutius protector imperii pro exsequiis imperatoris.

Deinde cardinalis Senonensis proposuit ecclesiam ambianensem (b) de qua multa historice recensuit, et quod ipse olim illi perplures annos praefuit, et quod in ea et tota eius dioecesi non reperitur unus Hugonottus (c) et proponebat etiam monasterium s. Martini, etiam ambianense, iam unitum cum ecclesia. [**126v**] Sed ipse volebat, ut illius unio dissolveretur propter lites episcopi cum Capitulo et deinde commendaretur ad vitam episcopo eligendo, et sic non remaneret unitum. Sed Sanctissimo D. N. respondente et replicante, ac etiam aliis cardinalibus refragantibus, dum illud proponeret, quod huiusmodi dissolutio non erat facienda sine causa nec sede vacante et indefensa ecclesia, proposuit ecclesiam tantum; et receptis votis, Sanctissimus D. N. praefecit ambianensi (d) ecclesiae episcopum et pastorem nominatum (2) a rege etc.

Idem Senonensis similiter proposuit monasterium Solemniaci lemovicensis dioecesis, et illud etiam fuit commendatum nominato (e) a Christianissimo rege.

Item proposuit monasterium de Terracino, sarlatensis dioecesis; et Sanctissimus D. N. commendavit illud nominato (3) a rege.

Item praenunciavit aliud monasterium pro proximo concistorio et dimissus est senatus.

1576
5 novem.

Die V novembris, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N., finita audientia, dixit de reditu dñi. cardinalis Moroni legati de Germania et de consistorio publico ei dando prout nunciavit illud velle dare.

Card. Gesualdus praenunciavit ecclesiam compsanam (g) providendam de persona r. d. Scipionis de Tulfa presbyteri (h) neapolitani a rege nominati.

Card. Senonensis praenunciavit monasterium sanctissimae Trinitatis in Gallia (4) etc.; et dimissum est consistorium.

(a) essequias — (b) ammianensem — (c) Ugunottus — (d) ammianense — (e) sollenniaci — (f) Terracona — (g) comsanam — (h) presbiteri.

(1) In margine: « Multi mala sentiebant de imperatore circa fidem ».

(2) Goffredo III de la Marthonie. La *Gallia christ.* 10, 1208, n. LXXV porta la data della consecrazione 25 marzo 1577.

(3) « Antonius Bondon aut Boudou annis 1578 et 1581 ». Così la *Gallia christ.* 2, 574 n. LVI.

(4) Il nome del commendatario non è registrato nella serie, assai incompiuta, degli abati del monastero di Terrasson, quale si ha nella *Gallia christ.* 2, 1534.

(5) Cf. concistorio seguente.

Die 12 novembris, feria 2, 1576.

1576
12 novem.

Fuit consistorium secretum, in quo Sanctissimus D. N. praestitit audientiam et proposuit postea vacare ecclesiam patriarchalem hierosolymitanam (a), et velle ei providere de persona venerabilis eius fratris Io: Antonii Facchinetti bononiensis, episcopi Neocastrensis denominati; et omnes annuerunt, exceptis aliquibus, qui etiam laudarunt, et cardinali Madrutio et cardinali Sanctae Severinae, qui eum et commendarunt **[127]** et gratias egerunt, eo quod esset de Congregatione Officii sanctae romanae Inquisitionis. Et sic Sanctissimus providit eidem ecclesiae de eius persona, praeficiens in patriarcham et pastorem de more.

Item Sanctissimus proposuit ecclesiam placentinam (iam enim inde abierat cardinalis Placentinus Romam versus ut Neapolim concederet, et erat prope Romam), et quod intendebat illi providere de persona venerabilis fratris Thomae Lilii bononiensis, episcopi sorani, cum reservatione fructuum, seu termini locationis Natalis proximi eidem cardinali Placentino; nam fructus percipiuntur in fine anni. Et quia ecclesia est opulenta et valet ultra 4500 ducatorum auri, cum reservatione annuae pensionis duorum millium scutorum auri pro personis nominandis. Et omnibus annuentibus et aliquibus etiam provisionem collaudantibus, et cardinali Sanctae Severinae dicente opportunam admodum esse provisionem etc., Sanctissimus D. N. absolvit illum a vinculo quo tenebatur ecclesiae soranae et transtulit ad ecclesiam placentinam cum reservatione termini fructuum debiti in proximo festo Natalis Domini et $\frac{M}{2}$ scutorum auri pensionis pro personis a se nominandis, quae deinde a Sanctitate Sua fuit assignata d. Christophoro Boncompagno, eius nepote, praefecto Anconae.

Card. Senonensis proposuit monasterium sanctissimae Trinitatis rothomagense, et longa oratione historiam retexuit, et fuit expeditum.

Idem praenunciavit ecclesiam petracoricensem pro proximo consistorio.

Card. Farnesius innuit de pallio pro archiepiscopo turritano electo; et facto signo, ingressus est d. Marius advocatus cum magistro caerimoniarum et procuratore, et illud postulavit. Et, eo egresso et annuentibus omnibus, fuit concessum et mandatum primo diacono praesenti illud ei dare; et dimissus est senatus.

Die 17 novembris, sabbato, 1576.

1576
17 novem.

Fuit consistorium publicum de more [pro] rmo. D. cardinali Morono decano, legato Germaniae, in reditu (b), qui advenerat vespere pridie eius diei et constiterat in monasterio s. Mariae de Populo, unde illum deduximus solemniter in palatium, et ibi reliqua de more expleta sunt.

(a) hierosolimitanam — (b) redditu.

Hoc in loco notandum est, hoc ipso anno 1576 duo publica consistoria eidem cardinali fuisse decreta atque data; unum redeunti a legatione reipublicae genuensis, alterum a legatione ista Germaniae (1).

1576
19 novem.

[**127**v] Die 19 novembris, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum; in quo Sanctissimus D. N. prolixam exhibuit audientiam et, eo clauso, Sanctissimus allocutus est cardinalem Moronum decanum, quod cum ipse redierit de legatione Germaniae deceret, ut eiusdem legationis rationem redderet, et quae ibi gessisse referret in senatu, et alia quaedam quae non percepi, vocis eius humilitate.

Card. autem Moronus se excusavit, quod ea quae acciderant scripserat Sanctitati Suae, et non notaverit nec memoriae mandaverit, ut posset ea referre, praesertim quasi imprudens et imparatus, potissimum cum memoria sibi quantum necesse est non deserviret, tamen non poterat non parere mandatis Suae Sanctitatis et prout poterat suas actiones explicare: hic videtur fuisse sensus eius verborum quae etiam neque bene percipere potui.

Tunc Sanctissimus vertit se ad collegium fratrum dicens, se dixisse d. Morono ut referret gesta suae legationis de antiquo more in consistorio, quamvis ipse prius hoc non crederet se facturum. Itaque cardinalis Moronus se excusat, si sermo deficeret, si non ita eloquenter diceret vel seriatim omnia explicaret, ut res postulabat, vel si memoria deesset aetati. Et exorsus est ab initio destinationis suae et finis legationis huius, quem Sanctitas Sua praetendebat, et de eius itinere et adventu Ratisbonam (a), de adventu imperatoris eo ad diaetam (b) imperialem et de iis quae (c) ibi gesta sunt et reliquis usque ad mortem imperatoris et ad reditum (d) eius; quae ob eius vocis pusillitatem et humilitatem non potui exaudire; ideo omitto.

In ea autem relatione laudavit imperatorem et quosdam alios principes, ut archiducem Ferdinandum et ducem Bavariae, si recte recolo. Et ea finita, Sanctissimus D. N. conversus ad eum dixit, quod gratias ei omnes agebamus de laboribus in itinere susceptis et de gestis per eum, collaudans eius operam et diligentiam in eo munere. Hanc relationem in senatu faciendam praemonuerat (e) cardinalis Farnesius Sanctissimum, quod ita olim servaretur. Et ipse d. cardinalis, licet sero intellexisset, non omnino tamen ignoravit se eam (f) facturum esse.

Tunc Sanctissimus D. N. dixit, quod archidux Austriae Ferdinandus multum [**128**] iuverat in rebus huius diaetae (g), et quod iam sunt multi

(a) Ratisponam — (b) dietam — (c) iisque — (d) redditum — (e) premonuerat — (f) ea — (g) dietae.

(1) Il cerimoniale seguito in questi solenni ricevimenti, ripristinati da Gregorio XIII, si ha minutamente nel Diario del Mucanzio. Cf. Theiner, 2, 257, n. CXXVIII.

menses, quod ipse volebat mittere filium suum in hanc curiam et in urbem, sed nollet mittere sine dignitate; et ideo institisset cum Sanctitate Sua, ut illum faceret cardinalem ut venire posset cum honore et dignitate, et quod ideo intendebat illum assumere in cardinalem et quod is erat bonae indolis et pie ac catholice educatus et legitimus et magnae spei, et quod ex eius creatione poterant aliqua bona sperari in Germania adiumento patris et suorum.

Card. Moronus probavit, sed eius verba non exaudivi (iuravit is postmodum se penitus eam promotionem ignorasse prius, sicut et reliqui, quamvis d. cardinalis Madrutius protector Germaniae, qui hoc procuraverat et dixerat se etiam ignorasse tempus, asseruerit Pontificem instanti pro hoc negotio archiduci respondisse, post adventum rmi. dni. Moroni se hanc gratiam illi praestiturum); sic et reliqui domini cardinales omnes, qui dixerunt et commendaverunt (a) consilium et deliberationem Sanctitatis Suae, et quod haec dignitas in illum principem collata poterat multum comodum afferre rebus religionis et sanctae romanae Ecclesiae, sicut et multum ornamenti accedebat huic sacro collegio, praesertim ob patris pietatem et in catholicam fidem observantiam et merita et ob austriacae domus insignem generositatem et gloriam. Et vel haec, vel similia, aut pauciora et nonnulli plura dixerunt, paucis exceptis, videlicet dño. cardinali Alexandrino qui dixit de magna Austriae domo et familia, cum sit omnibus conspicua et nota, non restat dicendi locus, sed unum in ea re occurrebat considerandum, quod pater istius, archidux Ferdinandus spoliaverat ecclesiam tridentinam et rmum. cardinalem Madrutium sua auctoritate et iurisdictione, seu eius bona et libertatem usurpaverat. Unde fieri posset ut eius potentia et filii dignitate Ecclesia non recuperet iura quae sibi sunt ablata; sed cardinalis Madrutius commendavit (b) personam et familiam et ipsum Archiducem et diluit hanc obiectionem; et aliquo cardinali qui dixit, esse legitimum per subsequens matrimonium, vel an sufficeret esse legitimatum per subsequens matrimonium, cui Sanctissimus respondit matrimonium semper fuisse et ab initio; sed quod Ferdinandus imperator, archiducis [**128v**] pater, a filio, qui huiusmodi matrimonium contraxerat, promissionem in schedula eius iuramento firmatam exigerat, quod nunquam tale matrimonium divulgaret, et quod ipse archidux petierat a Sanctitate Sua absolutionem ab huiusmodi iureiurando, ut illud publicare posset ad effectum istum ut filius, velut legitimo ortus (c) matrimonio, in cardinalem posset assumi; et cardinali Caesio, qui dixit non tam facile principes seu filios principum esse assumendos ad cardinalatus honorem, quia ob multas rationes non expedit Ecclesiae paci et tranquillitati et citavit Glossam in Pragmaticam Sanctionem, quae paucos et raros admittit. Cui torvo vultu Sanctissimus respondit illud fuisse verum alio tempore, cum respublica christiana esset pacata, et religio catholica ubique vigeret, sed hodie cum haeresis ubique

(a) comendaverunt — (b) comendavit — (c) hortus.

invaluit, oportet rogare principes, ut fiant ecclesiastici et suscipiant huiusmodi dignitates pro conservatione Ecclesiae auctoritatis. Et ipse leniter replicavit quod cum magna maturitate et consideratione oportebat super hoc cogitari etc. Sed tandem, me eum commonente, subticuit; et cardinali Placentino, qui dixit de illustrissima familia non esse dubitandum; sed, cum promovendi vita et mores, aetas et doctrina deberent esse notae, et ipse non esset informatus, non poterat aliquid affirmare, sed se remittebat prudentiae Sanctitatis Suae.

At cardinalis Theanensis citavit dictum unius ex VII Sapientibus, quod inimicos beneficiis allici oportet, ut in amicitiam adducantur, amicos vero etiam beneficiis invitandos esse, ut permaneant in amicitia (1), et eo laudabat eiusmodi promotionem etc.

Card. vero s. Sixti, card. Guastavillanus et Mediceus per nutum tacite suffragium tulerunt; et ita Sanctissimus D. N. dixit, se eum nunc assumere in cardinalem; deinde suo tempore velle facere promotionem, quia multi conqueruntur de se, quod non faciat cardinales. Et sic assumpsit Andream de Austria in diaconum cardinalem cum omnibus honoribus, privilegiis et praerogativis etc. Deinde dixit: " Ad propositiones „.

Et cardinalis Alciatus proposuit ecclesiam martyriensem, olim carthaginensem suffraganeam, in Africa pro quodam (2) in suffraganeum episcopi coimbricensis in Lusitania, qui semel et iterum a tempore Pauli 3. ob amplitudinem [**129**] civitatis et dioecesis habere consuevit, dando. Et omnibus annuentibus, praeter me, qui non omnino hanc recentem consuetudinem probavi, Sanctissimus D. N. illum praefecit in episcopum cum assignatione 300 cruciatorum monetae lusitanicae et decreto solito etc.

Card. Senonensis proposuit ecclesiam petrocoriensem (a) vacantem per immanissimam episcopi (3) caedem, et Sanctitas Sua dum proponeret, percunctatus est, an eum cives occidissent; et respondit quod non, sed exteri et dioecesani haeretici cum aliquibus civibus, seu hominibus (b), et quod cives, correptis armis ad eius tuitionem, trucidati sunt plerique, et civitas diruta et arx ab haereticis occupata usque hodie. Et ipse fusius historiam narrare voluit prout fecit, et deinde plures cardinales fecerunt eandem obiectionem, si cives in necem episcopi consenserant, quod erat diligentius exquirendum, cum veniret civitas privanda; sed ipse satisfecit magna ex parte. Fuit etiam contentio super gratia, et maior pars fuit cum dño. relatore, quoad duas tertias taxae, et aliqui dummodo,

(a) penagoricensem — (b) hominum.

(1) È l'apoftemma attribuito da Diogene Laerzio a Cleobulo. Ἔλεγε δὲ τὸν φίλον δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως ᾖ μᾶλλον φίλος· τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. *Fragmenta Philosop. Graec.* ed. Mullach 1, 219.

(2) L' eletto fu il domenicano fra Antonio Bernardez, come hanno gli *Acta* ufficiali al g. c.

(3) Pietro Fournier, barbaramente trucidato dagli cretici il 14 luglio 1575. Cf. *Gallia christ.* 2, 14-85. n. LXXI.

adepta pacifica possessione, illas portiones expenderet in reparationem ecclesiae; et Sanctissimus D. N. expedivit provisionem (1). Idemque cardinalis Senonensis praenunciavit monasterium Montis Morelli abrincensis (a) dioecesis.

Card. Neapolitanus postulavit sibi concedi pallium pro ecclesia neapolitana; et volens exire fuit dictum ut maneret et, omnibus annuentibus, fuit ei concessum dari. Item facto signo, introductus est dñus. episcopus Facchinettus, electus patriarcha hierosolomytanus (b), cum Petro Aldobrandino, advocato et magistro caerimoniarum (c), et petiit sibi concedi pallium de more. Et, eo egresso et omnibus iam defessis, fuit mandatum ei concedi; et facto signo, fuit dimissus senatus.

Die 26 novembris, feria 2, 1576.

1576
26 novem.

Fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus D. N., post praestitam audientiam omnibus, eo clauso, allocutus est cardinales et hortatus est eos quod, instante tempore Adventus, debeamus nos ipsos digne preparare ad recipiendum Dominum [**129**v] advenientem cum omni humilitate et poenitentia: alioquin non erit Adventus Domini, quia gratia eius nobis non conferetur, nisi poenitentia et bonis operibus ei occurramus, perseverantes in orationibus, ieiuniis et eleemosynis (d), his potissimum temporibus, cum Ecclesia Dei et populus christianus undique malis praemitur et tribulationes perpetitur, ut Deus propitius nobis fiat et liberet nos a tam gravibus calamitatibus et malis imminentibus; et quod debemus frequentius Missas celebrare et sacramenta accipere et divinis officiis vacare; et ut in cappella cardinales invicem secum non colloquantur vel confabulentur, sed servent silentium, meditantes et contemplantes divina mysteria (e) et aliis sint exemplo, quam devote in cappella et ecclesia se habere debeant.

Deinde ad propositiones.

Card. Senonensis proposuit monasterium Montis Morelli abrincensis (f) dioecesis, vacans per cessionem, cum reservatione pensionis etc. Et, omnibus annuentibus, Sanctissimus D. N. nominatum (2) a rege praefecit in abbatem.

Card. Commendonus (g) praenunciavit ecclesiam iustinopolitanam, vacantem per obitum Patriarchae hierosolomytani illius administratoris, (3) ad primum consistorium; et facto signo, dimissi sunt patres etc.

(a) abrunensis — (b) hierosolimitanus — (c) cerimoniarum — (d) elemosinis — (e) misteria — (f) abrunensis — (g) Comendonus.

(1) Fu eletto Francesco de Bourdeilles. La *Gallia christ.* 2, 1485, n. LXXI, ne pone a torto l'elezione all'anno 1575, in che fu assassinato il predecessore, senza tuttavia indicarne nè il mese nè il giorno.

(2) Giovanni III Louvel. Cf. *Gallia christ.* 11, 539, n. XXV.

(3) Antonio Elio. Cf. Ughelli, 5, 392, n. 29.

1576
3 decem.

Die 3 decembris, feria 2, 1576.

Fuit consistorium secretum in quo, post prolixam audientiam praestitam, fuit ventum ad propositiones.

Card. Commendonus proposuit ecclesiam iustinopolitanam in Histria (a) de dominio Venetorum pro Ioanne Ingenerio (b) veneto; et, eo proponente, Sanctissimus D. N. interrogavit de homicidio quod asserebatur ab ipso commisso. Et ipse respondit, quod illud evenit ob necessariam sui corporis defensionem, ex eo quod, cum deberet consequi a quodam certae pecuniae summam et super ea ageret, adversarius armatus venit in eius domum in locum studii, et tractans cum eo venit ad contentionem et ad arma; et, cum ipse esset inermis et non posset aliter se tueri, illius armis eum occidit. R̃mus. d. Moronus, decanus, dixit: " Cum hoc fuerit ob necessariam [**130**] defensionem non videtur impediri "; et sic caeteri usque ad cardinalem Ursinum, qui dixit quod debet constare de huiusmodi necessaria defensione per processum et acta tunc facta in causa, cum recens erat casus, non autem per testes nunc in processu promotionis examinatos, qui non possunt in huiusmodi casu deponere prout requiritur. Alii cum d̃no. relatore.

D. cardinalis Madrutius laudavit hominem variae eruditionis et literaturae, et quod optime esset provisum illi ecclesiae. Card. Sanctae Severinae dixit, sibi videri de homicidio commisso ad necessariam sui corporis defensionem cum moderamine inculpatae tutelae melius constare posse per sententiam latam tunc in causa, quemadmodum dixit cardinalis Ursinus. Card. Caesius dixit esse maxime advertendum ea in re, cum ad probandum illud factum esse ad necessariam sui corporis defensionem arctissimae probationes requirantur et plura exigantur; et ideo maturius videndum esset, nec tam facile admittendi homicidae. Reliqui per nutum transierunt.

Tunc Sanctissimus D. N. se vertens ad seniores dixit: " Quando hoc contingit in domo eius et pro necessaria defensione, cum aliter evadere non posset quia eius adversarius erat armatus, videtur excusandus ". Et sic illum eidem ecclesiae praefecit in episcopum et pastorem.

Deinde d. cardinalis Farnesius, qui fuerat a d̃no. Commendone praeventus, praenunciavit ecclesiam metropolitanam in Polonia ad regis Poloniae nominationem in proximo concistorio proponendam; et dimissum est consistorium.

1576
10 decem.

Die 10 decembris, feria 2, 1576.

Fuit consistorium, in quo Sanctissimus D. N. longam exhibuit audientiam et in ea r̃mus. d. decanus et omnes de congregatione Concilii Tridentini fecerunt [**130v**] relationem super questione nota, instante

(a) Hystria — (b) Ingegnerio.

rmo. d. cardinali Sanctae Praxedis, an parochi possent cogi ad ministranda sacramenta pestilentia vel contagione laborantibus, qua audita, Sanctissimus D. declaravit illos teneri per alios ad ea exhibenda huiusmodi infirmis.

Consistorio autem postea clauso, Beatitudo Sua dixit, nos intellexisse quod novus imperator miserit ad Sanctitatem Suam virum quemdam nobilem et scripserit (1) significans obitum imperatoris Maximiliani (a) eius patris atque simul obsequentissimam eius voluntatem, quam in omnibus Sanctitati Suae et huic sanctae Sedi pollicetur, et offert se paratum in omnibus, quibus poterit suam operam praestare. Et quod Sanctitas Sua miserit Annibalem de Capua cubicularium suum (olim, sed nunc referendarium) ad condolendum et contristandum eius nomine cum imperatore de parentis obitu et ad eum consolandum, atque etiam scripserit similiter ei significans bonam et promptam eius voluntatem erga Deum; et deinde dixit: " Ad propositiones ".

Card. Moronus praenunciavit suffraganeum pro ecclesia vratislaviense in Germania, quae indiget ob multitudinem dioecesis et populorum atque illum habere consuevit.

Rmus. d. cardinalis Farnesius protector Poloniae proposuit ecclesiam leopoliensem (b) in Russia regni Poloniae; et omnes annuerunt, et cardinalis Commendonus (c) plura etiam dixit in commendationem, quae non percepi.

Card. Senonensis dixit ut sibi liceat nomine sui regis Christianissimi protestari, quod cum Henricus rex fuerit a Polonis legitime electus et renunciatus cum Sanctitatis Suae approbatione et totius orbis acclamatione in regem inauguratus et coronatus, et iurisiurandi vinculo se ei Poloni constrinxerint, et ita fuerit ab eis habitus et observatus (d), nihilominus ipsi, nulla causa, nullo legitimo iure, non impetrata a Sanctitate Sua absolutione iurisiurandi, de facto sibi alium elegerunt regem. Propterea protestatur per hanc et alias ad ecclesias polonicas nominationes **[131]** ab asserto rege, nec nunc, nec in posterum ullum regi suo Christianissimo praeiudicium generari. Cui Sanctissimus D. N. dixit: " Nos sumus qui providemus ecclesias, et rex non nominat, sed commendat hunc promovendum Nobis ".

Card. Sanctae Severinae fuit pro expeditione cum dispensatione super irregularitate, quatenus indigeat, quia exercuit arma militaria. Card. Albanus dixit, quod sicut a tantorum virorum sententia dissentire non auderet, ita nec etiam consentire poterat, ut qui non esset doctus, neque doctor, ecclesiae praeficeretur, et qui usque ad senectutem in armis esset versatus, etsi contra infideles, nuper in senio factus presbyter (e) ecclesiae praeficeretur. Et multa alia in eam rem dixit, improbans huiusmodi

(a) Massimiliani — (b) leopodiensem — (c) Comendonus — (d) osservatus — (e) presbiter.

(1) Vedi la lettera di Rodolfo, in data di Ratisbona, 13 ottobre 1576 nel Theiner, 2, 155-156, n. V.

promotiones, ut nimium Ecclesiae Dei perniciosas et mali exempli, communiter omnibus admirantibus; quia de hoc relatum fuerat, non esse doctorem, sed doctum, et arma adversus infideles de more patriae exercuisse. Et Sanctissimus D. N. respondit verbum aliquod, et tandem illum praefecit in episcopum (1) cum dispensatione super temporis defectu promotionis ad sacros ordines (2).

Deinde ut protector regnorum Aragonum praenunciavit ecclesiam tarraconensem (a) vacantem per obitum bo: me: cardinalis Cervantes, ad quam est transferendus r. p. d. Antonius Augustinus episcopus ilerdensis (b), olim alifanus, sed ante etiam Rotae auditor (3).

Item praenunciavit ecclesiam catanensem in Sicilia etc.

Card. Gesualdus protector regni neapolitani proposuit ecclesiam tranensem providendam de persona d. Scipionis de Tolfa nobilis neapolitani, olim familiaris d. cardinalis Carafae, a rege Catholico praesentati, et cum dispensatione super defectu aetatis, quia nondum implevit triginta annos, attenta eius nobilitate et reliquis qualitatibus. Et quia dixerat " praesentati " et non " nominati " Sanctissimus D. N. admonuit, ut cardinales relatores videant privilegia principum, et iuxta illa dicant nominatos vel praesentatos ad ecclesias per reges, et non abutantur terminis [**131v**]. Et idem d. cardinalis dixit se ita dixisse, quia est de iurepatronatus. Et respondente d. cardinali Farnesio, quod in regno neapolitano est personale privilegium, replicavit quod non, et transit ad heredes; et d. cardinalis Sfortia et alii dixerunt confundentes praesentationem et nominationem, et cardinalis Ursinus dixit consuevisse dici ex privilegio apostolico; quia, sive sit iuspatronatus, sive praesentandi, sive nominandi, ita recte dicetur ex privilegio. Sed Sanctissimus D. N. replicavit quod aliud est esse de iurepatronatus et aliud de iure nominandi.

Et omnes annuerunt; sed insuper cardinalis de Pisis laudavit praesertim quoad genus et alia, et quod fuisset familiaris cardinalis Carafae. Card. Sanctae Severinae dixit esse iuvenem ornatissimum et imprimis modestum et prudentem. Card. Carafa gratias egit Sanctitati Suae, dicens illius vitam et doctrinam fuisse sibi probatam. Tandem Sanctissimus D. N. illum praefecit in archiepiscopum et pastorem tranensis ecclesiae, dispensans super huiusmodi aetatis defectu, et cum retentione compatibilium.

Tunc cardinalis Senonensis praenunciavit monasterium in Gallia et, facto signo, reseratum est consistorium.

(a) terraconensem — (b) icerdensis.

(1) Il nuovo preconizzato alla sede di Lemberg o Leopoli aveva nome Giovanni Sieninski. Il Gams, 350 non conobbe di lui altro che l'anno della morte, 1582.

(2) Cf. *Concil. Trid.* Sess. XXII, c. 2, de reformatione.

(3) Il celebre canonista e teologo Antonio Augustin, dopo essere stato uditore di Rota sotto Paolo III, era stato da Paolo IV eletto vescovo di Alife nel 1557 e poscia da Pio IV nel 1561 trasferito alla sede di Lerida. Cf. Hurter, *Nomenclator* 1, 127-128.

Die 17 decembris, feria 2, 1576.

1576
17 decem.

Fuit consistorium secretum in quo Sanctissimus D. N., post prolixam audientiam praestitam cardinalibus, et eo clauso, admonuit quod haec hebdomada praesens est velut hebdomada sancta, tum quia praecedit Nativitatem Domini, sicut hebdomada sancta Resurrectionem, tum ratione ieiuniorum, nam in hac occurrit ieiunium quatuor temporum, et vigiliae s. Thomae Apostoli, feria 5. eiusdem; unde est tota sancta; et idcirco a nobis sanctificanda est orationibus et precibus assiduis, sacrificiis, ieiuniis et eleemosynis (a) largioribus. Nam tunc est acceptum Deo ieiunium, quando quod nobis de mensa subtrahimus, pauperibus erogamus, sicut [**132**] legimus in hesternis lectionibus divini officii (scilicet ex sermone s. Leonis Papae (1) in secundo nocturno dominicae tertiae Adventus proximae praecedentis) eleemosyna (b) autem liberat a morte et impetrat veniam peccatorum; quemadmodum et Daniel dixit illi regi: " Redime eleemosynis peccata tua " (2); et alia in eum sensum locutus est, adhortans ad pietatis opera et eleemosynarum largitionem. Deinde ventum est ad propositiones.

Et cardinalis Farnesius dixit de pallio petendo pro electo archiepiscopo leopoliense (3), et facto signo, intromissus est advocatus cum procuratore et magistro caerimoniarum (c) et illud de more postulavit. Et, eo egresso cum illis, omnes cardinales annuerunt, usque ad cardinalem Sanctae Severinae; qui, considerans quod in praecedenti consistorio iste fuit electus, et sic esse impossibile ut intra hos septem dies litterae fuerint expeditae, et nihilominus nimis propere (d) pallium peti, dixit: " Litteris tamen expeditis "; et reliqui per idem annuerunt.

Tum Sanctissimus conversus ad diaconos mandavit illud dari, sed ut viderent prius in eo et aliis, an litterae essent expeditae.

Et post cardinalis Moronus decanus proposuit ecclesiam nicopolitanam providendam de persona cuiusdam Adami canonici vratislaviensis, magistri in artibus et optimi concionatoris, pro suffraganeo episcopi vratislaviensi (4), qui alias habere consueverat suffraganeum, et habuit olim semel et iterum, sed certo tempore non habuit, cum tamen maxime indigeat, eo quod ipse saepe occupetur in publicis negotiis et diaetis (e), et populus magnus sit. Sanctissimus autem posse dari personae suae tantum dixit.

(a) elemosinis — (b) elemosina — (c) cerimoniarum — (d) praepore — (e) dietis.

(1) « Impendamus virtuti quod subtrahimus voluptati » S. Leo M. sermo XIII; Migne P. L. 44, 172.

(2) « Et peccata tua eleemosynis redime » Dan. 4, 24.

(3) Giovanni Sieninski. Cf. il concistoro precedente dei 10 decembre.

(4) Martino Gerstmann.

Card. Farnesius fuit pro expeditione, eo quod alias habuit suffraganeum. Alii domini cardinales in idem. Card. Delphinus fusius recensuit necessitatem huius suffraganei, eo quod in tota provincia Slesiae non est alius episcopus, nisi vratislaviensis, et ipse est, ut plurimum, occupatus in curia regis Hungariae (a), seu imperatoris, ob publica negotia, et illa provincia indiget episcopo qui pontificalia ministret, et quod ideo cum ipse fuit in [illis] partibus, annis [**132**v] praeteritis, et vidit necessitatem, suasit episcopo ut peteret sibi dari suffraganeum, qui pro se saltem suppleret in ministerio pontificalium; et inde dicebat expedire hanc provisionem. Card. Sfortia, vel alius quisquam, fecit difficultatem quod non esset theologus neque iureconsultus, sed tantum magister in artibus. Et responsum est a Farnesio et ab aliis et a Sanctissimo quod d. relator dixerat esse concionatorem optimum; quod se non audisse is qui dubitaret, respondit. Card. Madrutius quaedam dixit ut suffraganeus daretur, quod alias habuisset, et similia. Card. Alciatus dixit, omnia bene se habere circa hanc provisionem; sed desiderari, ut promovendus iuxta formam Concilii Tridentini esset graduatus doctor, vel licentiatus in theologia vel in iure canonico, vel saltem haberet testimonium ab aliqua Universitate (1). Nam quod sit magister in artibus non est gradus pro persona episcopi qui non est docturus grammaticam vel artes; tamen, quia audivit quod esset concionator, se remisit. Card. Maffaeus (b) annuit pro expeditione. Card. Senonensis, dandum esse suffraganeum propter causas, seu necessitates dictas. Card. Sanctae Severinae, attentis his necessitatibus, ut detur personae. Caeteri idem; et Sanctissimus D. N. expedivit cum assignatione pensionis et decreto solito circa titulares suffraganeos, ut extra dioecesim illam pontificalia ministrare non valeant.

Deinde Card. Farnesius proposuit metropolitanam ecclesiam tarraconensem vacantem per obitum bo: me: cardinalis Cervantes, ad quam transferetur r. p. d. Antonius Augustinus, olim Rotae auditor, episcopus ilerdensis (c), eiusdem ecclesiae suffraganeus; et cum d. relatore plures; alii omnes in idem per nutum, exceptis duobus; videlicet, cardinali Ursino (d), [**133**] qui animadvertit istum haberi nimis infensum huic Sanctae Sedi, et ideo considerandum esse, an ab ea gratiam consequi deberet, vel haec similia dixit; et cardinali Senonensi (e), qui magis explicite dixit se novisse hunc virum in sacro Tridentino Concilio ubi saepe cum eo in diversis congregationibus convenit, et desiderasse in eo, ut esset magis affectus et devotus erga hanc Sanctam Sedem, cui nimium et praeter modum se male affectum et adversarium vulgo et palam in omnibus ostendebat, et multa adversus eius auctoritatem agebat; sed, quia illum audierat esse reversum ad se et ad eam, putat posse transferri; alioquin ei pro conscientia nullo modo dare votum suum; quod et dum dixit, Papa subrisit et subridebant cardinalis Sanctae Severinae et Cae-

(a) Ungariae — (b) Maffeus — (c) Icerdensis — (d) Ursinus — (e) Senonensis.

(1) Sess. XXII, c. 2, de reformatione.

sius (a), et alii quidam, qui eius votum postea collaudarunt. Sanctissimus vero respondit ad illius excusationem: " In Concilio unusquisque dicebat quod sentiebat „. Card. Sanctae Severinae dixit idem; ita et reliqui, vel etiam nutu. Et Sanctissimus D. N. interrogavit Farnesium de pensione reservanda cardinali Perusino, si de eius consensu alia erat cassanda. Dixit quod ipse procuravit ut sibi simul in viciniori ecclesia assignaretur, alia cassata, sed, quia non est praesens, expectabitur eius consensus.

Tandem Sanctissimus D. N. absolvit Antonium praedictum (b) a vinculo, quo tenebatur ecclesiae ilerdensis, et transtulit ad metropolitanam tarraconensem cum reservationibus pensionum etc. Item, cum vellet idem Farnesius proponere ecclesiam catanensem in Sicilia, Sanctissimus D. N. dixit ut supersedatur, quia non sine causa in praeterito consistorio mandavit ut protectores relatores inspicerent privilegia regum et principum antequam proponerent ecclesias; nam et ipse voluit videre ista privilegia et indulta nominandi concessa istis regibus, [**133v**] et reperiit quod per fe: re: Clementem VII fuit concessum clarae mem: Carolo imperatori indultum nominandi ad ecclesias Hispaniarum, et illud transit ad heredes; aliud vero quod ei fuit concessum ad ecclesias regni Siciliae et neapolitani fuit personale et concessum solum personae ipsius Caroli imperatoris. Unde, si aliud forsan postea concessum est, non reperitur; ideo potest perquiri in archivio oratoris, in quo consueverunt servare omnia ista privilegia, si extat. Interim vero, ut haec indulta inspiciantur et examinentur, Sanctitas Sua tunc deputavit cardinalem Moronum, cardinalem Farnesium, protectorem regnorum Aragonum et Siciliae, cardinalem Sanctae Crucis et cardinalem Sfortiam, ibi praesentes.

Deinde cardinalis Senonensis proposuit monasterium de Hermeriis ordinis Praemonstratensis, parisiensis dioecesis; et omnibus annuentibus, fuit commendatum (c) cum decreto, ut infra sex menses ad sacros ordines promoveatur (1).

Et facto signo per ultimum diaconum, fuit dimissum consistorium et fores reseratae etc.

P. Tacchi Venturi S. I.

(a) Coesius — (b) predictum — (c) comendatum.

(1) La serie degli abati di Hermières ha soltanto: « XXVII. Petrus Turbot 1577 ». Cf. *Gallia christ.* 7, 943.

Errata-corrige.

Pag. 21 [vol. XXIII (1902) 315] invece di " Wolfangum Tioll „ leggasi " Wolfangum Holl „ ed in luogo di " cistatensis „ " eistetensis „. Sopra il suffraganeo Holl vedi: *Philippi Ecclesiae eystettensis XXXIX Episcopi.... edit. et auct. Iacobo Gretsero S. I. Ingolstadii 1617, p. 230.* Vado debitore di queste notizie al mio confratello il p. G. Hilgers.

FILIPPO CORTELLI

Il giorno 18 Maggio del corrente anno 1904, l'Accademia di Conferenze storico-giuridiche è stata colpita da un nuovo lutto per la morte del prof. avv. Filippo Cortelli, il quale ne faceva parte fin dalla prima istituzione nel 1878. A suffragio della bell'anima di lui l'Accademia ha celebrato un solenne funerale, il giorno 17 di Giugno, nella chiesa dei Fratelli delle Scuole Cristiane a piazza di Spagna; e il ch. monsig. Filippo Ferri-Mancini recitò il seguente elogio funebre del carissimo estinto:

Son già sei anni passati dacchè il compianto avvocato Filippo Cortelli e a voce e per iscritto mi ragguagliava della vita, del valore e delle benemerenze dell' illustre suo collega e amico Vincenzo Natalucci, mancato ai vivi il 27 maggio del 1898. E le opportune notizie con molto amore e singolar diligenza mi forniva, perchè a me era stato affidato il pietoso incarico di commemorare l'egregio avvocato al cospetto dei suoi dotti colleghi, di molti suoi antichi discepoli e amici e d' altre persone per varie ragioni a lui legate da vincoli d' affetto, di dovere e di riconoscenza, al qual novero, per più rispetti, anche io veramente apparteneva.

E ora che mi si volle dato un incarico consimile, in tanto consimili condizioni, non ho voluto ricusarmi; poichè quantunque io non sia stato del nostro Cortelli nè discepolo nè collega, pur tuttavia a causa dell' ufficio da me sostenuto per ventitrè anni, ebbi assai spesso occasione di sperimentare i suoi rari pregi di mente e di animo, per cui sentii di leggieri nascere in me verso di lui i germi d'una speciale stima e benevolenza. Alla notizia della sua morte ne ebbi l' animo, del pari che i molti suoi amici, profondamente rattristato; e come allo sparire della nobil figura del Natalucci dovetti esclamare che s' era spento un valentuomo d' un' integrità a tutta

prova, così pure ebbi a ripetere il 18 del mese trascorso, ma con vie maggiore rammarico, essendo che la vita del Cortelli non veniva meno sotto il grave peso degli anni, ma era spezzata immaturamente da una fiera malattia.

Parlando di lui, non è mio proposito d'ingrandir le cose con artifizi rettorici, ma sì di narrare il più fedelmente e il meglio che per me si potrà la vita onesta e operosa di questo valente giureconsulto e professor lodatissimo, desiderando che se ne ravvivi ora e poi la ricordanza, che la virtù onorata serva altrui d'esempio, incoraggiando al bene; e che in fine dal cuore di noi cristiani s'innalzi al cielo una calda e affettuosa prece per l'eterno riposo della sua bell'anima.

***

Il nostro Filippo nacque in Norcia il 26 maggio del 1841 da famiglia di civil condizione e mezzanamente agiata. Il padre di lui fu Angelo Antonio, uomo di una certa cultura letteraria, e la madre Carolina Rocci.

Il fanciullo fin dai primi anni mostrava indole assai vivace e spensierata, onde i genitori, temendo che troppo libero di sè non avesse ad attendere agli studi come si doveva, deliberarono di collocarlo in un luogo di educazione, come poi fecero in effetto, ponendolo nel seminario nursino.

A mano a mano che cresceva in età cresceva anche il suo amore per lo studio, sicchè nei tre anni che attese alla letteratura, che andava allora sotto il nome di umanità e rettorica, egli potè segnalarsi tra i condiscepoli e, al chiudersi degli anni scolastici, meritare costantemente i primi premi. E, cosa da notarsi in lui che tutta la sua vita ebbe dedicata alle severe e fredde discipline economiche, da giovane gli si accendeva facilmente l'estro di poeta e col maggior gusto del mondo si esercitava in componimenti poetici, alcuni de' quali furono anche dati alle stampe. Nè minor successo ebbe negli studi filosofici, riuscito anche in questi, a ogni esperimento scolastico, sempre il primo di tutti.

Fin qui pareva che il giovane Filippo avesse una certa vocazione allo stato ecclesiastico; per il che essendosi allora aperto nella diocesi nursina, il concorso per l'ammissione al Seminario Pio, da pochi anni istituito, ossia nel 1853, il nostro Cortelli si presentò

alla prova e la vinse gloriosamente. Nè è da credere che così fatto esame fosse una cosa da nulla; chè, come è ben noto, il candidato in un sol giorno doveva elaborare in lingua latina una orazione condotta in modo che fosse in ogni sua parte compiuta, c'era da scrivere un'elegia ugualmente in latino, e in fine si doveva traslatare in buon italiano un qualche tratto delle opere di Cicerone. Ottenuto il posto, si recò a Roma nel novembre del 1858 ed entrato nel Seminario Pio, per la sua condotta specchiata, l'ingegno aperto e la bontà dell'animo, fin dalle prime e poi per tutto il tempo che ci dimorò, fu amato in singolar modo dai superiori e dai colleghi. Ma, passati due anni, ei conobbe che la vocazione sua non era pel sacerdozio; e lo dichiarò apertamente alla famiglia e ai superiori del luogo con la sua usata e naturale schiettezza e sincerità; onde, smesso l'abito clericale, deliberò di studiare ragion civile e darsi alla professione di avvocato.

Ho voluto rammentar qui questa circostanza della sua vita, che parmi sia tutta di sua lode, perchè egli mostrò d' aver saputo esaminare se stesso e considerare come si doveva i pesi e la natura dello stato ecclesiastico. Mettersi per quella via che l' indole propria richiede è prudenza non solo, ma guarentigia di tutta la vita avvenire; e assai sapientemente cantò il nostro Poeta:

E se 'l mondo laggiù ponesse mente
Al fondamento che natura pone,
Seguendo lui, avria buona la gente.
Ma voi torcete alla religione
Tal, che fu nato a cingersi la spada,
. . . .
Onde la traccia vostra è fuor di strada (1).

E avviso che l' esempio del Cortelli possa servir di norma anche ai nostri giorni, chè veggo non di rado giovani, incauti o ingannati, non curare o esser distolti di procacciarsi a tempo debito que' titoli legali necessari oggidì per formarsi uno stato; in guisa che a una certa età non sapendo che si fare, entrano inconsideratamente nel santuario, con loro grave danno e pericolo.

*
* *

Nel novembre del 1859, essendo nel suo diciottesimo anno, il nostro Cortelli intraprendeva nella romana Università il corso di

(1) Par. VIII, 142-48.

giurisprudenza: ed eccolo finalmente tutto dedito a quel genere di studi che erano la sua vera vocazione e che dovevano occupare tutta la sua vita.

L'Ateneo di Roma a que' tempi era ancora famoso e celebrato in Italia e anche fuori per i valenti Professori di Diritto che v'insegnavano, continuatori insigni delle antiche e tanto gloriose tradizioni. Non come presentemente eran di soverchio moltiplici le materie di studio, ma poche bensì, e quelle poche, approfondite e ben digerite, formavano a meraviglia la mente de' giovani. Il diritto romano era in singolar modo dichiarato ed esposto bellamente nella solenne lingua del Lazio, la quale da que' professori te la sentivi non di rado parlare fluidamente con vero sapore classico e con forma eletta, derivata dallo stile dei più grandi giureconsulti dell' antichità.

Il Cortelli postosi con grande ardore in così fatti studi, fece ottima riuscita e in capo al quarto corso potè ottenere la laurea a pieni voti. Nei tre anni che seguirono, in quella che si veniva esercitando, allo studio dell'Avvocato Natalucci, nella pratica forense, non lasciava d'approfondirsi sempre meglio nelle discipline legali. Nel 1869 prendeva il titolo d'Avvocato del Supremo Tribunale della Rota Romana, e l'anno successivo, essendo stato bandito il concorso per la cattedra di ragion civile all'Università romana, ei tentò la prova e negli scritti fu giudicato il primo; per questo fatto si guadagnò la nomina di sostituto, con diritto di successione, nella cattedra di scienza penale.

* * *

Se non che la condizione de' Professori dell'Università Romana andava a cambiarsi per gli avvenimenti seguiti in Roma verso la fine del 1870; e le nuove leggi introdotte non riconoscendo più il titolo di professori sostituti, il Cortelli si vide troncata sul principio la propria carriera. Vero è per altro che s' egli avesse aderito al nuovo ordine di cose, non gli sarebbe stato difficile mantenersi nel posto occupato; ma il Cortelli era uomo tutto d' un pezzo, fedele senza restrizioni alla Santa Sede e ai giuramenti prestati, onde non guardò nè ad ambizione nè ad interesse, e attese alla sua professione senza curarsi di altro.

Ma ben presto, i suoi antichi superiori ebbero a valersi dell' opera sua; e non solo fu posto di nuovo all' insegnamento, ma più

cattedre di materie legali gli furono, come vedremo, affidate. Dopo gli avvenimenti politici accennati, si pensò da chi poteva, d'istituire un corso di scienze giuridiche e sociali, che mantenesse vive le tradizioni della scuola romana; e al Professor Natalucci dal Cardinale Capalti fu dato l'incarico, confermatogli poi dal Card. De Luca, di ordinare opportunamente così fatte materie. Queste scuole, dove il Cortelli fu nominato professore di diritto Costituzionale e diritto Commerciale, guadagnarono subito moltissimo credito ed eran molto frequentate; ma per un atto inconsulto, derivato forse da uno zelo malinteso, il ministro Bonghi ne intimò la chiusura, onde non poterono, se non in forma privatissima, continuare sino all'anno 1878.

*
* *

Il 20 febbraio del 1878 a Pio IX succedeva Leone XIII. Fin dagli esordi del suo Pontificato il nuovo Papa ebbe nome di fautore e Mecenate delle scienze, delle lettere e di ogni più eletta cultura. E in vero se ei rivolse le sue cure sollecite alla restaurazione della filosofia dell'Angelico Dottore, se agli studiosi di storia aperse le porte degli Archivi della Santa Sede, se per gli Astronomi ripristinò ed arricchì la specola Vaticana, qui in Roma specialmente s'adoperò per l'istruzione della gioventù, affinchè in tanto imperversare di razionalismo e incredulità, si mantenesse salda nella fede, buona nella morale e ornata di ogni civile virtù. Cosicchè appena esaltato Pontefice, per opera sua, quel corso di studi superiori, che durava in una forma al tutto privata, ebbe nuova vita e rigogliosa, trasformandosi in Accademia di Conferenze storico giuridiche.

Sorse l'Accademia con i più lieti auspicî. Dal ministero della Pubblica Istruzione, retto a que'dì dal De Sanctis, non si ebbero impedimenti di sorta alcuna. Non pure giovani volenterosi, ma uomini maturi e perfino qualche professore dell'Università, accorrevano ad ascoltare quelle conferenze scientifiche e ne tessevano elogi pubblicamente: il Mamiani stesso nell'Annuario scientifico assegnava all'Accademia il primo posto d'onore tra tutti gl'Istituti scientifici d'Italia.

E ben meritamente: chè professori valentissimi v'insegnavano; basti nominare il De Rossi e l'Alibrandi, principe degli Archeologi il primo, famoso giureconsulto il secondo; e poi il Visconti, il Pecci, il Re, il Natalucci e, tra gli ancora viventi, il Ruggieri, il Gatti. Di questa schiera di uomini egregi fu chiamato a far parte anche

il nostro Cortelli, e gli fu dato l'insegnamento dell'Origine e del Progresso del Diritto Commerciale in Italia, insegnamento che unito poi a quello dell'Economia politica, egli tenne senza interruzione per ben venticinque anni.

Il Pontefice Leone XIII volle anche ordinare le scuole secondarie classiche e l'Istituto tecnico. Le così dette scuole paterne con Liceo Ginnasio e Scuola tecnica, presero il nome d'Istituto Angelo Mai, non perchè in origine fossero fondazione del Mai o da lui dotate; ma perchè portassero il nome di un grand'uomo onorato da tutto il mondo civile, e gloria dell'Italia e della Chiesa. L'Istituto tecnico poi, per altre ragioni, ebbe il nome di Francesco Saverio De Mérode. Tutti e due questi istituti scolastici furono posti sotto la direzione di un Consiglio, del quale insieme con molti altri valentuomini fu chiamato a far parte il Cortelli; ed egli con molto senno e senza stancarsi si adoperò pel bene di queste scuole, delle quali comprendeva tutta l'importanza ne' tempi presenti; e della buona e spesso anche ottima riuscita che per molti e molti anni si ebbe negli esperimenti pubblici di licenza, dati da quegli alunni, se ne compiaceva di cuore e non lasciava occasione d'incoraggiare e animare gli egregi professori che il meglio delle loro forze e il fiore de' loro anni consacravano a tanto nobile e faticosa missione.

Egli stesso poi nell'Istituto tecnico prese l'insegnamento dell'Economia Politica, e delle scienze di Finanza. E come attestato del suo merito fu creato dal Santo Padre Cavaliere di San Gregorio Magno: onorificenza, il cui valore se va misurato dal merito di chi la riceve, nel caso nostro dobbiam dire che fu grandissimo. Fattosi sempre più noto come esperto Professore di Economia politica, fu invitato nel 1894 a insegnare queste discipline ad una eletta schiera di giovani nella Pontificia Accademia dei nobili Ecclesiastici.

*
* *

In questi tre istituti, ne' quali insegnò dove più dove meno, ebbe infinito numero di discepoli che gli restarono affezionati, memori sempre della sua dottrina e della sua bontà. Chè in vero egli era nell'esercitar quest' ufficio d'insegnante accuratissimo e quanto mai coscienzioso. Non saliva in cattedra senza aver fatto prima la debita preparazione, quantunque per la lunga consuetudine dell'insegnamento gli fosse familiarissima la materia da esporre.

Ma egli sapeva troppo bene come un professore per istare in giorno degli studi economici, che al pari di tutti gli altri fanno di continuo tanto rapidi progressi, e per poter ribattere efficacemente quelle teorie sovversive che derivano e dipendono dalle discipline economiche e sociali, abbia bisogno di sempre nuovi studi; e come i discepoli di leggieri si avveggano se le lezioni siano una cosa fresca, piena e ragionata oppure un rifrittume pedantesco di roba scolorita e stantia.

Il metodo ch' ei seguiva nell' insegnare, a confessione de' suoi discepoli era eccellente. Nè dee far meraviglia. Insegna bene chi possiede la sua materia; chè al dire di Orazio:

Cui lecta potenter erit res,
Nec facundia deseret hunc nec lucidus ordo (1).

Insegna bene chi insegna con amore, chi è mosso da un sentire nobile ed elevato. Queste così fatte qualità possedeva in sommo grado il Cortelli: di qui la chiarezza dell' esposizione, l' ordine nelle sue idee, unitamente a quella rara facilità e spontaneità di eloquio che lo svolgimento delle più ardue dottrine riduceva come a discorso familiare. Per il che, se come scienziato poteva avere non pochi che non pure il pareggiassero, ma se si vuole anche, il superassero, come buon insegnante egli per certo non aveva da temere il paragone con veruno.

*
* *

Quantunque tanta parte del suo tempo ei dovesse dedicare all' insegnamento, all' esercizio dell' avvocatura, e agli altri suoi incarichi, cioè di Segretario dell'Accademia di Conferenze Storico Giuridiche, di Membro del Collegio degli arbitri di Roma, di Consulente legale della Cassa di Risparmio, pur tuttavia attese anche a scrivere; e oltre alle sue pubblicazioni, lasciò buon numero di manoscritti, parte de' quali aveva evidentemente in animo che divenissero di pubblica ragione. Nell'anno 1895 diè in luce una monografia intitolata: *Le Casse di Risparmio e la loro liquidazione;* nel 1896 uno scritto importante *Sul cambiamento di forma delle cose e della relativa estinzione dei diritti.* Scrisse anche numerose recensioni con assennati giudizi nel Periodico della sua Accademia: *Studi e documenti di*

(1) Poet. 40-41.

storia e diritto, nel quale ebbe a collaboratori l'Alibrandi, il De Rossi, il Ruggieri, il Fabiani, il Visconti, il Gatti, il Gamurrini, il Cozza, il Re, il Bruzza, il Tomassetti, e altri specialisti di antichità storiche e legali.

Dei suoi manoscritti vanno notati il *Nuovo codice di Commercio,* nel quale si dà ragione di tutti gli articoli ivi contenuti; un *Corso di Economia politica;* uno di *Scienza di Finanza:* la *Teoria della Cambiale: Il Contratto marittimo.* Finalmente tra le sue carte s'è trovata una specie d'autobiografia o raccolta di notizie intime e di memorie di famiglia, certo non destinate alla stampa.

* * *

Questa, in sostanza, la sua vita che potremmo chiamar pubblica e che lo fece grandemente amare e apprezzare da quanti il conobbero.

Operoso quanto mai per i moltiplici incarichi da lui sostenuti e per l'esercizio della sua professione, tale operosità non turbava punto la serenità del suo animo, suscitando, come avviene di frequente, ambizioni importune, gelosie e rancori tra emuli, o l'avidità di smodati guadagni. Tal serenità per altro non era apatia pusillanime; chè, quando il dovere o il decoro richiedesse di far valere i propri diritti, o di ribattere l'insolenza di chi volesse conculcarli e spregiar lui o il ceto al quale apparteneva, sapeva ben egli, sebben sempre dignitosamente e senza arroganza, parlare alto e risoluto.

Tutto amore per i suoi, i primi guadagni prodotti dall'esercizio della sua professione legale li volle impiegati nel rendere alla famiglia quanto aveva speso per la sua educazione e istruzione. Nè questo per liberarsi come da un peso molesto che lo gravasse, ma per nobiltà e generosità di sentimento e per dimostrazione di ben ordinata gratitudine; poichè nè la vivezza dell'affetto verso la famiglia diminuì: nè, all'occorrenza, ebbe il pugno chiuso, dopo che si era sdebitato pienamente e ad esuberanza con i suoi.

Morto il padre, ebbe con sè la mamma ch'egli venerava e che fu tosto circondata dalle cure e dall'affetto della nuora e dei tre nipoti: quattro persone d'un cuor solo, amandosi tutti l'un l'altro fino alla tenerezza, beati nella pace delle pareti domestiche, per

nulla curanti di far mostra di sè, lontani dalla vanità, dalla vita inconsultamente spendereccia, dall' insaziabile sete di godimenti. Vero modello di famiglia onesta, saggia e cristiana.

*
* *

Col 1902 cominciano le sventure a lacerare quel cuore affettuosissimo di figlio, di marito, di padre. Perocchè nel settembre di quell' anno egli venne a perder la madre sua che, per quanto assai avanti con l' età, era pur sempre da lui e da tutta la famiglia avuta carissima. Erano ancora in gramaglie, quando il 13 agosto dell'anno seguente, la consorte di lui, la Signora Amalia Marchesi, presa da sincope in treno durante un viaggio, spirava nella sala della stazione ferroviaria di Ficulle tra le braccia di lui e quelle dei figli pazzi di dolore.

In sul cadere dell' aprile di quest'anno, la figlia maggiore Maria, fidanzata al giovane avvocato Garzilli, cresciuto nello studio dello stesso Cortelli, colpita improvvisamente da pneumonite, moriva a ventun' anno di età! Moriva questa fanciulla, quando il padre infermato per pneumonite anch' esso, era già spedito dai medici e, rassegnato alla volontà di Dio che ebbe sempre sul cuore e davanti agli occhi, riceveva tutti i sacramenti e con pienissima intelligenza s'addormentava nel Signore. Era la sera del 18 maggio.

Ebbe egli contezza della morte della figliuola, avvenuta alcuni giorni prima della sua? Perchè non domandar più nulla delle condizioni della salute di lei che la sapeva pur malata e tanto gravemente? Perchè così sereno, mentre pareva dovesse avere il cuore in quegli ultimi suoi giorni fieramente trafitto? È questo un mistero per i suoi figli superstiti Enrico ed Anna, e per quanti gli facevano corona al letto di morte. Forse egli ebbe un' intuizione del fatto; e, rivolti tutti i pensieri al cielo, agognava solo di riabbracciarla la diletta figlia in grembo a Dio!

Sia conforto questo pensiero, anzi questa fiducia, all' animo desolato dei suoi figliuoli, al buon avvocato che doveva essere suo genero, agli amici suoi moltissimi.

E ripensando ora alla morte e alla vita del nostro Cortelli, si scriva pure sulla sua tomba a caratteri indelebili: Onestamente visse, santamente morì!

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Cuq Édouard, *Une fondation en faveur des collèges municipaux de Préneste* (estr. dalla *Nouvelle Revue historique de droit,* tom. XXVIII - 1904 - p. 265-272).

Il chiarissimo professore dell' Università di Parigi, sig. E. Cuq, la cui grande autorità nello studio del diritto romano è da tutti riconosciuta, ha testè dottamente illustrato l' iscrizione prenestina da me edita in questo stesso fascicolo (p. 81), mettendo specialmente in rilievo l' importanza che essa ha per la storia del diritto del basso impero.

Egli ha osservato, come nell' epigrafe, mentre la causa della donazione e l'entrata in possesso dei donatarii sono con ogni cura indicate in conformità delle regole stabilite dopo Costantino per la validità delle donazioni, non si parla però dell' insinuazione, perchè a questa suppliva la pubblicità che il monumento stesso dava all'atto, nè della mancipazione che sulla metà del quarto secolo era totalmente andata in disuso. Non vi è parimente alcuna sanzione per l' osservanza delle condizioni imposte dal donatore; giacchè la proprietà dei fondi si trasmetteva a collegii, considerati come persona giuridica *(corpus),* e perciò sottoposti alla sorveglianza della pubblica autorità, la quale avrebbe annullato ogni atto che fosse stato da loro illecitamente compiuto.

Importanti osservazioni fa pure l' A. sul significato del vocabolo *collegiati,* il quale non era finora abbastanza nettamente definito, e dall' iscrizione prenestina risulta chiaro designare non una corporazione speciale formata da rappresentanti dei vari collegii municipali, ma tutti coloro indistintamente, che appartenevano ai collegii medesimi. Quantunque poi questi *collegiati,* considerati come persona giuridica, non avrebbero avuto, secondo le rigide teorie del diritto classico, la capacità di acquistare il possesso; ad essi però viene fatta collettivamente la tradizione dei fondi, avendo di mira praticamente i singoli membri e la loro individuale capacità di possedere.

In quanto al prezzo di 5000 *folles,* determinato per la *possessio* venduta ai collegii prenestini, l' A. nota, che mentre la parola *follis* indica talvolta la piccola moneta effettiva di bronzo equivalente a meno di 4 centesimi della moneta nostra; essa nel significato più antico e più esteso denota una quantità monetaria, presa come unità di valore per facilitare il conteggio. Quindi *folles* si denominavano i sacchetti o borse di monete d'oro, del valore di una libbra (= L. 1800), quelli di monete d'argento, del valore di un' ottava parte della libbra d'oro (= L. 225), e quelli di monete di bronzo, contenenti 250 dei *folles* spiccioli (= L. 9). Dall'esame di questi diversi valori il ch. prof. Cuq è indotto a

credere, che nella lapide prenestina i 5000 *folles,* non potendosi intendere per le vere monete di minimo valore, che avrebbero dato una somma insignificante (tanto più che fin dall' anno 314 ne era stata soppressa la coniazione), rappresentino 5000 sacchetti di bronzo, rispondenti alla somma di circa 45000 delle nostre lire. Questa cifra fa supporre che il numero dei *collegiati* in Preneste fosse piuttosto considerevole; altrimenti non sarebbe stato invero un *beneficium* dover pagare tale somma pel solo corrispettivo di due banchetti annuali.

G. GATTI.

Prof. GIORGIO DEL VECCHIO, *La dichiarazione dei diritti dell' uomo e del cittadino nella rivoluzione francese.* — Genova, 1903.

La rivoluzione francese è stata largamente studiata in tutti i suoi aspetti, ne' suoi precedenti come nelle sue conseguenze storiche, ne' suoi concetti informativi, come nelle applicazioni di questi agli avvenimenti che le tennero dietro. Però a dire il vero, se le ricerche abbondano circa le cause storiche della rivoluzione, non sono molti, nè, per quanto sappiamo, condotti con vero metodo razionale, gli studi che considerano la rivoluzione non come semplice fatto storico, ma come espressione ed attuazione di una *idea,* che collegasi ad uno stadio a cui è giunto il pensiero filosofico. Così in riguardo a quel fatto, che si può dire sia allo stesso tempo il principio e il termine della rivoluzione francese, la famosa *dichiarazione dei diritti dell' uomo,* mentre dalla più parte degli scrittori se ne riconosce la origine remota e la derivazione dai *bills of rights* americani che la precedettero di alcuni anni, non tutti però ammettono la sua stretta relazione con le teorie filosofico-giuridiche che le furono anteriori, e indubbiamente la prepararono, le teorie cioè del contratto sociale.

L' A. studia appunto quel fatto della dichiarazione dei diritti dell' uomo nelle sue origini filosofiche: egli scorge in esso una idea, cioè un principio filosofico, il quale, se si trovò determinato dalla concatenazione reale dei fatti che precedettero quella dichiarazione e tra cui si produsse, appartiene tuttavia, secondo che egli dice, alla categoria di quei grandi veri che gradualmente si rivelano alla coscienza, come aventi valore oltre ogni limite di tempo e di spazio. Osservato pertanto come la dichiarazione denota la meta e il programma della rivoluzione, ne compendia in sè tutta la ragione e le dà quella impronta ideale per cui essa segna un momento nella storia del mondo, ricercandone i presupposti storici e filosofici, questi rettamente assegna in quel complesso di teorie che vanno sotto il nome di *diritto di natura,* e che nella dottrina di Rousseau ebbero la loro espressione sistematica più elevata; onde a questa dottrina è da riferire logicamente la genesi della dichiarazione dei diritti.

Esamina poi le varie forme di essa dichiarazione nei successivi momenti della rivoluzione, le critiche che, movendo da principî filosofici diversi, le mossero illustri pubblicisti dell' epoca, e da ultimo rileva la sua efficacia storica e positiva, notando come la storia costituzionale degli Stati d' Europa, sino al tempo presente, fu dominata in gran parte dalle idee espresse in quella dichiarazione, le quali anzi, può dirsi, che hanno omai penetrato profondamente la coscienza giuridica di tutti i moderni popoli inciviliti. I suoi principî furono ricevuti di

mano in mano nelle costituzioni dei moderni Stati, entrarono, come fondamenti giuridici, nei nuovi codici di diritto civile, determinarono un rinnovamento della giurisprudenza, e ad essi si deve il concetto e il significato dello Stato moderno, lo *Stato di diritto* cioè, sostituito a quello d' arbitrio o di polizia.

Noi senza entrare nella questione, e senza discutere le idee dell' A. su taluna delle quali dovremmo fare qualche riserva, notiamo come egli svolge il suo tema con grande acume e dottrina, ed il suo lavoro, quantunque breve di mole, è tuttavia uno studio completo su quell' atto, che fu il primo e fondamentale della rivoluzione francese, e la cui importanza storica non è da meno di quella filosofica.

A. Burri.

Prof. G. Del Vecchio, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero.* — Bologna 1904.

È una prolusione al corso di Filosofia del Diritto nella Università di Ferrara, letta il 19 Gennaio di questo anno. In essa l' A. a chiarir meglio e far rilevare la vitale necessità di questa scienza, il suo oggetto supremo, e la funzione precipua che le compete nella vita e nella economia del pensiero scientifico, tratta alcuni punti più importanti di essa e della sua storia; in guisa però da far campeggiare quello, che a suo avviso è il problema centrale della filosofia del Diritto, il rapporto tra diritto e personalità umana, e mostrare la connessione di tal problema, e quindi della stessa filosofia del Diritto, con la concezione generale del mondo.

Premesso come una connessione regolare e costante esista tra le fasi della speculazione filosofica in generale e quella della filosofia del Diritto, l' A. con rapido esame storico dimostra come il concetto giuridico della personalità dell' uomo è legato a quello filosofico della natura umana, e come questo abbia in ogni tempo influito nelle teoriche sul diritto, specialmente sul diritto della persona. Perciò l' idea che ogni uomo è per natura soggetto di diritto, affermata solo vagamente e a tratti nella filosofia greca e nella giurisprudenza romana, confermata poi dalla dottrina evangelica, si spiega e diviene la base di compiuti sistemi nella età della rinascenza e in quella moderna, appunto perchè allora il concetto della personalità umana si era analogamente elevato nelle dottrine metafisiche. E quando nella filosofia recentissima, all' idealismo razionalista predominante fin poco dopo l' inizio del secolo XIX, è succeduta una vasta reazione empirica o *positivista,* che allo studio delle entità e delle idee per se stesse ha sostituito l' esame della sola realtà fenomenica, la Filosofia del Diritto ha risentito gli effetti di questo nuovo indirizzo del pensiero. E difatti, non ammmettendosi secondo questi sistemi che la natura umana esista come entità, ma solo in atteggiamenti e contingenze concrete, non si può ammettere un principio giuridico universalmente adeguato e conforme ad essa; non più dunque un ordine di diritti attinenti all' individuo sol perchè tali e connaturali con esso, ma solo la serie dei diritti storici positivi, solo i rapporti giuridici regolati da norme vigenti saranno oggetto di studio; e la Filosofia del Diritto, scostandosi dalla ricerca delle somme idealità, s' incammina ad essere travolta dalla più generale scienza

induttiva dei fatti umani, cioè dalla *Sociologia*. Questo nuovo indirizzo ha fatto sì che alla Filosofia del Diritto sia stata mossa un'aspra guerra, perchè se ne è disconosciuta l' autonomia, ristretto il còmpito, considerandola assorbita da altre discipline più positive: è d'uopo dunque non solo difenderla, ma ritornarla al suo primiero onore e grandezza. Ciò si otterrà in grazia a quel bisogno di critica, che è una tendenza speciale dell' età nostra, e che si manifesta in tutte le scienze, per la quale al puro empirismo si sente la necessità di sostituire principî certi e fondamentali; e che nella scienza del diritto condurrà a cercare nella persona umana l'assoluto criterio di ogni valore, la base metafisica della verità del diritto.

Tale è il concetto e il sunto di questa dotta prolusione, in cui l'A. ci fa scorgere il fine nobilissimo del suo corso: rivendicare alla Filosofia del Diritto la sua dignità di scienza.

A. Burri.

Avv. Alfredo Baccelli, *Studi giuridici e questioni forensi.* — Roma, 1904.

Il ch. Autore, che alla bella fama meritamente acquistata coi suoi letterarii lavori accoppia quella di distinto giureconsulto, ha raccolto in questo volume alcuni studi giuridici e scritti forensi da lui composti in tempi diversi. Per non togliere ad essi il pregio dell' originaria freschezza egli ha preferito di pubblicarli così come furono composti, senza cioè fare ad essi le aggiunte ed i ritocchi occorrenti per porli in armonia con la più recente dottrina e giurisprudenza. E perciò opportunamente a pie' di ciascuno studio ha notato l' anno in cui fu scritto, affinchè il lettore sappia da qual tempo deve partire, ove voglia fare delle ricerche relative alla dottrina ed alla giurisprudenza posteriori.

Gli scritti publicati nel presente volume sono in tutto quindici. Fra questi il più esteso ed il più interessante è il primo, in cui si tratta del carattere del *ius Gazagà* in Roma, di quello speciale privilegio cioè di cui per concessione dei Pontefici godevano gli ebrei di Roma e che aveva per oggetto di garentire a questi il godimento perpetuo delle case del Ghetto da essi tenute in affitto, allo scopo d' impedire che i proprietarii delle case stesse, approfittando della circostanza che gli ebrei non potevano abitare fuori di quel quartiere, imponessero ad essi delle condizioni gravose nei rinnuovi delle locazioni. L' A. parlando di questo speciale diritto, che oramai per la demolizione del Ghetto non ha che un interesse storico, si studia di determinare quale ne sia la vera natura giuridica. E dopo avere esaminato e criticato le varie opinioni espresse in proposito dagli scrittori e dai tribunali, egli assai acutamente conclude che il *ius gazagà* possa più esattamente definirsi: un *ius in re aliena* liberamente alienabile e trasmissibile, generato dal concorso di un contratto con un *privilegium cuidam generi personarum et rerum cohaerens* e consistente nel completo e perpetuo godimento di uno stabile contro il pagamento di un' annua pensione, col diritto di migliorarlo.

Gli altri scritti contenuti nel volume si riferiscono prevalentemente a questioni di diritto civile italiano: e fra questi sono notevoli quello sulla validità dell' assegnazione ultratriennale di pigioni o fitti di fronte ai creditori ipotecarii preesistenti, quello sulla validità delle ipoteche giudiziali iscritte dopo la cessazione dei pagamenti e l' altro sulla questione se gli arredi di un albergo possano considerarsi come immobili per destinazione.

Altri scritti si riferiscono a questioni di procedura civile, ed altri a questioni di diritto amministrativo; ma i limiti assegnati a queste brevi note non ci consentono di fare un esame speciale di ciascuno di essi. Soltanto vogliamo notare come, sebbene i lavori pubblicati nel presente volume non contengano tutti, a causa della loro brevità, una completa trattazione della materia a cui si riferiscono, purtuttavia in ciascuno di essi il ch. A. dà prova di una non comune coltura giuridica, di una invidiabile esattezza e lucidità di criterio, e di uno stile chiaro e vibrato, che ne rende facile e piacevole la lettura.

A. Guidi.

Sac. Dott. Girolamo Zattoni, archivista arcivescovile, *La crotonassi dei vescovi di Cervia (dall'origine alla fine del XIV secolo) compilata sui documenti.* — Ravenna, Tipografia Artigianelli 1903, 8° pp. 48.

Saggio ben promettente di una Crotonassi dei vescovi dell' antica provincia ecclesiastica di Ravenna, composto sul modello dei *Vescovi d'Italia* del chiar. P. Fedele Savio, il quale ha affidato al giovine archivista di Ravenna la storia episcopale di detta provincia. Un confronto accurato della serie volgata dei vescovi cerviensi coi documenti non solo gli ha rivelato spostamenti e lacune considerevoli, ma l' insussistenza di cinque vescovi che ivi comparivano. È da notare con lode, che il Z. opportunamente intercala i documenti inediti comprovanti i nuovi dati ammessi da lui. Nell' opuscolo io ne ho contati *sei,* decorrenti dall' a. 1128 all' a. 1337; e sarebbe commodo ed attraente per compratori e lettori vederli registrati in fine in un indice speciale. In uno, il testamento del vescovo Manfredo (a. 1163), si parla di varii libri ed oggetti di chiesa legati ai suoi amici [1].

G. Mercati.

Carlesi dott. Ferdinando, *Origini della città e del Comune di Prato.* — Prato, Alberghetti, 1904.

Giustamente dimostra il ch. Autore, che tutto ciò che è stato scritto intorno le prime origini di Prato, derivandole o dagli Etruschi o dai Romani, non ha alcun fondamento storico, nè è convalidato dal trovamento di alcun oggetto o di alcun avanzo di antiche costruzioni. Per le origini etrusche si sogliono allegare due idoletti in bronzo, del quarto secolo av. Cr., che si dicono trovati nelle vicinanze di Prato; per le origini romane, si citano due sigilli in bronzo con nomi latini, che il Gori nel tomo II delle *Inscr. Etruriae* (p. 128) dice essere stati rinvenuti nell' agro pratese, cioè nella valle del Bisenzio. Ciò peraltro, secondo l' A., vale soltanto ad indicare, che gli Etruschi furono anticamente in quella regione, ma non ebbero alcuna certa dimora nel luogo ove è Prato; e

[1] Registro due altri scritti del Z.: 1° *Il diritto storico degli arcivescovi ravennati di sedere alla destra del Papa (secolo XI) e la bolla di Clemente II.* Ravenna, Tip. Artigianelli 1904. 12° pp. 18; 2° *La data della « passio s. Apolinaris » di Ravenna, nota,* pp. 17, estr. degli *Atti della R. Accademia delle scienze di Torino,* XXXIV, 1904 24 gennaio.

che qualche villa privata romana potè sorgere nella valle bisentina, ma non un centro abitato od una vera colonia. E noi aggiungeremo che l'affermazione stampata nell' opera del Gori non è attendibile, perchè del tutto gratuita e congetturale. Infatti nei manoscritti di lui esistenti nella biblioteca Marucelliana (cod. A, 195) nulla affatto è notato sul luogo ove quei sigilli romani furono trovati, ed il Gori accenna soltanto che erano posseduti da un tal Innocenzo Buonamici, di Prato [1].

Così pure da alcuni autori fu arbitrariamente attribuita a Prato un' antica iscrizione sacra ad Ercole, che al Grutero fu comunicata da Fulvio Orsini, con l'indicazione ch' era stata trovata « *non longe a Bisento, Etruriae oppido* » [2]; e da questa indicazione di luogo si volle dedurre che l' antico nome di Prato fosse Bisanzio o Bisenzio. Ma il ch. Carlesi con buona ragione crede che quel monumento debba piuttosto riferirsi a Bisenzo, città posta sul lago di Bolsena. La quale opinione dell' Autore è tanto vera, che quella iscrizione fin dalla metà del secolo XVI fu veduta e copiata dai collettori epigrafici « *Visentii, prope lacum Vulsinii* » [3]. Ed inoltre debbo notare, che la citazione fatta dell' opera del Grutero, p. 100, 5, dimostra essersi fatta confusione tra la predetta lapide ed un' altra dedicata *Virtuti Visentium,* la quale con alcune altre dello stesso luogo fu copiata anch' essa nel secolo XVI a Bisenzo presso Bolsena, e quivi esiste tuttora alla vista di tutti non lungi dal luogo denominato Capodimonte [4].

La prima notizia storica dell' esistenza di un nucleo di popolazione dove oggi sorge Prato, è dall' A. additata in un diploma dell' imperatore Ottone III, dell' anno 998, che nomina una *Curtem a Burgo Cornio,* cioè una fattoria, attorno alla quale incominciò a formarsi un paese denominato Borgo al Cornio. Presso questo Borgo nell' anno 1035 si trova per la prima volta indicato un altro agglomeramento di case col nome di Prato e Castello di Prato, del quale ebbero signoria feudale i conti Alberti. Nel secolo XII il popolo Pratese, attraverso aspre lotte economiche politiche e religiose, giunse a costituirsi in libero Comune, e fiorì indipendente fino alla metà del secolo XIV, quando entrò a far parte del dominio fiorentino.

Tutte le vicende di questo periodo medievale, onde ebbero origine la città ed il Comune di Prato, sono dall' A. esposte con saggia critica storica e corredate di numerosi nuovi documenti da lui raccolti negli archivi locali. Al libro sono aggiunte ed illustrate due importanti carte topografiche: l' una indicante tutti i luoghi che erano compresi nel primitivo territorio del Comune avanti la fine del secolo XII; l' altra indicante le chiese, le porte, le mura del castello, verso la fine del secolo medesimo.

G. Gatti.

Léon Homo, *Essai sur le règne de l'Empereur Aurélien (270-275).* — Paris, Albert Fontemoing, 1904, pp. 390 in 8°.

Alla scuola storica francese siamo debitori di monografie eccellenti sopra alcuni imperatori romani. Citerò quella del De la Berge sopra Traiano; del Lacour Gayet sopra Antonino Pio; dello Gsell sul regno di Domiziano; e dell' Al-

[1] Cf. Bormann, *C. I. L.* XI n. 6712, 193 e 410.
[2] Grut. 1012, 5 (non 100, 5, come per errore altri hanno pubblicato).
[3] *C. I. L.* n. 2909.
[4] *C. I. L.* n. 2911.

lard su Giuliano l'Apostata, a cui si aggiunge ora lo studio sul regno di Aureliano, che presentiamo ai lettori, di Leone Homo ben conosciuto per il suo lessico di topografia romana, e per altri lavori pregevoli.

Il volume, che forma l' 89° fascicolo della importante Biblioteca delle Scuole Francesi di Atene e di Roma, ed è dedicato all' illustre Monsignor L. Duchesne, direttore della Scuola di Roma, comprende una introduzione; cinque parti; e cinque appendici.

L' introduzione è dedicata allo studio delle fonti per la storia del regno di Aureliano. L' A. affronta subito la spinosa questione degli *scriptores Historiae Augustae* e dichiarando inammissibili le opinioni del Dessau e del Seeck, secondo i quali l' *Historia Augusta* non sarebbe che una falsificazione del quarto o quinto secolo, conclude che le biografie imperiali sebbene autentiche sono sospette e non possono essere utilizzate senza uno studio critico precedente. Quanto alla loro data, le biografie attribuite a Vopisco, furono composte al principio del secolo quarto: la *vita Aureliani* e probabilmente anche la *vita Taciti*, poco dopo l'abdicazione di Diocleziano, sotto il regno di Costanzo Cloro e di Galerio; un po'più tardi le biografie di Probo, Firmo, Saturnino, Proculo e Bonoso. Dopo l' *Historia Augusta*, l' A. esamina le altre fonti letterarie (greche e latine), giuridiche, epigrafiche, numismatiche, e papirologiche. Nella prima parte del volume si studiano la carriera privata di Aureliano e le condizioni dell' impero nel momento in cui esso salì al trono. Nella seconda l'A. narra le invasioni danubiane (270-271) il primo periodo delle riforme; le campagne d' Oriente (271-273) e della Gallia (273) in seguito alle quali, in soli due anni, l'unità dell' impero, rimasta infranta sotto Gallieno, fu ristabilita. Il governo interno di Aureliano, le finanze, la legislazione, le opere pubbliche, la riforma monetaria, le riforme alimentarie (Aureliano sostituì alle stabili distribuzioni di grano distribuzioni gratuite di pane, di carne suina e distribuzioni di vino a prezzo ridotto), e la riforma religiosa (costituzione della religione solare in culto di stato) formano il tema della terza parte. Nella quarta si esamina il riordinamento militare dell' impero e la cinta Aureliana di Roma, studio topografico diligentissimo e della più alta importanza. La quinta parte infine narra le ultime campagne di Aureliano sull' alto Danubio e nella Gallia, l'abbandono della Dacia transdanubiana, la creazione della nuova Dacia e la morte di Aureliano, vittima di una congiura di ufficiali (275). Le appendici contengono: la cronologia generale del regno di Aureliano (I); il senato nel 270 e i fasti amministrativi (II); le iscrizioni del regno di Aureliano (III); le leggende monetarie di Aureliano (IV); la persecuzione di Aureliano e gli atti dei martiri (V). Il volume è fornito inoltre di un indice analitico, di diciotto illustrazioni inserite nel testo, di una carta e di due piani.

Il rapido cenno che ho dato dell' opera di Leone Homo è sufficiente a mostrare come essa sia il frutto di lunghi studi, di pazienti e sagaci ricerche intorno ad un periodo oscuro e difficile della storia dell' impero romano. Aureliano ha trovato nell'Homo il suo storico; e la monografia che narra le vicende agitate del suo breve regno fa molto onore all' autore e alla Scuola francese di Roma di cui egli fu degnissimo alunno.

L. CANTARELLI.

Dubuc Pierre, *L'intendance de Soissons sous Louis XIV (1643-1715)*. — Paris, A. Fontemoing ed., 1902.

L'amministrazione delle antiche provincie di Francia, che nel secolo XV dai conti titolari era passata ai governatori, sotto il regno di Luigi XIV fu sostanzialmente modificata con l'istituzione delle Intendenze. Il governo di ciascuna provincia fu per tutti gli affari locali concentrato nelle mani di quei nuovi magistrati eletti dalla fiducia del re: ripartizione ed esazione delle imposte, uso del denaro pubblico, controllo e sorveglianza delle amministrazioni municipali, reclutamento ed approvigionamento delle truppe, giustizia, polizia, finanze, agricoltura, commerciò e lavori pubblici, tutto dipendeva allora dagli Intendenti, i quali erano coadiuvati da sotto-delegati scelti da loro stessi.

La storia e l'importanza dell'amministrazione degli Intendenti, che nelle provincie da loro governate rese più forte e più rispettata l'autorità regia, risulta principalmente dalla corrispondenza di Stato, che essi tennero coi ministri del re, e dagli atti officiali della loro gestione. Raccogliendo dagli archivi e dalle biblioteche una grande quantità di documenti, in gran parte inediti, l'A. è riuscito a mettere in piena luce, con tutti i suoi particolari, l'amministrazione degli Intendenti di Soissons, una delle più importanti provincie francesi, dall'anno 1643 sino alla fine del regno di Luigi XIV. E benchè questo vasto lavoro riguardi il governo di una sola provincia, è utilissimo per la storia generale dell'amministrazione provinciale in Francia durante il regno di Luigi XIV, poichè le istruzioni e gli atti che emanavano dal re, erano presso a poco nella stessa forma trasmessi a tutti gli Intendenti, i quali soltanto nell'applicazione potevano seguire norme diverse, tenendo conto del diverso regime vigente nelle singole provincie.

G. Gatti.

IMPRIMATUR
Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Mag.

IMPRIMATUR
Iosephus Ceppetelli Patr. Constant. Vicesgerens.

I MEDIATORES
NEGLI ATTI CONTRATTUALI E GIUDIZIALI
NEI SECOLI XI, XII E XIII
IN NAPOLI, AMALFI E SORRENTO

CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLA MEDIAZIONE

Federico II nella costituzione che ha per titolo: *De iudicibus per imperialem celsitudinem promovendis* (1) così dispose:

« *Cum nova nostri nominis sanctione statutum sit ut iudices de quaestionibus cognoscentes per nostram celsitudinem debeant promoveri, adiunctos et admezatores qui per privatorum consensus ad decidendas quaestiones in predictis locis Neapolis, Amalfie et Surrenti [et in circumstantibus] eligebantur hucusque qui nullam etiam iurisdictionem habebant nisi quae ab eligentibus conferebatur eisdem, in posterum eligere prohibemus, sed per iudices tantum a nobis statutos coram eorum baiulis et compalatiis causas omnes examinari volumus et per sententiam terminari. A quorum sententiis appellationes non ad compares, vel adiunctos, ut dictum est, sed ad celsitudinem nostram vel ad officiales nostros, camerarios, iusticiarios, magistros iusticiarios, sicut in reliquis regni partibus, deferantur arbitris super rebus de quibus potest de iure in arbitros compromitti, propterea non negandis* ».

Chi erano questi *admezatores?* Per rintracciarne il significato ho creduto opportuno, anzitutto, esaminare i commenti delle costituzioni fridericiane e in ciò mi sono giovato dell'opera

(1) Nel testo greco e nel Cod. 4624: *De nova ordinandis adiunctis et admezatoribus.* Huillard Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi* T. IV, P. 1ª.

del Capasso sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II e specialmente del capitolo IV che discorre della letteratura delle costituzioni del regno.

Senonchè, dopo lungo studio portato sulle opere citate dal Capasso nei paragrafi seguenti: I. Apparati - Glossa, Commentarii; II. Noterelle o brevi chiose *(glosulae)* di varî giureconsulti sulle costituzioni; III. Comenti parziali - Trattati e monografie, non ho rinvenuto che qualche fugace cenno in proposito, non escluse le opere degli scrittori che vissero in tempo più vicino alla pubblicazione del Codice del 1231 (1), oppure di quelli che, interpretando quelle leggi, tennero conto dell'elemento storico (2). Nè il de Afflictis, che pure più estesamente interpretò la costituzione in esame, seppe dire degli ammezzatori più di quanto si legge nella costituzione stessa (3). Lo stesso può affermarsi per gli scrittori che lo seguirono.

(1) v. *Glossae in Constitutiones Regni Siciliae, And. de Barulo — Regni Siciliae constitutiones per excellentissimo S. D. D. do. Andream de Isernia - talios doctores comentate et appostillate: et appostillis congruenter suis locis noviter* ecc. 1533.

L'Isernia nel comento alla citata costituzione, relativamente agli *admezatores* osserva: Cum nova - Hic habent quidam rubricam de solemnita. et roboritate instrumentorum: et tollit Amezatores. cum sufficiant iudices ordinarii, v. pure *Constitutionum regni Siciliarum libri III cum commentariis veterum iurisconsultorum,* Neapoli 1773, sumptibus Antonii Cervonii.

(2) Così nulla trovo nel Fabius Iordanus, *Additiones* alla lectura dell'Isernia.

(3) Cum nova — Continet ista constitutio tria dicti principaliter, et est pro maiori parte localis in civitatibus Neapoli, Amalphiae, et Surrenti. Primum est, ex quo provisum est in hoc regno quod omnes iudices sunt statuendi per regiam curiam, ideo cassat, et annullat in civitatibus Neapoli, Amalfiae, et Surrenti Admezatòres, qui recipiebant iurisdictionem a partibus, et iubet, quod solum illi iudices habeant causas coram baiulis examinare, et per sententias determinare, qui Neapoli vocabantur compalatii, qui sunt ordinati a regia curia et durat usque ibi, a quorum sententiis....

Hic est tertium dictum, quod licet sint cassati dicti iudices admezatores, qui non habent iurisdictionem, quia privatorum consensu non confer. iurisdictio, tamen no. per hoc denegatur partibus facere compromissum in arbitros, sicut est de iure communi et durat usque in finem, et scias, quod ista constit. ideo dicitur nova, quia fuit facta post promulgationem istarum constitutionum.... Secundo no. ex tex. ibi, admezatores: q. privatorum consensus non facit iudicem eum, qui nullam habet iurisdictionem, ad idem lex. in l. privatorum. C. de iuris. om. iud. Et ideo isti admezatores, qui nullam habebant iurisdi-

Il Giannone non se ne occupò (1). Il Grimaldi scrisse: « Nell'ottantesima costituzione, che siegue, *Nuova* detta, e che *Cum nova* comincia, scorgendo Federigo, che si facea frode alla legge, nella quale egli si avea riserbato la facoltà di creare i giudici, dappoichè nelle dette città di Napoli, Amalfi e Sorrento, e luoghi ad esse convicini, usavano molti per dirimere le controversie, di eleggere con privato consenso alcune persone, che *Iunctos*, e *Adiunctos*, ovvero *Admezatores* chiamavano, cioè mezzani e amichevoli compositori, i quali altra giurisdizione non avevano, se non quella, che volontariamente loro davan le parti; perciò egli espressamente proibì di più eleggerne per l'avvenire (come appunto già Giustiniano ancora stabilito avea) (2) ordinando che i soli giudici da esso stabiliti dovessero in presenza dei baglivi le cause con sentenza terminare: (onde si scorge che non i baglivi, ma i giudici, che loro assistevano, decidevano le cause) ed occorrendo le appellazioni da tai sentenze, non si potesse neppure ricorrere a detti aggiunti o ammezzatori; ma solo al Principe, o agli uffiziali della sua camera, ai giustizieri e maestri giustizieri, siccome nelle altre parti del Regno pratica-

ctionem in dictis trib. civitatibus, sed eligebantur a partibus, hic cassantur, et annullantur: et dicit Albe. de Ros. in 1. quisquis. C. de postulando, q. Romae erant certi iudices, qui recipiebant auctoritatem a partibus, et tamen administrationem habebant et sic credo, q. erant isti admezatores, quia iurisdictio procedere debet a Rege.... Et sic infertur, q. universitas non potest eligere istos admezatores sine confirmatione superioris.... Quinto et ultimo no. ex ibi. arbitris. quod partes possunt causas de rebus compromittere in arbitros: et sic in materia arbitrorum servabitur ius commune, quia nihil pro constit. regni corrigitur. In glo. fin. sentit ista glo. quod isti admezatores habebant iurisdictionem in illis tribus civitatibus. Et tamen hoc non dicit ista constitutio, immo recipiebant iurisdictionem a partibus, ut hic dicitur. Sed hoc tollit ista constitutio, quia fraudabatur iurisdictio regia, sicut fraudabantur milites. et foederati ipsi reipublicae per occupationem privatorum, ut dicitur in Authen. ut nullus miles, neque foederatus observet do. ecc. [p, 202 - v. M. de Afflictis, *in utriusq. Siciliae neapolisq. sanctiones, et constitutiones novissima praelectio*, interiecta sunt Ioan. Antonii Batii et aliorum erudita annotamenta. Venetiis MDLXXXVIII ap. Ioan. Variscum et Paganinum de Paganinis).

(1) *Istoria Civile del Regno di Napoli.*

(2) *Auth. ut nullus iudic. liceat* ecc.

vasi. Del rimanente non vietò eleggere arbitri ne' casi dalla legge permessi » (1).

Il Pecchia scrisse: « In essa costituzione *(Cum nova)* l'imperatore abolendo la costumanza introdotta in Napoli, in Sorrento ed in Amalfi di stabilirsi le parti di comun consentimento una giunta di persone, cui davano il nome di *Admezzatori*, vale a dire di mezzani, o siano mediatori a comporre le loro contese, ordinò espressamente che tutte le cause senza eccezione esaminar si dovessero *coram compalatio* da' giudici ordinarii promossi dal principe » (2).

E il Capone: « Non è però da lodar Federigo, per aver proibito l'uso antichissimo, ch'era in Napoli, in Amalfi e in Sorrento, di terminar le liti per *admezatores, qui eligebantur hucusque et nullam aliam iurisdictionem habebant, nisi quae ab eligentibus conferebatur iisdem;* ch'esser doveano volontari conciliatori, diversi dagli arbitri, perciocchè si mettevano di mezzo tra l'una e l'altra parte, come importa la parola (3).

E il Ducange, in v. Admezatores: « Dicti in Regno neapolitano Arbitri ex privatorum consensu electi, ad decidendas supremo iure quaestiones et lites. *Cum nova nostri nominis sanctione* (lib. I. tit. 70) *statutum sit ut iudices de quaestionibus cognoscentes, per nostram celsitudinem debeant promoveri, iunctos etiam Admezatores, qui per privatorum consensus ad decidendas quaestiones... eligebantur hucusque qui nullam aliam iurisdictionem habebant, nisi quae ab eligentibus conferebatur eisdem, imposterum eligere prohibemus* etc. ut est *in Const.* Friderici lib. I Constit. Sicul. tit. 79. Vox efficta ex Italico *Mezzo*, medius, Gall. *Mediateur* (4). Anche il Capasso ritiene,

(1) G. Grimaldi, *storia delle leggi e magistrati del Regno di Napoli* T. II p. 117. Napoli 1729.

(2) C. Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli.* - 1776.

(3) G. Capone - *Discorso sopra la storia delle leggi patrie,* Napoli MDCCCXL, vol. 1, § XCIX.

(4) *Glossarium mediae et infimae latinitatis.* v. Admezatores. Non accennarono all'argomento il Roberti: *Memorie istoriche del processo civile,* Napoli 1816; il Maffei, *Institutiones*

senza però dimostrarlo, che gli Admezatores fossero nè più, nè meno che i *mediatores* di che nei documenti ch'egli publicò nei Regesta neapolitana ab anno 912 ad annum 1139. Egli dall'esame fatto sopra questi documenti da me riportati in appendice, così conchiude: « Postremo praetermittendum non est ex his *mediatoribus* processisse, uti mihi videtur, *admezatores*, qui saec. XIII in regionibus ad ducatum neapolitanum, Amalphitanum et Surrentinum pertinentibus extabant et a Friderico II imp. sublati fuerunt (v. Const. r. Sic. L. 1, l. 83) (1). Riserbandomi, tra poco, ritornare sull'esame suddetto, credo necessario dimostrare come dalla parola *mediator*, mediatore, siansi formate le altre *admezator*, *admezatores;* così, fissato il senso etimologico, procedere all'esame dei detti documenti.

Sarebbe uno inutile sfoggio di erudizione dimostrare che *mediator*, *mezanus* derivi dal bisantino μεσίτης, giacchè ciò fu già fatto dal Cuiacio (2) e poscia dal Prof. Goldschmidt (3).

iuris civilis neapolitanorum, 1841; il Guarani, *Ius regni neapolitani* 1782; i quali due ultimi furono entrambi Professori nella R. Università di Napoli. Nè vi accennò Eduardo Winkelmann, *De Regni Siculi administratione qualis fuerit regnante Friderico II.*

(1) Capasso, *Mon. ad Neap. Duc. hist. pert.* vol. II p. 1. IV Regesta Neapolitana ab anno 912 ad annum 1139.

(2) *Recitationes solemnes.* T. VII in tit. *de Iudiciis*, Lib. V D. litt. A.

(3) *Ursprünge des Mäklerrechts Insbesondere: Sensal:* pubblicata nella Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht: vol. 23 p. 115. 129. Detta monografia è stata tradotta dal l'avv. U. Grego e riprodotta nella sua monografia: *Dei mediatori, Archivio giuridico* 1889; v. anche Laband, *Zeitschrift für Deutsches Recht di Beseler, Reischer e Stobbe* vol. XX, p. 1 e seg. 1860.

Il Grego ricorda due opinioni una dell'Accursio, e l'altra del Cuiacio. – L'Accursio (Glossa ad Digest. Tit. 14, Lib. 50) definisce il *proxeneta* « qui inquirit voluntates aliquorum vel ad munera, vel ad contractus, vel ad amicitias faciendas, vel similia » ed il Cuiacio (Obser. et Emend. Lib. XI, cap. 18) dice: « pararii: hi sunt qui graece proxenetae dicuntur, quorum scilicet beneficio et interventione inter duos negotia contrahuntur vel nomina, vel nuptiae, vel amicitiae, vel iudici consiliarius adiungitur ». Da queste opinioni il Grego ricava che i mediatori, quando si prenda la parola nel senso più lato, sono tutti coloro che s'intromettono fra terze persone, col proposito di stringere fra queste un vincolo giuridico di qualunque natura. Viene poscia a criticare le varie definizioni date e così esprimesi:

Torna però utile dimostrare che, della parola dei mezzi tempi, *admezator*, è derivata quella italiana ammezzatore che vale mediatore.

« È evidente l'inesattezza di tutte queste opinioni, mentre nessuna di esse tiene conto del carattere suo proprio, che ha la missione dei mediatori, la quale sta nell'adoperarsi per la conclusione dei varî contratti, pur rimanendo estranei al contratto medesimo ed alle obbligazioni che possono derivarne – Essi dunque differiscono sostanzialmente dai mandatarii, poichè, invece di agire esclusivamente in nome del proprio mandante, conservano anche nell'occuparsi degli interessi altrui una personalità affatto distinta da quella delle parti contraenti. (v. Vidari, *Diritto commerciale.* vol. 1. lib. 1. n. 453 e Bravard-Veyrières, *Manuel de Droit Comm.* l. 1. cap. V. Sez. II § 2.). È da concludersi pertanto che le funzioni dei mediatori costituiscono una prestazione d'opera sui generis contro retribuzioni, la quale produce in conseguenza effetti giuridici del tutto distinti ». (v. Endemann, *Das Deutsche Handelsrecht. 3a ediz. p. 784*).

Dallo stesso lavoro e da quello del Goldschmidt sopra citato esattamente si desume lo svolgimento dell'istituto: « I romani li chiamavano *proxenetae,* voce d'origine greca da προξενέω, che corrisponde ai concetti d'interpetre e conciliatore, etimologia esatta, poichè compito dei mediatori è appunto quello d'interpetrare e conciliare la volontà delle parti. Benchè questa fosse la loro comune e generale denominazione tuttavia li vediamo chiamati anche *pararii* da Ulpiano, *adnumeratores* da Celso, *interventores et ministri* da altri. (v. Stracca, *De proxeneticis,* p. 1, n. 3.). Nella Nov. 90 De Testibus al cap. VIII Giustiniano adopera pel primo la parola *mediatores,* la quale comprendeva insieme i *proxenetae,* che si tenevano estranei al commercio, allora del tutto trascurato, e gli argentarii, che, nominati dal Praefectus urbis, concludevano affari di ogni genere ed avevano assunta tanta importanza, che il codice dice: officium eorum et ministerium publicam habere causam (Iohn. Boll, *Code de Comm. it.* del 1883 all'art. 30). Apprendiamo poi dal lavoro del Goldschmidt che « nelle terre latine, oltre al proxeneta e simili delle fonti romane, s'incontrano le denominazioni affatto generiche: *mediator, mezanus* e specialmente quelle di preferenza in uso a Venezia e nelle singole città vicine, come Verona, Mantova, Modena, Brescia e Cremona, cioè *misseta (us)* ed anche *messeta (us) missita, mexetus* e simili manifestamente derivate dal bisantino μεσίτης.

Con ciò si connettono (così il Goldschmidt) le voci *missetaria, messetaria,* con cui si designava l'imposta stabilità in Venezia per i contratti conclusi per mezzo dei mediatori ed in seguito per tutti i contratti in genere. Così per es. *Capitolare dei visdomini del fontego dei Tedeschi in Venezia* (ed. Thomas) cap. 133 e seg. e Thomas, Register p. 296; Romanin, *Storia docum.* III. p. 87, 356; IV p. 63; VI p. 44; VIII p. 363. Ferro, *Dizionario del Diritto comune e Veneto* t. VII. p. 173 e seg. E cita anche la Pratica della Mercatura di Balducci Pegolotti dalla quale si ricavano le varie denominazioni tutte a indicare lo stesso ufficio; « *sensale, carattière, mezzano* » « in più linguaggi » e « *mezzettò, in venezianesco* ».

Dalla stessa monografia del Grego rileviamo che: « nel Synod. Nicos. al cap. 29 si legge: « mediatores, quos sensales appellant ». E relativamente a Pisa: « Breve com. Pis. 1286, lib. 1. c. 60, 152, 163, 164 etc. breve cons. mercator. civit. Pis. del 1305 c. 30 « Sensales, qui sint *trametzatores* ».

In proposito mi basta citare due luoghi: l'uno di Brunetto Latini, l'altro di Dino Compagni.

« L'uomo giusto è agguagliatore tal fiata, e tal fiata ammezzatore in comparazione: è detto agguagliatore infra due, e ammezzatore in tra molte cose e poche » (1).

« Godino i giusti di te apostolico santo campione di loro difensione, amichevole ammezzatore tra loro e Iddio, confermatore di loro ricca speranza » (2).

Sicchè deve ritenersi che gli *Admezatores* della costituzione fridericiana fossero nè più, nè meno che i *mediatores* che in alcuni atti intervengono in Napoli, Amalfi e Sorrento, vuoi contrattuali vuoi giudiziali; atti che risultano dai documenti da me riportati in appendice e che si riferiscono ai secoli XI, XII e XIII.

Senonchè uopo è qui rilevare che in moltissimi documenti che trovansi pubblicati nel Codice Cavense anche sono menzionati i *mediatores,* sia in atti contrattuali che giudiziali, sicchè è necessario assodare se essi siano identici a quelli di che sopra.

Sul proposito gli scrittori non sono d'accordo,

Il Capasso, esaminando il documento dell'anno 1012 (v. Appendice doc. II) così ritenne: « *Mediatores* istos ab illis, qui eodem ipso tempore contractibus et iudiciis, Langobardorum iure confectis, intererant, diversos omnino existimo.

Alteri enim, Langobardi scilicet, fideiussores erant, qui ut pacta conventa a contrahentibus servarentur, vadimonium dabant; alteri contra, i. e. Neapolitani et Amalphitani, intercessores sive mandatores, qui negotio pro alio sponte vel mandato, interveniente gerebant, et nedum, exempli causa, contrahebant, sed etiam pretio soluto ex parte aliqua conficiebant.

(1) *Tesoro* di M. Brunetto Latini, 109. - tradotto da Bono Giamboni, Venezia per Marchi Sessa, 1533. Brunetto Latini nacque verso l'anno 1220.

(2) *Diceria di Dino Compagni di Firenze, Ambasciatore del Comune a Giovanni XXII, quando fu fatto papa, a rallegrarsi della sua creazione con l'altre ambascerie;* con annotazioni di A. Folinea (è aggiunta alla Cronaca fiorentina) Napoli Tip. all'insegna del Diogene 1845. Papa Giovanni XXI (appellato XXII), di Cahors, fu eletto nel 1316.

Contractus ita stipulatus, Neapoli, ut ex alio instrum. a. 1092 (v. infra n. 551) (1) eruitur, *mediatorium* vel *chartula mediatorii,* Amalphiae, ut ex instr. a. 1200 (cf. Camera. O. C. t. 1 p. 382) (2) *mediator epistolarius* nuncupabatur. Duo autem instrumenta nondum edita, unum Amalphitanum, alterum Neapolitanum, utpote ad rem illustrandam satis apta, heic subiungere iuvat ».

Dopo aver riportato tali istrumenti ne ricorda un altro che anche riproduco e ch'è del 1048 (3) e così considerò:

« Alibi denique huiusmodi etiam mediatorem in chartula infiduciationis in plebe C. Georgii sub Pandulfis IV et V principibus Capuanis (a. 1048) celebrata invenio; qua Martinus, Sico et Cicinus germani *abitatores in Liburia per mediatori* Stephani de Roggi et Meraldo filio larini mutuo accipiunt a Iohanne presbytero auri tari 12 in quinque annos et obligant quamdam eorum terram ibi positam, quam *a partibus militie et langobardorum defensore* promittunt (R. N. A. M. t. IV p. 327). Sed ex instrumenti contextu facile innui potest vel illum Liburie locum olim ad Neapolitanum Ducatum pertinuisse et Neapolitanam hanc consuetudinem, etiam posteaquam Langobardorum dominio cessit, retinuisse: vel eandem consuetudinem ibi, utpote in territorio finitimo et quasi communi, a Neapolitanis adscitam fuisse. Postremo praetermittendum non est ex his *mediatoribus* processisse ut mihi videtur, *admezatores,* qui saec. XIII in regionibus ad ducatum Neapolitanum, Amalphitanum et Surrentinum pertinentibus extabant et a Friderico II imp. sublati fuerunt (v. Const. r. Sic. L. 1. t. 83) » (4).

In altro luogo il Capasso scrisse: « Singolare è il privilegio che Giordano II, principe di Capua, nel 1117, concede al

(1) v. Appendice doc. VI.

(2) v. Appendice doc. VII.

(3) Appendice doc. IV.

(4) Capasso, *Mon. ad Neap. Duc. hist. pert.* vol. II p 1. IV. Regesta Neapolitana ab anno 912 ad annum 1139.

Preposto di S. Angelo *in formis*. Tra l'altro egli vuole che gli uomini abitanti *in villa S. Petri ubi alli Scafati dicitur*, e quelli che vi venivano ad abitare *in terra de eeclesia* fossero liberi e quieti della detta chiesa di S. Angelo, ed avessero *medietatem romane legis in iudicio* (Gattola, *Accessiones*, etc. p. 234). Ora che cosa importasse l'uso di questa metà del diritto romano, conceduto ai vassalli di S. Angelo *in formis* in S. Pietro di Scafati, io non so spiegare con qualche precisione. Forse costoro avevano il privilegio di esser giudicati secondo il diritto romano non dai *iudices publici*, ma da quei giudici speciali privati, che nei ducati di Napoli e di Amalfi si dicevano anche a quei tempi *mediatores* » (1).

Finalmente lo stesso Capasso così definì il *mediatorium contractus*: « *mediatorium contractus* quicumque per mediatores sive amicabiles compositores conventus » (2). (Cf. *Regest. Neap.* nn. 343, 551).

Il Perla espresse opinione diversa dal Capasso relativamente all'interpretazione data alla locuzione: *medietatem romane legis in iudicio*.

Ecco ciò che scrisse il Perla:

« Il Capasso spiega l'espressione *medietatem romanae legis* credendo che gli abitanti di S. Pietro avessero il privilegio di essere giudicati non da *iudices publici*, ma da que' giudici privati, che presero fra noi anche il nome di *mediatores*. Compiendo la spiegazione data dal dottissimo storico napoletano, non si potrebbe dire che Giordano concedendo agli uomini di S. Pietro la *medietatem romanae legis* intendeva di promettere loro la *garentia* di quella legge *in iudicio? Medietas* è parola usata appunto nel senso di *garentia*, e comunissimo è il nome de' *mediatores* nelle

(1) V. la lettera di B. Capasso pubblicata nell'opera del Prof. Brandileone il *Diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, 1884.

(2) V. B. Capasso, *De curialium neapolitanorum sub ducis ordine, officio et ritibus, ac de varia actorum ab eis perscriptorum specie, nomenclatura et forma dissertatio*: è compresa nell'opera: *Monumenta ad Neap. Ducatus historiam pertinentia* vol. II, p. II. p. 112; a. 1885.

carte meridionali nel senso di *fideiussori*. L'espressione di Giordano così è di una grande efficacia. La legge romana con la sua luce di equità era considerata dopo tanti secoli come la più sicura tutela de' dritti di que' vassalli, come la *garentia* dell'antico popolo indigeno di fronte alle leggi de' sopravvenuti » (1).

Il Camera nell'esaminare il documento dell'anno 1200 (2) fece la seguente annotazione alle parole: *mediator epistolarius: sive peritus finium distinguendorum*, intendevasi per orofante, tavolario, esperto o perito agrimensore, nel situare ed assegnare i termini nei terreni (3).

A proposito poi del documento dell'anno 1222 (4) alla parola mediator dette questa spiegazione: mediator: intendesi per perito, esperto, tavolario, fideiussore ecc. (5).

Sul proposito stimo opportuno ricordare altri due luoghi dell'opera del Camera in cui egli esamina il modo di profferire la sentenza nel ducato di Amalfi.

« Era sistema proprio di quei tempi che noi chiamiamo a torto barbari (ma però più semplici e religiosi dei nostri ed anco alquanto meno corrotti e bugiardi) di tenersi ordinariamente corte aperta alla presenza del popolo e del ceto notabile del luogo.

Le parti litiganti vi concorrevano coi loro cointeressati nello stesso affare. Ivi al cominciar del dibattimento davasi lettura per esteso dei rispettivi titoli e documenti; e di poi si consultavano i *boni viri* ossia uomini di riguardo e versati nel diritto (6), che la facevano in tribunale da giudici od assessori;

(1) V. Perla, *Del Diritto romano giustinianeo nelle province meridionali d'Italia prima delle Assise normanne;* la dotta memoria fu pubblicata nell'Archivio storico per le Province Napoletane, anno X, Fasc. I, 1885.

(2) V. Appendice doc. VII.

(3) Camera, *Memorie storico diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi,* 1876, vol. 1, p. 382.

(4) V App. doc. VIII.

(5) l. c. p. 410.

(6) In Amalfi e Costiera vivevasi, così il Camera, col diritto romano, siccome altrove ricordammo.

i quali, non di rado si intromettevano per qualche amichevole componimento. Nulla inoltre era deciso per le vie di segrete perquisizioni, e la sentenza era dal magistrato profferita nella stessa pubblica adunanza alla presenza del popolo e di poi confermata e sottoscritta dal maestro camerario o dal Principe » (1).

E in altro luogo :

« La giustizia poi era impassibilmente renduta a ciascuno, non solo dal capo e dai « *Iudices* » ma sì pure dagli anziani dabbene « boni viri », che in tribunale sedevano arbitri più che giudici.

« Pertanto bisogna premettere, che in quel tempo, ogni qualvolta movevasi litigio o giudizio petitoriale o possessoriale dinanti al capo della Repubblica, l'attore cominciava sempre la narrativa di difesa con questa formola:

« SCIAT DOMINA VESTRA POTESTAS, *quoniam anno transacto* etc. etc.; MODO DOMINE *nolet mihi* (l'oppositore) *eos complere, nec in supradicta hereditate venire. Unde obsecro valdeque postulo* POTESTAS VESTRA *ut dignamini mihi exinde iudicare, et ecce ipsum mediatorem* (arbitro, e talvolta nel significato di fideiussore » ecc.) (2).

E finalmente in altro luogo:

« La formola *boni homines* che sovente incontrasi ne' contratti di que' tempi, intendevasi per testimoni, i quali facevano da assessori agli stessi giudici » (3).

Il Prof. Schipa, nel suo importante lavoro sulla storia del ducato napoletano, nel trattare le condizioni interne di questo nel periodo secondo o saracenico (a. 840-1030), nota: « Si ricordano oltre i « giudici pubblici » altri giudici o arbitri privati, che conciliavano le liti, con facoltà di obbligare i litiganti e aveano anche il titolo di « *mediatori* ». Sicchè *mediatorium* si disse l'istrumento della conciliazione e qual si fosse contratto

(1) Camera l. c. vol. 1, p. 362. v. Appendice doc. X.

(2) V. Appendice doc. XI e XII.

(3) l. c. p. 165.

stipulato per mezzo loro. E paion derivati da loro gli *admezatores o adiuncti,* sopravvissuti al ducato fino al secolo decimoterzo » (1).

Tema del presente lavoro è appunto il determinare la funzione giuridica di siffatti mediatori.

Come si è da me dimostrato gli *admezatores* derivarono appunto da questi mediatori sicchè ciò che sembrò possibile al Capasso e al Prof. Schipa può dirsi ora un fatto indubbiamente accertato.

Vengo ora ad esaminare le varie opinioni che precedono.

Il Capasso in modo dubitativo si espresse, come si è rilevato, nello spiegare il significato delle parole *medietatem romane legis* di che nel mentovato privilegio di Giordano secondo.

Ora io ritengo esatta tale spiegazione e a dimostrarlo mi basterà riportare un brano del documento CXI contenuto nel *Syllabus graecarum membranarum* pubblicato dal Trinchera (2).

1131. Mense Octobri. Indict. X Geofridus filius Rhai comitis Loritelli confirmat Radulfo praeposito monasterii S. Stephani de Nemore donationes, quas ipse et mater eius Berta pro eodem monasterio fecerant, aliaque non pauca donat praedia.

Vi leggo: δέδωκα δε ἰμὴν του ποιήσαι καὶ ἀπληκεύσαι χωρήων εἰς τοὺς ἁγίους πάντας. του ἔχην σας αυτὸν εὐκόλως. του μη στρέφειν τοινὺ ἀνθρώπω ἀπολογίαν. ἀνεῦ τῶν ἐμῶν δικαίων τῆς μέσης. καὶ του ἐστῶσαι πρὸς βοίθειαν τῆς ἐμῆς χωρας καὶ πρὸς ἐμοὶ. καὶ πρὸς τοῦς ἐμοῦς κληρονόμους. κατὰ τα ἴθη τῆς χώρος.

E cioè: « Dedi etiam vobis facultatem faciendi et adiiciendi diversoria ecclesiae Omnium Sanctorum, ut ipsa libera possideatis: nec quemquam hominem defendeatis *nisi persolutis meis iu-*

(1) M. Schipa, *Storia del ducato napoletano* p. 285 § 4 Amministrazione giudiziaria.

(2) *Syllabus graecarum membranarum quae partim in Casinensi Coenobio ac Cavensi et in episcopali tabulario neritino iamdiu deliscentes et a doctis frustra expetitae nunc tandem adnitente impensius* Francisco Trinchera Neapolitanis Archivis praefecto *in lucem prodeunt.* Neapoli 1865 v. p. 146, 147. Questo documento fu anche pubblicato dal Montfaucon nella *Paleogr. Graec.* p. 396.

ribus medietatis; et ut parati sitis ad opitulandum meae regioni, et mihi meisque heredibus iuxta loci consuetudines ».

E qui alla parola *medietas* fan riscontro le greche: Μεσίτης, ὁ: mediator, arbitrator, conciliator; Μεσῖτεία, η: Arbitrium arbitratus; Μεσῖτεύω: mediator sum, mediatorem ago; μέσους et μεσιδίους: iudices et arbitri; e più che altro il titolo 2 del libro settimo dei Basilici: περὶ δοκιμασίας μεσιτευόντων χαὶ αἰρετων δικαστῶν (1).

E trovo anche opportuno ricordare ciò che scrive il Ducange intorno alla parola: Mediator.

« Mediator, Intermedius ... [Chron. Romualdi II. Archiep. Salern. apud Murator: tom. 7 col. 226: *Et Hyacinthum diaconum Cardinalem, cum Christiano Cancellario, et aliis Theutonicis, qui pacis Mediatores erant, ad eum direxit*] [** Vide Haltaus Glossar. voce Mittel-mann, col. 1360, et infra *Medius*] [Hispan. *Medianero,* Gallis, alias, *Maienierres*, eodem sensu in Chron. Franc. pag. 331; *Moienierres*, in iisd. Chron. ubi de Gest. Caroli M. ibid. tom. 5 p. 241. *Méeneur,* in charta an. 1260: *Et se li dui enquerreur se descordoient, il aperterrient le descort au tiers Méeneur que li roy y mettra,... Et li dui enquerreur et li Méenerres doivent jurer seur sains que il en bonne foy termineront cette chose.* Lit. ann. 1265. tom. 7. Ordinat. reg. Franc. pag. 399: *Liquels méenneurs les contens des marchiez, qui seront entre les devant diz tanneurs et les bouchiers, pour raison de la marchandise des devant diz cuirs, méenneront bien et loyaument entre les dictes personnes, par leur serement; lequel mèennement fait* etc.

« *Maeneresse,* ubi de muliere agitur. Charta Clementiae dominae de Fouvento ann. 1255 in Chartul. eccl. Lingon. ex Cod. reg. 5188. fol. 171. r°.: *Com li abbés et li couvanz de Biauleu m'eussent mise Maeneresse de appaisir le descort, qui estoit*

(1) V. tutte queste voci nel *Thesaurus graecae linguae* ab Henrico Stephano, 1841 Parisiis, Firmin Didot.

entre l'abbé et le couvant devant dit d'une part, et les hommes d'Ortes et de la Chapelle... d'autre part... cilz descorz ait esté accordez honnement par nostre Méanement. Hinc etiam moiennement, pro mediation, entremise, in Charta scabin. Camerar. ann. 1260: *Parmi l'atirement et le Moiennement des preudommes, ki s'en entremisent, nous sommes accordet enviers le capitle devant dit et en avons fait pais des descors devant diz.* vide infra *Medius*].

« Ita Graecis Μεσάζοντες dicuntur » (1).

E più non mi dilungo poichè, tenuta presente la derivazione degli *admezatores* dai *mediatores* e il contenuto della mentovata costituzione di Federico II: *Cum nova,* chiaro si presenta il significato della parola medietas nel ricordato privilegio di Giordano secondo.

Dalle fatte considerazioni risulta dunque dimostrato che la parola mediator era adoperata a significare appunto l'arbitro scelto dalle parti per decidere una vertenza.

Un esempio appunto di arbitro io trovo nel documento VII riportato in appendice ch'è del 1200.

In questo documento si parla del *mediator epistolarius* ch'è definito dal Camera: « *peritus finium distinguendorum;* intendevasi per orofante, tavolario, esperto o perito agrimensore, « nel situare ed assegnare i termini ne' terreni » (l. c. I. p. 382).

Ora io leggo in questo documento, fra l'altro, ciò che segue: « tunc ego Constantinus curialis per *laudamentum* Iudicum tuli predictum *mediatorem epistolarium* ad scribendum et confirmandum illum manibus curialis, et praedictus *mediator epistolarius* taliter continebat. In nomine Christi mensis martii Indict. XII Amalfi. sum *mediator* ego Bartolomeus filius domini Sergii Scirici *inter* domino Ioanne Pisano. et domino Pan-

(1) l. c. E relativamente alla parola « intervenire » il Ducange scrive: ..... Interventu, τῇ μεσιτείᾳ. Gloss. Gr. Lat.: 'Επιγνώμων, Intercessor, Interventor. Alibi: Διαιτητής, disceptator, arbiter, Interventor. Ugulio: Intervenire, mediatorem esse. Gloss. Lat. Graec. Intervenit, μεσάζει. Interventio, μισητία (l. c.).

dulfo veri germani filii domini Pandulfi de domino Pantaleone. et inter Costantinum... filium de balba. et Urso filio suo. propter quod predictus Constantinus cum supradicto filio suo vendiderunt praedictis duobus germanis ipsam hereditatem et vineam ecc...... Ipse predictus Constantinus cum predicto Urso filio suo debet illos defendere et excalumpniare a prefatis germanis et suis heredibus omni tempore ab omnibus etiam firmaverunt a illos pro ipsa *mediatoria* mea. ut ipse predictus Constantinus cum predicto filio suo debeant exinde facere charta pro ipsa curia sicut consuetudo est per ipsos germanos domino Iohanne et domino Pandulfo. quandocumque potuerint: sine omni occasione. et amaricatione. Et si predicti Constantino et filio suo. hec omnia non adimpleverint a prefatis germanis qualiter superius legitur. et ipsi prefati germani vel vice eorum se inde in curia reclamaverint, tunc prefati Constantinus cum prefato filio suo debeant componere in Curia domini nostri Regis alie unc. duodecim auri. et ad predictis germanis debeant facere pred. charta de prefata curia qualiter superius legitur. sine omni occasione et adimplere ad illas per omnia qualiter superius legitur. quia sic inter eos stetit. et taliter *me* exinde *inter se mediatorem posuerunt*. Nam et nobis prefatis Constantino et Urso genitor et filius hec omnia gratanter placet et a nostra parte firma et stabilis permaneat pro predicta obligata pena ».

Da tale documento appare manifesta la funzione del mediatore, cioè quella di dirimere la vertenza, ossia farla appunto da arbitro.

Anzi qui è notevole come si presenta la figura del *mediator epistolarius*.

Il documento comincia così:

« In nomine domini ecc.... Nos Cataldus stratigotus de toto ducatu Amalfie..... cum regissemus.... cum Iudicibus et bonis hominibus venit coram nobis.... Sergius Scrofa.... et adduxit ad me unum *mediatorem epistolarium* in manu ducente.... venire

fecimus Costantinum Ramarium curialem. qui veniens diximus ad illum ut a duobus ex ipsis testibus qui in predicto *mediatore epistolario* testati sunt sacramenta reciperet ».

Questa funzione di arbitro ricorda l'arbitro o gli arbitri chiamati nell'antico diritto di Roma. Sul proposito scrisse il Padelletti:

« Troviamo dapprima il iudex, sempre in numero singolare *(unus iudex)*, designato generalmente dalle parti, ma nominato dal magistrato, sempre fra gli appartenenti alle classi più elevate della cittadinanza, e l'*arbiter* o gli *arbitri* chiamati dal magistrato a risolvere questioni di fatto più tosto che di diritto o controversie giuridiche, nelle quali il riguardo alla buona fede ed all'equità prevalesse allo stretto diritto » (1).

E mi piace anche qui ricordare le contestazioni sui limiti all'epoca delle XII tavole. Scrivono i Sigg. Daremberg e Saglio: « les contestations sur la limite, qui devait toujours être retrouvée par des procédés techniques, étaient confiées à trois arbitres. Et sans doute les *agrimensores* étaient alors, à l'égard du finis, des juges arbitres dans la forme du *sacramentum* ou de la *iudicis postulatio* [Actio], et non de simples experts, puisqu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les principes du droit, (2) mais seulement les règles de leur art. Une loi *Manilia*, de date incertaine, remplaça ces trois arbitres par un seul (3) ».

Ma checchè sia di queste antiche leggi le quali perdettero ogni vigore all'epoca giustinianea poichè gli *agrimensores* furono ridotti a semplici esperti, dovendo il giudice nel decidere questioni *de fine* applicare le regole di dritto, egli è certo che due paragrafi del Lib. VII tit. II dei Basilici: περὶ δοκιμασίας μεσιτευόντων καὶ αἱρετῶν δικαστῶν (de sententia arbitrorum et iudicum

(1) *Storia del diritto romano* ediz. 1886 con note del Prof. Cogliolo - v. il periodo dalle origini di Roma fino al principio del secolo settimo.

(2) Walter, *Gesch. des röm. Rechts,* n. 772; Vangerow, *Pandekten,* 55.

(3) Rudorff, *Röm. Rechts Gesch.* 1. 43. Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des Antiquités.*

compromissarium) meritano di essere qui ricordati. Tali paragrafi sono:

ιβ'. § 2 Αἱρετὸς δικαστής ἐστιν ὁ δικαστοῦ τάξιν ἀναδεξάμενος, καὶ ἐπαγγειλάμενος ψήφῳ τεμεῖν τὸ φιλονεικοίνον. οὐ μὴν ὁ παρεμβαλὼν ἐφ' ᾧ πειραθῆναι συμβουλῇ τὴν δίκην ἀπαλλάξαι.

Iudex compromissarius est, qui iudicis partes suscipit, et sententia sua controversiam se decisurum esse promisit: non etiam, qui intervenit, ut experiretur, an consilio suo litem finiret.

μθ'... Ὁ αἱρετὸς δικαστὴς καὶ δι' αγγέλου καὶ δέ ἐπιστολῆς δύναται κελεύειν παραφυλαξαι τὰ μερη.

. . . Arbiter et per nuntium et per *epistolam* iubere potest, partes adesse.

E qui credo anche sia il caso ricordare che nelle consuetudini Amalfitane leggesi nel cap. XXIX:

« Ubique Amalphitani per Regnum possunt facere iudicem per se, coram quo, et non coram alio; compellentur Amalphitani super causis civilibus ad iustitiam alter alteri faciendam; et si tres tantum fuerint Amalphitani in quacumque parte Regni, unus ipsorum potest esse iudex reliquorum duorum litigantium ».

Quali consuetudini, come afferma il Camera, e prova con documenti, sono anteriori al 1007.

E quanto a Napoli ricordo il documento I riportato in appendice. Vi leggo: et per colloquia vonorum ominum venimus in vona convenientiam.

Ciò premesso mi sembra esser caduto in errore il Camera allorchè ha limitato il compito del *mediator epistolarius* a quello di semplice agrimensore o perito.

Il Capasso, nel luogo citato, affermò senza addurre documenti, che i *mediatores* di che nei ducati di Napoli ed Amalfi sono affatto diversi dai *mediatores* che s'incontrano nelle carte longobarde della stessa epoca, i quali, egli disse, sono dei *fideiussores*.

Tale affermazione è esatta. Per dimostrarlo basta esaminare le leggi, la pratica dei giudizî e i documenti cavensi per convincersene.

Così leggo nel Ducange alla voce Wadia: Fideiussor. Lex Longob. lib. 2. tit. 21 § 9: Si quis alii Wadiam et fideiussorem de sacramento dederit, ecc. Adde § 10, 12, 14, 15 etc. tit. 30. 33. 34. 50. 55. lib. 3. tit. 3 § 10 [** Roth. 365, 255. Luitpr. 15, 36, 37 (3, 1, 5, 7, 8.) Carol. M. 72, 108. Roth. 225. Lothar. 1, 75. Roth. 366. Ludov. 11. 1. Charta ann. 765 apud Brunett. *Cod. Dipl. Tusc.* tom. I. pag. 500 post subscriptiones testium et notarii: *Dedit Wadia, Gunterid Bonulo de solidi* (1) *quattuor et fideiussore posuit etc.*].

Pel giudizio ricordo: *Der germanisch-romanische Civilprozess in Mittelalter* von M. A. von Bethmann Hollwegg. E. Longobardische Prozess saec. XI–2 Ladung und erster Termin § 105 p. 341 e specialmente le annotazioni 31, 32, 33 e F. Romanische Prozess saec. XI. 2 Einleitung des Prozess und Litiscontestation § 114 p. 405 e seg. e le annotazioni 21, 22. 23. E pel giudizio ricordo ancora *Placiti forma glossata*, v. Boretius *in Praef. ad lib. Papiens.* § 77. v. Padelletti, *Fontes* p. 486.

Venendo ai documenti ne menziono soltanto alcuni degli innumeri contenuti nel Codice cavense (2).

(1) l. c.

(2) Cod. Cav. n. CXLVIII a. d. 928. maio - Ind. 1, 56 Guaimarii - Causatio inter Benedictum et Grimum filios Radelgrimi et Grimpertum et Ioccardum de bonis in loco Decemmari et Masciano 1, 22, 189 - Vi si legge: « Ut aliquando nec per testes aut per monimen nec per nulla ratione cum illis aut cum consortes eorum vel cum eorum eredibus causare aut contendere non potere, et boluntarie sue guadia ipsi nominati benedictus et grimo clerici ipsorum grimperti et ionardi dederunt, et *mediatorum* eorum posuerunt machenolfus filius richardi ecc.

Cod. Cav. n. CLXIII. a. d. 937 august. X. 45 Guaimarii, II. 37. 208.

Cod. Cav. n. CCXXXVI a. d. 966 februario - IX ind. 33 Gisulphi - Venditio. II. 107-31.

Cod. Cav. CCCXXIII a. d. 980 - martio - ind. VIII. 37 Pandolfi. Guadia data a Domnando et Iaquinto germanis filiis Mascani. et a Mario filio ipsius Domnandi cuidam Leoni presbytero filio quondam Leonis amalphitani, de non tollendo a potestate ipsius

In questi atti si scorge il carattere della fideiussione contenuta nella promessa, che si legge nella stipulazione, di soddisfare il debito in caso d'inadempienza per parte del debitore ed è fatto chiaro lo scopo della fideiussione che appunto consiste nel prestare una maggiore sicurtà al creditore (1). A confortare di più questa mia affermazione cito due brani di documenti cavensi.

Cod. dipl. Cav. XXI a. d. 842 Septemb. ind. VI. 5. Michaelis. Imper. p. 22.

Venditio molendini in civitate Luceria facta Potoni filio Poterissi et Radempotoni filio Gautii e Petro filio Balsami et Roffrid alio Ioannis, et Falcone et Petro filiis Madelfrid eorumque uxoribus I, 20, 22.

Leonis diebus vitae eius Ecclesiam S. Ioannis in loco *Veteri* et bona eius, pro annuo censu medietatis oblationem et viginti cedrorum in festivitate S. Ioannis. III. 69. 145. - Cod. Cav. CCCCXLVII. a. d. 992. maio - ind. V. 9. Ioannis - 4 Guaimarii - Guadia data iuxta mandatum Leonis iudicis inter Ilderium subdiaconum et notarium et dictum filium Bosoni, ut litem inter se componunt de rebus in loco Nuceria. IV. 69. 327 - Cod. Cav. DCCV. ind. 1 - a. d. 1018 - februario - 29 Guaimarii - Traditio - VI. 82. 285 - Cod. Cav. DCCCLIII. a. d. 1033. Iunio - ind. 1. Venditio VII - 108. 233 - Cod. Cav. MXXXII. a. d. 1044 - februario - XII ind. 26 Guaimarii - Lando comes filius qu. Landenolfi, iudicium instituit adversus Ioannem clericum, de quadam usurpatione ab isto patrata in loco Montauro IX. 37 252. - Cod. Cav. MCCXXVII a. d. 1056 aprili - ind. IV. 15 Gisulphi. Ursus, filius qu. Nicolai commorans in pago Camilla, in Cilenti regione sito, se bonaque sua monasterio S. Archangeli de monte Corace offert - X. 101. 291 - Posteriormente si usano egualmente le parole *mediator* et *fideiussor*. Così: Cod. Cav. MCCXXXIV a. d. 1056 - decembre - ind. X. 15 Gisulphi - Donatio bonorum coram Rotelgrimo comite et iudice per Iaquintum, filium Ioannis Casteldei, Aunito, filio Risi, X. 108, 302 ». Et per convenientiam ipse iaquintus guadiam ipsi annito dedit, et fideiussorem ei posuit petrum filium quondam mari - Cod. Cav. MCCCLXXXVII. a. d. 1064 novembri. Ind. III. 23 Gisulphi - sententia iudicis. qua tuetur ius possessionis terrarum in loco Albole, in favorem Ioannis Atrianensis, filio Mauri contra Mascinum clericum. XII, vi si legge: « et ipse iohannes eidem mascino fideiussorem posuit stefanum filium quondam leonis atrianensis - Cod. Cav. MCCCLXXXVIII a. d. 1065 - februario - Ind. III. 23. Gisulphi - Emptio - XII. 20. 332 - Vi si legge: « Et per convenientiam ipsi iaquintus et adelarius guadiam ipsi stephano dederunt et fideiussorem ei posuerunt Dumnellum filium quondam iaquinti.

(1) Tit. I de fideiussoribus (3, 20); D. C. de fideiussoribus et mandatoribus (16, 1 - - 8, 41) - pr. 1. h. t.; L. 1 § 8 D. de O. et A. 44. 7. - Per la fideiussione nel diritto romano v. Schupfer, *Il Diritto delle obbligazioni* (d. 47). L'illustre Prof. Gianturco nel definire la fideiussione fa efficacemente spiccare il concetto della garentia (*Istituzioni di diritto civile italiano* § 91, p. 258).

Vi si legge: « de colludio autem, si a vos pulsati fuerimus ad sancta dei misteria, vobis satisfaciamus ita, ut nostrum non sit colludio per eamdem guadia et iamdictum mediatorem, qui se tribuit vos ad pignerandum omnia pignera sua legitima, tamdiu donec per invitis adimpleamus vobis iusta uius testum cartule (1).

Il Capasso affermò, come si è rilevato, che i mediatores di che nelle carte di Napoli, Sorrento ed Amalfi fossero: « intercessores sive mandatores, qui negotio pro alio sponte, vel mandato, interveniente, gerebant, et nedum, exempli causa, contrahebant ».

Ciò posto non parmi esatta l'affermazione del Capasso.

Quant'è al diritto romano sappiamo che « l'intercessione è un'obbligazione incontrata da un terzo col creditore principale, così l'illustre Schupfer, all'intento di garantire l'adempimento di questa insieme col debitore o in sua vece.

Ogni intercessione suppone quindi.

1. Che l'intercedente si faccia debitore ; non già che paghi per un altro (2).

2. Che assuma a suo carico un debito altrui, e non già un debito proprio (3).

3. E lo assuma trattando, non già col debitore, ma col creditore » (4).

(1) Nello stesso senso: Cod. Cav. XXII, a. d. 843, aprili, ind. VI, 5. Michaelis, Venditio, 1, 21, 24; Cod. Cav. 411, a. d. 837 - Venditio. 1, 51, 65; Cod. Cav. CXIX, a. d. 870 - Venditio 1, 67, 90; Cod. Cav. XCI a. d. 882. Obligatio 1, 88, 117; Cod. Cav. XIV a. d. 882. Mutuatio 1, 92, 121; Cod. Cav. XCIX a. d. 884. Venditio, 1, 96, 126; Cod. Cav. C. a. d. 884. Concessio ad laborandam terram 1, 97, 128.; Cod. Cav. CXIX a. d. 904. Traditio 1, 113, 150; Cod. Cav. CXXI a. d. 905. Divisio bonorum; Cod. Cav. CXXIII a. d. 907. Concessio duarum terrarum, 1, 117, 156; ecc. ecc.

(2) L. 4. § 1 D. ad S. C. Vell. 16. 1; L. 1. 4. C. eod. 4, 29 - L. 8 § 5. D. eod. - L. 8 pr. D. eod.; L. 12, 21 C. eod.

(3) L. 2. § 5. L. 8, § 1; L. 15, 17 pr. D. ad S. C. Vellei. - L. 8. § 1. L. 19 § 1 D. eod.; L. 6 pr. C. eod.

(4) L. 32 pr. D. eod. - L. 13 pr. L. 19 § 3 D. eod. - L. 19 pr. D. eod. v. Schupfer. *Il Diritto delle Obbligazioni* p. 46.

Ora basta esaminare i documenti riportati in appendice per convincersi che i *mediatores* che figurano in quegli atti non possano qualificarsi *intercessores* nel senso del diritto romano. Manca proprio quel vincolo giuridico tra il terzo e il creditore principale nel fine di assicurare l'adempimento dell'obbligazione.

E dal diritto romano passando ai tempi di mezzo reputo necessario riportare ciò che scrive il Ducange.

« Intercedere, spondere, fideiubere, obligari. Libertatis concessae villae Montis-brusonis a Guigone Comite forensi mense nov. ann. 1223 Mss: *Item dedit et concessit, ne occasione mutui, vel espleit, vel fideiussionis, vel intercessionis, aliquid ab aliquo eorum, vel ab aliqua retineat, vel extorqueat aliquo tempore, vel machinetur extorqueri. Item ut ipse non compellat aliquem per se, vel per alium, ut sibi vel alii aliquid mutuet, aut accomodet, vel fideiubeat, vel intercedat.* Ita usurpant Iurisconsulti, quos odi.

Intercessio nomine obligari, de sponsore dicitur qui obligatur pro alio. In statutis Marsil. lib. 1. cap. 66.

Intercedimentum. Pactum, sponsio, fideiussio, obligatio. Charta Ludov. Bavari imper. anno 1332 apud Oefelium tom. I. Script. rer. Boicar. pag. 770 ed. 2: *Tractatus, placita et Intercedimenta cum eis habita, cum singulis et universis punctis in dictis tractatibus contentis, praesentis scripti patrocinio perpetue valitura roborantes approbamus.*

Intercessor, Praes, sponsor, fideiussor, Gall. *Caution, répondant.* Lit. Ioan. XXII. PP. apud Lom. in Delic. erudit. inter. not. ad Bonincont. Hist. Sicul. part. 3 pag. 281 : *Prius conveniendum esse principalem, quam Intercessorem.* Stat. Avenion. Mss. fol. 22 r°: *Omnes autem dilationes supradictas fideiussoribus et omnibus aliis intercessoribus in omnibus praedictis casibus duplicamus. Fideiussores et alii intercessores ad tenenda ostagia nullatenus compelluntur* » (1).

(1) l. c.

Ed è anche a notare che, nella più parte di tali documenti, i mediatori non sono neanche designati con le loro generalità, (doc. II, III, V). Invece essi si presentano intromettendosi fra terze persone collo scopo di stringere fra queste un vincolo giuridico, pur rimanendo estranei a questo, e conservando una personalità affatto distinta dalle persone contraenti, epperò per le cose che precedono, sono dei veri e proprî mediatori (*proxenetae*).

E sul proposito piacemi ricordare ciò che scrisse il Muhlenbruch nella nota 5 ch'è sotto il titolo: § 130 De iurium per alios exercendorum generatim disseritur. Egli, dopo aver rilevato che « gerere autem negotium aliorum is tantum videtur, qui in ipso negotio contrahendo domini vice fungitur, omnino non interveniente eo, ad quem ea res pertinet » osserva: « Quare negotiorum gestores ab his facile discernuntur, qui non nisi ministerium suum gerentibus accomodant, ut internuntii, ut proxenetae, ut arbitri, qui eum in finem dantur eliguntur ve, ut tamquam alienae voluntatis interpretes, rem de qua agitur, arbitrio suo aut constituant, aut iusto aestiment pretio » (1).

Definito così il *mediator* è da ritenere che quando esso figura come proxeneta non può, come già si è rilevato, neanche qualificarsi come mandatario e questo principio è stato ritenuto dalla giurisprudenza (2).

(1) *Doctrina pandectarum.*

(2) La Corte di Cassazione di Firenze in una elaborata sentenza del 10 maggio 1897 emessa in causa Carnasciali e Landuni, estensore un insigne giureconsulto, il barone Cianci di Sanseverino, ritenne, fra l'altro, che quello di mediazione è un contratto di locazione o conduzione d'opera, e non già di mandato.

Sul proposito la Corte osservò:

« Considerando, da ultimo, che anche fuori di proposito il ricorrente allega che la sentenza violò gli articoli 1737, 1738 e 1758 sul mandato, se pongasi mente che l'estremo costitutore del mandato sta nel potere conferito al mandatario di rappresentare il mandante, di obbligarlo verso i terzi e di obbligare i terzi verso di lui, ancorchè l'affare non fosse riuscito, se altronde il mandatario non abbia oltrepassato i limiti delle facoltà ricevute (articoli 1752 e 1753 Cod. civ.). Or nelle relazioni intercedute fra l'attore Landoni e le altre parti, invano si cercherebbe una traccia dei rapporti che intercedono fra il mandante e il mandatario, se egli è vero, che questi, assumendo la rappresentanza giu-

Parmi poi inutile aggiungere altro per dimostrare l'errore in cui cadde il Camera nel definire fideiussori i *mediatores* che

ridica dell'altro addiviene istrumento attivo, benchè indiretto, della contrattazione, mentre all'opposto nel caso il Landuni non fu, come già fu detto, che un semplice locatore d'opera. Oltre a ciò tra la mercede del prosseneta, la quale costituisce il correspettivo concreto dell'opera prestata (art. 1570 cod. civ.) ed il compenso che può accompagnare il mandato (art. 1737 cod. civ.) non è lieve la differenza, e ciò concorre maggiormente a distinguere l'un contratto dall'altro. Di fatto nel caso che il mandato non sia gratuito, giusta l'indole sua primigenia, il compenso non è già l'equivalente dell'opera prestata, ma la rimunerazione del beneficio ricevuto, *quia mandatum ex officio vel amicitia originem trahit,* ed altronde *qui mandatum violat, amicitiam violat,* al dire della sapienza romana, e per ciò stesso insegnò la legge 7, *Dig. mandati vel contra; salarium non esse mercedem sed honorarium, vel honorem* ».

Su questa importante sentenza fece una nota l'illustre Prof. Ercole Vidari e da questa stralciamo la parte che si riferisce alla questione sopra risoluta dalla Corte.

« Queste tre tesi, così il Vidari comincia, ci paiono correttissime.

Non occorre, infatti, grande sforzo di dialettica e di dottrina giuridica per intendere che, di solito, non assumendo il mediatore la rappresentanza giuridica del proprio cliente, ma solo limitandosi ad avvicinare il cliente suo all'altro contraente od al mediatore di questo: egli non può essere che un locatore d'opera; una persona, cioè che presta i proprî buoni uffici e la particolare capacità sua tecnica a favore di chi ne lo richiede, allo scopo di facilitare la conclusione dell'uno e dell'altro contratto. Il mediatore non rappresenta quindi nessuno, ma avvicina quelli che vogliono conchiudere un contratto, affinchè questa conclusione riesca più facile ed utile ad entrambi. Avvicinati che li abbia e messili d'accordo, e conchiuso definitivamente il contratto, il compito suo è pienamente esaurito, egli si ritira, e lascia che i contraenti provvedano così alla esecuzione del conchiuso contratto; sempre che egli non siasi particolarmente obbligato anche a ciò. Come mai, adunque, ci potrebbe essere in tutto ciò un mandato? Una specie di mandato, cioè di commissione, ci sarebbe solo allora che il mediatore, anzichè limitarsi ad avvicinare i contraenti, avesse esso medesimo assunta la veste o la rappresentanza giuridica dell'uno o dell'altro contraente; imperocchè in tal caso, parte contraente sarebbe egli stesso, ed egli risponderebbe personalmente e direttamente del contratto conchiuso in suo nome, sebbene per conto del proprio cliente, che, in questo caso, figurerebbe da committente. Ipotesi questa preveduta dal codice di commercio nell'articolo 31, allorchè esso dice che « il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell'altro, si rende responsabile della esecuzione del contratto, ed eseguendolo resterà surrogato nei diritti verso l'altro contraente. « Adunque il mandatario deve provvedere, non solo alla conclusione degli affari commerciali, ma anche alla loro esecuzione; poichè egli agendo in nome e per conto del proprio mandante, assume di questo la rappresentanza giuridica, e questo obbligo verso l'altro contraente, così come se il mandante suo avesse trattato e conchiuso personalmente e direttamente, senza l'intermezzo di alcuno. Il mediatore invece non deve provvedere che alla conclusione del contratto, conclusione che neppure egli stipula direttamente da sè, e nemmeno come rappresentante del proprio cliente; ma alla

s'incontrano nei documenti da me riportati in appendice. Come già rilevai, fideiussori sono i mediatori che si leggono nelle carte regolate dal dritto longobardo.

In proposito possono anche ricordarsi in sostegno di tale assunto i seguenti documenti:

Cod. Cav. vol. II n. CCCXCVII a. d. 988.

Cod. Cav. vol VIII n. MCCCLXXXVIII a. d. 1065.

Cod. Cav. vol. VIII n. MCCCXXII a. d. 1061.

Come già notai, nella Novella 90 Cap. VIII de testibus si parla dei mediatori.

Κεφ. ή.

Ἐπειδὴ δὲ ἐθήκαμεν νόμον, ὥστε καὶ ἐπὶ χρηματικῶν δικῶν ἄκοντες μαρτυρεῖν, ἐκεινων οὐκ ὀναγκαζομένων τὴν μαρτυρίαν νέμειν, ὅσοι μεσῖται ecc. ecc. v. *Corpus Iuris Civilis* absolutum studio D. Eduardi Osenbrüggers, Lipsiae 1849.

Niun dubbio quindi che le regole del dritto romano e le leggi giustinianee abbiano esercitato la loro influenza su questo istituto della mediazione in Napoli, Sorrento ed Amalfi.

Le tradizioni romane fortemente si erano conservate nel ducato napoletano (1) che comprendeva anche Sorrento ed Amalfi che se ne staccò nell'anno 839. Non è quindi a meravigliare se il diritto romano, le collezioni giustinianee, fossero in uso in queste regioni e realmente lo furono, coesistendo col diritto longobardo (2).

quale egli procura che addivengano gli stessi contraenti, i quali vogliano obbligarsi vicendevolmente fra loro » (*Legge* 1897 P. II, p. 150). Nello stesso senso: — App. Venezia 28 giugno 1898, Melchior c. Feruglio (*Legge* 1898, II, p. 779); Cass. Napoli, 16 ottobre 1897, Corvaglia c. Sparco (*Legge* 1898, I p. 564); Corte Cass. Firenze 7 marzo 1901 Forteguerri c. Vannucci (*Legge* 1901, I, 695): v. anche l'importante monografia del Prof. G. Lomonaco, *Il prossenetico matrimoniale* (*Filangieri*, 1885, 611).

(1) Schipa l. c. p. 278.

(2) A. De Gasparis *sull'Autorità del diritto romano e longobardo nell'Italia meridionale dal 1016 al 1194*, Napoli 1883. Fr. Schupfer, *Il diritto romano nell'Italia meri-*

E poichè il diritto è la norma della ragione etica; la quale proporziona le utilità fra gli uomini, è evidente che esso ritrovi nel commercio una delle maggiori fonti della sua evoluzione.

E il commercio di Amalfi fu grande e numerose le relazioni con l'Oriente e in ispecie con Costantinopoli (1).

Niun dubbio quindi che l'istituto della mediazione, che poneva le sue radici nel diritto romano, si svolgesse anche in queste regioni in cui trovava appunto le condizioni necessarie di sua esistenza.

Fra le utili innovazioni, così l'Azuni, che l'industria umana abbia saputo immaginare ad oggetto di facilitare il commercio e rendere più sollecita l'ultimazione degli affari mercantili, una si è quella di far uso dei sensali, ossia mezzani e mediatori, li quali s'interponessero utilmente fra due o più negozianti, affinchè trattassero tra loro qualche affare di negozio, spiegando a ciascuno di essi la rispettiva intenzione, onde provocarli a restare d'accordo nel contratto od altra operazione, che vogliano intraprendere: oppure indicando alli medesimi nelle loro maggiori imprese il modo di provvedersi di contante (2).

E qui, a dimostrare l'esattezza delle mie considerazioni, credo opportuno riportare il Cap. CXCII degli statuti di Gaeta.

dionale durante i secoli di mezzo, a proposito di uno studio del Prof. Brandileone (Rendic. dell'Accademia dei Lincei 21 nov. 1886 Roma). v. anche la recensione delle opere del Professor Schupfer e del Prof. Brandileone su tale argomento fatta dall'illustre Prof. Salvioli (Riv. Scienze giuridiche 1887, d. 130). V. pure Lamantia, *Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e su le Assise e leggi dei re di Sicilia,* Palermo 1887. E l'altra monografia dello stesso autore: *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei glossatori.* Riv. it. di Sc. giur. 1889. Inesattamente il Camera (l. c.) afferma che in Amalfi e costiera vivevasi col diritto romano. Questa affermazione troppo assoluta, che esclude il diritto longobardo, è smentita dagli stessi documenti riportati dal Camera, nei quali, specie per il procedimento nei giudizî, vedesi attuato il diritto longobardo.

(1) Camera l. c. I, cap. XIV. Commercio e navigazione degli Amalfitani ne' porti d'Oriente nel X e XI secolo p. 192 e seg. Schupfer, *Trani ed Amalfi,* Riv. sc. giur. 1892.

(2) *Dizionario della Giurisprudenza mercantile* vol. IV, p. 109.

Questi furono pubblicati dall'Alianelli nell'Opera: *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napolitane notizie e documenti* - Napoli 1871 (p. 154 e seg.)

Dal libro I. De *prosenetis* et sansariis publicis Caietae et eorum officio C. CXCII.

« *Prosenetae* seu sansarii, et *mediatores* mercatorum, seu contractuum mercium, et negotiorum pro eorum officio debent esse homines diligentes, et fideles: et nullus possit esse sansarius, nec exercere officium sansariae publicae inter mercatores, et alios in civitate Caietae, et eius territorio de contrahendis, emendis, et vendendis mercantiis et aliis, nisi habeant literas dicti officii a Regia Curia seu fuerit aliter electus, et habuerit licentiam per dominos Iudices, consilium, et Universitatem dictae civitatis Caietae, seu etiam a Regiis dohanerio, credenzeriis, et officialibus maioris fundici, et Regie Doane Caietae, quam habere debeat in scriptis cum sigillo dictae civitatis, seu dictae dohanae: et debeant dare approbatores, seu fideiussores, et scribi talis approbatio, seu fideiussio per acta publici Notarii de Caieta : et aliter nullus admittatur, nec possit exercere dictum officium sansariae in dicta civitate Caietae. Et qui contrafecerit, teneatur ad penam unciarum quatuor taxandam per dominum Capitaneum et Iudices, et applicandam dictae Cappellae, et Curiae Officium ipsum Sansarii debent fideliter, et legaliter exercere: Et eligantur homines boni, diligentes, fideles et fide digni pro honore dictae civitatis, et debito officii: Et sciant bene legere, et scribere, et conficere librum negotiationum, aliter non admittantur, nec licentia eis concedatur exercendi tale officium. *Et eorum officium est se intromittere, et mediare inter mercatores, et alios ad faciendum venditiones, et permutationes, et alios contractus mercantiarum, et naulizamenti navigiorum, et etiam de aliis rebus occurrentibus, et conveniunt, et concordant contrahentes.* Et tenentur, et debent pro eorum officio conficere librum, et in

eo omnia per partitas, et particulariter describere; et adnotare annum, mensem diem, et nomina contrahentium, et partitas, et contractus omnes cum veritate, dietim pro ut occurrunt, ei geruntur: Et ipsis Sansariis, et eorum libris, et partitis pro qualitate personarum, verum, et contractuum detur semiplena fides in magnis summis, et rebus: Sed de contractibus, et partitis ab uncia una infra, plene probent, et ipsis, et eorum libris in dictis partitis; non magnis, in tangentibus partes, detur plena fides. Et pro eorum labore habere debeant salarium debitum ad rationem de granis... pro qualibet uncia, et solvi debeat per ambas partes contraentes, videlicet medietas pro qualibet ipsarum partium, nisi aliter inter eos actum, seu concordatuta (sic) fuerit ».

Parmi intanto opportuno far qui rilevare che gli statuti di Gaeta divulgati nel 1356 si debbono trovare esistenti molto tempo prima. Sul proposito l'Alianelli scrisse: « Sotto i re Longobardi e Franchi e sotto i Duchi di Benevento l'autorità delle consuetudini non fu sconosciuta, talmente che quando alcuna non piaceva si avea cura di derogarla espressamente.

Quindi è facile intendere perchè in queste contrade le consuetudini locali, sebbene ridotte in iscritto più tardi, si trovano esistenti anche prima della costituzione della monarchia pe' Normanni; di che abbiamo non pochi esempii, così di città o terre che fecero parte del Ducato di Benevento come delle altre » (1). E a proposito di Gaeta egli scrisse: « Negli statuti di Gaeta si legge: « Si que (sic) consuetudines Caietae, licet in volumine (degli Statuti) descripte non fuerint, appareant, debeant observari eo modo, quo hactenus observate fuerunt. (lit. I, cap. XII) (2).

(1) Alianelli, *Consuetudini e statuti municipali nelle provincie napolitane, notizie e documenti* p. 30.

(2) Alianelli, l. c. p. 33,

Non è quindi a meravigliare se in queste regioni sorgesse da gran tempo e prosperasse l'istituto della mediazione. In esse non solo il bello, che si rispecchia nel cielo e nel mare, ma il vero ed il buono sono da ammirare, chè, in epoca oscura di barbarie, all'Orsa del cielo si sostituisce l'ago della bussola ed il mare è solcato dal naviglio industre che glorioso spiega le vele verso traffici lontani.

DOCUMENTI

I.

† In nomine domini dei salvatoris nostri Iesu Christi Imperante domino nostro Nicyforio a deo coronato magno Imperatore anno secundo: die undecima mensis aprilis indictione octaba neapoli: Visus fuit quondam ferrandus..... tuus..... filia quondam..... venundare a quondam maru relicta quondam iohannis alia nostra videlicet leoni et gregorio germanis filiis quondam domini gregorii boffa idest tres petias suas de terras positas in miana per chartulam venditionis de tummo scripta et per ipsa chartula facere visus fuit ipse ferrandus ut tu ipse vel heredes suos at dare habuerit ei reliquam omnem sua hereditate daret illos et memorata maru vel at heredes suos in pretio sicuti appretiatam fuerit: de qua vero venimus nos memoratis germanis et quesimus de memorata ornania ex ipsa sorte tua: *et per colloquia vonorum ominum venimus in vona convenientiam* et ecce a die presentis per anc chartulam repromittimus tibi memorata orania propter integra portione tua quantum et quomodo tibi pertinet per quobis modum de memorata omnem hereditate seu substantia quondam memorati ferrandi sibe quantum tu aut memorato genitor tuus venundedistis aut dedistis vel quantum tum aput te abes ut usu abeamus licentiam nos aut heredibus nostris aliquando tempore te aut heredibus tuis aut cui tu exinde dedistis per quobis modum querere aut contrare per nullum modum nec pro ipsa chartula ut super legitur nec per alium quolibet modum nec per summissis personis in perpetuis temporibus: insuper promittimus tibi ut si quobis tempore surrexerit quobis persona qui te aut heredibus tuis ex ipsa sorte tua ut super legitur quesierit per ipsa chartula vestra ut super legitur tunc nos et heredibus nostris tibi tuisque heredibus exinde desuper tollere debeamus asque: omni vestra damnietate; propter quod tu nobis dedistis exinde in pagatione id est unum fundiciolum tuum positum in miana qui est iuxta fundum nostrum una cum introitum suum et omnibus sivi pertinentibus ut in nostra nostrisque: heredibus sit potestate quidquid exinde facere voluerimus: et nos superiunsimus tibi et auri tres sicut inter nobis combenit: si autem aliter fecerimus de his omnibus memo-

a. 965.

ratis per quobis modum aut summissis personis tunc componimus nos et heredibus nostris tibi tuisque heredibus auri solidos duodecim bytianteos et hec chartula ut super legitur sit firma: scripta per manus iohanni tabularii per memorata octaba indictione †

hoc signum † manus memorati leoni et gregorio germanis quod ego qui memoratos pro eis subscripsi †

† ego leo filius domini iohannis rogatus a suprascripti germanis testi subscripsi †

† ego iohannes filius domini marini rogatus a suprascripti germani testi subscripsi †

† ego sergius filius iohanni rogatus a suprascripti germani testi subscripsi †

† ego iohannes tabularius Complevi et absolvi per memorata octaba indictione †

(v. Regii Neapolitani archivi monumenta edita ac illustrata vol. II mon. CIX, pag. 127).

II.

a. 1012.

Die 26 m. ianuarii ind. X Neapoli (1012) Imperante domino nostro Basilio magno imperatore anno quinquagesimo secundo: sed et Constantino magno imperatore frater eius anno quadragesimo nono: die vicesima sexta mensis ianuarii indictione decima neapoli: Visus itaque fuit petrum, qui nominatur da Saccum filium q. Stephani abitator in memorato loco Saccum quod est foris flubeum vendere Drosu thie sue filie q. Petri ecce a praeteritum unum annum pro auri tari 23 idest integram unam tertiam suam ex integro uno cuniolo qui nominatur billa noba de illo grummoso positum in loco qui vocatur S. Andream at sextum, qui adhuc in communem et indivisum reiacet cum alia tertia memorati Drosu et cum reliqua tertia heredum q. Gregorii thii sui dudum germani eiusdem Drosu et omnes indivise reiacent cum reliquas tres partes heredum q. d. Petri Curialis et heredum q. d. Pictuli, et heredum q. Drosum filia Petri monachi relicta q. Anastasii una cum arboribus *etc.* unde ipse Petro receperat memoratos tari 23: etiam et media sorte eidem Drosu dedit quidam d. Sergio seniore eiusdem Petri filio q. d. Gregorii..... de domino Andree et Gregorio filio q. d. Sparani, quatenus eidem Drosu illud venderent in memorati tari 23. Modo vero venit memorata Drosu *cum memoratis mediatoris et quesivit ipsum* Petrum quatenus sibi exinde fa-

ceret ipsam chartulam sicuti dedit ipsi *mediatores* ut distrinxit ipsum Petrum cum memoratis mediatores quos dedit ipso preterito anno uno et medium. Idcirco ha presenti die per hanc chartulam confirmat et contradit memorate Drosu una cum voluntate presentis Matrone coniugi sue prenominatam tertiam suam ex ipso integro cuniolo, coherenti sivi insimul de uno latere risina, de alio latere est ribus et risinam, de uno capite terra heredum q. Ioannis q. d..... qui fuit filio Cosmati, at bero alio capite via publici. De qua nihil etc. eo quod *iam receperat ab ipso per manum de memoratis mediatores* ab ipso praeterito uno anno et medio memoratos tari 23, quos ipse tunc dedit *creditoribus suis in omnem decisionem;* pena in auri fol. 15 byth. Scriptum et actum per Ioseph Curialem. Signum manus memorati Petri. Testis: Sergius filius d. Gregori monachi, Petrus filius d. Iohannis et **ΚΕΣΑΡΙΟΥΣ ΦΙΛΙΟΥΣ ΔΝ ΑΛΙΓΕΡΝΙ** i. e. – *Cesarius filius d. Aligerni.*

(*Notam. instr. S. Sebast.* n. 540 – R. N. A. M. t. IV, p. 54).

III.

a. 1055.

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Xpi die quinta decima mensis martii indictione octaba Amalfi. Nos Iohannes dei gratia dux et imperialis patricius anthipatus et vestis. A presenti namque die hoc iudicium a nobis iudicatum est propter firmitatis causa et berbo memorationis scribere iussimus: cum autem stetissemus in conventu plenario nostri Amalphitani palatii cum iudicibus et parentibus nostrisque fidelibus venit coram nostram presentiam Gregorius filius Iohannis monte in collo et reclamavit se nobis supra gemma relicta Sergii filius petri cocti et supra boccia relicta supradicti Petri cocti qui sunt ambe vere cognati, et dixit: sciad, domine, vestra potestas quoniam anno transacto feci finem cum illo de causa quod tullit ipse diaconus coctus cognatus eorum per virtutem ad ipsa uxorem meam in ponte primario positum et tradidit michi eos et stetit inter me et ille ut pergeret supra ipsum locum et ostendere ipse charte mee de ipsa hereditate et quantum ipse charte continent tantum ego tollerem et inde fieret ipsa *finis* inter me et ille et apprehensi exinde cum ille *mediatorem,* modo, domine, nolet michi eos complere nec in supradicta hereditate veniret; unde obsecro baldeque postulo potestas vestras ut dignamini michi exinde iudicare; et hecce ipsum *mediatorem.* Nos autem fecimus venire ipsum *mediatorem* et interrogavimus illum et taliter dixit qualiter supradictus Gregorius:

et ubi taliter ipsum *mediatorem* dicentes audivimus direximus ad supradicta gemma et boccia ut veniret et faceret *ipsa finem* cum Gregorio, sicut ipse *mediator testificabat;* ipse autem noluerunt eos facere et ipse gregorius nobis exinde reclamando de die in die et nos iterum atque iterum per tertia et quarta vicem dicendo dixerimus ad supradicta gemma et boccia ut veniret et se exinde diffinire, ille autem nullo modo venire voluerint ut ipsa *finis* cum supradicto gregorio faceret; da inde et nos, sicut consuetudo est istius civitatis, firmamus vobis supradicto gregorio per hunc nostrum iudicatum ut amodo et semper habeatis et dominetis et secreatis (?) supradicta vestram hereditatem qualiter et quomodo eos proclamad ipse vestre charte sine omnem contrarietatem de supradicta gemma et boccia et de suis heredibus: et si quavis *etc.* seu qualiscumque alia humana persona contra hanc chartam nostri iudicii venire presumserit illa persona habeat anathema *etc.* et componat vobis et ad vestris heredibus auri soli centum byzanti et hec chartha nostri iudicii ut superius legitur sit firma imperpetuum † Ego petrus filius ursi testis sum †

† Ego Sergius filius constantini testis sum. Ego constantinus filius mansonis iudici testis sum. Ego Iohannes scriba filius ursi scripsi hanc chartam per preceptionem supradicte gloriose potestatis anno tertio post eorum recuperationem.

(Ex cod. Ms. vulgo *Codice Perris* nuncupato, ubi saeculo superiori Dominicus Perris advocatus *Chartularium monasterii S. Laurentiis de Amalphia* transcripsit, et instrum. hoc signatum est n. 33. Venne già pubblicato dal Camera l. c. vol. II Annotazioni e documenti n. XI).

IV.

a. 1048. † In nomine domini nostri Ihesu Christi dei eterni.......... anno principatus domini paldolfi eius filio gloriosis principibus ambo nostri mense september secunda indictione. Ideoque nos i sumus martino et sicone seu et cicino uterini germani et filii quondam siconi et abitatori sumus in liburie loco qui nominatur lussanu. A presenti die accepimus a te iohanni presbyteri filii quondam merchi abitator de suprascripto loco lussanu: oc est auri tari duodecim boni et bene pesanti de moneta per *mediatori* stefani de roggi. A meraldo filio lavini ambo abitatori de suprascripto loco lussanum. Tali timore vos dimidiatis illos vobis vestrisque heredibus habere et detinere amodo et usque in quinque annis ex-

pletis unde et pro eorum exenium infidiciabimus tibi suprascripti iohanni humili presbyteri hoc est de terris que est posita in campum qui nominatur *etc.* que abet finis uno latere terra heredes cesarii picarelli neapolitani et stefani madelmi de decazano. et de alio latere terra tua qui supra iohanni presbyteri ex alio capite terra paldi germani iamdicti iohanni presbyteri ed alio capite bia publica. hec autem suprascripta petia de terra qualiter superius legitur de fine in fine indicata est una cum arbores et cum omnia ibi intro abentibus supter vel super et cum bia sua ibidem intrandum et exiendum cuncta set integras tibi qui supra iohanni presbyteri infidiciabimus eos tenendi et dominandi facendi et commedendo subtus et super et ipsum omni tempores vobis dominandi, complente bero suprascriptum constitutum quod sunt quinquem anni expleti tunc nos et heredibus nostris tivi qui supra iohanni presbyter et tuis heredibus seu cui chartas in manu paruerit de suprascripti tari duodecim et de re debeamus boni et bene pesanti de moneta que tunc andaberit. et supradicta integra terra rebertantur potestatem plena vel mages ec teneret dum in hoc placito fuerimus nos et heredibus nostris ipsa terra tibi tuisque heredibus in omnibus autestare et defensori debeamus ab omnes homines ab omnique partibus a parte militiae et a partibus longobardorum. Tantum si in antea ipsi mari creaverimus ipsa terra in vestra sint potestatem usque in illum tempus quot ipsi tari vobis vestrisque heredibus retdamus. tantum quando illos bobis retdendum benevimus nos et heredibus nostris de propria causa nostra illos facere debeamus ut non habeamus illos vobis licentia praestare. aut vos pignum exinde supponere nec illa terra exinde infiduciare per nullum modum sit de propria causa nutu illos facere debeamus et unde taliter obligamus qui supra martino et sicone et cicino toti gennari et nostris heredibus tibi qui supra iohanni presbyteri et at tuis heredibus ut si suprascipta terra nobis non defensaberimus. et si non compleberimus vobis omnia per ipsum ordinem sicut superius legitur tunc nos et nostris heredibus bobis vestrisque heredibus de colludio legibus dare obligamus et componere bobis suprascriptum pretium in duplum et duplo. nam si nos et nostris heredibus contra hanc cartam de quibus continet benire presumpserimus et si non compleberimus et non fecerimus bobis vestrisque heredibus seu cui hec carta in manus paruerit suprascripta dupla bobis componamus et in antea omnia percombleamus in bitis. et hec carta infiduciationis ut superius legitur sit firma et taliter nos qui supra

martino. et sicone et cicino qualiter nobis congruum fui ita fecimus te adelus presbyter et notarius scribere rogabimus in plebe sancti leorgii.

† Ego lupus presbyter et plebetanius.

† Ego stefanus presbyter.

† Ego iohannes presbyter.

† Ego petrus presbyter.

(V. R. M. N. A. vol. IV. p. 327, mon. CCCXCI).

V.

a. 1170. In nomine etc.: regnante d. Guglielmus sicilie et italie magnifico rege anno quinto, et eius dominationis civitatis neapolis anno quinto: die quinta decima mensis nobembri indictione quarta neapoli. Per medium suscripto d. petro arcello filio quondam d. Iohanni et iudice d. petro qui nominatur spungatello filio quondam d. petri firmastitis ius videlicet d. trocta ven. abbatissa monasterio sancti archangeli qui appellatur at baiane cum cunctas congregatione monacharum sancti et ven. vestri monasterii: michi videlicet alissandro qui nominatur de nincione filio quondam ademari qui nominatur de nincione et quondam ricu.... da iugalium personarum: abitator de loco, qui nominatur sanctus iohannes at tuducculum parte foris flubeum: idest integra corigia de terra iuris memorati sancti et venerabilis vestri monasterii posita in memorato loco sanctus iohannes at tuduccum et est canpese. Una cum introitum suum et omnibus sibi pertinentibus. Coherente sibi memorata integra corigia de terra canpese iuris memorati sancti et ven. vestri monasterii cum suis omnibus pertinentibus ut super legitur: de uno latere est terra ecclesie sancti georgii catholice maioris secum et terra ecclesie sancti biti de regione portanubensi sicuti terminus exfinat; de alio latere est terra ecclesie sancte marie de merulo comuni sicuti terminus exfinat; de uno capite est terra de illu qui nominatur braca in trocculum; de alio capite qualiter badit usque at mare: Ec autem memorata integra corigia de terra canpese iuris memorati vestri memorati monasterii cum etc. dedistitis ut pensione detinendum in censu tenore etc. ut omnibus diebus bite mee sint potestate illa detinendi *etc.* fruendi et comedendi et de ipsas frugias facendi exinde omnia que voluero unde nulla vos vel posteros vestros aut ipso monasterio exinde conqueratis aut tollatis per nullum modum: tantummodo ego cunctis diebus bite mee vobis vestrisque posteras et in memorato vestro monasterio exinde pensione dare

et atucere vel eas omni annuo in sancte marie de augusto mense idest auri tari tridecim diricti boni de amalfi pisanti et per festibitatem sancti sebastiani idest unu capone bonum ut iustu fuerit simul asque ammaricatione et nullatenus presumetis vos vel posteros vestros aut ipso vestro monasterio *etc.* tollere vel contrariare *etc.* adimplentes ego bite mee vobis vestrisque posteras et in memorato monasterio memorata penxione omni anno *etc.* et vos etc. mihi bite illa defendere debeatis da omnes homines etc. post autem meum tramxitu et tunc ipsa integra corigia de terra cum suis omnibus pertinentibus ut super legitur in vestra vestrisque posteras et in memorato monasterio et cui veniat potestate hique illa largire noveritis atamen stetis inter bobis ut si *etc.* ipsa integra corigia de terra *etc.* tollere volueritis vel si vos illa defendere non poteritis *etc.* tunc vos mihi componere debeatis auri tari quinquaginta de Amalfi et si ego vobis illa abrenuntiare voluero vel vobis dare voluero memorata penxione *etc.* componere debeas auri tari quinquaginta de Amalfi sicuti continet alia *chartula mediatorium* simile de iterum que vos michi exinde odie fecistitis et hoc *mediatorium* ut super legitur sit firma, scripta per manus petrus qui discipulus domini cesarius primarius per memorata indictione ac signum manus memorati alissandro qui nominatur de nincione ut super legitur quod ego qui memoratos ab ecc. rogatus pro eum subscripsi.

Ego Iohannes curialis testi sabscripsi. Ego petrus curialis. Ego cesarius curialis complevi et absolvi per memorata indictione.

(Ex membrana originali in bibliotheca *Societatis historicae Neapolitanae*).

VI.

Die 15 m. nobembrii ind. 1. Neapoli, Imperante d. n. Alexio m. i. an. 11, sed et Iohannes porfirogenito m. i. eius filio an. 1. *Mediatores* exierunt Cesario Brancatitio filio q. d. Gregorii et d. Iohanne Morfissu filio q. d. Iohannis inter *(Ursum)* qui nominatur de Sicardo filium q. d. Iohannis de Musco, et cunctam congregationem monachorum monasterii Ss. Sergii et Bacchi qui *etc.* quatenus ipsum monasterium dederat eidem de Sicardo at pensione usque in septem anni expleti integram excatoriam positam in illo padule nominati monasterii in loco qui vocatur Tertium, ut per tempore illam mundare et conciare debeat et ibi aquam per tempore ponere suo aquilandum et intrare et exire per terram mo-

a. 1092.

nasterii, sic tamen ut nullum damnum faciat in memorata terra pro ipsa aqua vel suo ipso introitum et dare debeat per omnem annum in festivitate S. Martini exinde pensionem, idest auri tari 7 boni de Amalfi vel de quale moneta per ista civitate audaberit, et cum abeat licentiam monasterium eidem Urso memorata escatoria usque in constitutum tempus tollere nec ipse Ursus ante dictum tempus abrenuntiare non debeat: Complentes vero iamdicti septem anni expleti memorata excatoria rebertant in septembrio mense monasterio.

Scriptum et actum per Petrum Curialem.

Signum manus memorati Ursi. Testes: Iohannes filius d. Ursi iudex, Gregorius filius d. Petri et Gregorius scriniarius.

(*Notam. instrum. S. Sebast.* n. 826) R. N. A. M. S. V. p. 146.

VII.

a. 1200.

In nomine domini etc. anno ab Incarnatione eius millesimo ducentesimo, temporibus domini nostri Federici Dei gratia regis Sicilie, ducatus apulie e principatus capue, et tertio anno regni eius Amalfi die vigesima quinta mensis..... indictione tertia Amalfie.

Nos Cataldus stratigotus de toto ducatu Amalfie a supradicta nostra gloriosa potestate et filius domni Cesarii Saccani, cum regissemus in convento plenario huius amalfitani palatii *cum Iudicibus et bonis hominibus* venit coram nobis et predictis *Iudicibus et bonis hominibus* Sergius Scrofa filius domini Pandulfi, filii domini Pantaleonis, filii domini Sergii, et adduxit ad me *unum mediatorem epistolarium* (1), in manu ducente et dixit; Notum facimus sapientie vestre quatinus si placet faciatis nobis scribere et firmare de manu curialis ipsum predictum MEDIATOREM EPISTOLARIUM *secundum usum* et *consuetudinis huius civitatis,* quem ex ipsis testibus qui ibidem testati sunt modo in ista terra, et parati sunt illud testificare et iurare ad sancta Dei evangelia sicut consuetudo est, ne forte exeant et vadunt a foris ista terra aut mors sicut humanum est ad illos eveniat, et nobis de illud quod in predicto *mediatore epistolario* continere videtur qualibet dapnietas vel contentio orietur, et ubi hec omnia prefata dicente et ostendente predicto domino Sergio statim nos predictus Stratigotus venire fecimus Constantinum Ramarium

(1) Mediator epistolarius; « *sive peritus finium distinguendorum* »; intendevasi per orofante, tavolario, esperto o perito agrimensore, nel situare ed assegnare i termini ne'terreni. Questa nota e le seguenti sono del Camera.

curialem, qui veniens diximus ad illum ut a duobus ex ipsis testibus qui in predicto *mediatore epistolario* testati sunt sacramenta reciperet, et charta gesta exinde similem scriberet et firmaret manibus curialis sicut consuetudo est; deinde per *laudamentum* ipsorum iudicum apposita sunt ipsa sancta Dei evangelia in presentiam nostram, et primus venit Leo filius Iohannis Quatrarii, et iuravit dicens per hec sancta Dei evangelia, quia ego legaliter me in predictum *mediatorem epistolarium* testavi faciendo signum sancte crucis meis propriis manibus. Secundus autem venit Iohannes filius Iohannis de Siri Leone et iuravit atque firmavit similiter; postquam enim iuraverunt ambo ipsa suprascripta duo testimonia, tunc ego Constantinus curialis, per *laudamentum* Iudicum tuli predictum *mediatorem epistolarium* ad scribendum et confirmandum illum manibus curialis, et predictus *mediator epistolarius* taliter continebat. — In nomine Christi mensis martii Indict. XII Amalfi, sunt *mediator* ego Bartolomeus filius domini Sergii Scirici inter domino Ioanne Pisano, et domino Pandulfo veri germani filii domini Pandulfi de domino Pantaleone, et inter Costantinum..... filium de balba, et Urso filio suo, propter quod predictus Constantinus cum superdicto filio suo vendiderunt predictis duobus germanis ipsam hereditatem et vineam suam fabricis et omnibus suis pertinentiis que est posita in Plagiano, que est per hos fines, da caput finis causa domini Bernardi de comite Urso, da pede fini via publica, da uno latere a parte occidentis fini ipsum pitingium (1) plenarium iam vestrum per fine de ipsis de la lama et de alio latere a parte orientis finis de predicto Bernardo etc. et per fine causa de predicto domino Pandulfo de Pantaleone, cum via sua et omnia sua pertinentia. Unde nichil exceptuaverunt sed totum et inclitum et fine omni minutiate vendidit et tradiderunt illos ad putatos ipsis germanis per omnia a transactum (2), et quante chart. quas exinde habuit pred. Constantinus dedit illas a parte de profatis germanis, unde ipse predictus Constantinus cum filio suo receperunt exinde ex parte de prefatis germanis uncias duodecim monete sicilie, sicut inter eos convenit in omni deliberatione et in omni decisione, ut amodo et semper fiat totum proprium de prefatis germanis domini Ioanni et domino Pandulfo et de illorum heredibus ad faciendum et iudicandum exinde omnia que volue-

(1) *Pitingium;* oggidì troviamo in più luoghi della costiera conservato tal vocabolo, comunemente detto *pitigno;* ad esprimere una roccia scoscesa a modo di burrone.

(2) *Ad transactum;* voce di frequente usata dai notari di quel tempo, nel senso di esprimere *a tutta possa,* ed oggi correttamente detto *a tutta passata(!).*

rint sine omni contrarietate imperpetuum. Ipse predictus Constantinus cum predicto Urso filio suo debet illos defendere et excalumpniare a prefatis germanis et suis heredibus omni tempore ab omnibus, etiam firmaverunt a illos suo ipsa *mediatoria* mea, ut ipse predictus Constantinus cum predicto filio suo debeant exinde facere charta pro ipsa curia sicut consuetudo est per ipsos germanos domino Iohanne et domino Pandulfo quandocumque potuerint, sine omni occasione, et amaricatione. Et si predicti Constantino et filio suo, hec omnia non adimpleverint a prefatis germanis qualiter superius legitur, et ipsi prefati germani vel vice eorum se inde in curia reclamaverint, tunc prefati Constantinus cum prefato filio suo debeant componere in Curia domini nostri Regis alie unc. duodecim auri et ad predictis germanis debeant facere pred. charta de prefata curia qualiter superius legitur, sine omni occasione et adimplere ad illas per omnia qualiter superius legitur, quia sic inter eos stetit, et taliter me exinde *inter se mediatorem posuerunt.* Nam et nobis prefatis Constantino et Urso genitor et filius hec omnia gratanter placet et a nostra parte firma et stabilis permaneat pro predicta obligata pena.

† Signum manibus (sic) sergii filii domini Mansonis zirinda.

† Signum manus iohannis filii domini iohannis domini leonis.

† Signum manus leonis filii domini iohannis quatrarii.

† Signum crucis manibus leo filii domini gaudii.

† Sergius Iudex de iudice testis est, quia ipsos testes iurantes audivit.

† Iohannis Iudex de pantaleone testis est, quia ipsos testis iurantes audivit.

† Ego qui supra constantinus curialis filius domini leonis ramarii scripsi, quia ipsos predictos testes iurantis audivit.

(M. Camera, Memorie storico diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi, 1876, vol. 1, p. 382).

VIII.

a. 1222. In nomine domini etc. anno millesimo ducentesimo vicesimo secundo, et secundo anno Imperii domini nostri Frederici Dei gratia gloriosissimi Romanorum imperatoris semper augusti, et vicesimo quarto anno eiusdem invictissimi regis Siciliae, et nono anno regni domini nostri Henrici

felicissimi regis karissimi filii eius die sexta decima mensis aprilis indictione decima Amalfie.

Nos Philippus da Vallone imperialis magister camerarius venientes apud civitatem Amalfiam et ducatus eius suo imperialibus servitis exequendis et precipue suo inquirendis et revocandis demaniis imperiali Curie protinentibus, dictum fuit nobis quod vos Petrus filius domini Iohannis Capuani, murum et alia hedificia feceratis apud Mayorem, iuxta finem hereditatis vestre ex parte fluminis in hiis que videbantur in demanio pertinere, propter quod convenimus vos inde in plena Curia, presente Iohanne Quatrario stratigoto ducatus Amalfie, coram *Iudicibus bonis hominibus* Amalfie et Atrani, et quam, pluribus aliis probis viris aut..... ex lite nobis pro parte Curie nec fabricavimus nec hedificia fecimus, sed quecumque hedificia iuxta predictam hereditatem nostram in Mayore ex parte fluminis facimus, licitum fuit nobis illa facere, quia non in demanio sed in nostro proprio tenimento illa fecimus secundum tenorem instrumentorum nostrorum que inde habemus. Nos autem his auditis volentes melius certificari de hoc perreximus cum eodem stratigoto et *Iudicibus et bonis hominibus* Amalfie et Atrani apud Mayorem supra ipsum locum, ubi, ostendistis instrumenta vestra, in quibus aperte et distincte continebatur autem ipsam hereditatem vestram, e parte occidentis habueritis usque ad ipsum murum, et ab ipso muro in foras haberitis usque in medio ipso flumine. Lectis autem et intellectis instrumentis ipsis que ostendistis sicut dictum est, et statuto inde *mediatore* (1) secundum consuetudinem Marino filio domini Sergii Iudicis de Iudice de mandato nostro et eiusdem stratigoti. *Iudices et boni homines plenarie iuncti et Amalfia et Atrani* se in partem traxerunt ut super hoc providerent, qui habito Consilio venerunt et talem protulerunt sententiam; Iudicantes instrumenta vestra rata et firma, et ut secundum tenorem ipsorum instrumentorum semper illud habeatis vos et vestri heredes, et possideatis iure perpetuo.

Data vero per *Iudices et bonos homines plenarie iuncti Amalfi* et *Atrani* huiusmodi sententia, et cognoscentes nos eam iuste prolatam ipsam sententiam presentis scripti munimine confirmamus, ratam habentes et firmam pro parte Curie, mandantes ex imperiali parte et auctoritate qua fungimur in hac parte, ut de cetero nemo presumat vos vel vestros heredes exinde in aliquo molestare, nec modo quolibet impedire

(1) *Mediator;* intendesi per perito, esperto, tavolario, fideiussore ecc.

vel contrarietatem facere, sed secundum tenorem instrumentorum et qualiter iudicatum fuit et superius legitur, vos et vestri heredes, illud teneatis, possideatis, et frudietis sine aliqua contradictione vel molestatione pro parte Curie in perpetuum.

† Sergius Iudex filius domini Iohannis de Fluro.
† Bartholomeus Iudex filius domini Marini testis est.
† Philippus Iudex filius domini Iohannis de lu Iudice testis est.
† Mattheus Iudex filius domini Constantini Iudex Beniscema.
† Petrus Bunella filius domini Pandolfi testis est.
† Sergius Mastellus Pantaleonis filius testis est.
† Mattheus filius domini Sergii Quatrarii testis est.
† Bartholomeus filius domini Iohannis de comite Gregorio testis est.
† Magister Fortunatus curialis scripsit hanc chartam et confirmavit.

(M. Camera l. c. p. 410. Tale doc. veniva estratto ex antiq. tabular. monast. S. Laurentii de Amalph. n. 342).

IX.

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi, die duodecima mensis magij indictione quinta decima amalfi, Nos quidem iohannes filius ursi campanini, quem nos ursus et leo veri germani qui sumus genitor et filii, nec non et ego iohannes filius ursi da lubia, e presenti die pruntissima voluntate scribere et firmare visi sumus vobis sergio filio leonis rogadeum et sergio filio rogadeum hanc chartam similem de ipsa quam vos nobis scribere fecistis, pro eo quod tradidistis et assignastis nobis ipsum montem vestrum vacuum et plenum, quem habetis in toru de hircli positum, de parentorum (sic), cum via sua et omnia sua pertinentia. Unde nihil nobis exinde exceptuastis, in ea bidelicet ratione, ut a die presenti incipiamus exinde cappilare (1) ipsos arbores, et laborare eos, et ipsum laborem quod exinde fecerimus demus vobis exinde medietatem in predicto loco, ipsa vero alia ligna que non sunt de laborem quodcumque exinde fuerimus medietatem vobis exinde demus, ipsa vero terra incipiamus cultare et pastinare adque implere eos totum de tigillis (2) et insurculare debeamus de ipsa zanzata (3), talemque curam et certamen (4) exinde habere debeamus ut amodo et usque ad completis

(1) potare.
(2) Tigillum, pianta giovane di castagno.
(3) Pianta di castagno selvaggio non invertito.
(4) Cura, diligenza.

annis octo habeamus eos postinatum et presum adque insurculatum ad frugium adducendum ut pareat apud *uonis hominibus* (1) pro eo quod fecistis nobiscum exinde dare pro ipsa pastinatione contra solidi tresdecim, unde nobis modo dedistis medietatem, quod nobis divisimus in quinque portiones, unde vobis assignaberimus ipsum predictum zanzaletum factum et completum constituta qualiter superius legitur dare nobis debetis ipsa reliqua medietate de predicto pretio sed exceptuare nobis exinde debetis de quantum ceciderint exinde de ipse portiones de ipsis portionariis vestris de predicto monte quod nobis eos non tradiderint, quod si abuerit ibidem asperum et petrosum ubi tigilli non profiterint non risilire nobis inde in aliquam occasionem, quod si ibidem seminaberimus demus vobis exinde terraticum, sicut consuetudo est, qui autem de nobis ambarum partes contra hanc chartam benire presumpserit, ad partem que firma steterit componat auri solidi libra una bysanti, et hec charta sit firma.

† Muscus filius constantini de domino musco testis est.

† Leo profundus testis sum.

† Gregorius iacta becte testis est.

† Ego Iohannes scriba filius sergii hanc chart. scripta per manibus (sic) sergii filii mei complevit.

(M. Camera l. c. vol. I, p. 164. — Ex Archiv. eccles. Ravellens. pergam. n. 451).

X.

In nomine Domini etc. anno ab incarnatione eius millesimo centesimo septuagesimo septimo, et undecimo anno regni domini nostri Guilelmi dei gratia Sicilie invictissimi et precellentissimi Regis, apulie ducatus capue principatus, secundo die intrante mense madio. Indictione decima Rabelli. a. 1177.

Nos quidem Urso stratigotus civitatis Rabelli, filius quemdam Lupini de Lete. Cum regisemus in convento plenario huius curie prefate civitatis cum *Iudicibus et bonis hominibus*, venit coram nostra presentia Theodora filia quemd. Fusconis de simia et relicta Iohannis Zaba, locutata (sic) dicens, vos scitis quod preterito mense transacto rogavi-

(1) La formola *boni homines* che sovente incontrasi nei contratti di quei tempi, intendevasi per testimoni, i quali facevano da assessori agli stessi giudici (così il Camera).

mus vos ut mandassetis (sic) a Iusfreda et Urso et Maurone veri germani filii domini Leonis de simia qui fuit exadelfus frater meus epistola de nostris Iudicibus in civitate Benevento ubi ipsi manent ut aut venissent in istam terram aud mandasse ut adquitare me de uncie quinque de tari Sicilie de capitania, et de laborem qualem iis duple facte sunt pro continentia de ipso memoriale quod in preteritis annis fecit predictus Leo fratre eorum, vos mihi mandaverunt (sic) ut me exinde aquitaret set venit responsum de illos pro ipsa epistola qualiter a illos placuit sicut in predicta epistola continet. Unde portamus domine vestram prudentiam (sic) ut faciatis nobis iudicatum super ipse causa illorum, sicut ipsi *iudices laudaverint*. Cumque talia postulasset ipsa predicta Theodora Zaba, dedit nobis ipsum predictum memoriale et prefata epistola cum prefato responso, tunc legere eas fecimus in prefato convento et taliter continebat sicut ipsa Theodora dixit. Tunc nos prefatus Urso stratigotus diximus ad predict. *Iudices et bonis hominibus* qui in predicto convento erant, *quomodo nobis laudatis et inde faciamus*, et omnes nobis pariter *laudaverunt* ut *predictum iudicatum* exinde fuissemus a illa de tote prefate uncie quinque de predictis tarenis capitania et laborem pro continentia de ipso predicto memoriale. Qua propter et nos prefatis Urso stratigotus per *laudamentum* de Iudicibus et *bonis hominibus* concedimus adque largimus vobis predicta Theodora Zaba a parte domini nostri magni regis, ut a die isto licentiam et privilegium habeatis apprehendere omnem substantiam de predicto Iusfreda et de Urso et Maurone de simia que eis obtenit da predicto patre illorum videlicet domos et fabrices vineas et castanietas terra plenam et vacua tenere e frudiare et dominare illos deabeatis et vindere exinde tantum unde volueritis et potueritis, unde vobis surgatis adque tolletis ipsis predictis unciis quinque de prefati tari cum toto ipso laborem quod ibidem crevit sicut in predicto memoriale continet, sine omni nostri et de nostris posteris contrarietatem, et sine omni contrarietate de prefatis genitoribus et de heredibus illorum. Si quis autem contra hoc iudicatum venire presumpserit sentiat tale pena quale contemptor habere debet insuper componere persona illa aureos regales triginta, et hec charta sit firma imperpetuum.

† Sergius iudex Manio Musceptule filius testis est.

† Manius iudex Ursonis Albinuzzo testis est.

† Ego Iohannes presbyter scriba Constantini de Aqua filius scripsi.

(Camera l. c. p. 362 e 363, Archiv. Ravellens. cit. perg. num. 516).

XI.

In nomine domini etc. anno ab incarnatione eius millesimo centesimo vicesimo, temporibus domini Guilielmi gloriosi principis et ducis, anno decimo ducatus eius Amalfi, die vicesima quinta mensis iunii indictione tertia decima Amalfii. Nos quidem Mastalus domini gratia monachus et abbas monasterii beate et gloriose Dei genitricis atque virginis Marie, qui constructus et dedicatus est in Erchi, una cum cuncta nostra congregatione supradicti monasterii a presenti die promptissima voluntate scribere et firmare visus sum vobis domino Leoni domini gratia sacer et monachus adque abbas monasterii beati Cirici et Iulicte, qui constructus et dedicatus est in ipso monte de supra Atrano et ad cuncta vestra congregatione supradicti monasterii, hanc chartulam securitatis (1) pro eo quod habuimus infra nobis multas altercationes de ipso monte et bitirina (2), et terre et silbe in uno tenientem de supra Cetara. Iam porreximus supra ipsum predictum locum cum *Iudicibus et bonis hominibus*, et monstrastis vos ipse chartule vestre et nos monstravimus ipse chartule nostre ibidem supra ipsum locum, et non potuimus illos finire per ipse predicte chartule nostre, et vestre. Iam vos adduxistis duobus testimonia qui volebant iurare et firmare ipsam finem quomodo fuit infra predicta causa de predicto monasterio vestro; et placuit Deo, sine sacramento venis exinde inter nobis ad *bonam finem et convenientiam* qui nobis et vobis bene complacuit, et de presentem signavimus unam crucem in ipsa groctella de subtus ipso monte de faleczo, et fabricavimus ibidem unum colunnellum, et deinde scinnbando (sic) paululum in iusum usque ad ipsum pistellum ubi iterum crucem signavimus et colunnellum alium ibidem fabricavimus, et deinde rectum in iusu usque ad ipsum alium pistellum ubi iterum crucem signavimus, et alium colunnellum ibidem fabricavimus, et deinde rectum descendet in susu per medium ipsum ballone usque in medio ipso flumine de Cetara et inde per medio predicto flumen in susum indad (sic) septentrionis de fine in finem quantum vestra pertinentia est. propterea et nos supradictus Mastalus monachus et abbas firmamus vobis supradicto domino Leoni

a. 1120.

(1) *Charta securitatis atque diffinitionis* (sic) dicevasi quell' istrumento di convenzione e di transazione fra le parti, che rogavasi dal notaro dopo agitato il giudizio.

(2) *Biterina, Veterina, Beterina;* intendesi dei luoghi scoscesi, sterili e pietrosi. Con tale nomenclatura appellansi tuttora vari siti alpestri di questa costiera occidentale.

Dei gratia sacer et monachus adque abbas, ut ab hodierna die et in perpetuis temporibus si ad ipsa supradicta finis inter nos et vos et inter nostris et vestris posteris sicut predicte cruces et colunnelli fabriti demonstrad et inde iu iusum de predicta tertia cruce et colunnellum de predict. pistellum da supra ipsa lama rectum indad parte occidentis per medium predict. ballone usque in medio predicti fluminis de Cetara sicut superius legitur usque in sempiternum. Et qui de nobis et vobis et nostris et vestris posteris aliquod de supradict. *finem* et *convenientiam* ut superius legitur minuare vel extornare (1) voluerit, componat pars infidelis (2) a parte que firma steterit auri solidi centum bizanti et hec chartula sit firma imperpetuum quia vos nobis simile de ista fecistis.

† Constantinus filius mauri de domina grifa testis est.
† Ego Sergius Iudex testis sum.
† Petrus Iudex testis est.
† Ego Iohannes Comiti ac curiali scripsi.

(Camera l. c. p. 309 e seg.)

XII.

Temporibus domini mansonis gloriosi ducis et Imperialis patricis anno vigesimo sexto, et octabo anno domini iohannis gloriosi ducis filii eius, die octabo mensis magii indictione duodecima (an. 984) Amalfi – Certum est me maurus filius mastali saltatori, a presenti die pruntissima voluntate delinueravimus atque diffinivimus vobiscum leone comite filio iohanni comitis de anastasio comite, et theodonanda iugali, de causationem quam vobiscum habuimus de fines da latus a parte orientis inter casalem *(caseggiato)* nostrum et casalem vestrum in pigellula (3) positum, dicendo a parte nostra quia introistis indad (sic) nos, et vos dicendo a parte vestra absit hoc ut intad vos introissemus, sed vos introistis intad nos. Unde inter nos causationes multas habuimus, et nobis altercantibus ad finem venire non potuimus; deinde perreximus exinde ad iudicium ante presentiam supradicte *gloriosissime potestatis et per*

(1) *Extornare;* con tal voce barbara, intendevasi il recedere dal fatto, che già s'era convenuto tra le parti.

(2) *Pars infidelis;* per esprimere colui il quale si rendeva inosservante ai patti apposti nel contratto.

(3) Pigellula; Pogèrola, villaggio di Amalfi.

suum ore rectum iudicium recepimus, ut pergeremus nos vobiscum et *cum bonis hominibus*, et complere nobis vos ipsum casalem nostrum per ipsa charta nostre comparationis ut emitteremus inter nobis exinde securitatem; post vero *receptum iudicium* cum multis *bonis, et nobiliores homines* perreximus supra ipsum locum, nos dicendo, et adtendendo causa nostra, et vos dicendo et adtendendo causa vestra excussimus ipsa charta nostra cum qua eos comparavimus, et cum releximus eam, et per ipsas mensuras de ipsa predicta charta mensuravimus totum ipsum supradictum casalem,... iura placuit deo sine omne sacramentum venimas vobiscum in *convenientia* verbo gratie, et vim voluntatis fecimus inter nos *finem bonum* quem nobis et vobis placuit; talemque finem fecimus et constituimus inter nos qualem per ordinem modo dicimus. Primis omnium conflicti nobis ipsa mensura nostra da fede de predictum casalem nostrum, hoc est cubita naup. viginti quinque..... et si suo quovis tempore nos aut nostri heredes nos et vestros heredes querere presumpserimus aut ad infrascripti termines indad vos transire temptaverimus componere promittimus vobis auri solidis centum et hec charta securitatis firma permanead in perpetuum.

† Ego Sergius de urso comite de pardo comite testis sum.

† Ego Costantinus de gregorio de constantino comite testis sum.

† Ego Lupinus de iohanne de lupino de iohanne comite testis est.

Ego Iohannes scriba filius ursi scripsi.

(Camera l. c. vol. II, Annotazioni e Documenti XXII n. XI, Repert. scripturar. antiq. Amalph.).

XIII.

In nomine domini etc. temporibus domini Mansonis gloriosi ducis et imperiali patricii anno tricesimo quinto. et sextodecimo anno domini Iohannis gloriosi ducis filii eius, die septima decima mensis augusti indictione quinta (an. 992) Amalfi – Certum est, iohannes presbiter, et sergius germani filii marini falangola, a presenti die pruntissima voluntate deliberavimus adque et in presenti diffinivimus vobiscum iohannes filius ursi presbiteri et medici cucciarii, qui sis pro vice tua et de bono germano tuo qui est a navigandum, et nos quindinilamus a parte sua, de eo quod te querere visi sumus de ipsam viam quam voluimus habere per ipsum casalem *(caseggiato)* vestrum in finestru (1) posito ad ipsum

(1) *Finestru: Finestro,* sito montuoso nel villaggio di Vetticaminore in tenimento di Amalfi.

casalem nostrum iuidem in finestru, dicendo a parte nostra, quia nos et auctor *(venditore)*, nos et ipse auctor noster, semper habuimus viam pro causa *(possessione)* vestra ad ipsum casalem nostrum, et vos dicendo a parte vestra absit hoc et veritas anc est; unde causationes multas habuimus, et nobis altercantibus placuit et ivimus exinde ad iudicium ante presentia *supradicte gloriose potestatis, et de ipsius ore iudicium rectum recepimus.* ut si nos a parte nostra vobis ostendere potuerimus ut ipse casalis noster de finestru viam habuisset per ipsum casalem vestrum iuidem in finestru, vos nobis dare ipsam viam, et si nos vobis exindi ostendere non potuerimus, vos hanc setis (sic) prontissimi nobis exinde iurare et firmare nobis viam unde superius dixistis; et si vos iurare non oportuerit iurare nos a parte nostra; post vero receptum iudicium nos vobis exinde ostendere non potuimus, et vos de presentia nobis exinde iurastis ad sancta Dei evangelia, iurando et testificando dixistis, per ista Dei misteria, quia neque vos neque ipse auctor *(avvocato)* vestro viam per causam nostram per legem non habuit ad ipsum casalem vestrum de finestru, sed per causam *(beni)* de lupino marsulo habuit viam et pro eo quod nobis exinde iurastis, et nos ipsum sacramentum recepimus firmavimus inter nos exinde securitates ad invicem in omnem deliverationem ut nos et heredes nostri habeamus ipsam viam per causam supradicti lupini, et si heredes supradicti Lupini nos exinde contraverint vos exinde faciatis finem cum supradictis heredibus et vindicetis nobis ipsam viam, et si nobis eam vindicare non potueritis tornare (sic) nos debeamus et habeamus viam per causam vestram; et taliter vobis promittimus, ut sive nos sive heredes nostri quolibet tempore seu per summissam personam vos de hoc unde finem fecimus querere aut contrare presumserimus viginti bysanti vobis componere promittimus at hec charta sit firma in perpetuum.

† Guaimarius filius sergii filii mansoni de iohanne comite subscripsi.
† Ego Armogeni de urso de armogeni testis sum.
† Ego Iohannes filius domini benedicti presbiteri et medici testis sum.
Guttus scriba huius civitatis.

(Camera l. c. XXIII e XXIV).

XIV.

† In nomine domini tricesimo anno principatus domini nostri gisolfi glorioso princeps, mense februarii sexta indictione, ante me petrus castaldus causavit gregorius presbiter et abbas rector ecclesie sancti ma-

ximi una cum suo adbocatore cum roffus filius gnisenolfi de locum barbazzanu finibus noceria, ut malo ordine et sine ratione rebus teneret prephate ecclesie sancti maximi in locum predicto barbazzanu erga ipsa curte et terra de ex eadem locum barbaciano, quod domna rumelgaita in suo nomine comparatum abuit quendam iohannes filius griselgari clerici ad laborandum tenuit da partibus ipsius ecclesie, quo audito ipse roffus talia adbersum se causanter, responsum reddidi eorum dicendum, tenere rebus in ipso locum barbaciano erga ipsa curte et terra, quod superius legitur, pro qua mea esset pertinentem per mea ratione, et autorem inde abeo, qui rebus ipsa mihi benumdedi, unde nos superius castaldus taliter ipsum ruffus manifestantem et dicentem haudibimus et agnobimus, iudicavimus et utrisque partibus eis guadiare fecimus, ut ipse roffus plicaret se cum suis rationibus, qualiter inde dicebam aberet et cum ipsum supradictum autorem, quot inde nobis secundum legem in manum mittere, ante presentia superii gloriosi principi et aut eius bestigiis et secundum legem inter se exinde finem faciat, unde ipse roffus de ipsa guadia mediatorem eorum posuit mari filius adelgardi clerici, et ipse predictus abbas cum suo adbocatore mediatorem ei posuit, et hunc iudicatum scribere fecimus te ildericus subdiaconus et notarius qui interfuisti.

† ego qui supra petrus.

(Codex diplomaticus Cavensis, T. II, CCXXII, p. 14).

Avv. Alberto de Gasparis.

LA SECONDA GUERRA PUNICA NELLA SPAGNA

DALLA DISFATTA DEI DUE SCIPIONI ALLA PARTENZA DI ASDRUBALE BARCA ALLA VOLTA D'ITALIA (211-208 A. C.).

INTRODUZIONE. — Importanza della guerra annibalica di Spagna. — Campagna del 211 a. C. — Luogo in cui si svolse. — Disastro degli Scipioni e suoi effetti. — Leggenda del cavaliere Marcio. — Arrivo di C. Claudio Nerone in Ispagna. — Discussione sul luogo e sul tempo in cui avvenne la sua spedizione contro Asdrubale Barca. — P. Cornelio Scipione, il futuro vincitore di Zama, è mandato con rinforzi nella Spagna. — Carattere e personalità di Scipione. — Sua condotta verso le tribù iberiche. — Posizioni dei tre duci cartaginesi nell'inverno del 210-209 a. C. — Inazione dei Cartaginesi e sue cause. — Concezione e felice esito del colpo di mano su Carthago Nova. — Leggende, prede ed effetti di quel successo. — Necessità di porre altri avvenimenti sotto il 209 a. C. — Campagna del 208 a. C. — Piano di Asdrubale Barca. — Scontro di Baecula. — Abile ritirata di Asdrubale. — Cooperazione degli altri due duci cartaginesi nell'esecuzione di quella celebre ritirata strategica. — Scarso accorgimento militare di Scipione in quell'occasione. — La pretesa adunanza dei tre duci cartaginesi dopo Baecula va posta in epoca anteriore. — Esaurimento delle popolazioni iberiche: ultimi momenti della dominazione cartaginese in Ispagna.

La seconda guerra punica (218-201 a. C.) fu senza dubbio la più grandiosa lotta che troviamo nella storia di Roma repubblicana. La sua durata, la sua estensione, l'energia prodigiosa spiegata dai belligeranti, la genialità militare di alcuni duci, l'importanza grandiosa dei risultati ci offrono una delle pagine più interessanti di tutta la Storia antica.

Ma benchè gli studiosi abbiano subìto in gran numero il fascino di questa grandezza e siano stati attratti in questo campo più che altrove, pur nondimeno è necessario convenire che non tutte le questioni sono state seriamente esaminate, o definitivamente risolte, nè tutti gli ambienti sono stati studiati con quella

calma serena e con quell'acume che sono propri dell'indagine storica positiva. Nella cosidetta guerra annibalica si resta generalmente troppo affascinati dal genio di Annibale, che con la sua grande individualità sembra dominare tutto il suo tempo. Ma accanto ad Annibale, e con piani che erano parte integrante del suo, altri della famiglia dei Barca sostenevano nella penisola iberica una serie di lotte assai importanti e tali che con i loro risultati modificarono, anzi decisero di tutta la seconda guerra punica.

A torto si è passati fin qui troppo sopra agli avvenimenti che si svolsero nella Spagna nei due ultimi decenni del III° sec. a. C. Troppo spesso non si è pensato che dalla penisola iberica era partito l'esercito che aveva vinto al Trasimeno e a Canne; troppo spesso si è dimenticato che la battaglia di Ibera (avvenuta poco dopo Canne), avendo spezzate le comunicazioni fra Annibale ed il fratello Asdrubale, contribuì assai a preparare l'inevitabile rovina e l'insuccesso dei piani del duce cartaginese.

La guerra che si svolse nella Spagna tra il 218 e il 206 a. C. ha dunque un'importanza di prim'ordine, importanza che nel 218 a. C. s'impose allo stesso senato romano. Ma sia a causa delle reali e molteplici difficoltà cronologiche e geografiche che incontriamo nelle nostre fonti, sia a causa della caotica confusione che troviamo ad ogni piè sospinto nei commenti dei nostri testi classici e nei repertori più comuni, il fatto è che rispetto agli avvenimenti svoltisi nella Spagna in quel tempo, noi non abbiamo un vero studio serio a cui poterci affidare.

Le illogicità della nostra tradizione sono state troppo pedissequamente seguite da molti compilatori di storia spagnuola e da alcuni autori di monografie sulla penisola al tempo della conquista romana. Alcune questioni sono state studiate con leggerezza e senza larga preparazione, altre sono state discusse più per incidenza che di proposito, più per lanciare una nuova ipotesi (e ve ne sono infinite su questo campo!) che per portare un vero e serio contributo.

Il quadro è veramente triste, e le idee confuse e gli errori più grossolani sono riprodotti anche in opere moderne di autori stimati.

L'opera valorosa ed indefessa di Emilio Hübner e di una modesta schiera di studiosi spagnuoli non ha dato ancora grandi frutti per la storia della conquista romana della Spagna, mancandosi di un impulso forte e concorde delle intelligenze.

Pertanto, procedendo qui sotto ad un breve esame di una parte del periodo storico di cui parliamo, nutriamo la speranza ch'esso valga ad attirare l'ingegno degli studiosi verso questo vastissimo campo di studi, che, se offre non piccole nè scarse difficoltà, lascia pure penetrare in noi un sentimento vivissimo di soddisfazione e un fascino irresistibile di ricerca.

*
* *

Dopo i grandi e continui successi che i Romani avevano ottenuti sui Cartaginesi nelle regioni intorno al Baetis (Guadalquibir), per indebolire la posizione, ormai critica, dei Barca nella Spagna e per affrettarne lo sgombro, essi avevano cercato con una sapiente diversione di porre fine alla guerra sul suolo iberico. Ma, benchè la situazione si fosse allora prestata all'attuazione di questo loro piano, le loro speranze vennero frustrate dagli insuccessi militari del re Siface, loro alleato nella Numidia. L'abilità e l'ardire del giovane Massinissa e dei Cartaginesi, ad esso alleati contro Siface, avevano impedito la probabile e sperata congiunzione delle forze romane con quelle del re numida. Sicchè i Romani, abbandonato al suo destino il loro alleato, si prepararono a sostenere una nuova campagna presso il corso superiore del Baetis.

Dai grandi preparativi fatti da una parte e dall'altra nell'inverno del 212-211 a. C. la campagna del 211 a. C. s'annunziava quale una delle più importanti e decisive. I due duci cartaginesi Asdrubale Barca ed il fratello Magone ottennero non solo notevoli rinforzi di truppe con la venuta di Asdrubale, figlio

di Giscone, ma anche un potentissimo ed inestimabile aiuto in un forte corpo di cavalieri numidi, condotti da Massinissa. Tutti questi rinforzi notevolissimi, uniti alle altre migliaia dell' esercito cartaginese di Spagna e aumentati quasi senza dubbio da nuove leve di mercenari, venivano a creare una nuova fase nella lotta aspra e grandiosa, allora appunto che pareva sopita ed ormai decisa in favore di Roma.

I Romani da parte loro, essendo riusciti ad assoldare un corpo numeroso di Celtiberi, circa 20 mila uomini secondo Livio, (XXV, 32), senza avere evidentemente un concetto chiaro della gravità della situazione, che certo non si preparava troppo facile per essi, credettero fosse giunto il momento opportuno di procedere ad una campagna interamente offensiva, cercando di non dare quartiere al nemico. Eppure la prudenza, di cui i duci romani avevano dato tanta buona prova pel passato, avrebbe dovuto consigliarli a raccogliere le proprie forze per resistere con compattezza alla burrasca che s' annunziava. Una sconfitta anche parziale avrebbe compromesso non solo l' esito di tutta la campagna, ma condotto anche a risultati a tutta prima imprevedibili. Trovandosi in un paese poco conosciuto e col dovere di difendere molti popoli e città di recente alleati, ignorando i disegni del nemico, gli Scipioni commisero il grande errore di dividere le loro forze per combattere partitamente i due eserciti nemici. Il frazionamento delle forze poteva essere permesso soltanto ai Cartaginesi, che avevano una superiorità numerica notevole e la cavalleria numida, dotata d'una mobilità a tutta prova. Per i Romani il dividersi in quel momento inopportunissimo, data la poca speditezza delle legioni, era il volere andare incontro ad un disastro. E questo non si fece attendere molto.

Decisi di marciare separatamente contro i due eserciti cartaginesi, gli Scipioni vollero ad ogni costo impedire una dispersione di nemici fra le montagne aspre e selvagge della regione vicina al corso superiore del Baetis. Perciò, affinchè la guerra

non andasse troppo per le lunghe, ciascuno dei due duci romani con un proprio obbiettivo si mosse contro i nemici con lo scopo di distruggerli e di finire così la guerra. Ma perchè simili piani riescano è necessario che tutto vada a seconda e che non sorgano ostacoli impreveduti e imprevedibili, perchè in tal caso è facile compromettere l'esito di tutta la spedizione. E gli ostacoli per i Romani vi furono e non piccoli.

I Cartaginesi, vedendosi numericamente superiori, erano disposti, come lo provano tutti gli avvenimenti di quell'anno, di venire ad una azione decisiva per potere poi scacciare dai confini della loro provincia i Romani e risolvere i conti con Castulo, Iliturgi ed altre città minori, che negli anni precedenti erano defezionate. Essendo ormai cominciato quel movimento di dissoluzione dei possedimenti cartaginesi in Spagna è chiaro che da un'offensiva v'era più da guadagnare che da perdere, perchè si sarebbero arrestate le defezioni e con una vittoria si sarebbe potuto consolidare la potenza di Cartagine.

Ai primi dell'estate i duci romani cominciarono la loro avanzata contro i nemici (1), procedendo dapprima con forze unite. Ma allorchè si venne a contatto con l'esercito cartaginese capitanato da Asdrubale Barca, presso la città di Anistorgis, Publio Cornelio Scipione con due terzi delle truppe proseguì *ad destinatam belli partem* per fronteggiare l'altro esercito nemico, capitanato da Magone, Massinissa, Asdrubale di Giscone.

(1) Tra il XXIV, 49 ed il XXV, 32 di Livio v'è certo una lacuna intorno agli avvenimenti di Spagna. Infatti non ci sono indicati i quartieri d'inverno del 212-211 a. C. Al XXV, 32 è detto: *egressi ex hibernis copias coniunxerunt.* Ma da dove partirono e dove si congiunsero?

Questa lacuna può essere riempita con un passo di Appiano (*Iber.* 16) in cui è detto che Gneo Cornelio Scipione svernò ad Urso (oggi Osuna), Publio, suo fratello, a Castulo (oggi Cazlona) ed i Cartaginesi fra i Turdetani. Ma se così andarono le cose è lecito domandarsi: è possibile che i Romani ponessero allora i loro quartieri così vicino ai Cartaginesi e così lontano dal loro quartiere generale?

Come mai l'azione militare si svolse poi in un territorio ben diverso da quello posto fra Castulo, Urso e la Turdetania?

Prima di procedere oltre diamo in breve uno sguardo al luogo in cui si svolsero gli avvenimenti di quell'anno.

È difficile comprendere perchè mai alcuni, fra cui è il Rupert, abbiano proposto di leggere *Conistorgis* anzichè *Anistorgis* (1), ricordata da Livio (XXV, 32). Conistorgis, come è noto, era una città dei Celtici (Strabone III, 141), abitatori della parte più meridionale della Lusitania, cioè di quella regione ch'era detta dai Romani *Cuneus* (corrispondente all'incirca all'odierna provincia portoghese dell'Algarve). Manifestamente l'Anitorgis ricordata da Livio non ha nulla a che fare con questa Conistorgis dei Celtici per la semplicissima ragione che nel 211 a. C. il campo della guerra è presso le regioni del corso superiore del Baetis e non certo nella Lusitania, in cui i Romani non posero piede che assai più tardi.

A dire la verità, se si desse un po'più spesso un'occhiata agli avvenimenti, non avremmo certo a lamentare tante ipotesi assurde e che si escludono da loro stesse. Intorno a quest'Anitorgis liviana non è possibile trovare due commentatori di Livio, o due studiosi del nostro periodo, che vadano d'accordo. Sulla identificazione di quella località si ha una vera ridda di nomi moderni. V'è chi sostiene che Anitorgis debba cercarsi in Cuenca, città posta nella Nuova Castiglia, alla sinistra dello Jucar. Vi sono altri che la cercano in Albarazin, posta a sud–ovest di Teruel, fra i monti Universales (Aragona meridionale). Altri l'identificano con Villarrobledo (presso i confini settentrionali del regno di Murcia), altri in Villa Hasta, altri ancora in Pampeluna, ecc.

È vero che dalla narrazione di Livio non si ricava nulla intorno alla posizione precisa del teatro della guerra nella campagna del 211 a. C. Ma da Appiano (*Iber.* 16) si vede chiaramente che gli avvenimenti si svolsero allora certamente presso

(1) *Amstorgis* dei codici sta forse, come crede l'Hübner (*Encyklopaedie* Pauly–Wissowa), per *Anitorgis*.

il Baetis, e d' altra parte, date le condizioni militari, prodotte dagli avvenimenti degli anni precedenti, non poteva essere che quello il campo della lotta nel 211 a. C. Del resto anche da Livio si può trarre qualche elemento per venire a questa stessa conclusione. Infatti il *flumen* che divideva Asdrubale Barca da Gneo Scipione deve essere il Baetis, come è ammesso dai più (1).

Intorno a questa questione sulla determinazione del teatro della guerra nel 211 a. C. bisogna tener presente un passo di Plinio (III, 9), a cui nessuno ha badato fin qui. Plinio in quel passo, parlando del Baetis, ci dice che questo fiume *Ilorci refugit* SCIPIONIS ROGUM. Manifestamente Plinio qui si riferisce alla morte di Gneo Cornelio Scipione, che nella ritirata del 211 a. C., come vedremo, rifugiandosi in una torre fu ivi bruciato dai nemici.

Ogni altra interpretazione che si dia al *Scipionis rogum* pliniano non ha per noi valore (2). Se veramente, come credono alcuni, Plinio avesse alluso ad uno dei tanti pretesi sepolcri di P. Cornelio Scipione Africano, avrebbe usato un vocabolo diverso da *rogus*, il quale invece ben si presta per adombrare nel sepolcro di Gneo anche il genere di morte ch' egli ebbe ad incontrare nella *turris* in cui s' era rifugiato. Questa torre, che incendiata divenne il *rogus* di Gneo e dei suoi soldati, non era lungi da Ilorci come si ricava dal citato passo di Plinio, il quale altrove (III, 25) ricorda gli Ilorcitani nel *conventus Carthaginiensis*. Questa stessa torre, una delle tante di cui era piena la Spagna antica (Livio XXII, 19, 6), doveva essere anche a poche marce da Anitorgis, come possiamo ricavare dalla narra-

(1) Ricorderò qui soltanto H. Müller (*Titi Livii ab urbe condita Liber XXV*, für den Schulgebrauch - Leipzig 1879), il quale nel dilucidare quel passo di Livio è d' accordo con le nostre conclusioni.

(2) Alcuni studiosi spagnuoli « Scipionis rogum tenere sibi visi sunt sepulcrum illud Carthaginiense (iscriz. 3426) *T. Didii T. f(ilii) Cor(nelia)* ad Scipiones referentes » (Hübner, C. I. Lat. Vol. II° pag. 476).

È noto che *rogus* significa *pira, rogo.* Solo poeticamente e come metonimia è usato in senso di *tomba, sepolcro.*

zione che ci è data da Livio (XXV, 36) intorno alla ritirata di Gneo, che allora non potè troppo allontanarsi dal suo accampamento.

Con ciò resta provato che Anitorgis non era lungi dal corso superiore del Baetis. Forse va cercata nelle vicinanze della Sierra de Segura e della Sierra de Sagra.

Rispetto al luogo in cui fu disfatto Publio sappiamo solo ch' era a cinque giornate di marcia da Anitorgis (circa un centinaio di chilometri), probabilmente nella direzione di Castulo.

*
* *

Avvenuta la divisione delle forze romane, Asdrubale Barca, che certamente meglio d' ogni altro conosceva il carattere volubile e leggero dei popoli spagnuoli, s' adoperò scaltramente a trarre partito dalla perfidia dei Celtiberi, che numerosi, insieme ai pochi Romani dell'esercito di Gneo, erano restati a fronteggiarlo.

Date le facili comunicazioni fra i due accampamenti, per mezzo degli Spagnuoli che militavano con lui, non gli fu difficile con promesse di grandi mercedi di attirarsi i Celtiberi che erano nel campo romano. Il desiderio del denaro, la minaccia d' un pericolo imminente, in cui avevano tutto da perdere e nulla da guadagnare, spinsero i Celtiberi ad una defezione in massa. Gneo, dopo ciò, veduta l'impossibilità di riunirsi al fratello, stimò prudente ritirarsi dinnanzi a forze tanto superiori alle sue. Ma era già troppo tardi.

Publio, pochi giorni dopo che aveva lasciato il fratello ad Anitorgis, venne subito a trovarsi a contatto con l' esercito di Magone, ma ben tosto si sentì a disagio di fronte a lui, essendo continuamente tormentato dalla cavalleria numida, sempre instancabile nelle sorprese e negli attacchi notturni. E le cose minacciavano di divenire ancor più gravi dopo qualche giorno

a causa dell'arrivo del regolo Indibile che con 7500 Suessetani (1) moveva a grandi giornate per unirsi ai Cartaginesi.

Vista la necessità di prevenire questa congiunzione, Publio, lasciato il suo *legatus* T. Fonteio (2) a guardia dell'accampa-

(1) I Suessetani sono fra i popoli dell'antica Spagna quasi sconosciuti. Il Mariana li credette abitatori di Suestasio, città dei Caristi, ricordati da Tolemeo (II, 4, 13). Ma contro una tale ipotesi si può osservare che si sarebbe dovuto avere *Suestasiani* o *Suestasienses* e non *Suessetani*. Inoltre i Caristi sono ricordati come un piccolissimo popolo, quindi non è possibile pensare che Suestasio, una delle loro città, potesse contare una popolazione tale da poter fornire 7500 soldati. — Si vede adunque che l'ipotesi del Mariana non regge neppure ad una critica superficiale.

Dal momento che Indibile è detto più volte re degli Ilergeti, è da ritenersi invece come probabile che i Suessetani non siano altro che una delle più forti tribù degli stessi Ilergeti. Questa nostra ipotesi è resa verosimile anche dal fatto che Livio (XXVIII, 24 ed altrove) nomina i Suessetani specialmente in unione con i Sedetani, che erano presso Salduba (la Caesaraugusta dei tempi posteriori), ai confini del territorio degli Ilergeti.

Se poi si volesse pensare ad una corruzione del nome si può col Valpy riferirsi ai Vescitani, ricordati da Plinio (III, 24). Ma si tratterebbe d'un'ipotesi campata all'aria.

Non sappiamo quanto valore possa avere l'opinione di coloro che fanno i Suessetani abitatori dei dintorni di Sangüesa (Navarra), un paesetto posto sull'Aragon, affluente di sinistra dell'Ebro. Noi riteniamo che i popoli della Navarra, cioè i Vasconi, non vennero punto a contatto con i Romani all'epoca della conquista; perciò senza porre i Suessetani come una delle tribù dei Vasconi, li poniamo alquanto più ad est, cioè al di qua del Gallicus (oggi Gallego, affluente di sinistra dell'Ebro), oltre il quale non è provato che s'estendessero gli Ilergeti, di cui i Suessetani erano forse un ramo, essendo Indibile a capo di essi.

L'opinione di Pedro de Marca (*Hispania* II, 9, 4) che crede i Suessetani quali un ramo dei Cossetani per noi resta una ipotesi senza fondamento alcuno. Conveniamo invece pienamente con l'Uckert (*Geographie der Griechischen und Römer,* Vol. II°, Tomo I°, pag. 318) nel porre i Suessetani fra i territori dei Celtiberi, dei Lacetani e degli Ilergeti.

Non sappiamo quanto valore abbia l'ipotesi dell'Hübner (*Monumenta Linguae Ibericae.* Berlino 1893 pag. 94) che crede che il nome Suessetani sia stato modificato dai Romani in ricordo di *Suessa* della Campania.

(2) T. Fonteio, *legatus* di P. Cornelio Scipione (Livio XXV, 32), col quale era andato nella Spagna nel 217 a. C., va posto fra i più illustri rappresentanti della *gens Fonteia,* che Cicerone (*Pro Fonteio* 14) diceva venuta da Tusculo.

Il più illustre della famiglia è C. Fonteio Capitone, che nei Fasti consolari è posto come console nell'anno 12 dopo Cristo.

Rispetto al nostro T. Fonteio sappiamo che nel 211 a. C. era *praefectus* del campo di Publio, quindi a lui dopo il disastro, sarebbe spettato il comando supremo nella ritirata. Ma sia che il centurione L. Marcio godesse più stima e simpatia fra i soldati, sia

mento, nella notte nascostamente mosse alla volta di Indibile con l'intenzione di attaccarlo ad ogni costo.

Avvenuto l'incontro dei Romani con Indibile, nel colmo della mischia, improvvisamente apparvero i cavalieri numidi, la cui vigilanza Publio aveva creduto d'aver deluso. L'attacco inaspettato dei Numidi ai fianchi e l'intervento del grosso dell'esercito di Magone resero ben presto impossibile la battaglia per i Romani, ai quali ormai non rimase che aprirsi con le armi un passaggio fra i nemici. Naturalmente ne seguì un disastro ed una fuga generale con la morte dello stesso duce romano (Livio XXV, 34).

Dopo non molto Gneo si vide fronteggiato con grande sorpresa da un nuovo esercito cartaginese: era quello di Magone, che appena vinte e disperse le forze di Publio, era corso a congiungersi con l'esercito di Asdrubale Barca, che già aveva posto in serio imbarazzo il duce romano.

La posizione dei Romani in ritirata, da critica divenne allora insostenibile. Gneo, avendo compreso che non c'era più da sperare sulle forze del fratello, invano cercò d'affrettare la ritirata, perchè in marcia era tormentato continuamente dalla cavalleria numida. La necessità lo spinse a rifugiarsi in un'altura, dove però non gli fu possibile di improvvisare una forte difesa, non potendo, a causa della durezza delle roccie, fare dei fossati, nè costruire salde palizzate per mancanza di legnami. Per conseguenza l'accesso all'accampamento romano rimase assai aperto ai nemici, dinnanzi all'assalto dei quali non si potè resistere a lungo, cosicchè si ebbe una fuga generale verso i boschi e di là all'accampamento di T. Fonteio. Gneo stesso perì da valoroso nel difendersi in una torre, che venne incendiata dai nemici. (Livio XXV, 36).

ch'egli non fosse subito riuscito ad unirsi alle truppe di Gneo che si ritiravano, il fatto è che Marcio fu eletto duce.

Alcune medaglie (con una figura bicipite da una parte, con una nave dall'altra) sono riferite a questo T. Fonteio. Ma, per quello che ne sappiamo, finora non ne sono state spiegate le leggende.

Ciò avveniva *anno octavo postquam* (Gneo) *in Hispaniam venerat,* cioè nel 211 a. C. essendo venuto nel 218 a. C. (1).

Alquanto diversa è la versione che intorno al disastro degli Scipioni ci dà Appiano, che, in questa parte, siamo tentati di considerare quale continuatore della tradizione polibiana (2).

Il disastro di Publio, secondo Appiano (*Iber.* 16), è dovuto ad un infelice ed imprudente tentativo di esplorare le posizioni nemiche; quello di Gneo ad un improvviso licenziamento di truppe da parte del duce stesso.

Dal confronto della tradizione liviana con questa tramandataci da Appiano è facile accorgersi che intorno al disastro degli Scipioni siamo in presenza di due versioni quasi del tutto opposte. Queste due versioni fanno forse capo a due correnti di scrittori annalistici, correnti che esistettero senza dubbio, come ci è provato da Livio (XXV, 36) quando ci parla delle diverse versioni intorno alla morte di Gneo.

In Appiano gli Scipioni ci appariscono come assaliti, in Livio come assalitori. Nella narrazione del primo tutto si svolge in modo semplice e naturale e non v' è quella solenne e paurosa tragicità che troviamo invece nelle pagine del secondo.

Intorno agli Scipioni non abbiamo una pura ed oggettiva tradizione storica. In genere le loro imprese, quelle di P. Cornelio Scipione Africano in ispecie, sono quasi sempre esagerate

(1) Che la morte degli Scipioni vada posta nel 211 a. C. lo dimostra non solo un altro passo dello stesso Livio (XXV, 38) in cui il centurione Marcio chiama i soldati *invictos per octo annos in his terris* (Cfr. l'*octava aestas* di Silio Italico XIII, vers. 671), ma lo dimostrano anche Eutropio (III, 14) ed Orosio (IV, 16), i quali narrano la morte degli Scipioni dopo la marcia fatta da Annibale su Roma nel 211 a. C.

(2) Sappiamo che Appiano ricorda come sua fonte Polibio (Appiano - Ἀννιβαϊκή 60). Stando alle considerazioni che Polibio fa nel libro IX, fram. 12° (frammento che il Reiske con buoni argomenti crede che facesse seguito all'esposizione della disfatta degli Scipioni) si è spinti a credere che Appiano, seppure non continua qui la tradizione polibiana, certo ne doveva differire ben poco. Gli studi del Nissen (*Untersuchungen über die Quellen des Livius* pag. 114) e dell' Harnak (*Appianus und seine Quellen* - Vienna 1869, pag. 141-184) provano che, nonostante la grande confusione delle fonti, in Appiano, Polibio occupa pure un posto notevole.

ed alterate (1). E non poteva essere altrimenti, perchè anche i loro contemporanei, tanto lontani dal campo dell'azione ed ignari per lo più dei luoghi, compirono relazioni tutt' altro che imparziali e veritiere. Intorno alla morte degli Scipioni dovettero ben presto sorgere delle leggende. Ciò non deve punto sembrarci strano se pensiamo che i Romani in quel tempo avevano idee incerte e vaghe intorno alla penisola iberica. La mancanza di particolari precisi ed esatti fu supplita dalla fantasia degli scrittori, i quali naturalmente non s' accordavano troppo spesso fra loro. La leggenda aveva il terreno propizio per sorgere, tanto più che si trattava di avvenimenti svoltisi in terre assai lontane e dai più sconosciute, avvenimenti che nessuna tradizione storiografica aveva tentato di tramandare alla posterità con scrupolosa esattezza e veridicità (2).

Era naturale che alla grandezza del disastro rispondesse la grandezza degli effetti che ne derivarono. Gli Scipioni in circa sette anni avevano senza dubbio compiuto grandi cose nella Spagna, ma in genere la loro dominazione, come quella cartaginese, era più nominale che reale, perciò non deve far troppo meraviglia il vedere che la loro sfera d' influenza s' estendeva da Emporiae al corso medio del Baetis. Il colpo gravissimo che la dominazione romana ebbe con la morte degli Scipioni è prova sufficiente della sua poca solidità e della sua scarsa consistenza. Le defezioni di Iliturgi e di Castulo dovettero essere seguite da altre di località minori. Tutta la parte al di là dell' Ebro, conquistata più a forza di abilità diplomatica che con le armi, poteva

(1) Si è facilmente d'accordo con l'Ihne (*Römische Geschichte* Vol. II°, libro IV°, p. 312 nota 337) allorchè scrive « die angeblichen Erfolge der Scipionen haben eine schlagende Familienähnlichkeit » Cfr. Arnold - *History of Rome* - London 1853, Vol. III°, pag. 260.

(2) Anche ai nostri giorni esistono incertezze e nebulosità intorno ad alcuni avvenimenti storici nonostante i nostri molteplici mezzi di informazione e di comunicazione. Chi di noi sa, per esempio, come morì nella battaglia di Abba Carima il maggiore Galliano? Che si sa della fine del generale Arimondi? Eppure serpeggiano tra il popolo varie leggende intorno ad essi.

considerarsi perduta, essendo caduto il prestigio dell'invincibilità delle forze romane.

I popoli alleati, o simpatizzanti per i Romani, dinnanzi alla minaccia d'una reazione feroce da parte dei Cartaginesi, dovettero cercare da parte loro di far dimenticare ai vincitori l'amicizia che li aveva legati di recente agli Scipioni. Ciò spiega e scusa in parte l'azione vigliacca di quelli di Iliturgi, che allora consegnarono ai Cartaginesi il presidio romano.

L'effetto più grave della disfatta degli Scipioni, effetto che più doveva spaventare Roma, era il fatto che ormai la strada verso i Pirenei sembrava dovesse essere aperta ed incontrastata ai Cartaginesi, i quali così avrebbero potuto riattivare le comunicazioni con Annibale. Benchè nella Spagna fossero dislocate qua e là forze romane bastanti, insieme ai superstiti del disastro, per opporsi al passaggio dell'Ebro, pur tuttavia il lavoro di concentramento e di organizzazione non era certo facile e pronto. Il merito principale di L. Marcio, il centurione che fu scelto a capo nella ritirata, fu appunto di aver saputo riunire per la difesa della linea dell'Ebro queste forze disperse e demoralizzate.

A noi non è dato di avere un'idea precisa e completa degli avvenimenti che si svolsero immediatamente dopo la duplice disfatta degli Scipioni. Gli scrittori antichi cercarono di coprire con tinte d'oro le grigie linee della disfatta, che i prodigi di un semplice centurione dovevano almeno attenuare, e forse cancellare, agli occhi dei posteri. Ed era naturale che alla leggenda dei pretesi strepitosi successi si disposasse il miracolo d'una divina fiammella che ai soldati apparve protettrice del loro duce improvvisato (Livio XXV, 39; Plinio II, 241).

L'opera del cavaliere Marcio, sfrondata di tutte le inorpellature retoriche, resta sempre importante e gloriosa, perchè permisse ai Romani di respingere ogni tentativo di avanzata cartaginese oltre l'Ebro. In mezzo alla disfatta Marcio seppe ben destreggiarsi e comprese che cosa ormai restava a fare. Se

non fu il *vir unus* che *res perditas restituit* (Livio XXV, 37) pur tuttavia dimostrò di essere un bravo ufficiale, degno della scuola di Gneo.

Non so comprendere come vi siano stati alcuni che cercarono di rovesciare del tutto la tradizione intorno a Marcio. Il silenzio di Appiano e di Zonara non può essere un argomento sufficiente per autorizzarci a negare ogni realtà storica alle imprese di Marcio nella Spagna.

Il famoso scudo con l' effigie di Asdrubale Barca, scudo conservato in Roma sino al tempo del grande incendio del Campidoglio (84 a. C.), ci è prova sicura che pur qualche cosa di vero deve esservi nella tradizione liviana intorno a Marcio. Quello scudo (1), che ci è ricordato, era posto *supra fores Capitolinae aedis* (Plinio XXXV, 14), cioè visibile al pubblico e perciò poteva essere stato veduto dai più vecchi che vivevano al tempo in cui Livio scriveva. Ne consegue che non è possibile sostenere che lo storico romano nelle pieghe della sua esposizione retorica non ci serbi un qualche elemento sicuro degli avvenimenti spagnuoli della fine del 211 a. C.

A noi basti d' aver qui dato un' idea generale della leggenda di Marcio senza essere punto entrati a ricordarne i dettagli su cui lo stesso Livio (XXV, 39) si trovava seriamente imbarazzato, data la disparità di opinioni, in ispecie intorno al numero delle perdite avute allora dai Cartaginesi.

Quanto all' esagerazione grossolana degli annalisti, che facevano appunto ammontare queste perdite nelle due *battaglie* che ebbe a sostenere Marcio (battaglie che dovettero essere dei semplici tentativi di passare l' Ebro) a 37 mila uomini, basti solo osservare che Marcio non dispose allora molto più di 10 mila uomini e perciò non poteva infliggere con forze così modeste

(1) Seppure è vero che quella impressa nello scudo era l'effigie di Asdrubale Barca, ciò non proverebbe che quello fosse appartenuto a lui personalmente. Potrebbe essere stato infatti lo scudo di un ammiratore di Asdrubale.

una perdita così enorme ai nemici nei loro sforzi sull'Ebro (1). Ma che Marcio riportasse notevoli risultati è provato dal fatto che in realtà quel fiume non fu passato dai Cartaginesi (2).

*
* *

A prima vista sorprende assai il vedere che i duci cartaginesi non furono troppo solleciti nel raccogliere i risultati della vittoriosa campagna del 211 a. C. Sull' Ebro non pare che facessero un serio tentativo di passaggio, o almeno lo dovettero fare con non grandi forze se a Marcio fu facile il difendere la linea delle sue posizioni.

Più oltre avremo occasione di accennare le ragioni che impedirono ai Cartaginesi di raccogliere il frutto delle loro vittorie. Sin da ora però è bene tener presente che la loro apparente inerzia non è dovuta solo alle discordie sorte fra i vari duci cartaginesi, come la nostra tradizione storica ci tramanda (Polibio IX, fram. 11°, 2; X, fr. 6°, 5; Livio XXVI, 41).

Il senato romano dopo la disfatta degli Scipioni comprese facilmente i pericoli d'un indugio e nel timore che al principio della nuova stagione i Cartaginesi, riunitisi, tentassero di battere le scarse forze romane di Marcio per poi muovere attraverso i Pirenei alla volta d' Italia, decise una spedizione di rinforzo per la Spagna, spedizione resa allora possibile dal vittorioso assedio

(1) Che Marcio disponesse allora di una diecina di mila uomini lo si può provare riferendosi alle forze di cui dispose nella Spagna nel 209 a. C. Publio Cornelio Scipione Africano. Da Polibio (X, fram. 9°, 6) sappiamo che allora Scipione aveva una forza attiva di poco più di 30 mila uomini. Ricordando che la spedizione di C. Claudio Nerone nel 211 a. C. e quella di Scipione nel 210 a. C. compresero complessivamente 24 mila uomini, si vede chiaramente che L. Marcio anche se fu aiutato dalle varie tribù intorno all'Ebro (esclusi gli Ilergeti) non potè disporre di una forza di molto superiore ai 10 mila uomini, cioè di tanti quanti erano appena sufficienti per difendersi nella posizione presa sull' Ebro.

Non era con 10 mila uomini che potevano uccidersi i 3/4 circa delle forze cartaginesi. I nemici, se effettivamente avessero perduto 37 mila soldati, avrebbero ottenuto un disastro ben più grave di quello inflitto da essi agli Scipioni.

(2) Che l'Ebro fosse la linea di difesa è dimostrato da Livio, allorchè fa parlare P. Cornelio Scipione ai suoi soldati circa gli avvenimenti degli anni precedenti (Livio XXVI, 41).

di Capua e dalla presa di Siracusa, che permettevano di togliere parecchie migliaia d'uomini all'Italia.

Essendo poco garbato al senato che L. Marcio avesse osato firmarsi *propraetor* in alcune lettere dirette a Roma (Livio XXVI, 2), si provvide a sostituirlo con C. Claudio Nerone (1), che imbarcate a Pozzuoli le truppe di rinforzo, in tutto circa 13 mila uomini, si pose al più presto in viaggio alla volta di Tarraco (oggi Tarragona). Ivi giunto pose in sicuro le navi e si avanzò sino all'Ebro, ove essendo egli venuto in qualità di propretore (2) gli fu consegnato il comando supremo delle legioni da T. Fonteio e da L. Marcio.

(1) Appiano (*Iber.* 17) dice che C. Claudio Nerone fu inviato nella Spagna insieme a Marcello ἐκ Σικελίας ἄρτι ἀφιγμένον, cioè insieme a M. Claudio Marcello, l'espugnatore di Siracusa. Ora si può pensare col Keller (*Der zweite punische Krieg und seine Quellen* - Marburg 1875) che Appiano qui confonda Marcio con Marcello, ma non v'è nulla che impedisca di credere che, stante la gravità della situazione di Spagna, a Roma si possa esser fatto il nome di M. Claudio Marcello, tornato allora da Siracusa, come generalissimo della guerra in quella regione. A questo progettato invio fu forse poi rinunziato in seguito agli avvenimenti d'Italia, essendo Marcello stato proposto come *consul designatus* per il 210 a. C. Appiano male interpretando la sua fonte può aver commesso l'errore di credere che Marcello fosse stato realmente inviato nella Spagna, mentre forse non fu fatto che il suo nome come duce probabile della direzione della guerra in quel paese.

Questa nostra ipotesi invero è più seducente che basata su dati sicuri.

(2) Non so perchè per due volte il Cantalupi (*Le legioni romane nella guerra d' Annibale* pag. 19 degli *Studi Storici* fascic. 1° Roma 1891) lo dica proconsole, mentre Livio (XXVI, 17) lo dice propretore. E nel 211 a. C. non poteva essere che tale, perchè solo nel 207 a. C. fu console per la prima volta.

Se poi con proconsole si volesse nel caso nostro intendere semplicemente un magistrato fornito d'autorità proconsolare (il che non deve aver certo pensato il Cantalupi), non pare che questo sia il caso di C. Claudio Nerone. La serie dei proconsoli, che, senza essere stati consoli, ebbero il comando supremo nella Spagna, comincia solo col proconsolato *extra ordinem* di P. Cornelio Scipione Africano (210 a. C.) ed arriva al 198 a. C. come sostiene giustamente il Wilsdorf (*Fasti Hispaniarum provinciarum:* in Leipziger Studien zur classischen Philologie Vol. I°, Parte I^a - 1878) che è d'accordo col Mommsen, col Marquardt e col Lange.

E che C. Claudio Nerone avesse nella Spagna autorità pretoria lo si può confermare col fatto ch'egli precedentemente era stato pretore della provincia di Suessula (Livio XXV, 3). Quindi non ebbe che la proroga del comando per la Spagna.

L'attività militare di C. Claudio Nerone, secondo Livio, consistette soltanto in un rafforzamento dell'esercito romano e in un'avanzata contro il nemico, avanzata che condusse ad un accerchiamento in cui cadde l'esercito di Asdrubale Barca.

Per noi qui, più che la sonora corbellatura di cui fu vittima Nerone, troppo ingenuamente credulo alla parola dell'astuto suo avversario, è interessante il ristabilire la località in cui avvenne l'incontro. Livio (XXVI, 17) ci dice chiaramente che Asdrubale Barca era accampato *ad Lapides Atros in Ausetanis. Is locus est inter oppida Iliturgin et Mentissam.*

Senza dubbio queste parole ci spingono a credere ad una spedizione di C. Claudio Nerone al di là dell'Ebro e non lungi dal Baetis, anzi, a detta di Livio, *in Ausetanis.*

Già altrove, (1) parlando a lungo degli Ausetani, avemmo a sostenere un'identità etnica fra gli Ausetani dei Pirenei e gli Oretani dei corsi superiori dell'Anas e del Baetis. Basandoci su quelle conclusioni, crediamo che l'*in Ausetanis* di Livio ci deve condurre a cercare il luogo dell'incontro nell'Oretania. Non v'è assolutamente nulla che c'impedisca di credere all'esistenza di un ramo di Ausetani fra Iliturgi e Mentessa, perciò non v'è necessità assoluta di cambiare l'espressione liviana *in Ausetanis* nell'altra, già suggerita da Glareano, *in Oretanis* che C. Müller (2) giustamente non accetta.

In questo modo non si ricorre al solito *deus ex machina* dell'eterna disattenzione del copista, e neppure si ricorre alla ipotesi di un errore geografico di Livio, potendo restare benissimo l'espressione da questi tramandataci.

Il teatro della guerra adunque va posto nell'Oretania e ciò contro Appiano (*Iber.* 17) che al tempo di C. Claudio Nerone pone i Romani confinati fra i Pirenei, mentre sappiamo da Livio (XXVI, 17) che Nerone prese il comando dell'esercito sull'Ebro.

(1) In un capitolo della tesi di laurea.

(2) Edizione di Tolomeo II, 6, 69 in nota.

Appiano, vedendo forse l'*in Ausetanis* di Livio, credette si trattasse degli Ausetani dei Pirenei.

Gli studiosi moderni (1) che, basandosi appunto su quel passo di Appiano, pongono la spedizione di Nerone fra i Pirenei occidentali, hanno il dovere, per sostenere la loro tesi, di dimostrare che Mentessa, Iliturgi, Lapides Atri, ricordate da Livio, non si trovavano poco a nord del Baetis, ma nelle convalli pirenaiche. Dovrebbero anche spiegare costoro che cosa fecero mai Marcio e Fonteio se lasciarono arrivare i Cartaginesi nella parte più settentrionale della Spagna senza difendere l' Ebro. Chi crede in Appiano ha il dovere di domandarsi che cosa mai era restato della dominazione romana in Ispagna alla venuta di Nerone e perchè mai i Cartaginesi non passarono allora i Pirenei per andare in Italia. Certo, se realmente Asdrubale fosse arrivato fra gli Ausetani dei Pirenei, il pericolo per Roma sarebbe stato grandissimo e tale da non potersi credere che le nostre fonti l' avrebbero taciuto.

Malgrado gli eserciti cartaginesi (operanti con ogni probabilità, come più oltre vedremo, contro i popoli ribelli) non riesce incomprensibile una spedizione di Nerone oltre l'Ebro, se si tiene conto del notevole rinforzo di truppe ch' egli aveva seco condotto, e se si pensa che nelle regioni transiberiche poteva esservi ancora qualche tribù rimasta fedele ai Romani.

Invero v' è qualche luogo della nostra tradizione storica che s' oppone ad ammettere questa spedizione di Nerone nell'Oretania.

L' esortazione di P. Cornelio Scipione Africano (Livio XXVI, 20) ai suoi soldati ed un passo di Polibio (X, fram. 6°, 4) relativo pure ad un discorso dello stesso Scipione, dovrebbero determinarci a credere che dalla morte degli Scipioni sino al colpo di mano su Carthago Nova (209 a. C.) i Romani non passarono l' Ebro. Si può ben pensare però che Scipione tenesse in poco o

(1) Fra cui è Max Jumpertz - *Der Römisch-Karthagische Krieg in Spanien* (206-211 a. C.) Berlino 1892, pag. 11-12.

nessun conto la spedizione di Nerone a sud dell'Ebro e la considerasse come non avvenuta a causa degli scarsi successi ottenuti.

Ad ogni modo anche se si volesse dare importanza capitale ai due passi di Polibio e di Livio (passi che, è bene notarlo, sono in una delle tante ampollose orazioni di Scipione ai soldati) con ciò non è dimostrato che la spedizione di C. Claudio Nerone fu fra gli Ausetani dei Pirenei e perciò non accettiamo le conclusioni del Friedersdorff (1), intorno a questa questione.

Dopo la gloriosa difesa di Marcio e di Fonteio sulle rive dell' Ebro un duce romano con un esercito notevolmente rinforzato poteva benissimo, profittando delle difficoltà in cui versava il nemico, fare una punta nell' Oretania per ottenere se non altro un qualche effetto morale. Il nessuno ostacolo incontrato da Nerone sino a *Lapides Atri* va spiegato con quella dispersione di forze cartaginesi, che come vedremo, fu resa necessaria per combattere le varie tribù spagnuole.

La realtà storica e lo scopo insieme della spedizione di Nerone ci appariscono in un passo di Livio (XXVI, 18) in cui è detto che, nonostante gli sforzi di Nerone, i popoli che avevano defezionato dopo la morte degli Scipioni non ritornarono nella amicizia di Roma. Ora i popoli che defezionarono nel 211 a. C. furono quelli che erano posti *al di là dell'Ebro*, poichè le nostre fonti non ci parlano in quella circostanza di defezioni di tribù cisiberiche. Con ciò si è spinti a credere che Nerone operò a sud dell' Ebro.

Chi ha un' idea dell' ambiente iberico della fine del III° sec. a. C. ammette facilmente che per influire sull' animo di quei popoli non bastavano i maneggi diplomatici, ma occorrevano argomenti più convincenti: le spedizioni militari.

Spiegabilissima è adunque la spedizione di Nerone nella Oretania.

(1) F. Friedersdorff - *Livius et Polybius*, pag. 12.

Dove avvenne l'incontro delle sue forze con quelle di Asdrubale Barca?

Sappiamo già che Livio ci parla di *Lapides Atri*, cioè di una località posta fra Mentessa ed Iliturgi. Ma bisogna subito osservare che nella Spagna antica v'erano due città col nome di Mentessa: Mentessa degli Oretani *(Villanueva de la Fuente)* e Mentessa dei Bastuli *(La Guardia)*. La prima è ricordata dall'*Itinerarium Antonini* (pag. 402); la seconda da Plinio (III, 25) e da Tolemeo (II. 6. 59).

Questa Mentessa dei Bastuli è la meno nota e non è mai chiaramente ricordata da Livio, il quale, come crede anche l'Hübner (C. I. Lat. Vol. II. pag. 434). nel XXV, 17, cioè nel passo che ci riguarda, deve alludere alla *Mentessa Oretanorum*. Chi volesse pensare diversamente bisognerebbe che ponesse *Lapides Atri* a sud del Baetis perchè la Mentessa dei Bastuli era appunto non poco a sud di quel fiume. Ma l'Oretania non doveva estendersi sino a quel punto.

Dopo ciò ci sembra che debba essere tenuta in poco conto l'identificazione di alcuni, che attratti dal nome, cercarono *Lapides Atri* nell'odierna località di *Peñas Negras,* presso Baeza (l'antica *Biatia*).

È naturale che chi crede che C. Claudio Nerone non si spinse allora a sud del Baetis respinga l'identificazione di *Peñas Negras* e cerchi *Lapides Atri* fra Iliturgi e Mentessa degli Oretani, cioè in uno degli aspri gioghi della parte occidentale della Sierra Morena.

Ammessa la spedizione di Nerone nell'Oretania alquanto a nord del corso superiore del Baetis, cerchiamo di fissare l'anno in cui essa avvenne.

Stando a Livio dovremmo credere che Nerone arrivò a Tarraco a metà dell'autunno del 211 a. C. Prima di prendere il comando delle truppe e di effettuare il congiungimento con le forze di Marcio, Nerone dovette passare un buon mese nel met-

tere al sicuro le navi a Tarraco e nel condursi sull' Ebro ad incontrare Marcio e Fonteio. Fra tutte queste operazioni di presa di possesso del comando e fra le minute e gravi cure del riordinamento dell' esercito dovette arrivare l' inverno del 211–210 a. C., cosicchè non possiamo porre la spedizione nell' Oretania se non nella primavera del 210 a. C. (1). E ciò si deve fare principalmente per due ragioni :

In primo luogo perchè sotto il 211 a. C. abbiamo una lunga serie di avvenimenti sì da riempire tutta la θερεία. Infatti nel 211 a. C. abbiamo i preparativi e l' avanzata degli Scipioni, la disfatta di Publio e, circa un mese dopo, (Livio XXV, 36) quella di Gneo, la ritirata di Marcio, la sua difesa sull' Ebro, la venuta di C. Claudio Nerone, la congiunzione ed il riordinamento delle forze romane.

È evidente che non si può stimare possibile nell' imminenza dell' inverno una spedizione dei Romani nell' Oretania.

In secondo luogo non è ammissibile che a pochi mesi di distanza dal duplice e grave disastro degli Scipioni, i Romani, benchè rinforzati, osassero spingersi in un paese poco sicuro e posto a circa 500 chilometri dal centro delle loro operazioni di guerra in quel tempo. D' altra parte non è possibile porre sotto il 211 a. C. la spedizione nell' Oretania, perchè allora siamo costretti a concludere che Nerone perdette quasi tutto il 210 a. C. (cioè sino alla venuta di Publio Cornelio Scipione Africano) senza far nulla.

Benchè dalle fonti non apparisca, si deve ritenere che l' opera di C. Claudio Nerone fu tutt' altro che sterile. Anzi egli dovette uscirne abbastanza onoratamente se nel 208 a. C., dovendosi eleggere i consoli per il 207 a. C. *longe ante alios eminebat C. Claudius Nero* (Livio XXVII, 34). Ne è punto vero

(1) Anche il Mommsen vide la necessità di porre sotto un tale anno la spedizione di Nerone nell' Andalusia (*Storia Romana.* Traduz. di G. Sandrini. Vol. I°. - Parte II°. Milano 1865 pag. 147).

che sotto il suo comando nella Spagna τὰ Λιβύων ὑπερηύξατο come ci vorrebbe far credere Appiano (*Iber.* 17). Ognuno comprende che, date le speciali e critiche condizioni dell'esercito romano di Spagna, dopo la disfatta degli Scipioni era cosa sommamente difficile, fra la demoralizzazione delle truppe e le defezioni dei popoli, mantenere una qualsiasi posizione di fronte ai Cartaginesi vincitori. Per opera di Marcio e di Fonteio prima, di C. Claudio Nerone poi, fu possibile a P. Cornelio Scipione Africano di passare indisturbato l'Ebro nella primavera del 209 a. C. e di muovere sopra Carthago Nova.

Dopo ciò è strano che Appiano (Λιβική, parte I^a^. τὰ Καρχηδονικὰ cap. 6°.) dica dopo la morte degli Scipioni: οἱ μετ' αὐτοὺς στρατηγοὶ κακῶς ἔπραττον. Se non vi furono tra la fine del 211 a. C. e il principio del 209 a. C. grandi e decisive azioni militari vi era da pensare al grave compito di riorganizzare un esercito disfatto, v'era da tenere a freno un nemico vittorioso e i popoli ribelli (1).

*
* *

Avendo le cose d'Italia preso una buona piega il senato romano nel 210 a. C. decise di continuare con vigore la guerra di Spagna.

Alla nomina temporanea di C. Claudio Nerone si pensò di farne seguire una d'un generale adatto a finire nel più breve tempo possibile quella guerra, che preparava delle sorprese inaspettate e poco gradite.

È noto che, secondo la leggenda, quando si procedette alla elezione d'un duce, al Campo Marzio non comparvero candidati. Qui ad un tratto gli storici antichi ci mostrano in una posa eroica *P. Cornelio Scipione*, il futuro vincitore di Zama.

(1) È noto che non dobbiamo troppo curarci in genere delle affermazioni di Appiano. In *Iber.* 15 egli arriva a dire che Gneo Cornelio Scipione non fece nulla di memorabile prima della venuta del fratello Publio. Bisognerebbe dimenticare le importanti vittorie di Cissis e delle foci dell'Ebro.

Siccome egli appartiene senza dubbio alla numerosa schiera dei grandi personaggi dell' epoca repubblicana e siccome anche fra i posteri apparve quasi l' incarnazione dell' eroismo sì da inspirare poemi e da strappare l' ammirazione persino ad un Voltaire, ci sembra necessario tratteggiare con pochi tocchi la sua figura, mettendola nella sua vera luce storica.

Si può affermare che la storia di P. Cornelio Scipione è piena di incertezze, di contraddizioni, di leggende. Neppure fra gli scrittori ch' erano più inclinati a lodarlo v' è accordo; anzi appunto fra essi le contraddizioni sono più grandi e numerose. Era naturale che la storia sdrucciolasse nella leggenda trattandosi d' un uomo che tanta parte decisiva ebbe sugli avvenimenti grandiosi della fine del III°. sec. a. C., cioè dell' età in cui cominciavano a sbocciare gli albori dell' annalistica romana. E Scipione stesso, l' eroe da immortalare quale il gigante di tutta una generazione gagliarda, al contrario del suo grande emulo Annibale, restato paurosamente grande senza gli orpelli di ricche leggende, si presentava quale un buon *soggetto* per essere avvolto nei veli d' una tradizione fantasiosa.

Le caratteristiche più o meno sincere, di cui Scipione era dotato, affrettarono questa glorificazione dopo che con Zama si cancellò nel suolo italico ogni orma della permanenza di Annibale. Il futuro trionfatore di Cartagine ci è rappresentato sotto una maschera eroica sin dalle prime sue imprese. Egli *doveva* avere una vita meravigliosa e piena di prodigi, di visioni, di ispirazioni: doveva apparire quale un *deus ex machina* che con un colpo di scena venisse a liberare dalle situazioni più gravi e difficili. Le cose di Spagna non andavano troppo bene per i Romani: ebbene la comparsa subitanea di questo genio straordinario ricondurrà tosto la vittoria sulle aquile romane e Baecula sarà il preludio di Zama. L' ammirazione sconfinata portò alle più strane e curiose creazioni fantastiche, cosicchè si giunse a plasmare la figura dell' eroe in una posa divina ed inspirata tanto nella sua vita militare che politica.

Quest' idea direttiva di glorificare mirò senza dubbio a far vedere tutto in un color d' oro e a nascondere gli errori e le disfatte, o a diminuirne almeno l' importanza. Dinanzi a Scipione ogni altro duce è dimenticato (1). Quando egli venne nella Spagna *nullus romanus dux erat* (Eutropio III, 15).

Non dobbiamo troppo meravigliarci quindi se, nel riguardare questo personaggio attraverso le nostre fonti, sentiamo sfuggirci il lato caratteristico di lui. La cornice romantica, dentro la quale ci appare la sua figura, è così grande da nasconderci la sua personalità storica, o almeno da farcela vedere troppo da lontano e con contorni poco spiccati e non poco nebulosi. L' entusiastica ammirazione, la tradizione poetica degli scrittori (2) ci hanno quasi radicalmente trasformato i suoi lineamenti, il suo carattere, le sue azioni.

Ma qui bisogna pur ricordare che, come risulta da un passo di Polibio (X fr. 9, 2), non tutti gli annalisti contemporanei, o quasi, di P. Cornelio Scipione lo rappresentarono in un aspetto eroico, dal momento che Polibio si lamenta contro coloro che riferivano i successi di Scipione non alla personale sua previdenza ed al suo senno, ma alla fortuna e agli dei. — Di questa corrente annalistica contraria agli Scipioni in genere, corrente sorta probabilmente in seguito a rancori e ad odî politici, abbiamo la prova, oltre che nel già citato passo di Polibio, in un celebre luogo di Aulo Gellio (3).

(1) Non ci deve perciò sembrar strano se dalle parole che Livio (XXVI, 20) e Polibio (X, fr. 6°, 4) mettono in bocca a Scipione risulta come non avvenuta la spedizione di C. Claudio Nerone a sud dell' Ebro.

(2) Oltre agli *Annales* si ricordi qui la tragedia pretesta *Scipio* di Q. Ennio (Macrobio VI, 4; Nonio LXVI, 20).

(3) Da quel passo di Gellio (N. A. VII, 8) sappiamo che Valerio Anziate credeva assai poco ai puri costumi giovanili di Scipione, basandosi su tre versi del poeta Nevio, che in essi morde la precoce libidine dell' Africano. Essendo poco noti trascrivo qui questi versi:

« Etiam qui res magnas manu saepe gessit gloriose
Cuius facta viva nunc vigent, qui apud gentes solus praestat
Eum suus pater cum pallio uno ab amica abduxit ».

Prescindendo da questa corrente annalistica contraria agli Scipioni (1), corrente sopraffatta dall'altra entusiastica dei loro ammiratori, è importante notare qui la tendenza che si riscontra in tutta la storia romana, dal III°. sec. a. C. all'Impero, di rappresentare cioè i personaggi in una posa, che rileva chiaramente l'imitazione greca (2). Già Ennio aveva fatto più d'un tentativo di allacciare il soggetto nazionale all'epopea ellenica.

Alessandro Magno è il tipo (3) imitato dagli scrittori antichi nel tratteggiare la figura di Scipione (Livio XXVI, 1; XXVI, 19; Silio Italico IV verso 476; XIII verso 615; Aulo Gellio N. A. VI, 1). Alessandro prese Tiro, Scipione prese Carthago Nova; ambedue vengono ritenuti figli di Giove e protetti da Nettuno loro zio.

La favola del serpente che miracolosamente pose fine alla sterilità della madre di Scipione (Gellio VII, 1) non è che il caso di Olimpiade secondo la tradizione greca. La gentilezza (4) usata verso l'avvenente promessa sposa di Allucio, ricorda quella di Alessandro verso la moglie di Dario.

Scipione stesso, ch'era in vero di modi seducenti, favoriva questi raffronti prediligendo di menar vita alla greca (Valerio Massimo III, 6) e facendo sfoggio d'una ricercatezza personale eccessiva (Livio XXX, 14).

Queste parole erano strali pungentissimi, perchè Scipione, quando furono scritte, era già in età matura e ciò nondimeno aveva per concubina una schiava e solo la bontà grandissima della moglie Emilia (la sorella del vincitore di Pidna) poteva nascondere a Roma le brutture domestiche dell'eroe.

Anche Valerio Massimo (VI, 9) ricorda che Scipione passò l'adolescenza nella mollezza.

(1) Non è ragionevole metterla in dubbio dal momento che ne abbiamo delle tracce. Si veda nel Keller (op. cit.) l'importante capitolo VIII°: *Fabius Pictor und P. Scipio* pag. 77-97.

(2) E. Pais. *Storia di Roma* Vol. I°, Parte I^a, Torino 1898 pag. 108.

(3) Polibio (X, fr. 2°, 8) ravvicina nientemeno P. Cornelio Scipione a Licurgo!

(4) Giustamente il Boswort-Smith (*Roma e Cartagine - Le Guerre Puniche* - traduz. di Teresa Amici-Masi, Bologna 1888 pag. 251) considera il fatto della giovane celtiberica quale avanzo d'un gran ciclo di leggende romantiche, svoltosi intorno a Scipione.

Spacciandosi per figlio di Giove, egli con la sua ostentata frequenza al santuario di Giove Capitolino (Valerio Massimo I, 2), si preparava la via per mettersi al di sopra degli altari e avvezzare così il popolo a considerarlo come superiore alla legge (1). Plutarco (*Cato Maior* III, 7) ci parla dello smoderato dispendio con cui Scipione corrompeva la consueta frugalità della milizia romana per giungere ai primi onori prima dell' età e per farsi devoti i soldati.

A noi moderni sembrano davvero stranissime e niente affatto lodevoli le arti da lui adoperate per divenire edile (Polibio X, fr. 4°). Ma tutto sembrava permesso ad un figlio d'un console, che prometteva di divenire l'*enfant sublime*.

Livio stesso (XXVI, 19), nell'esaltarlo ci offre candidamente, tutti i contrasti di quel carattere bizzarro, che come fu ben scritto (2), della virtù aveva solo il velo, mentre la sostanza era una strana mescolanza di calcolo e di ipocrisia. Velleio Patercolo (II., 1, 1 ediz. di C. Halm-Lipsia 1876) cominciava il secondo libro dell' opera sua con le memorande parole: « *Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior aperuit* ».

Quante vergogne e quante brutture ci saranno state nascoste dalle pagine laudatorie di Polibio e di Livio! Sembra che neppure l' invidia più bassa e volgare fu lontana da Scipione, se, geloso delle imprese di Catone nella Spagna, cercò di farlo sostituire (Plutarco-*Cato Maior* XI, 1).

Scipione non va battezzato per una natura ingenuamente profetica (3). La sua posa da inspirato aveva la sua base nella cieca

(1) Dalle fonti risulta che dopo Zama Scipione ebbe un' autorità grandissima e quasi sovrana. Dopo aver fatto assegnare al fratello Lucio la direzione della guerra contro Antioco, egli, in qualità di *legatus*, prese parte ad essa comportandosi da vero dittatore.

(2) Rosseeuw Sainte Hilaire - *Histoire d'Espagne* Vol. I^er^, pag. 81.... « l'hypocrisie faisait le fond et les vertus la surface (del carattere di Scipione) ».

(3) Tale è concepito dal Mommsen - *Storia Romana*. Trad. ital. di G. Sandrini Vol. I°. Parte II^a^. Milano 1865 pag. 149.

credenza della plebe, credenza ch' egli accortamente cercava di rinvigorire per trarne partito. Se non fu un volgare ciurmadore di popoli, egli certo seppe suggestionare le folle e seppe far credere di essere un auto-entusiasta, dotato d' un genio divino e straordinario, mentre in realtà non era che un abile calcolatore, grandemente assetato di gloria e di popolarità.

Scipione aveva il segreto di trascinare a sè col suo fascino le moltitudini, perciò non poteva mancargli il favore del popolo, di quel popolo ch' egli, fiero della sua nobiltà, in fondo all' anima detestava (1). In lui era facile scorgere un qualche cosa che lo distingueva da tutti gli altri Romani, di guisa che veniva a trovarsi in una posizione privilegiata e poco vulnerabile agli effetti dell' invidia e dell' odio. Certamente il suo spirito d' indipendenza e di superiorità lo rendeva pericoloso in una città libera, perchè veniva ad offendere le leggi e l' uguaglianza repubblicana; e bene a ragione il vecchio Fabio Massimo, capo della opposizione aristocratica, tuonava nel senato contro il *regius mos* di lui (Livio XXVIII, 40; cfr. Plutarco *Fabius* 25, 2) e contro la soverchia condiscendenza verso le truppe, che con la loro indisciplinatezza prepararono la pericolosissima rivolta del Sucrone (206 a. C.) (Livio XXVIII, 24 e seg.; Polibio XI, fr. 30°).

Nella Spagna P. Cornelio Scipione aveva dimostrato sin dai primi tempi di sapere accortamente sfruttare la venerazione quasi regia, che per lui aveva il servilismo di alcuni principi spagnuoli, ammiratori più o meno sinceri dei suoi successi. In quelle regioni egli seppe penetrare nello spirito delle tribù e servirsi di esse per prepararsi le basi del trionfo finale, a cui egli ardentemente tendeva. Con la sua clemenza calcolata, con gli abili maneggi diplomatici, con gli intrighi seppe velare la servitù sotto il nome di alleanza e dominare quasi sempre, o col terrore, o con la bontà ostentata, la puerile incostanza dei vari popoli della penisola. Affettando uno spirito di giustizia e di

(1) Non è il caso di parlare qui della politica egoistica ed antipatriottica di Scipione.

moderazione, che non aveva, comprese che per gettare le fondamenta d'una dominazione romana nella Spagna bisognava apparire ai nativi quali liberatori della tirannia sfruttatrice dei Barca. Ciò aveva già intravveduto Gneo, suo zio, ciò non aveva compreso C. Claudio Nerone, che aveva tempra di soldato più che d'accordo politico.

Rispetto alla pretesa umanità di Scipione, diremo ch'essa era inspirata dall'opportunismo e dal freddo calcolo diplomatico. Per sfatarla basti qui ricordare il brutale ed orrendo eccidio di Carthago Nova in cui gli uomini e persino dei cani venivano squartati in due (Polibio X, fram. 15, 5) dai soldati ch'egli aveva sguinzagliati al saccheggio.

Il carattere vivace e romanzesco dei popoli spagnuoli, il loro sentimento puerilmente ingenuo, furono astutamente blanditi dal giovane Scipione, quindi non ci reca punto meraviglia il vedere che in un momento d'entusiasmo, certo non troppo sincero nel regolo Indibile, molti spagnuoli lo acclamarono *re* (Polibio X, fram. 38°, 3; Livio XXVII, 19).

Il complesso dei pregi e dei difetti che ci è dato scorgere in questo personaggio singolare sintetizza, secondo noi, quel miscuglio strano di vizi e di virtù di quella parte della società romana che tra la fine del III° e i primi del II° sec. a. C. stava per spezzare il giogo dell'antica e maestosa austerità. Scipione sta con un piede soltanto nel passato della rigida e ferrea maestà repubblicana; quasi tutta la sua persona poggia nell'età nuova, che sorgeva proprio allora per virtù dei primi diretti contatti con la Grecia. In mezzo al sorgere d'un'epoca nuova, ad un carattere come quello di Scipione non potevano mancare ammiratori, che insieme all'energia e al grande volere di lui, contribuirono potentemente a farlo apparire ai contemporanei e soprattutto ai posteri quello ch'egli volle apparire: un eroe.

Persino il genio di Ennio subì il fascino di lui, che seppe rendere servile l'arte del grande poeta a vantaggio della sua apoteosi.

Intorno ad un tal uomo era naturale che fra le tante leggende sorgesse quella del salvamento del padre alla battaglia del Ticino (1) (218 a. C.) e quella della minaccia d' uccidere chiunque parlasse di partire dall'Italia dopo la sconfitta di Canne (216 a. C.) (2).

Creatosi per tempo una posizione privilegiata in Roma, Scipione ottenne all'età di 22 anni l'edilità (Polibio X, fram. 5, 3) (3).

(1) Polibio, quando ci parla di questa battaglia (III, 65), non ricorda punto il fatto eroico di Publio figlio. Siccome poi l' accenna nel X°, fram. 3°, 3, allorchè ci fa il ritratto di Scipione, è da ritenersi, o che quando scriveva il III° libro non ebbe cognizione del fatto, o che, e ciò è assai probabile, l' economia dell' opera gli impedisse di lasciare nel libro III° quell' aneddoto, tanto più che in seguito nel tratteggiare il carattere di Publio avrebbe potuto ricordarlo. — Quanto al fatto in sè Livio (XXI, 46) ci confessa che su di esso correvano varie versioni, fra cui ricorda quella di Celio Antipatro, secondo il quale il console fu salvato da uno schiavo ligure. Le varie versioni (vedine un' altra in Macrobio *Saturn.* I, 11, 26) e l' incertezza storica del fatto giovarono grandemente al formarsi della leggenda che faceva il figlio salvatore del padre. Così intorno alla fronte dell' eroe di Zama, essendosi forse pensato ad Enea, veniva intrecciato il serto della *pietas,* che doveva farlo apparire più venerabile e all' oscuro servo ligure veniva tolto il vanto d' aver salvato un console in battaglia.

Sul preteso salvamento del Ticino vedasi *Die Rettung Scipios am Tessin* di Eduard Wölfflin (in *Hermes* Vol. XXIII (anno 1888, pag. 307 e seg.).

(2) Polibio non ricorda in nessun luogo la minaccia che Scipione, allora tribuno militare, avrebbe fatto dopo Canne a L. Cecilio Metello e ad altri che volevano abbandonare l'Italia (Livio XXII, 53). V'è chi suppone che Polibio ne parlasse al VII° libro dell' opera sua, libro quasi per intero perduto. Ora, contro quest' ipotesi, si può osservare che non è logico credere che, seppure nel libro VII° vi fu un vago accenno di quel fatto, Polibio non l' avesse poi più ampliamente ricordato nel libro X°, dove abbastanza a lungo (dal frammento 2° al 5°) descrive minuziosamente le gesta e l' indole di Scipione. — La conclusione deve essere adunque che in Polibio non troviamo traccia della leggenda di cui qui parliamo.

Si pensi che al tempo di Polibio, benchè fosse già in parte cominciato quel processo di glorificazione di Scipione, come lo prova la leggenda del salvamento al Ticino, che troviamo già nell' opera polibiana, pur nondimeno in quel primo periodo non s' arrivò certo alle creazioni fantastiche degli annalisti dell' epoca graccana e sillana. Ed è naturale che non fossero possibili al tempo di Polibio le invenzioni più grossolane dal momento che allora non era ancor spenta la generazione che era vissuta all' epoca dell' *eroe.*

(3) La data della nascita di Scipione pare debba porsi nel 235 a. C. se nel 218 a. C., secondo la tradizione, aveva 17 anni. Polibio (X, fram. 6°, 10) dice che nel 209 a. C. aveva 27 anni, perciò non s'accorda con tutte le altre fonti, dalle quali si deduce quale anno della nascita il 235 a. C. Secondo Polibio sarebbe adunque il 236 a. C. La differenza è forse dovuta al diverso modo di computare.

Appena tre anni dopo dovette essere in un' ottima posizione politica se ebbe successo nella candidatura al comando della Spagna. Allora egli si presentò col fardello della pietà figliale, che reclamava una diretta e personale vendetta sugli uccisori del padre e dello zio. Quindi alle simpatie degli ammiratori s' unirono quelle dei votanti più sentimentali, mentre i veri e seri uomini di stato e di armi dovettero paventare l' inesperienza militare d' un giovane, che a poco più di venticinque anni ardiva aspirare alla direzione d' una guerra aspra e difficile.

Di passaggio noteremo qui che l' elezione non avvenne certo fra quel silenzio e stupore drammatico che ci rappresentano le nostre fonti (Livio XXVI, 18 e 19; Appiano *Iber*. 18; Valerio Massimo III, 7). La guerra annibalica aveva rivelato a Roma i talenti militari di più d' un duce, quindi non è ammissibile lo stupore doloroso del popolo dinnanzi alla pretesa mancanza di candidati. La versione che del fatto ci dà la nostra tradizione storica, oltre che come creazione retorica, va considerata come preludio indovinato della drammatica comparsa, che si volle attribuire poi a Scipione. Al silenzio, allo stupore doloroso doveva tener dietro la subitanea comparsa dell' *eroe*. Ed egli doveva essere il *solo* candidato, affinchè la sua persona giganteggiasse e non fosse oscurata dal nome d' un Marcello, d' un Fabio, o di qualunque altro fra i più illustri della Roma di quel tempo. Non pare verosimile che una nomina così importante assumesse quel carattere così popolare, come ci spingono a credere le nostre fonti. La potenza della nobiltà in Roma in quel tempo era tale da lasciarci dubitare che la nomina fosse stata rimessa all' assemblea della plebe. Una tale concessione alla sovranità popolare sarebbe troppo grande, quindi è da credersi che le cose andarono un po' diversamente da quello che la nostra tradizione vorrebbe farci credere. L' inesperienza della plebe poteva ben condurre ad una cattiva scelta, perciò riteniamo che il senato non dovette disinteressarsi del tutto di quella nomina. La pre-

tesa elezione popolare si prestava assai a dare un' impronta di drammaticità solenne all' avvenimento e perciò ai posteri si volle forse far credere che il senato affidasse allora l'elezione al popolo.

In quale anno avvenne quest' elezione di Scipione?

Non sappiamo punto persuaderci come il Jumpertz (1) ponga come indiscutibile l' elezione di Scipione nel 211 a. C. Infatti egli scrive sotto quell' anno: *das* (l' elezione) *duldet allerdings keinen Zweifel.*

Livio pone l' elezione dopo la presa di Capua, ma ciò non è logico, poichè, dopo l' assedio di quella città, a stagione già abbastanza inoltrata, C. Claudio Nerone nel 211 a. C. è mandato in Ispagna con rinforzi, quindi momentaneamente non si può aver pensato a sostituirlo. Forse quando, dopo la spedizione di *Lapides Atri,* apparve necessario nella Spagna un generale diverso da Nerone, si dovette pensare ad un' elezione d'un nuovo comandante. È naturale per questo che non crediamo possibile neppure che nel 211 a. C. Scipione potesse apparire quale candidato per il governo della Spagna. Se veramente egli fosse stato eletto alla fine del 211 a. C., come crede lo Jumpertz, non si comprenderebbe perchè tardasse tanto a partire, poichè, come vedremo più oltre, la sua partenza avvenne solo nell' autunno del 210 a. C.

Avvenuta la nomina (2) si fecero i preparativi della spedizione. Era naturale che il fatto stesso dell'invio d' un duce in qualità di proconsole *extra ordinem* e la necessità di spingere più oltre e di consolidare la potenza romana obbligassero all'invio di un corpo di truppe di rinforzo. In quell'anno adunque in Roma oltre alla consueta leva di due legioni annue si dovette pensare a fornire a Scipione un notevole numero di soldati.

(1) Max Jumpertz - *Der Römisch-Karthagische Krieg in Spanien* 211-206 a. C. - Berlino 1892, pag. 6.

(2) L' elezione avvenne non senza contrasti. Ciò è provato dalla stessa tradizione liviana, che ci ricorda le apprensioni e l'inquietudine di molti a causa della giovane età di Scipione. (Livio XXVI, 18; Appiano *Iber.* 18).

Ultimati i preparativi, dalle foci del Tevere, con 30 quinqueremi e con un corpo d'esercito di 11 mila uomini, dopo aver costeggiata la Toscana, la Liguria, la Provenza, Scipione giunse ad Emporiae (oggi Ampurias).

La partenza seguì a non molta distanza dall'elezione. Più sopra ponemmo questa nel 210 a. C. Conseguentemente sotto tale anno va posto anche l'arrivo in Ispagna.

Questa nostra conclusione, generalmente accettata, è confermata dal fatto che, secondo la tradizione polibiana, nel 209 a. C. va posta la presa di Carthago Nova. Siccome da tutte le nostre fonti appare manifestamente che quell'assedio fu intrapreso nella primavera dell'anno che seguì immediatamente la venuta di Scipione in Ispagna, deve concludersi che l'arrivo va posto nel 210 a. C. Ma Livio (XXVI, 20) dice: *aestatis eius extremo qua capta est Capua et Scipio in Hispaniam venit.* Dunque l'andata di Scipione, secondo Livio, va posta nel 211 a. C. e propriamente alla fine dell'estate. Così si avrebbe, cosa inverosimile, che la spedizione di Scipione sarebbe avvenuta a pochi giorni di distanza da quella di Nerone. Le cose dovettero certo andare altrimenti, perchè, nel caso contrario, sotto il 211 a. C. dovremmo porre troppi avvenimenti. Nella primavera del 211 a. C., cioè verso maggio, al più presto, gli Scipioni si spinsero dalle regioni dell'Ebro verso le regioni del Baetis (1), e data l'asprezza e la lun-

(1) Da Livio non sappiamo ove svernarono allora gli Scipioni. Egli (XXV. 32) dice: *egressi ex hibernis..... una profecti ambo duces....... ad urbem Antorgin...... dirimente amni ponunt castra.* Appiano (*Iber.* 16) ci dice che Gneo ebbe i quartieri ad Urso, Publio a Castulo. Ma di ciò è lecito dubitare, perchè il centro della potenza romana in realtà allora non sorpassava la linea delll'Ebro. Persino dopo la presa di Carthago Nova e persino dopo Baecula i Romani conservarono i quartieri d'inverno presso Tarraco (Polibio X, fram. 34° 1; X, fram. 40°, 12).

Ciò ci induce a credere che gli Scipioni nell'inverno del 212/211 a. C. svernarono nelle regioni dell'Ebro. Del resto, se anche ciò non fosse, data la necessità di alquanto tempo per il congiungersi delle forze romane e per il consiglio militare allora tenutosi, (Livio XXV, 32) è chiaro che i Romani non riuscirono a fronteggiare Asdrubale Barca prima della metà del Giugno del 211 a. C.

ghezza del viaggio (oltre 500 Km.) avranno per lo meno impiegato una quarantina di giorni, di guisa che solo verso la seconda quindicina di Giugno potevano essere di fronte ai Cartaginesi. Ai primi di Luglio può porsi la disfatta di Publio e circa un mese dopo (cioè ai primi d'Agosto) stando a Livio (XXV, 36), avvenne quella di Gneo. Tutto Agosto va impiegato nella ritirata di Marcio e parte del Settembre nella concentrazione delle forze disperse e nella difesa sull'Ebro. Solo alla fine di Settembre al più presto potevano aversi a Roma le lettere di Marcio, ricordanti i suoi successi. Se anche vogliamo porre immediatamente dopo i preparativi e la partenza di C. Claudio Nerone da Pozzuoli non è possibile farlo arrivare in Ispagna prima della fine d'Ottobre. Siccome dalle nostre fonti appare che P. Cornelio Scipione Africano arrivò poco prima che si ponessero i quartieri d'inverno (fra ottobre e novembre in genere) bisognerebbe stimare possibile che solo pochi giorni dopo la partenza di Nerone si pensasse a sostituirlo quando ancora non si poteva certo saper nulla delle sue imprese di Spagna.

Chi segue Livio adunque è costretto a porre sotto il 211 a. C. e a distanza di non molti giorni le due spedizioni di Nerone e di Scipione, mentre in realtà l'una dovette avvenire un anno dopo l'altra.

Tenendo per indiscutibile come data della presa di Carthago Nova il 209 a. C. non si comprenderebbe, stando alla cronologia liviana, che cosa avesse fatto Scipione nella Spagna in tutto il 210 a. C., anno in cui noi, come già s'è visto, poniamo per molte ragioni la spedizione di Nerone nell'Oretania, mentre con Livio dovremmo porla nel 211 a. C.

La conclusione di tutto ciò è che Scipione, come ci prova Polibio, venne nell'autunno del 210 a. C. - Anche con Floro (III, 6) si prova che l'andata di Scipione in Ispagna va posta nel 210 a. C., poichè Floro in quel passo dice che per conquistare quella regione Scipione impiegò quattro anni. Ora questo

è appunto il tempo che Scipione restò in Ispagna (essendo partito verso la fine del 206 a. C.), perciò la sua venuta va posta nell'autunno del 210 a. C.

Che arrivasse alla fine dell'autunno è provato da Livio (XXVI, 20), il quale dice che Scipione da Tarraco, dopo aver fatto un'adunanza di popoli alleati, si diresse verso i quartieri d'inverno, che non possono essere, per le ragioni sopra esposte, che quelli del 210/209 a. C.

Il Wilsdorf (1) fa scendere la venuta di Scipione in Ispagna al 209 a. C. Ma la sua opinione è poco salda, poichè è evidente da tutta la nostra tradizione storica che la presa di Carthago Nova (presa che ormai tutti con Polibio pongono nel 209 a. C.) va posta un anno dopo la venuta di Scipione in Ispagna (2). Il Wilsdorf si vede costretto di porre tanto questa venuta quanto la presa di Carthago Nova sotto uno stesso anno, cioè sotto il 209 a. C. Il che è in contrasto con tutte le nostre fonti. Un argomento che il Wilsdorf porta a sostegno della sua ipotesi prova la sua disattenzione, come ebbe già a notare lo Jumpertz. Infatti il Wilsdorf dice che Scipione non può essere venuto prima del 209 a. C. dal momento che Polibio (X, fram. 6°, 10) ci dice ch'egli aveva 27 anni alla sua *venuta* (?). Il Wilsdorf non bada che in quel passo Polibio dà 27 anni a Scipione non alla sua venuta in Ispagna, ma all'epoca del colpo di mano su Carthago Nova, cioè *un anno più tardi della sua venuta*. Come si vede quel luogo di Polibio conforta la nostra opinione, che pone l'arrivo nel 210 a. C. (3).

(1) D. Wilsdorf, oper. cit. pag. 77.

(2) L'esercito a cui accenna Livio (XXVI, 37) dopo la presa di Taranto deve essere evidentemente l'esercito di rinforzo partito con Scipione. Infatti questi uscì da una delle porte di Roma e s'imbarcò con 30 quinqueremi alle foci del Tevere, mentre l'esercito partito con Nerone s'era imbarcato a Pozzuoli e perciò non può essere quello di cui parla Livio nel XXVI, 37.

(3) Sulla cronologia degli avvenimenti di Spagna (dal 212 al 206, a. C.) v'è uno studio originale del Soltau: *Die Chronologie der hispanischen Feldzüge* 212-206 a. C. (Sta in *Hermes* Vol. XXVI° pag. 408 e seg.).

Dopo aver sbarcato le sue truppe ad Emporiae, non si sa precisamente per quali ragioni, Scipione si fece seguire dalle navi e procedendo per via di terra, lungo le coste dell'odierna Catalogna, arrivò a Tarraco (1). Da coloro forse che a Roma avevano avuto poca fiducia in Scipione (2) saggiamente gli era stato messo accanto come propretore un ottimo capitano, M. Giunio Silano, il quale era stato già pretore dell'Etruria (Livio XXVI, 2) e ancor prima aveva retta la prefettura di Napoli (Livio XXIII, 15). Silano, aggiunto a Scipione quale *adiutor ad res gerendas* dovette per la sua esperienza militare ed amministrativa influire grandemente in tutte le decisioni che Scipione prese nella Spagna. Anzi dalle fonti ci è lasciato sospettare che l'opera di Silano consistesse in una specie di controllo sugli atti del generalissimo. Forse, a volersi spingere ancor più in là, si può sospettare una specie di collegialità non nominale, ma reale, come Polibio (X, fram. 6°, 7) ci spinge a credere chiamando Silano τὸν συνάρχοντα di Scipione (Cfr. su ciò Zonara IX, 7). Formalmente di fronte a Scipione, *proconsul ex plebiscito*, Silano restò forse *propraetor*, ma si può credere che praticamente il decreto poteva concedere a Silano una certa autorità di pari a pari nelle deliberazioni militari ed amministrative. Altrimenti non è chiaro

Non sempre però si possono accettare le conclusioni del Soltàu, che ha troppo la pretesa di dire l'ultima parola su questioni tutt'altro che definitivamente risolute.

(1) Essendo Scipione venuto con le navi, non possiamo comprendere come mai Orosio (IV, 18) lo faccia venire attraverso i Pirenei. Si dovrebbe supporre in questo caso che Scipione scendesse a Marsiglia e di là si cimentasse a passare i Pirenei. Ma non si vedrebbe la ragione d'un tale passaggio fra i monti in un periodo dell'anno in cui essi sono di solito coperti abbondantemente di neve. Lo sbarco ad Emporiae invece non offriva difficoltà.

Ad ogni modo è strana l'asserzione di Orosio (il quale del resto non aveva ragione per inventarsi quella versione) e tale da autorizzarci a credere che già essa si trovasse in qualche sua fonte di primaria importanza.

(2) Che ve ne fossero, oltre al racconto che dell'elezione ci dà Livio (XXVI, 18 e 19) lo prova anche Polibio (X. fram. 19°, 9) allorchè ci dice che C. Lelio fu inviato da Scipione a Roma dopo la presa Carthago Nova per incoraggiare coloro che avevano poca fiducia sull'andamento delle cose di Spagna.

non solo il συνάρχοντα polibiano, ma neppure quel passo di Livio (XXVIII, 28. 14), in cui Scipione, parlando di Silano, dice ai soldati *eodem iure, eodem imperio in provinciam missus.*

Comunque ciò sia, certamente più d'una volta il giovane Scipione seguì nella Spagna i consigli avveduti del vecchio Silano.

Dopo presa la consegna dell'esercito, Scipione diede le disposizioni per i quartieri d'inverno. Poco dopo il suo arrivo aveva adunato in un'assemblea a Tarraco i rappresentanti dei popoli alleati e con essi dovette prendere accordi per le operazioni degli anni seguenti. Fece inoltre, secondo Livio, un discorso di presentazione ai soldati, incoraggiandoli ad aver fiducia nella vittoria finale. Dopo ciò si ritrasse a Tarraco (1) dove con il suo stato maggiore discusse il piano per la campagna del 209 a. C.

*
* *

Mentre i Romani saggiamente cercarono di riparare al disastro degli Scipioni con le due spedizioni di Nerone e di Scipione Africano, mandando nella Spagna un rinforzo complessivo di 24 mila uomini, i Cartaginesi apparentemente non seppero cogliere i frutti della loro grande e duplice vittoria del 211 a. C.

All'infuori dell'azione astuta di Asdrubale Barca nel passo di *Lapides Atri* tra Iliturgi e Mentessa, noi non sappiamo nulla della loro attività per circa un anno e mezzo (2).

Quest'inazione non può trovare una sufficiente e ragionevole spiegazione nelle rivalità sorte fra i vari duci cartaginesi,

(1) Su Tarraco, *Scipionum opus* (Plinio III. 21) e prima città della Spagna già negli ultimi decenni della Repubblica, vi sarebbe troppo da dire, quindi non possiamo che rimandare al Movers (*Die Phoenizier* Vol. II°, 2, pag. 645), all'Hübner (*Hermes* Vol. I°. (1866) pag. 77-127: *Tarraco und seine Denkmäler,* C. I. Lat. Vol. II°: *Tarraco; Bollettino dell'Instit. di Corrisp. Archeol.* Anno 1860 pag. 161 e seg.), al Ford (*Handbook* pag. 219) al Florez (*España sagrada* Vol XIX°, pag. 68 e seg.) al Miñano (*Diccionario* Vol. VIII° pag. 398), allo Smith (*Dictionary* etc. Vol. II°), al Madoz (*Diccionario* etc.) etc.

(2) Dal principio della seconda metà del 211 a. C. sino alla primavera del 209 a. C. non sappiamo nulla delle loro mosse e dei loro disegni. Anche per il 209 sappiamo ben poco, cioè le posizioni dei tre duci.

come alcune delle nostre fonti ci ricordano (1). Queste rivalità διὰ τὴν πλεονεξίαν καὶ φιλαρχίαν (Polibio IX, fram. 11°, 2) dovettero avere un carattere temporaneo e dovettero essere state esagerate ad arte dagli scrittori antichi. Ad ogni modo esse non potevano essere tali da lasciare in balìa dei Romani gran parte della Spagna.

Ben altre e assai più gravi furono, secondo noi, le ragioni dell'apparente inazione delle forze dei Cartaginesi dopo le due vittorie del 211 a. C.

Essi dovettero trovarsi ingolfati in una diuturna ed aspra lotta di repressione contro i popoli, che, profittando dei loro primi rovesci militari, s'erano sollevati per sottrarsi al pagamento dei tributi e per respingere ogni minima influenza cartaginese. Sappiamo già delle due aspre guerre che Asdrubale Barca sostenne contro i Celtiberi e contro i Carpetani quando era impegnato con i Romani nelle regioni dell' Ebro. La partita non fu interamente saldata allora e quasi certo i Cartaginesi dovetterlo riprenderla con vigoria dopo il disastro degli Scipioni, quando appunto, poco ostacolati dai Romani, essi si diedero a conquistare nella penisola iberica la perduta influenza politica.

La prova di questa nostra affermazione ci è fornita da Polibio (X, fram. 7°, 5), che al tempo della venuta di P. Cornelio Scipione Africano (210 a. C.) ci fa sapere che Asdrubale Barca era intento all'assedio d'una città dei Carpetani, mentre Asdrubale di Giscone si trovava nei pressi delle foci del Tago, o per far leve, o per tener forse in freno le popolazioni di quei luoghi.

Da un altro passo dello stesso Polibio (X, fram. 36°, 7) si ricava inoltre che nell'opera di riconquista i Cartaginesi dal 211 a. C. in giù vennero a lotta contro i popoli indigeni, che diventarono i loro peggiori nemici.

Non vi può esser dubbio adunque che la causa prima del-

(1) Polibio (IX, fram. II°, 1) scrive: οἱ τῶν Καρχηδονίων ἡγημόνες κρατήσαντες τῶν ὑπεναντίων, σφῶν αὐτῶν οὐκ ἠδύναντο κρατεῖν. - Cfr. Livio XXVI, 41.

l'inazione dei duci cartaginesi di fronte ai Romani va ricercata in questa lotta sorda, lunga, ostinata. Nessuno degli studiosi moderni ha posto mente a ciò ed è per questo che il procedere dei Cartaginesi dopo il loro grande successo del 211 a. C. apparve incomprensibile e strano ai più di essi.

Alla guerra di repressione contro gli indigeni tenne dietro naturalmente un assottigliamento delle forze cartaginesi, poichè ormai non si trattava più di battersi contro i Romani, ma contro le tribù spagnuole.

Spiegabili ed ammissibili sono quindi le diserzioni. Sopratutto dannosa fra queste fu quella di Indibile, re degli Ilergeti. Benchè egli fosse rimasto fedele ai Cartaginesi sino a vedersi per essi scacciato dal suo regno, fu trattato assai male da Asdrubale di Giscone, sicchè, non molto dopo la disfatta degli Scipioni, si schierò dalla parte dei Romani (Polibio IX, fram. 11°, 3; X, fram. 35°, 8).

Probabilmente un altro fatto contribuì ad indebolire la posizione dei duci cartaginesi di Spagna. Dal disastro degli Scipioni sin dopo la battaglia di Baecùla (208 a. C.) da nessuna fonte (1) troviamo ricordato Massinissa e neppure è ricordata la cavalleria numida. Siccome Massinissa non figura fra i generali cartaginesi che alla venuta di Scipione (210 a. C.) si trovavano nelle varie parti della penisola, è verosimile che dopo la vittoria sugli Scipioni egli se ne sia tornato con le sue truppe nell'Africa per vigilare il regno paterno, che aveva da temere le arti e le minacce del vinto Siface.

La guerriglia contro gli indigeni, la conseguente dispersione delle forze, l'assottigliarsi dell'esercito, sia per le defezioni, sia per la probabile partenza di Massinissa e dei suoi Numidi, tutto contribuiva a porre i Cartaginesi in una posizione assai critica e tale da spiegare la loro inazione ed i successi dei Romani.

(1) Quando Livio (XXVII, 20) nomina Massinissa verso la fine della campagna del 208 a. C. non ci lascia sospettare punto ch'egli fosse restato sempre nella Spagna. Certamente però era alla battaglia di Ilipa (207 a. C.).

Nell'inverno 210/209 a. C. le forze cartaginesi si trovavano divise in tre corpi d'esercito e a notevole distanza fra di loro.

Le fonti non sono tutte troppo d'accordo sulle località in cui ciascuno dei duci si trovava.

Riassumiamo qui in una tabella tutto ciò che ci è stato tramandato su questo punto dalle fonti principali.

Appiano (*Iber.* 24)	**Polibio** (X. fram. 7°, 5)	**Livio** (XXVI. 20)
Magone ἐξενόλογει ἐς τὰ πλησίον (della Celtiberia)	ἐν τοῖς Κονίοις (= *Cuneus*, presso l'odierno Cabo de São Vincente)	*supra Castulonensem saltum.*
Asdrubale di Giscone ἐς τὰς πόλεις ἔτι βεβαίους	περὶ Τάγου στόμα	*ad Oceanum et Gades.*
Asdrubale Barca πορρωτάτω παρὰ Κελτίβηρσι	ἐν Καρπητανοῖς	*circa Saguntum.*

Come si vede dalla tabella, i dati delle nostre due fonti principali, Polibio e Livio, non concordano troppo fra loro. Quelli di Appiano sono indeterminati e perciò non hanno molto valore Del resto circa la posizione in cui si trovava Asdrubale Barca non v'è molto divario fra Appiano e Polibio, poichè mentre il primo accenna ad una località della Celtiberia, l'altro ci ricorda il territorio dei Carpetani. Tenuto conto dell'elasticità geografica che nell'antichità si dava al nome Celtiberia, possiamo conciliare le due fonti citate, pensando che Polibio ci determinò più esattamente di Appiano la posizione di Asdrubale Barca.

Mi sembra assolutamente vano lo sforzo fatto dallo Jumpertz (1) di riavvicinare ai dati di Appiano e di Polibio quelli di

(1) Max Jumpertz, oper. cit. pag. 14-15. Purtroppo non è vero che i dati delle nostre fonti « nur scheinbar..... nicht übereinstimmen » (pag. 15) come crede lo Jumpertz. Basta vedere la tabella per persuadersene e basta non lavorare troppo di fantasia.

Livio rispetto alla posizione dello stesso Asdrubale Barca. Il *circa Saguntum* non può accordarsi col παρὰ Κελτίβηρσι e tanto meno col polibiano ἐν Καρπητανοῖς, perchè in quest'ultimo caso bisognerebbe fare estendere il territorio dei Carpetani fino alle vicinanze di Sagunto. Il che non può ammettersi, perchè fra il territorio di questa città e la Carpetania v'era la Celtiberia meridionale.

Se si vuole ad ogni modo cercare una concordanza fra Appiano, Polibio e Livio, sempre rispetto alla posizione di Asdrubale Barca, si può supporre che il *circa Saguntum* (1) di Livio stia per *circa Segontiam*. Essendo Segontia (oggi Siguenza) una città posta alle sorgenti del Tago nel territorio dei Celtiberi e non lungi dai confini settentrionali della Carpetania, ogni discordanza fra le nostre fonti sarebbe appianata.

Per ciò che riguarda le posizioni di Magone e di Asdrubale di Giscone l'indeterminatezza di Appiano ci lascia sospettare una concordanza, ma solo con Livio.

Lo Jumpertz con meraviglia, in una nota del suo brevissimo studio più volte ricordato, si domanda perchè mai il Matzat (2) e il Dodge (3) inclinino a credere che i dati di Polibio siano più esatti di quelli delle altre fonti. A noi sembra che nei casi d'incertezza, quando non possiamo assolutamente, come è nel caso nostro, concretare nulla in contrario, Polibio divenga un'autorità certo superiore ad Appiano ed a Livio, sia perchè egli conobbe la Spagna *de visu,* sia perchè nel fare la relazione delle cose spagnuole poteva attingere a memorie contemporanee e poteva udire magari la narrazione orale di persone, che ave-

(1) Il *circa Saguntum* può riuscire dubbio per il fatto che, durante l'avanzata di P. Cornelio Scipione Africano su Carthago Nova, non si comprenderebbe come mai Asdrubale Barca, se realmente fosse stato nelle vicinanze di Sagunto, non abbia sbarrato la via a Scipione, nè abbia almeno molestata la sua avanzata. Nessun ostacolo venne allora ai Romani da parte dei Cartaginesi: ciò può confortare l'ipotesi di leggere in Livio *circa Segontiam.*

(2) Matzat - *Die Römische Zeitrechnung von 219 bis 1* - Berlino 1889, pag. 146.

(3) Dodge - *Hannibal* - Boston 1891, pag. 501.

vano preso parte agli avvenimenti (1). In fine in favore di Polibio sta non solo l'elogio che di lui fa Strabone (VIII, 332), ma tutto il valore dell'opera sua, in cui pose tutta la sua esattezza e tutto il suo acume.

Vedute così le posizioni dei Cartaginesi, disseminati qua e là con non grandi forze, passiamo a vedere i preparativi fatti dai Romani al principio del 209 a. C.

Non è possibile sapere se già durante l'inverno del 210/209 a. C. Scipione avesse concepito l'ardito disegno di muovere su Carthago Nova. Probabilmente egli vi si decise all'ultimo momento, vedendo che la dispersione e la lontananza delle forze nemiche avrebbero potuto assai favorire l'attuazione del suo piano. Comunque sia andata la cosa è un fatto innegabile ch'egli seppe accortamente nascondere i suoi disegni, condizione necessaria, anzi indispensabile, per non vedersi tagliata la via da un corpo di truppe nemiche, che avrebbero compromesso il suo ardito colpo di mano.

Venuta la primavera ed incoraggiati i soldati a bene sperare, rapidamente passò l'Ebro e per avere le spalle al sicuro diede a custodire quelle regioni a M. Silano, che dispose allora di 3 mila fanti e di 300 cavalieri (2).

Polibio (X, fram. 9°, 6) e Livio (XXVI, 42) sono d'ac-

(1) È da ricordarsi qui in prima linea C. Lelio, delle cui relazioni si servì certo Polibio (Polibio X, fram. 3°, 2).

(2) Sulle forze lasciate da Scipione a Silano si può ricordare qui che Polibio (X, fram. 6°, 7) gli fa avere 500 cavalieri mentre Livio (XXVI, 42) glie ne dà soli 300. Probabilmente Livio è nel vero. Infatti ambedue gli storici sono d'accordo nel darci le cifre dell'esercito di Scipione operante su Carthago Nova, e, in ambedue, il numero dei cavalieri è un decimo esatto di quello dei soldati a piedi. Ora 300 è appunto la decima parte dei 3000 soldati di fanteria lasciati a Silano, quindi, non essendovi una ragione speciale per cui si possa sospettare che Scipione lasciasse al suo *legatus* un numero proporzionatamente più grande di cavalieri, si è disposti ad accettare la cifra liviana.

Può darsi del resto, come crede qualcuno, che l'epitomatore di Polibio abbia scambiato una τ′ (= 300) con una φ′ (= 500).

cordo (1) sul numero delle forze di cui dispose Scipione nel suo colpo di mano su Carthago Nova.

Il duce romano dispose allora di una forza complessiva di 28 mila uomini. Tenendo conto dei 3 mila e 300 lasciati a Silano e tenendo presente le truppe di presidio nelle regioni dell'Ebro dobbiamo concludere che i romani disposero allora di circa 35 mila uomini, comprendendo in questo numero anche le poche migliaia di indigeni che militavano nell'esercito romano (2).

Per far tornare la somma complessiva delle legioni messe in campo da Roma tra il 210 a. C. e il 206, bisogna porre 4 legioni nella Spagna (3), perciò dobbiamo credere che le forze di Scipione vanno considerate come composte di 4 legioni. Certo la loro forza effettiva è parecchio inferiore alla loro forza normale. Le 4 legioni della Spagna dovrebbero darci una forza complessiva di 40 mila uomini, ma in realtà come s'è visto, escluso l'elemento indigeno, l'esercito dei Romani nel 209 a. C. a stento arrivava ad una trentina di mila uomini.

Questa inferiorità numerica delle legioni è dovuta senza dubbio, oltre che ai vuoti fatti dalle battaglie, alla diminuzione della popolazione romano-italica, impegnata già da otto anni in una guerra accanita e sanguinosa.

Stando a Polibio (X, fram. 6°, 6) e a Livio (XXVI, 42) parrebbe che in un consiglio militare si fosse stabilito di attaccare partitamente le forze cartaginesi. Ma questo piano dovette ben presto apparire difettoso a Scipione e al suo stato maggiore,

(1) È naturale e dimostrabile quest'accordo dal momento che Livio ebbe sott'occhio la narrazione polibiana, come credono molti studiosi dopo gli studi importanti del Nissen e di non pochi altri.

(2) Le sanguinose e continue lotte di cui furono teatro le terre cisiberiche dal tempo del passaggio d'Annibale al tempo delle azioni militari di Asdrubale Barca in quelle regioni, l'avevano certo impoverite di uomini, quindi nel 209 a. C. non grandi (intorno a quattro o cinque mila uomini) potevano essere i contingenti che Scipione poteva trarre da quei paesi, che non erano certo troppo popolati.

(3) Ciò del resto è confermato per il 207 a. C. da Livio (XXVII, 36), il quale pone in quell'anno 4 legioni nella Spagna.

ammaestrati dalla triste esperienza della recente disfatta di Publio e di Gneo. D'accordo quindi con Lelio, suo *legatus*, Scipione, per rialzare ad un tratto le sorti dei Romani, vedendo le distanze notevoli a cui si trovavano i tre duci cartaginesi (1), concepì l'arditissimo disegno di impadronirsi di Carthago Nova, la principale e più forte città della provincia cartaginese.

Moltissimi sarebbero stati i vantaggi in caso di riuscita, pochissimi i danni in caso d'insuccesso. Anche in quest'ultima lontana evenienza l'effetto morale per una mossa così ardita ed importante non sarebbe stato scarso, sopratutto presso i popoli indigeni, che per l'esito finale della guerra rappresentavano una forza tutt'altro che trascurabile. S'aggiunga che Scipione per mezzo di pescatori catalani s'era informato minutamente della posizione e della scarsa potenzialità difensiva di Carthago Nova dinnanzi ad un attacco vigoroso e disperato.

Non sappiamo se questo piano, arditamente mandato ad effetto, sia dovuto allo stesso Scipione. Ad ogni modo va data ampia lode a lui che seppe eseguirlo con quella rapidità fulminea che era indispensabile per il successo. L'impresa appariva di per sè stessa tanto più certa e sicura quanto più fosse stata rapida l'azione.

Al principio della primavera del 209 a. C., dopo avere ordinato il viaggio in modo *ut eodem tempore Scipio ab terra exercitum ostenderet et classis portum intraret* (Livio XXVI, 42. Cfr. Polibio X, fram. 9°, 5), Scipione si mosse nella direzione di Carthago Nova, intorno alla quale aveva già assunte notizie importantissime, specialmente per ciò che riguardava la marea, che verso sera permetteva di passare a guado un grande stagno adiacente alla città.

Se si dovesse credere alle fonti (Polibio X, fram. 9°, 7; Livio XXVI, 42), Scipione non avrebbe impiegato più di 7 giorni

(1) Polibio (X, fram. 7°, 5) ci fa sapere che nessuno dei tre eserciti cartaginesi sarebbe potuto arrivare sotto Carthago Nova in meno di 10 giorni di marcia.

nella marcia dall'Ebro a Carthago Nova (1). Senza dubbio si può affermare che l'avanzata fu fatta lungo la via costiera, come ci è provato dalle fonti, che ci fanno sapere che C. Lelio con la flotta seguiva l'esercito di terra poco da lontano.

Ma nonostante la fretta che Scipione aveva di arrivare al più presto sotto le mura di Carthago Nova, ove si tenga conto della grande distanza e delle difficoltà proprie di un esercito antico in un'avanzata, dobbiamo concludere che i Romani impiegarono almeno per arrivare sotto Carthago Nova un tempo più che doppio di quello che le nostre fonti ci ricordano (2).

Giunti, quanto più nascostamente poterono, nelle vicinanze di Carthago Nova, i Romani s'accamparono nella parte settentrionale di essa.

Non riuscì loro difficile, profittando della natura dei luoghi, di stabilirsi in una posizione formidabile, che Scipione rese assolutamente inespugnabile circondando il lato esterno dell'accampamento con un fosso ed un doppio steccato. Ciò costituiva un' ottima misura in caso di qualche sorpresa da parte di qualcuno dei tre generali cartaginesi.

Carthago Nova, posta su d'una collina sopra una penisola sporgente in una bella baia, che ne formava il porto, era in una posizione eccellente. Le sue mura dalla parte di terra erano difese da uno stagno, che essendo stato artificialmente messo in comunicazione col mare, rendeva la città accessibile soltanto da

(1) Quello che leggiamo in Vegezio (I, 9) ci autorizza a respingere *assolutamente* questa cifra.

(2) Il Droysen (*Rheinisches Museum* Vol. XXX°, pag. 69), occupandosi di questa marcia su Carthago Nova, pone fra il luogo di partenza e quello di arrivo una distanza di 2600 stadi (= 478 km.). Ora, dando all'esercito romano (che come tutti sanno era tutt'altro che agile e spedito in questi tempi) una velocità media di 25 Km. il giorno, arriviamo ad avere circa 19 giorni di tempo necessario per coprire la distanza fra Tarraco e Carthago Nova. A volere ancora aumentare la velocità giornaliera sino a 32 Km. troviamo necessari 15 giorni di tempo, cioè il doppio di quello che Polibio e Livio ci tramandarono. — È noto che Cesare nella marcia da Corfinium a Brundisium fece giornalmente circa 27 Km. (Vedi Stoffel - *Histoire de Jules César* - Paris Vol. I°, pag. 197).

una parte (Polibio X, fram. 10°), formata da una stretta striscia di terra, a forma d'istmo, fra la palude ed il porto. Appunto su questa striscia di terra Scipione pose il suo accampamento, difeso da una parte dallo stagno e dall'altra dal mare, dominato dalla flotta di Lelio (1).

Il comando della piazza forte era nelle mani d'un certo Magone, il quale rapidamente si preparò a ricevere l'assalto dei Romani.

Di quante forze dispose il comandante cartaginese?

Sulla guarnigione di Carthago Nova nel 209 a. C. non v'è accordo fra le fonti. Livio (XXVI, 49) ci dà le varie versioni intorno a questa questione. Secondo alcuni la guarnigione ascendeva a 10 mila uomini, secondo altri a 7 mila, altri infine la riducevano a 2 mila. Polibio (X, fram. 8°, 4) dice ch'essa era di mille uomini. A questa cifra appunto s'attiene il Mommsen (2).

Per comprendere la cosa, secondo noi, bisogna qui distinguere il contingente di truppe cartaginesi dalle forze composte di mercenari spagnuoli e di cittadini di Carthago Nova. Rispetto al contingente cartaginese, che doveva stare a guardia della rocca della città, la cifra polibiana è accettabile.

Ma vicino a quel migliaio di soldati bisogna porre senza dubbio come difensori, oltre che parecchie centinaia di mercenari spagnuoli (3), raccolti magari all'ultimo momento, anche alcune

(1) Per avere un'esatta e completa descrizione di Carthago Nova non si può che rinviare a Polibio (X, fram. 10° e 11°).

Oltre alla cartina topografica che si trova in appendice ad una recente pubblicazione del Cuntz (*Polybius und sein Werk* - Leipzig. 1902) per la topografia di Carthago Nova è utile consultare lo studio e le carte militari che su Cartagena pubblicò nel 1878 a Madrid il generale Lopez Dominguez.

Noteremo qui di passaggio che il difetto di orientazione che il Droysen (*Rheinisches Museum* Vol. XXX, p. 68) ha creduto di sorprendere nella descrizione che Polibio ci dà di Carthago Nova può essere ingiusto e punto vero, perchè bisogna pensare che il mare s'è ritirato parecchio in quei luoghi e che la configurazione ha subito dei cambiamenti.

(2) T. Mommsen - *Storia Romana* - Trad. del Sandrini - Libro I°, parte II^a, pag. 150.

(3) Non dovette essere difficile a Magone il raccogliere in fretta qualche centinaio di uomini nelle vicine regioni, tanto più che nella Contestania le tribù erano avversissime ai Romani come aveva esperimentato pochi anni prima Publio Cornelio Scipione drape (Livio XXIV, 41).

migliaia di quei χειροτέχναι, (Polibio X, fram. 17° 9) che abbondavano in Carthago Nova.

Con ciò è chiaro che l'intera forza combattente dentro la città può benissimo farsi salire ai 7 mila uomini ricordati da Livio. Certo la potenzialità militare di quelle truppe doveva essere assai scarsa, perchè, all' infuori del presidio, il resto poteva considerarsi un'accozzaglia di soldati improvvisati ed incapaci di opporre una seria e valida resistenza. Niuno potrà mettere in dubbio che al momento dell'attacco anche parecchi cittadini, nel timore d'un saccheggio, corressero alle armi. Anche questa considerazione ci determina a farci accettare la cifra dei 7 mila uomini.

Chi col Mommsen volesse credere alla cifra esigua di mille uomini pensi che con essi non era possibile difendere vittoriosamente da un primo assalto dei Romani una città che aveva un circuito di mura quanto quelle di Carthago Nova (1).

Magone, schierati che ebbe 500 soldati su d'una collina a levante e posti altri 500 a difesa della rocca, si pose a capo di 2000 dei più forti cittadini per difendere la porta che dava sull'istmo, cioè di fronte all'accampamento romano, dalla cui parte proveniva il più grande pericolo per gli assediati.

Scipione intanto, dopo d'aver stabilito il quartiere generale sul monte Mercurio, posto assai vicino alla città, con le trombe fa dare il segnale dell'assalto. Allora si ebbe un singolare spettacolo: gli oppidani al comando di Magone prevennero l'attacco con una vigorosissima sortita, ma essendosi troppo arditamente spinti sotto gli accampamenti romani, nel riguadagnare tumultuariamente la porta della città, furono decimati dai legionari.

Questa mossa di Magone, dato lo scarso numero delle forze di cui egli poteva disporre per la difesa, non era certo troppo opportuna. Naturalmente la sortita, benchè egregiamente preparata,

(1) Polibio (X, fr. 11°, 4) confuta l'errore di coloro che davano a Carthago Nova 40 stadi di circuito (= km. 7,500). Egli, ch'era stato sul posto, attesta che ai tempi suoi quella cifra andava ridotta della metà.

non poteva portare che a grandi perdite, in un momento in cui invece era necessario aspettare a piè fermo il nemico e ributtarlo mentre tentasse la scalata alle mura.

Nonostante l'errore di Magone, i Romani, benchè avessero proceduto con ardore all'assalto, non riuscirono a scalare le mura, essendo queste altissime e facilmente difendibili.

Scipione, visto fallito il tentativo, non volle stancare più a lungo i suoi soldati, quindi fece suonare a raccolta con l'intenzione di rinnovare l'assalto al sopravvenire della bassa marea.

Venuto il momento opportuno infatti 500 uomini, forniti di scale, furono spinti a guadare lo stagno. Dinnanzi a questa mossa imprevista, nella città seguì una grande confusione, paventandosi il pericolo imminente. La rapidità dell'azione rese vana ogni larva di difesa, poichè intanto Scipione, dopo aver forzato vittoriosamente la porta che dava sull'istmo, mosse verso la rocca, la quale in breve fu resa da Magone, a patto d'aver salva la vita.

Così fu presa la città (1) e su di essa ben presto fu sguinzagliata al saccheggio la soldatesca ebbra di sangue e di bottino. E dovette essere strage crudelissima e tremenda se gli uomini e persino i cani vennero spaccati in due (Polibio X, fram. 15°. 5).

In pochi giorni con un colpo di mano veniva così presa dai Romani la città principale dei dominî cartaginesi di Spagna (2).

(1) Sul carattere apologetico della descrizione della presa di Carthago Nova si veda il Keller (*op. cit.* pag. 87 e seg.).

(2) Dalla narrazione liviana siamo spinti a credere che la presa di Carthago Nova avvenne nello stesso giorno dell'arrivo dei Romani sotto le sue mura. Da Polibio e da Appiano risulta che la città fu presa nello stesso giorno del primo assalto (ἡμέρᾳ μιᾷ Appiano *Iber.* 23), giorno che non è però quello stesso dell'arrivo. Polibio infatti (X, fram. 12°, 1), parlandoci delle disposizioni date per l'attacco, ci parla di un ordine dato da Scipione il giorno dopo dell'arrivo, ordine che consisteva nel circondare la città anche dalla parte di mare. Appiano (loc. cit.) dice chiaramente che Carthago Nova fu presa τετάρτῃ τῆς ἐπ' αὐτὴν ἀφίξεως, cioè nel quarto giorno dell'arrivo sotto le mura. E logicamente dobbiamo ammettere che così dovette avvenire, nonostante che Scipione avesse fretta di muovere all'assalto, temendo il soccorso di qualche corpo di truppe cartaginesi. Dovendosi per necessità concedere un po' di riposo ai soldati, stanchi dopo tante marce e dovendosi

Raccolti tutti i prigioni Scipione rimandò liberi nelle loro case saccheggiate parecchie centinaia di χειροτέχναι, cioè di poveri artigiani che nella città attendevano ai più umili mestieri. Promessa loro completa libertà se si fossero serbati fedeli sino al termine della guerra, il duce romano scelse i più forti di essi, avendo stabilito di servirsene come *remiges* per le sue navi e per quelle prese nell'arsenale di Carthago Nova.

Intorno al bottino di guerra preso nella città le fonti ci danno relazioni particolareggiate. Rispetto alle ricchezze trovate da Scipione s'arrivò a concepire cifre favolose. Che queste ricchezze fossero più che notevoli non è da porsi in dubbio se si considera l'importanza speciale di Carthago Nova, che era il centro di tutto il grande commercio fra la Spagna e l'Africa e viceversa.

Livio (XXVI, 49) di fronte alle mirabolanti e favolose relazioni delle sue fonti, divergentissime fra di loro sopratutto rispetto al numero delle navi e rispetto alla quantità d'oro e d'argento trovato nella città, non sapendo, o non volendo, intentare un processo critico alle relazioni che aveva sott'occhio, confessa candidamente d'attenersi ad una via di mezzo. Certo, oltre a numerose bandiere, oltre a μηχανήματα (Appiano *Iber.* 23), prese nell'arsenale, parecchie furono le migliaia di moggia di grano e d'orzo (Livio XXVI, 47) di cui s'impadronirono i Romani e considerevole dovette essere pure la quantità d'argento e d'oro preso nelle case dei privati. Stando a Polibio (X, fram. 19°, 2) la preda in denaro arrivò a 600 talenti, cioè ad oltre tre milioni e mezzo di lire italiane.

Non meno importante fu il bottino fatto nell'arsenale, essendo ivi state prese 18 navi da guerra (Polibio X, fram. 17°,

pensare a fortificare l'accampamento contro ogni sorpresa, è da ritenersi per ammissibile la versione di Appiano, cioè che Carthago Nova dovette essere presa tre o quattro giorni dopo l'arrivo dei Romani sotto le sue mura.

13) insieme a 63 navi onerarie (Livio XXVI, 47). In questo modo la potenzialità della flotta romana veniva ad aumentare (1).

Fra i prigioni oltre a Magone (2), già comandante della presa città, v'erano due del Consiglio dei Vecchi e 15 senatori. Tutti costoro furono dati in custodia a C. Lelio.

A questo punto le nostre fonti ci pongono Scipione in mezzo ai numerosi prigioni con un'aria di gentilezza squisita, sopratutto verso gli ostaggi spagnuoli, che i Cartaginesi avevano rin-

(1) Sappiamo infatti che P. Cornelio Scipione Africano era venuto con 30 quinqueremi (Livio XXVI, 19) e che lo zio Gneo alla battaglia dell'Ebro (217 a. C.) ne aveva 35 (Livio XXII, 19). Altre 20 navi erano venute verso la fine del 217 a. C. con P. Cornelio Scipione padre (Polibio III, 97, 2). Aggiungendo le 18 quinqueremi prese a Carthago Nova nel 209 a. C. vediamo che la flotta romana arrivava a poco più di un centinaio di navi, ma la maggior parte non doveva essere completamente armata per mancanza sovratutto di *remiges*, che Scipione reclutò fra i più forti cittadini di Carthago Nova (Livio XXVI, 47).

D'altra parte i Cartaginesi avevano nella Spagna una flotta non meno numerosa. Dopo la battaglia dell'Ebro erano state mandate 70 navi (Polibio III, 96, 8) e con Magone nel 215 a. C. ne erano venute altre 60 (Livio XXIII, 32).

Questa grande potenzialità numerica delle due flotte doveva essere apparente, poichè molte delle navi dovettero essere state adibite al trasporto di truppe e di vettovaglie. Non è neppure escluso che dopo compiuto lo sbarco una parte di esse se ne ritornasse le une in Italia, le altre in Africa. Altrimenti non si spiegherebbe la presenza di centinaia di quinqueremi senza che servissero ad una azione, resa ormai impossibile dalla scarsezza di uomini e dalle difficoltà di equipaggiarne, dal momento che lo spagnolo antico non era in genere disposto a battersi sul mare.

Che tutte le navi romane, inviate nelle varie occasioni nella Spagna, non restassero in quel paese è provato dal fatto che nel 208 a. C. troviamo ivi solo 80 navi (Livio XXVII, 22), mentre, tenendo conto anche delle navi prese ai Cartaginesi, dovremmo trovarne un numero notevolmente maggiore.

Quanto poco probabile fosse creduta allora un'azione sul mare di Spagna è provato dal decreto senatorio che nel 208 a. C. ordinava a Scipione di consegnare 50 navi al pretore della Sardegna (Livio XXVII, 22), cosicchè, dopo Baecula, le navi romane che erano nella Spagna arrivavano appena ad una trentina. Tutto ciò prova che anche da parte dei Cartaginesi non si aveva troppo cura delle cose di mare nelle regioni costiere della penisola iberica. La guerra terrestre assorbiva tutte le forze di cui essi potevano disporre nella Spagna.

(2) Di questo generale non sappiamo proprio nulla. Neppure il nome è certo, dal momento che Valerio Anziate lo chiama Arinés (Livio XXVI, 49).

Ad ogni modo deve escludersi che si tratti di Magone, fratello di Asdrubale e di Annibale, come crede Eutropio (III, 15), poichè dalle fonti principali esso è posto molto lontano da Carthago Nova.

chiusi in Carthago Nova. L'averli assicurati a non temere nulla, l'averli colmati di doni, seppure è storicamente vero, non è certo prova di disinteressata clemenza, ma di fine accorgimento diplomatico. In ciò nonostante l'esagerazione che v'è nelle fonti, Scipione valeva senza dubbio assai di più che come capitano.

Quale resto d'un ciclo romantico di leggende, ci è stata conservata a vivi colori, sopratutto per opera di Livio, la glorificazione della magnanimità cavalleresca del duce romano. Oltre al rispetto per le figlie di Indibile (1) è ricordata allora la lodevole condotta di Scipione verso la fidanzata (2) d'un certo Allucio, uno dei capi d'una tribù celtiberica. Il pomposo discorso di Scipione (Livio XXVI, 50) al promesso sposo sintetizza in sè la leggendaria moderazione e continenza ch'egli usò nella Spagna, moderazione e continenza che spiegano quella corrente di simpatia, certo assai esagerata, che circondò la sua persona. Ad un *eroe* come lui si disdiceva un'azione che non fosse stata più che decorosa e cavalleresca, quindi la leggenda della vergine celtiberica doveva venire a coprire le male lingue che a Roma avevano troppo parlato della libidine di Scipione (3).

Quello che noi moderni siamo disposti ad ammettere al più in lui, che non era certo uno stinco di santo, nè un umanitario (le stragi di Carthago Nova informino), è un certo spirito di moderazione verso i nobili prigioni spagnuoli. Ma questa mode-

(1) Erano state poste come ostaggio in Carthago Nova in seguito ai dissapori sorti fra Indibile ed Asdrubale di Giscone (Polibio IX, fram. 11°, 4; X, fram. 35°, 6).

(2) Valerio Massimo (IV, 3) ci vorrebbe far credere che si trattasse della fidanzata di Indibile, re degli Ilergeti. Ciò è da escludersi dal momento che Livio (XXVI, 49), ricordandoci le figlie di Indibile, ci accerta che questi era già ammogliato e punto giovane, mentre tale era Allucio, secondo Livio.

(3) Ricordammo già, oltre ad un passo di Valerio Massimo (VI, 9), i versi di Nevio, che troviamo riportati in Aulo Gellio (N. A. VII, 8). Da quest'ultimo (loc. cit.) sappiamo anche che Valerio Anziate raccontava in modo assai diverso da Livio l'episodio della giovine celtiberica. Infatti Valerio Anziate credeva che *eam puellam non redditam sed retentam a Scipione atque in deliciis amoribusque ab eo usurpatam*.

Lo stesso Polibio (X, fram. 19°, 3) ci fa sapere che i soldati portarono a lui la vergine, φιλογυνῆν ὄντα τὸν Πόπλιον.

razione era troppo opportunista ed interessata per essere degna di lode. D'altra parte è doveroso osservare che da un duce romano del III° sec. a. C. non si poteva pretendere l'applicazione d'una morale che non era di quel tempo.

Con tali considerazioni si viene a sfatare la leggendaria clemenza ed umanità di Scipione nella Spagna.

Immediatamente dopo la presa di Carthago Nova ci è ricordato un altro fatto in cui la magnanimità e l'accortezza di Scipione dovevano apparire luminosamente. — Nella divisione delle prede e nell'assegnamento dei premi sorse questione fra un centurione ed un marinaio circa il diritto d'ottenere la *corona muralis*. Non essendo stato possibile venire ad un accordo, nonostante la nomina d'una commissione per appurare la cosa, e minacciando la questione di complicarsi seriamente, Scipione, per evitare contrasti pericolosi, concesse l'ambito premio ad ambedue i contendenti (Livio XXVI, 48).

Questa leggenda è taciuta da Polibio, sicchè, con ogni probabilità, va posta fra le tante che sorsero dopo di lui per opera degli annalisti dell'epoca graccana e sillana.

Dopo aver degnamente premiato C. Lelio (1), Scipione lo scelse quale araldo e banditore delle sue imprese presso il senato romano. Infatti, con il trofeo dei notabili cartaginesi fatti prigioni,

(1) Questo C. Lelio è fra i più illustri ed antichi membri della *gens Laelia*, che è fra quelle che ebbero origine plebea. *Legatus* di Scipione nella Spagna e poscia *quaestor* nell'Africa, egli ci appare quale nunzio delle vittorie dell'Africano. Oltre che dopo la presa di Cathago Nova (Livio XXVI, 51) egli anche dopo Zama è mandato a Roma per attirare l'attenzione e le simpatie verso Scipione (Livio XXX, 36).

Benchè coetaneo di Scipione, questi teneva in gran conto i pareri di lui, come è provato all'evidenza da Livio (XXVII, 17), che, poco prima della battaglia di Baecula, ci dice: « *Iam enim Laelius redierat* (da Roma), *sine quo nihil maioris rei motum* (Scipione) *volebat* ».

Oltre che alla vita militare Lelio prese parte anche alla vita politica di Scipione. Anzi col suo favore il suo *cursus honorum* gli fu di molto agevolato. Fu edile nel 197 a. C., pretore in Sicilia nel 196 a. C., console nel 190 a. C. dopo un insuccesso nella candidatura del 192 a. C.

La famiglia degli Scipioni non lo favorì sempre, perchè gli tolse ogni speranza di reggere l'Acaia, che toccò a Lucio Cornelio Scipione, il quale così fu capo della lucrativa e brillante spedizione contro Antioco.

C. Lelio su una quinquereme ebbe l'incarico di annunziare a Roma i successi di Spagna, affinchè si rianimassero coloro che disperavano di quella guerra (Polibio X, fram. 19°, 9).

Insieme alla vittoria d'Ibera (215 a. C.), senza dubbio la presa di Carthago Nova è il fatto più importante di tutta la guerra annibalica di Spagna. Anzi, siccome il successo era dovuto ad un'azione offensiva, il felice risultato dell'impresa fece maggiore impressione presso i popoli spagnuoli ed apportò ancora più grandi effetti di quelli ottenuti con la vittoria di Ibera. Questa battaglia infatti era avvenuta nei primi anni della conquista e in una regione assai lontana dal centro dei possessi cartaginesi, quindi non ebbe sulle tribù iberiche in genere una influenza troppo grande. Con Carthago Nova invece era stata espugnata la rocca più salda di tutta la provincia cartaginese: certo senza quel punto d'appoggio la potenza dei Barca era destinata a scomparire. E la perdita di quella città, gravissima per se stessa, era nulla di fronte alle disastrose defezioni dei popoli spagnuoli e di fronte alla demoralizzazione delle forze mercenarie dei cartaginesi, che non brillavano certo, nè per valore, nè per omogeneità tattica nell'azione.

Inoltre Indibile poteva ormai riguardarsi da essi quale un avversario. Infatti troviamo che l'anno dopo, cioè nel 208 a. C., egli milita nell'esercito romano.

A prima vista non vediamo la ragione che determinò i Cartaginesi a non fare neppure il tentativo di spingersi sotto Carthago Nova per impedire almeno a Scipione la ritirata verso il nord. Oltre alle guerriglie con gli indigeni, oltre alle discordie fra i duci cartaginesi, la ragione più importante che li obbligò all'inazione dovette essere la mancanza di truppe, come è provato chiaramente dal fatto che Asdrubale Barca si vide costretto allora a mandare Magone fra i popoli ancora fedeli per cercare aiuti e condurli a lui (Appiano *Iber*. 24) (1).

(1) Livio (XXVII, 20) pone Magone come *conquisitor* nelle Baleari, ma dopo Baecula (208 a. C.). Si vedrà però più oltre che gli avvenimenti che Livio espone nella seconda parte del cap. 20° del XXVII, vanno posti dopo la presa di Carthago Nova.

Siccome Scipione dopo la presa di Carthago Nova si fermò ivi alquanti giorni per esercitare le sue truppe navali e per mettere la città in condizione di resistere ad ogni assalto, (Polibio X, fram. 20°, 8; Livio XXVI, 51), è giusto supporre che se Asdrubale Barca, o qualunque altro duce cartaginese, avesse avuto a sua disposizione un notevole corpo di truppe, avrebbe almeno cercato di fermare i Romani sulle rive del Sucro (oggi Jucar) al ritorno di essi da Carthago Nova. Certo v'era stato un tempo sufficiente per concentrare le forze cartaginesi e per attaccare, o molestare almeno i Romani. Solo la mancanza delle truppe e l'ostilità degli indigeni possono giustificare la condotta di Asdrubale Barca, il quale del resto era un generale superiore ad ogni elogio.

Nonostante il silenzio della nostra tradizione storica, siccome i fatti ch'essa ci espone nel 209 a. C. possono benissimo essersi svolti nel primo terzo della θερεία di quell'anno, ci vediamo costretti a porre altri avvenimenti in quella stessa campagna.

Alcuni indizi fornitici dalle stesse fonti ci autorizzano a far ciò.

Livio (XXVI, 51) e Polibio (X, fram. 19°, 8) ci parlano della partenza di C. Lelio da Carthago Nova alla volta di Roma *poco dopo* la presa di quella città da parte di Scipione, presa, che, con ogni probabilità, dovette avvenire nel Maggio del 209 a. C. Ora Livio in un altro passo (XXVII, 1) ci dice che Lelio arrivò a Roma alla fine del 209 a. C., dopo 34 giorni di viaggio. Bisogna adunque ammettere una dilazione alla partenza di Lelio, dilazione provata del resto anche da alcune parole dette da lui in senato. Infatti, se egli fosse realmente partito subito dopo la presa di Carthago Nova, non avrebbe potuto parlare di *receptas aliquot urbes novasque in societatem ascitas* (Livio XXVII, 1). Se ne conclude che la partenza di Lelio fu rimandata alla fine della campagna, essendo forse necessaria la sua presenza ed il suo consiglio.

Il rinvio dell'andata di Lelio a Roma, l'espressione *receptas aliquot urbes* etc., il ricordo della presa di Baria da parte del solo Valerio Massimo (III, 7) ci autorizzano a porre dopo la presa di Carthago Nova altri avvenimenti. A ciò ci spinge anche Appiano (*Iber.* 24) quando ci dice che dopo l'espugnazione di Carthago Nova le città che non si sottomettevano volontariamente venivano costrette con la forza a riconoscere la potenza romana. - Non bisogna dimenticare che dopo il disastro degli Scipioni gran parte delle regioni a sud dell'Ebro erano ricadute più o meno volentieri in potere dei Cartaginesi, o s'erano emancipate da ogni protezione straniera. Il compito che s'imponeva adunque ad un duce romano dopo il felice colpo su Carthago Nova era quello di procedere alla ripresa delle città perdute o ribelli. In ciò sappiamo già che non era stato troppo fortunato l'anno prima C. Claudio Nerone (Livio XXVI, 18).

Il silenzio delle fonti è in certo modo spiegabile se si pensa che i piccoli e vari assedi delle città recalcitranti - Baria (1) fu

(1) Valerio Massimo (III, 7) la chiama veramente *Badia*, ma molto probabilmente, non trovandosi nella Spagna antica un'altra città con cui poterla ravvicinare, deve ritenersi che sia la *Baria* di Plinio (III, 19), la βαθεῖα di Plutarco (*Regum et Imperatorum Apophthegmata-Scipio Maior-3*) la βαρεία di Tolomeo (II, 4. 8), la *Baria* dell'*Anonymus Ravennas* (pag. 305, 2; pag. 343, 9) e la *Varia* di Guidone (*Cosmographia* pag. 515). Nell'epoca imperiale troviamo ricordati i *Barienses* (C. I. Lat. Vol. II. *Supplem.* iscriz. 5947). Baria era una modesta città posta sulle spiagge orientali, a circa un centinaio di chilometri a sud di Carthago Nova, cioè non lungi da Urci, che deve cercarsi presso Almeria (Cfr. C. I. Lat. Vol. II iscriz. 3524).

Ai tempi di Plinio Baria era ascritta alla Betica, ma nel III° sec. a. C. apparteneva alla *Citerior* (Vedi C. I. Lat. Vol. II, *Supplem.* pag. 85). Sembra quasi certo che debba porsi nella Bastetania e vada identificata con l'odierna Vera (provincia di Almeria, poco a sud del corso inferiore dell'Almanzóra). A questa conclusione siamo spinti oltre che dai dati dell'*Anonymus Ravennas* e da Guidone, anche dal fatto che presso Vera si trovano ruderi antichi.

Da *Baria* già ai tempi di Guidone (sec. XII) s'era venuti a *Varia* in seguito all'influenza della fonetica spagnuola, emancipatasi già da quella latina. Da *Varia* poi in un'ulteriore evoluzione linguistica si dovette venire a *Veria* e poscia a *Vera* potendo il passaggio dell'*a* alla *e* essere avvenuto in qualche forma disaccentata (es. *Barienses*), che può avere agito poi sul nome di quella città.

presa in tre giorni (Valerio Massimo III, 7) - venivano ad avere un'importanza minima di fronte alla grande ed importantissima espugnazione di Carthago Nova, del cui successo non si volle forse attenuare l'impressione nel lettore col ricordo di fatti secondari.

Che nelle nostre fonti esista una vera lacuna (1), dopo la narrazione della presa di Carthago Nova, è troppo appariscente per potersi negare e la sua esistenza è provata, oltre che dagli indizî sopra citati, anche dalla stessa logica dei fatti, poichè nel 208 a. C. noi troviamo che il campo d'azione dei Romani è molto più vasto di quello che avrebbe potuto permettere la sola presa di Carthago Nova (2). Quindi bisogna ammettere subito dopo quell'avvenimento nello stesso anno 209 a. C. una serie di piccoli successi, che aprirono ai Romani la via verso le regioni del Baetis, in cui appunto si ebbe il teatro delle azioni militari dell'anno seguente (208 a. C.).

Il Mommsen (3) pare disposto ad ammettere, dopo la presa di Carthago Nova, una mossa da parte di Asdrubale Barca di forzare il passaggio dell'Ebro per minacciare un'invasione in Italia. Invero per spiegarsi il rinvio della partenza di Lelio per Roma, per spiegarsi il ritorno di Scipione verso Tarraco (4) (Polibio X, fram. 20°, 8) non molto dopo la presa di Carthago Nova, si è spinti ad ammettere un colpo di questo genere da parte

Intorno alle monete che sono riferite a Baria vedi Sestini (*Descrizione delle medaglie ispane.* - Firenze 1818, pag. 35).

Su Baria dà anche notizie interessanti il Florez nell'*España sagrada* (Vol. IX° pag. 4; X° pag. 4).

(1) Non siamo certi se questa lacuna esisteva anche nell'opera polibiana. Dal momento che questa parte ci è pervenuta per via di estratti è prudente non avventare giudizi.

(2) Pare che anche lo Jumpertz (op. cit. pag. 19-20) sia disposto ad ammettere ciò nel suo fugace e monco cenno a questa questione, a torto troppo trascurata.

(3) T. Mommsen - *Storia Romana* (traduz. del Sandrini) Vol. I° part. IIª, pag. 151.

(4) Era il quartiere generale di Silano. Vedi E. Hübner - *Hermes* Vol. I. (anno 1866, pag. 95). Ma forse i quartieri d'inverno non erano allora posti più a Tarraco (Livio XXVI, 20).

del duce cartaginese, che con la sua mossa non mirò forse che a togliere ai Romani un qualche frutto del loro grande successo.

Ciò non esclude che qualche corpo di truppe romane possa essere restato ad operare intorno alle regioni prossime a Carthago Nova, regioni abitate da tribù certo non entusiaste dei Romani (Livio XXIV, 41), i quali avevano tutto da temere da un isolamento dell'importantissima città testè espugnata.

I trattati conclusi fra i Romani ed i popoli indigeni, trattati di cui fa parola Livio (XXVI, 51), dimostrano appunto l'esistenza di avvenimenti secondari che devono porsi sotto il 209 a. C.

*
* *

Non sappiamo il luogo in cui furono posti i quartieri d'inverno cartaginesi nell'inverno del 209/208 a. C. Pare debbano porsi però in una località intorno al Baetis. I Romani s'acquartierarono presso Tarraco, dove Scipione per tutto l'inverno ricevette ambascierie e sottomissioni (Polibio X, fram. 34°, 1).

Era chiaro ormai il piano a cui doveva appigliarsi Asdrubale Barca. Abbandonato alla sua sorte con le sue forze scarse e mal fide, egli non poteva contar più su seri aiuti da parte di Cartagine. Dopo la dannosissima diserzione di Indibile (1), Asdrubale comprese che ormai sarebbe stato impossibile sostenersi più a lungo in quelle condizioni nella penisola iberica. Decise quindi di porre agli estremi mali gli estremi rimedi. Infatti, riunite quante più forze avesse potuto, avrebbe cercato, o di schiacciare i Romani in una grande battaglia, o, se le cose volgessero dubbie, avrebbe tentato arditamente e con tutta prestezza di spingersi verso i Pirenei, per poi entrare nella Gallia per reclutarvi delle truppe e muovere in Italia in aiuto del fratello (2).

(1) Indibile era stato un alleato preziosissimo in quanto che mantenne per molto tempo quasi del tutto libere le comunicazioni fra le regioni del nord e quelle del sud dell'Ebro, dando con i suoi territori un punto d'appoggio ai Cartaginesi e turbando i piani dei Romani.

(2) Di questo piano disperato ed arditissimo vedi la relazione polibiana abbastanza particolareggiata (Polibio X fram. 37°, 1 e seg.).

In previsione di questo secondo caso, che s'affacciava come il più probabile, egli scelse a teatro della guerra del prossimo anno (208 a. C.) una regione nella quale un esercito nemico, anche dopo un successo, non potesse troppo facilmente tagliare a lui la ritirata verso le regioni centrali della Spagna. In questo compito, come vedremo, fu aiutato dagli altri duci cartaginesi.

Nell'inverno del 209/208 a. C. Scipione ricevette le importanti sottomissioni di Edecone (1), *clarus inter duces hispanos* (Livio XXVII, 17) e di Indibile (2) e Mandonio, capi degli Ilergeti. I Romani mentre venivano in questo modo a rassodare sempre più la loro conquista, venivano anche ad isolare i Cartaginesi, impedendo loro di poter fare ormai più assegnamento grande sulle forze dei capi indigeni.

Nella primavera del 208 a. C. Scipione, nell'attesa del ritorno di Lelio da Roma, procedette al disarmo completo della sua flotta in Tarraco, flotta ridotta poco dopo ad una trentina di navi, avendone dovute consegnare 50 al pretore della Sardegna (Livio XXVII, 22) dopo Baecula.

Questo disarmo era dovuto alla mancanza assoluta di ogni opposizione da parte dei Cartaginesi sul mare e alla necessità di rinforzare l'esercito di terra con le migliori truppe delle navi (Livio XXVII, 17). Questo provvedimento del duce romano prova di per sè quanta poca fiducia avesse egli stesso nelle sue forze

(1) Lo Schweighäuser, siccome in Polibio (X fram. 34°, 2) v'è Ἐδεκῶνα, τὸν δύνατον, trovandosi in presenza di una parte corrotta del testo, pensò che in quel δύνατον può essere nascosto il nome del popolo a cui Edecone sopraintendeva. Perciò lo Schweighäuser propose di leggere Ἐδεκῶνα τῶν Ἐδητανῶν.

Noi crediamo che nulla ci autorizza a porre come certa la sottomissione degli Edetani, che, a quel che sappiamo dalle fonti, non avevano fatta azione alcuna di ostilità o di amicizia verso i Romani. Il popolo a cui era a capo invece Edecone era certamente sotto la sfera d'influenza cartaginese, come ci spinge a credere il fatto di vedere la moglie ed i figli di lui essere ostaggi dei Cartaginesi (Polibio X, fram. 34°, 2.; Livio XXVII, 17).

(2) Polibio lo dice sempre Ἀνδοβάλης. L'Hübner (*Monumenta Linguae Ibericae*. Berlino 1893 pag. 127) crede che Livio cambiò l'*Andobales* in *Indibilis* per rendere il nome più armonioso e togliergli la forma barbara. Da Andobales si sarebbe venuti ad Indibilis, come da Astapa si venne ad Ostippo (C. I. Lat. vol. II° pag. 196).

e in quelle dei numerosi suoi alleati. Gli armamenti e le grandi leve fatte dai Cartaginesi dovettero impensierire Scipione, che invero si mostrò allora d'una prudenza che confinava con la paura. In realtà tutto lasciava credere che si stesse preparando una grande azione in campo aperto, quindi egli, avendo dovuto pensare a difendere molte località importanti e presidiarle, al momento decisivo, dubitò dell'esito finale, disponendo, dicono le fonti, di forze numericamente inferiori a quelle del nemico (1).

Al principio della campagna del 208 a. C. Asdrubale Barca con un forte esercito si trovava nelle vicinanze di *Castulo* (oggi Cazlona), cioè nelle regioni del corso superiore del Baetis. Con le spalle difese da questo fiume, egli poteva aspettare l'avanzata dei Romani senza punto avventurarsi in mezzo a tribù ostili.

Appena tornato C. Lelio da Roma, Scipione, concretato il suo piano, si spinse verso le regioni del Baetis. Dopo ch'ebbe luogo il congiungimento dell'esercito romano con il contigente fornito da Indibile, Scipione mosse verso il nemico nella direzione di Castulo.

Asdrubale conosciuto l'arrivo dei Romani, si lasciò sempre alle spalle il Baetis e prese posizione su di una collina, nella cui vetta a forma di piano, pose le sue truppe in attesa di essere attaccato (2).

Venutisi ad immediato contatto, dopo pochi giorni di tergiversazioni da parte di Scipione, questi s'accorse che bisognava decidersi ad una azione a fondo per non avere fra non molto

(1) La servilità di Polibio e l'ammirazione di Livio ci debbono mettere in guardia quando ci troviamo in presenza delle cifre nelle relazioni delle battaglie a cui presero parte gli Scipioni, perchè, in genere, il numero delle forze e delle perdite nemiche è sempre esagerato, e quello delle forze e delle perdite romane è sempre diminuito. Ciò veniva fatto evidentemente per far spiccare ancor più l'importanza delle vittorie degli Scipioni. (Cfr. Becker, *Vorarbeiten zu einer Geschichte des zweiten punischen Krieges* - Altona 1823 - pag. 137 e J. Beloch, *Die Bevölkerung der Griechisch-Römischen Welt* - Leipzig 1886 - pag. 11).

(2) Quest'azione strettamente difensiva di Asdrubale Barca non ci spinge certo a credere che avesse più truppe di Scipione.

la non grata sorpresa di vedere Asdrubale rafforzato dalle truppe degli altri due generali cartaginesi. Il pensare a questo pericolo, che portava alla minaccia di un avviluppamento delle forze romane ed alleate, determinò Scipione ad attaccare le posizioni nemiche. Posta una coorte agli sbocchi della valle attraversata dal Baetis e fatta occupare la strada che dalla vicina *Baecula* (1), conduceva nella pianura, Scipione si spinse a provocare i nemici lungo il ciglione della collina, in modo da minacciare un aggiramento delle posizioni nemiche. Data la sua ottima posizione difensiva, pare che Asdrubale Barca non s'aspettasse allora un attacco così a fondo, di guisa che non ebbe il tempo necessario per schierare i suoi, avendo per di più i Romani occupato tutto lo spazio in cui si sarebbero potute distendere le ali del suo eser-

(1) La città di Baecula era posta poco a nord del Baetis, non lungi dalle miniere d'argento di Castulo (Polibio X, fram. 38°, 7; Livio XXVII, 18).

Generalmente s'ammette che la Βαιτυκή di Appiano (*Iber* 24) corrisponda alla Βαίκυλα di Polibio e alla *Baecula* di Livio. E si fa bene, poichè l'altra ipotesi che si potrebbe fare, cioè che Appiano abbia voluto indicare la *Baetica* e non la città di *Baecula* non è ammissibile, perchè lo stesso Appiano, immediatamente dopo aver nominato quella località, ci dice che Asdrubale si ritirò ponendo gli accampamenti dinnanzi a quella città di Βαιτυκή. Con ciò si esclude che si tratti della Betica.

Di Baecula non abbiamo iscrizioni (perciò non è ricordata nel C. I. Lat. Vol. II, nè nel suo *Supplementum*), ma valendoci delle indicazioni di Polibio e di Livio con bastante sicurezza possiamo identificarla con l'odierna *Baylen* (Forbiger - *Handbuch* etc. - vol. III°, pag. 64; Uckert op. cit. vol. II°, tomo I°, pag. 379), come tutti gli studiosi moderni convengono (Kiepert, Hübner, Sieglin). - Nella Spagna v'era un'altra Baecula, ricordata da Tolemeo (II, 6, 69) e posta da lui fra gli Ausetani (nord-est dell'odierna Catalogna). Anche Plinio (III, 23) ricorda in quel territorio i *Baeculonenses*, quali stipendiarî del *conventus Tarraconensis*. - L'Hubner parlando di questa Baecula degli Ausetani (vedi *Encyclopaedie* Pauly-Wissova - artic. *Baecula*) lancia l'ipotesi che la menzione di Plinio e di Tolemeo sia dovuta ad una confusione con una città dei Laeetani, cioè con *Baetulo* (oggi Badalona), posta nelle stesse contrade. Non v'è alcuna ragione che autorizzi una tale ipotesi. A noi, che crediamo ad un rapporto fra Oretani ed Ausetani (non è il caso di dimostrarlo qui) non reca meraviglia che presso ciascuno dei due popoli sia esistita una città omonima.

Notiamo qui di passaggio che il Καίκυλα che troviamo nei codici di Tolemeo sta certo per Βαίκυλα. I copisti ingannati dalla figura della B greco lo confusero forse con quello della K, come sostiene il Kohen, il dotto illustratore di Polibio.

cito (1). Era naturale che in condizioni così svantaggiose ad Asdrubale non restasse che sfuggire più che fosse possibile la violenza dell'attacco, tentando con un'abile ritirata di mandare ad effetto il suo piano, di rifugiarsi cioè al più presto verso il centro della penisola (ove il nemico, almeno per allora, non avrebbe osato avventurarsi) e poscia muovere verso i Pirenei e di là in Gallia ed in Italia.

Il colpo riuscì pienamente al duce cartaginese.

Non v'è ragione alcuna per dubitare che questo piano ardimentoso di Asdrubale Barca sia felicemente riuscito, non solo per l'abilità di chi lo pose in esecuzione, ma anche per la cooperazione degli altri duci cartaginesi.

Nelle nostre fonti l'azione di Magone e di Asdrubale di Giscone appare nulla in questo tempo, ma in realtà essi con le loro truppe raccogliticcie dovettero avere il compito importantissimo di proteggere la progettata ritirata e di permettere ad Asdrubale Barca di aver sgombra la via del Tago, minacciando alle spalle Scipione nel caso che questi avesse intrapreso un inseguimento.

Che il piano dei Cartaginesi fosse stato precedentemente combinato è chiaro. Risulta infatti che il governo centrale di Cartagine inviò un esercito con un nuovo generale, Annone, per sostituire Asdrubale Barca (Livio XXVIII, 1). Inoltre è dimostrato anche dal fatto che dopo Baecula Scipione si tenne prudentemente nella forte posizione già occupata da Asdrubale, nel timore di vedersi assalito dagli altri due duci cartaginesi. Ciò prova che questi dovevano tenere a bada il duce romano.

Asdrubale Barca da solo non avrebbe potuto mandare ad effetto quello che senza dubbio va posto fra i piani militari più arditi dell'antichità.

(1) Così ci lascia credere la nostra tradizione storica. Ma può ben darsi che Asdrubale non abbia voluto accettare punto battaglia per non lasciarsi sfuggire l'occasione di una ritirata strategica.

Chi non ammettesse la cooperazione degli altri duci cartaginesi avrebbe il dovere di spiegare che cosa essi facessero allora nella Spagna a non molti chilometri dal campo di azione.

Scipione e quelli del suo stato maggiore non sospettarono quasi certo un tale disegno, o almeno non dovettero crederlo possibile, dal momento che tutte le forze romane ed alleate furono spinte presso Baecula senza lasciare un corpo notevole di truppe per tener d'occhio l'Ebro ed i Pirenei.

I pericoli di un inseguimento verso le aspre e sterili regioni del centro, la stanchezza delle truppe in seguito all'attacco precedente, la presenza di due altri generali nemici nelle vicinanze (1), il timore d'un attacco in marcia (Polibio X, fram. 39°, 9) da parte di costoro se si fosse tentato di raggiungere e di battere Asdrubale Barca, tutto distolse i Romani dal tagliare a lui la via dei Pirenei (2). Benchè non senza pericoli in quel momento criticissimo non restava che muovere a grandi giornate contro Asdrubale Barca, o di ritornare in fretta verso le regioni dell'Ebro per cercare d'impedire l'ulteriore esecuzione del piano dei Cartaginesi

Asdrubale Barca, dopo essere sfuggito sotto Baecula all'attacco dei Romani, si diresse παρὰ τὸν Τάγον (Polibio X, fram. 39°, 8), dove, vedendosi sicuro da ogni attacco, s'apprestò a proseguire nel suo disegno di muovere verso l'Italia (3). Infatti, dopo d'aver raccolti dei mercenari nella Celtiberia e nelle regioni settentrionali della penisola iberica, passò i Pirenei περὶ τὸν Βόρειον Ὠκεανόν (Appiano *Iber.* 28), cioè presso l'odierno golfo di Biscaglia, dove è facile il passaggio nella Gallia. Passato ivi l'inverno del 208/207 a. C., si diede a far leve (Livio XXVII, 39) e si preparò a passare le Alpi.

(1) Polibio (X, fram. 40°, 11) ci dice molto esplicitamente che Scipione non si mosse da Baecula καραδοκῶν τοὺς καταλειπομένους τῶν Καρχηδονίων στρατηγούς.

(2) Da Livio (XXVII, 20) sappiamo che nel consiglio di guerra, tenuto dopo Baecula, vi furono di quelli che consigliarono l'inseguimento. Ma Scipione, pensando solo ai pericoli di esso, s'oppose e non se ne fece nulla.

(3) Livio (XXVII, 19) dice *praeter Tagum flumen*. - Questa narrazione concorde di Polibio e di Livio di far passare Asdrubale Barca da Baecula alle regioni del Tago e la

Grande era stato l'errore di Scipione: allo scarso successo tattico riportato presso Baecula, successo magnificato troppo dalla nostra tradizione, si contrappone il piano ardito di Asdrubale Barca, che riuscì ad attraversare i Pirenei quando appunto essi sembravano per sempre sbarrati ad un esercito cartaginese. I Romani in fondo s'erano lasciati giuocare da Asdrubale, che con una battaglia simulata seppe togliere quei frutti che non aveva potuto raccogliere dopo la duplice vittoria del 211 a. C.

Livio (XXVII, 18 e 19), come è noto, ci dipinge lo scontro di Baecula quale una strepitosa vittoria in cui i Cartaginesi avrebbero avuto 8 mila morti e 12 mila prigioni. Data una perdita così grande, con un esercito dimezzato e demoralizzato non è possibile ammettere che potesse aver luogo la ritirata di Asdrubale. Le sue perdite quindi vanno ridotte di molto e vanno considerate più come effetto di uno sbandamento che come prova del valore dell'esercito romano (1).

chiara espressione polibiana accennante al luogo della battaglia (ἐν τοῖς περὶ Κασταλῶνα τόποις περὶ Βαίκυλαν πόλιν – Polibio X, fram. 38°, 7) mandano all'aria l'ipotesi stranissima ed assurda di A. J. Valpy (*Titi Livi Patavini Historiarum* – Londra 1828, vol. IV°, pag. 2318 – nota), che cerca di identificare la Baecula dell'Oretania con l'odierna *Besalú*, località posta sul Fluvia (nella Catalogna). È naturale che chi è arrivato a cercare la Baecula dell'Oretania nelle regioni vicine ad Emporiae (pensando forse a torto alla Baecula che Tolemeo pone fra gli Ausetani (II, 6, 69), si spinga poi a leggere in luogo di *praeter Tagum* l'espressione *praeter Tecum* (il Tech odierno che bagna Arles (Pirenei orientali). Una semplice considerazione di carattere militare avrebbe dovuto ritenere da certe ipotesi amene e ridicole. Nel 208 a. C., cioè l'anno dopo la presa di Carthago Nova, il teatro della guerra non poteva esser certo a pochi chilometri dai Pirenei, che non videro un duce cartaginese neppure dopo il grande disastro degli Scipioni.

L'assurda ipotesi del Valpy, che pone il teatro della guerra nel 208 a. C. presso Emporiae e fa passare i Pirenei ad Asdrubale Barca presso il corso inferiore del Tech, mentre Appiano (*Iber.* 28) dice περὶ τὸν Βόρειον 'Ωκεανόν (non lungi dall'odierno golfo di Biscaglia), è manifestamente troppo ridicola per meritare di venire confutata con altri argomenti.

(1) Il Keller (*Der zweite punische Krieg und seine Quellen* – Marburg 1875 pag. 61-77), confrontando questa battaglia di Baecula con quella di Ilipa 207 a. C., (battaglia che da alcuni è detta pure di Baecula, quantunque questa città fosse nientedimeno che a circa 250 Km. più ad est di Ilipa (oggi *Alcalá de Rio*, presso Siviglia) cercò di dimostrare che siamo in presenza di una dittografia, dovuta alla contaminazione di due tradizioni esistenti intorno alla battaglia di Baecula del 208 a. C.

Essendo questa la nostra opinione, siamo pienamente d'accordo con l'Ihne (1), quando, dopo avere accennato alla battaglia di Baecula, aggiunge come commento: « Man sollte meinen ein solcher Sieg wäre von den weitgehendsten Folgen gewesen und müsste wenigstens die weiteren Uebernehmungen des Hasdrubal gelähmt haben ». Al contrario Asdrubale immediatamente dopo l'attacco dei Romani si trovò in condizioni tali da potere mandare ad effetto il suo disegno « an dem er acht Jahr lang verhindert worden war ».

Scipione mostrò poca esperienza militare essendo venuto a mancare al suo compito principale, ch'era quello d'impedire una nuova spedizione cartaginese dalla Spagna in Italia. Già il padre e lo zio prima, L. Marcio e C. Claudio Nerone poi, benchè con forze minori, erano riusciti nel loro scopo di tagliare le comunicazioni fra le forze cartaginesi di Spagna e quelle d'Italia. Scipione invece, credendo di potere impegnare tutte le forze nell'offensiva, ebbe il torto grande di non aver preveduto il sagace disegno dei Cartaginesi e fece ancor peggio, contro l'opinione di alcuni di coloro che lo consigliavano, col non essere tosto corso al riparo del mal fatto.

Benchè nella storia antica non manchino esempi di questo genere, pur nondimeno, nonostante le argomentazioni, più ingegnose che persuasive, del Keller, noi non accettiamo la sua ipotesi. È vero che in Appiano (*Iber.* 25) abbiamo una grande confusione, facendosi assistere alla battaglia di Ilipa Asdrubale Barca, che lo stesso Appiano (*Iber.* 24) aveva poco prima considerato come partito dalla Spagna. Ma la confusione che Appiano fa fra Asdrubale Barca ed Asdrubale Giscone e la somiglianza di alcune circostanze nelle due azioni militari non ci autorizzano a concludere che una battaglia di Ilipa non avvenne mai, e che quella ricordata dalle fonti debba considerarsi quale duplicato di quella di Baecula. La notevole distanza fra Ilipa e Baecula (circa 250 km.), il modo diverso in cui si svolsero le due azioni campali in questione, la presenza di Massinissa e di Magone ad Ilipa e non a Baecula, i risultati diversi delle due battaglie, il diverso svolgimento degli avvenimenti ad essi immediatamente posteriori, l'autorità stessa di Polibio, che per quanto devoto e servile agli Scipioni non avrebbe inventata una battaglia per incensare i suoi mecenati, per tutte queste e per altre ragioni, che qui sarebbe troppo lungo enumerare, noi crediamo debba seguirsi la tradizione.

(1) *Römische Geschichte* – Lipsia 1870, Vol. II°, libro IV°, pag. 312.

A Roma, quale triste commento alla strepitosa *vittoria* di Baecula (1), doveva giungere non molto dopo il doloroso annunzio, contenuto in una lettera di L. Porcio, pretore della Gallia, il quale faceva sapere *Hasdrubalem movisse ex hibernis et iam Alpes transire* (Livio XXVII, 39). Così a Roma per colpa di Scipione (2) erano riserbati ancora seri e gravi timori e solo l'avvedutezza e la perspicacia di C. Claudio Nerone strappò sulle rive del Metauro la vittoria finale ad Annibale, nonostante l'eroismo sfortunato di Asdrubale (3).

(1) Tutti all'infuori del Becker (*Vorarbeiten* etc. pag. 143) pongono con Polibio (X, fram. 37°) la battaglia di Baecula nel 208 a. C. E in tale anno appunto deve essere posta dal momento che nella primavera dell'anno seguente (207 a. C.), come risulta dalle fonti, Asdrubale si trovava sul Metauro. Da tutta la nostra tradizione storica risulta chiaramente che da Baecula al Metauro passò solo l'inverno del 208/207 a. C., quell'inverno appunto che Asdrubale passò in Gallia (Polibio XI, fram. 18°; Livio XXVII, 39).

Il Becker invece pone la battaglia di Baecula nell'autunno del 209 a. C., cioè nello stesso anno della presa di Carthago Nova. In questo modo egli viene è vero a riempire quella lacuna di avvenimenti che già accennammo parlando della campagna del 209 a. C., ma la sua ipotesi è tale da porlo in contrasto con le nostre fonti (Polibio X, fram. 37°; Livio XXVII, 17; Orosio IV, 18), le quali chiaramente dimostrano che la battaglia di Baecula va posta un anno dopo la presa di Carthago Nova. Se realmente Baecula avvenne nel 209 a. C., Asdrubale avrebbe consumato troppo tempo prima di recarsi in Italia (cioè dall'autunno del 209 alla primavera del 207). Il che non è punto ammissibile.

Ben meritato ci sembra per questo il rimprovero che il Peter (*Philologus* vol. VIII° pag. 175) fa al Becker. (Cfr. Wildsdorf - *Fasti Hispan. Prov. In Leipz. Studien* etc. già citati).

(2) Rodolfo Dietsch (*Elementi di Storia Universale.* Traduz. di F. Campolmi Parte I^a, Roma 1886 pag. 170) scrive che Scipione non potè impedire ad Asdrubale il passaggio in Italia. Dopo Baecula certo ciò non gli sarebbe riuscito troppo facile, benchè non impossibile, ma prima di Baecula avrebbe *dovuto e potuto* impedire e prevenire ogni mossa d'Asdrubale verso i Pirenei.

Il Dietsch non vorrà certo sostenere l'imprevidenza e il poco accorgimento del duce romano.

(3) Quanto Asdrubale fosse degno di appartenere alla fiera e maschia famiglia dei Barca lo prova tutta la guerra annibalica di Spagna, in cui egli, anche in mezzo ai più grandi insuccessi, non dovuti certo a mancanza di capacità militare, mantenne quella serenità e quell'oculata previdenza propria dei grandi capitani. Per renderlo meritatamente celebre sarebbe bastata la felice riuscita della sua ritirata dopo Baecula.

Se pensiamo alle varie ed immense difficoltà che Asdrubale ebbe a superare nella penisola iberica, troveremo ben meritato l'elogio che di lui fece in poche righe Polibio

Scipione, spedito un modesto corpo di truppe verso i Pirenei per badare alle mosse di Asdrubale Barca (Polibio X, fram. 40°, 11; Livio XXVII, 20), si diede a colmare di gentilezze i prigioni spagnuoli per renderseli devoti. Dinnanzi a tante cortesie, secondo la tradizione, in un momento di riconoscente entusiasmo, i prigioni spagnuoli cominciarono a chiamare Scipione col nome di *re*. Seppure deve credersi ch'egli se ne mostrasse quasi sdegnato (Livio XXVII, 19), dato il suo carattere (1), deve cercarsi sotto il suo sdegno apparente una compiacente vanità per un tale titolo d'onore. Certo, benchè annacquato, egli aveva nelle vene un po' di sangue repubblicano e d'altra parte non ignorava le severe leggi della sua patria, che si mostravano ferocemente avverse al titolo di *re*. Non fa quindi meraviglia il vedere rifiutato l'alto onore da Scipione, il quale certo non aveva soverchio disprezzo per la dignità regia, come crede ingenuamente, o vuol far credere, Polibio (X, fram. 40°, 5).

Nel consiglio di guerra tenutosi dopo lo scontro di Baecula, essendosi Scipione opposto all'inseguimento, si cercò soltanto di impedire una congiunzione fra Asdrubale Barca e gli altri due duci cartaginesi (2). (Livio XXVII, 20). Stando a Livio, neppure questa congiunzione fu potuta impedire, poichè Scipione, che stava

(XI, fram. 2°, 3): Παραπλησίως δὲ καὶ διότι πολλοῖς μὲν χρησάμενος ἀγῶσι πρὸς Ῥωμαίους πολλαῖς δὲ καὶ ποικίλαις περιστάσεσι παλαίσας διὰ τοὺς ἐπαποστελλομένους ἐκ Καρχηδόνος εἰς Ἰβηρίαν στρατηγούς, ἐν πᾶσι τοῖς εἰρημένοις καιροῖς ἀξίως μὲν τοῦ πατρὸς Βάρκα, καλῶς δὲ καὶ γενναίως τὰς περιπετείας καὶ τὰς ἐλαττώσεις διετέλει φέρων. — Non meno lusinghiero è l'elogio che ne fa Diodoro (XXVI, fram. 24°) che lo dice il più grande dei duci cartaginesi dopo Annibale e non indegno della gloria del padre Amilcare.

(1) Ben a ragione il Keller (op. cit. pag. 81) scrive a questo proposito: « Wer kennt nicht den demagogisch-dynastischen Charakter der Politik des Africanus? Und wer weiss nicht wie gehässig im damaligen Rom auch nur der Schein dynastischer Gedanken war? In der That hatte ein scipionischer Schriftsteller Ursache zu versichern, dass Scipio in erste Linie die Treue gegen das Vaterland, in zweite seine Person gestellt habe..... ». In quest'ultimo passo il Keller si riferisce ad un luogo di Polibio (X, fram. 40°, 9).

(2) Che Magone ed Asdrubale di Giscone disposero allora di un qualche corpo di truppe è provato dal fatto che Scipione dopo Baecula, benchè ne avesse il tempo, non si spinse nè verso Carteia, nè verso Gades, ch'erano gli ultimi propugnacoli dei Cartaginesi,

per dirigersi verso Tarraco, era appena giunto al *saltus Castulonensis,* quando i tre generali cartaginesi (Asdrubale Barca, Asdrubale di Giscone, Magone) in un'adunanza militare presero accordi sulle ulteriori operazioni da intraprendersi.

Secondo noi questa adunanza militare, che ci è ricordata da Livio (XXVII; 20), anzichè dopo Baecula va posta in un tempo anteriore.

Già prima dell' incontro a Baecula, i Cartaginesi avevano concepito il loro piano di guerra, quindi non v'era la necessità, dopo la ritirata di Asdrubale, di riunirsi per restare di nuovo d'accordo sul da farsi. - Nè dopo Baecula il tempo era troppo opportuno per un convegno militare, dovendo Asdrubale, con le nuove leve fatte in Celtiberia, muovere in fretta verso i Pirenei prima del principio dell'inverno, per non vedersi bloccato in quelle regioni fredde e montagnose. Infatti alla fine dell'estate del 208 a. C. egli aveva passati i Pirenei (Polibio X, fram. 4^{0}, 11 e 12). Se anche vogliamo porre l'incontro di Baecula tra la fine di Giugno e i primi di Luglio vediamo che la marcia di Asdrubale verso i Pirenei fu relativamente rapida dal momento che egli doveva far leve al suo passaggio nella Celtiberia e in altre regioni settentrionali.

Tutto ciò ci fa ritenere per inverosimile in quel tempo una adunanza dei tre duci cartaginesi, adunanza di cui del resto non troviamo il minimo accenno in Polibio. Asdrubale avrebbe perduto un tempo troppo prezioso, mentre i Romani avrebbero potuto profittarne tagliando a lui la via dei Pirenei. È necessario inoltre pensare che l'esercito romano, benchè *praesidio tantum ad insidendum Pyrenaeum misso* (Livio XXVII, 20), era tanto forte da potere impedire ogni congiunzione dei tre duci nemici.

Dal complesso degli avvenimenti della campagna del 208 a. C. si ha una ripugnanza a credere che il piano di muovere verso l'Italia, anzichè prestabilito, sbocciasse ad un tratto soltanto dopo la ritirata di Asdrubale Barca a nord di Baecula.

L'importanza del disegno era tale da non potersi credere che si pensasse ad attuarlo lì su due piedi, dopo una ritirata e senza alcuna preparazione.

Quest'adunanza militare, che non s'addice logicamente come posteriore allo scontro di Baecula, può essere ben posta invece nel periodo che va dalla presa di Carthago Nova alla primavera del 208 a. C.

Polibio non parla punto di questa adunanza dei duci cartaginesi dopo Baecula. Anzi nel libro X° fram. 37°, 1 e seg. parla del disegno di Asdrubale Barca come concepito *prima* di quella battaglia, mentre in Livio (XXVII, 20) quel piano sboccia fuori ad un tratto *dopo* Baecula e propriamente nella pretesa adunanza militare. - Da un altro passo di Livio (XXVII, 19) invero si può dedurre che egli stesso in fondo è disposto ad ammettere che il disegno di Asdrubale fu architettato *prima* del consiglio di guerra dei tre duci cartaginesi. Infatti dopo l'attacco di Scipione presso Baecula, Asdrubale Barca *praeter Tagum flumen ad Pyrenaeum tendit* (Livio XXVII, 19).

Concludendo diremo che il silenzio di Polibio, la logica dei fatti, le contraddizioni del racconto liviano ci autorizzano a credere che l'ultima parte del XXVII, 20 di Livio è un fuor di luogo, anzi una posticipazione di avvenimenti. L'adunanza militare di cui è parola in quel passo non va posta nel 208 a. C., ma con molta probabilità nel 209 a. C. nel qual tempo non solo essa ci appare giustificata, ma necessaria. Dopo Baecula, oltre che improbabilissima e inesplicabile, ci sembra anche inopportuna.

Con la partenza di Asdrubale Barca l'assoggettamento definitivo di gran parte della Spagna e il tramonto della dominazione cartaginese nella penisola non erano ormai che questione di tempo. E ciò, oltre che ai successi militari e diplomatici dei Romani, era dovuto ad un generale esaurimento di forze da parte delle popolazioni spagnuole, che col loro sangue e col loro denaro per una quindicina d'anni avevano fatto gran parte delle

spese della guerra. Si pensi ai danni immensi che da tante lotte dovette derivare all'economia generale spagnuola. Terribili furono certo gli ultimi tempi della dominazione cartaginese in Ispagna e tali da lasciare quel paese nelle condizioni le più squallide e disperate: all'odiato vincitore non si volle lasciare che una preda molto meschina.

Col languire delle energie fornite dalla Spagna, doveva venir meno ogni ulteriore e serio tentativo da parte dei Cartaginesi. La battaglia di Ilipa (207 a. C.) non fu che l'ultimo guizzo d'una fiamma prossima a spegnersi. Con la partenza di Asdrubale Barca la guerra fra Romani e Cartaginesi nella Spagna è virtualmente terminata, poichè nei due anni seguenti non si fecero che tentativi disperati per difendere gli ultimi lembi della provincia cartaginese.

Il fatto stesso della partenza d'un generale come Asdrubale contribuì allo scoramento delle tribù indigene, rimaste fedeli. Asdrubale con la sua capacità militare e con le sue avvedutezze politiche s'era sempre mostrato al di sopra degli altri duci cartaginesi e anche in mezzo ai disastri con denari e con promesse aveva saputo paralizzare spesso gli effetti dei suoi inevitabili rovesci militari. Anzi nelle regioni intorno al Baetis egli godette sempre larga stima e in lui solo si aveva fiducia.

L'eroica difesa di Oringis e sopratutto quella gloriosissima di Astapa provano ch'egli aveva saputo cattivarsi le simpatie di alcuni popoli, fedeli a tutta prova.

Alla mancanza di forze e di denaro, all' epoca della partenza d'Asdrubale s' aggiunse la sfiducia, il disordine, il desiderio d'aggiustare, ognuno per conto proprio, i conti col vincitore.

Stando così le cose, poco valse che Cartagine inviasse nella Spagna un modesto rinforzo con Annone (Livio XXVIII, 1). I Romani erano padroni ormai dei punti più importanti della Spagna orientale e meridionale (cioè dalle coste prossime ai Pirenei sino oltre Carthago Nova) e di parecchi luoghi forti delle regioni

interne. Le alleanze che essi avevano con i vari popoli non avevano è vero molta stabilità e saldezza, come è eloquentemente provato dalle due grandi rivolte del 197 a. C., ma con tutto ciò la stanchezza dopo tante lotte, e sopratutto il timore, tenevano momentaneamente a freno e soggette parecchie potenti tribù.

Le condizioni dei Romani in generale non potevano dirsi cattive in quel tempo. Solo qualche anno più tardi, dopo cacciati definitivamente i Cartaginesi, si vide che la lotta era tutt'altro che finita, perchè restava a fare i conti con l'ostinata fierezza degli indigeni, che lottarono per la loro indipendenza per due secoli, cioè sino ad Augusto (Livio XXVIII, 12, 12).

Dott. Nicola Feliciani.

LA FARNESINA AI BAULLARI

E LE SUE VICENDE GIURIDICHE

I ristauri fatti testè eseguire dal Comune di Roma all'elegante palazzetto, che sorge presso la via dei Baullari, fra il vicolo dell'Aquila e la piazza di S. Pantaleo, e che comunemente era appellato « la Farnesina di Michelangelo », perchè si diceva essere servito di modello al palazzo Farnese ed aver avuto per architetto quel sommo artefice, hanno dato occasione a parecchi dotti scrittori di fare accurati studii e ricerche storiche sulle origini e sugli antichi proprietarii di quell' insigne edificio.

Fin dal principio dello scorso secolo il Milizia aveva dimostrato, che quel palazzetto per niun conto poteva tenersi per un modello del grande palazzo Farnese, e che era del tutto erronea l'opinione di attribuirne il disegno e l'architettura al Buonarroti. Il Gasparoni, erudito scrittore di cose d'arte, confermò risolutamente il giudizio del Milizia; e solo dubitativamente accennò, siccome pure fecero altri dopo di lui, che forse poteva credersene autore Raffaello, o Giulio Romano, od anche Baldassare Peruzzi (1). In quanto poi ai proprietarii, si supponeva generalmente che da principio il casamento avesse appartenuto alla famiglia Dell'Aquila, da cui avrebbe tratto il nome la prossima via, sulla quale il palazzetto aveva in origine l'ingresso principale (2). In seguito se ne indicavano possessori i Silvestri e i Linotte: il Nibby fu il primo che lo chiamò palazzo De Regis (3).

Per verità le prime origini e le vicende del palazzetto erano, fino a poco tempo fa, totalmente ignorate ed oscure: ed è merito

(1) F. Gasparoni, *Prose sopra argomenti di belle arti,* p. 124 e segg.

(2) A. Rufini, *Dizion. etimol. delle strade ecc. di Roma,* p. 9.

(3) A. Nibby, *Roma* nel 1838. *Parte moderna,* vol. II p. 804.

dell'illustre conte Domenico Gnoli di aver dissipato tali tenebre, dimostrando con positivi documenti storici, tratti in gran parte da protocolli notarili dell'Archivio di Stato, che l'edificio fu fondato nei primi decennii del secolo XVI dal chierico della Camera Apostolica Tommaso Le Roy, il cui nome, latinizzato secondo l'uso del tempo, dicevasi Regis. Questo prelato era oriundo di Messac nella Bretagna, ed ebbe alti onori e beneficii nella Curia romana sotto il pontificato di Giulio II e di Leone X. Dopo la morte del fondatore, il palazzetto passò all'erede e nipote di lui, Raoul Le Roy, che poi lo donò al figliuolo Francesco il cui fratello Pietro per mezzo del card. Flavio Orsini lo vendette nel 1573 ai Martignoni. Successivamente lo possedettero i Boccamazza, i Silvestri, i Linotte, ed ultimamente il sig. Carlo Jorio, dai cui eredi nel 1885, a titolo di espropriazione, lo ha acquistato il Comune di Roma al prezzo di 155 mila lire. Per ciò poi che concerne l'architettura, il ch. Gnoli con buone ragioni ha sostenuto esserne stato autore Antonio da Sangallo giuniore, insieme col cugino Aristotele (1).

Ma non ostante queste accurate e certe notizie raccolte dal ch. Gnoli, rimanevano tuttora alcune incertezze sull'anno preciso della costruzione del palazzetto; poichè in un censimento dell'anno 1517 figura il nome di « Ms. Thomasso Regis » come abitante nel quartiere di Parione, e ciò dava luogo a supporre fondatamente, che in quell'anno fosse già edificata quella sua proprietà e che quivi egli fin d'allora abitasse.

Ora per i lavori recentemente compiuti si è potuta esattamente determinare la data in cui il palazzetto Regis fu costruito. Imperocchè restaurandosi il bugnato esterno del basamento, lungo il vicolo dell'Aquila, si sono trovati in due luoghi diversi, cioè

(1) D. Gnoli, *Archivio storico dell'arte,* anno 1889 p. 393-403; il quale vi aggiunse copiose notizie, per la maggior parte comunicategli dal sig. ab. Guillotin de Corson, intorno alla persona del prelato Le Roy e alle cariche ed onorificenze da lui ottenute in Francia e nella Curia romana.

sull'angolo sud-est verso la via dei Baullari, e su quello sud-ovest verso la piazza della Cancelleria, due lastre di marmo, collocate orizzontalmente fra i massi di travertino che costituiscono le grosse bugne; ed in ambedue si legge l'iscrizione (1):

Nell'ultima linea, dopo la data, è inciso un ermellino sormontato da corona reale di cinque gigli, che ricorda lo stemma della Bretagna ed il titolo di nobiltà conferito al Regis dal re Francesco I nell'anno 1522, titolo trasmissibile al nepote di lui Raoul ed a tutti i discendenti del medesimo, tanto maschi che femmine. Il Tomassetti ha giustamente osservato, che queste memorie epigrafiche essendo state poste in opera quando la fabbrica della palazzina incominciava appena a sorgere dalle fondamenta, l'anno 1523 quivi indicato designa appunto il tempo, in cui dal Le Roy ne fu intrapresa la costruzione. Onde conchiuse che l'abitazione di lui nel rione di Parione, registrata nel censimento del 1517, non poteva riferirsi al palazzetto di cui parliamo, ma deve intendersi di un'altra casa contigua nella quale realmente dimorava il Le Roy, prima che mettesse mano alla costruzione del nuovo edificio.

Questa conclusione è stata pienamente confermata con nuovi argomenti del ch. sig. ab. G. Mollat, il quale negli *Annales de*

(1) Tomassetti, *Bull. archeol. comun.* 1900 p. 337. Una delle due lastre marmoree è di giallo antico, ed in questa il luogo di nascita del Le Roy è scritto DE MECZACO. Sotto tali pietre si ritrovarono dieci monete d'argento, cioè: un giulio di Innocenzo VIII, cinque giuli di Alessandro VI, un giulio di Giulio II, un testone e due giuli di Leone X.

St. Louis des Français (tom. VI, 1902, fasc. 2) ha ampiamente trattato della persona di Tommaso Le Roy e della così detta Farnesina da lui edificata, pubblicando molti storici documenti tratti dagli atti concistoriali, dagli archivi della S. Rota Romana e da quelli della prefettura della Loira inferiore.

In fatti il Le Roy, venuto in Roma nel 1494 al seguito di Carlo VIII, ottenne successivamente da Alessandro VI, da Pio III e da Giulio II numerose prebende, beneficii e pensioni, che gli procurarono un censo assai ricco, tanto che si trovò perfino in grado di prestare tremila ducati d'oro di Camera alla Corona di Francia (1). A Genova e in Roma fece acquisto di immobili; e il sig. ab. Mollat ha prodotto documenti, dai quali risulta che almeno tre case egli aveva acquistato nel quartiere di Parione. Una era posta fra la via dei Baullari e la piazza della Cancelleria, ed aveva unito un giardino che fu poi ceduto alla Confraternita di S. Lorenzo in Damaso, la quale vi costruì l'oratorio che tuttora esiste: e quivi il Le Roy aveva la sua dimora. Due altre erano ad essa vicine; ed una di queste, verso la piazza Pollarola, fu quasi intieramente demolita nel 1549 per aprire la nuova « via Farnesiorum » e ne rimase soltanto una piccola bottega, contigua a quella di un certo « Andrea pollarolo ». A queste proprietà si aggiunse la palazzina, che fu incominciata a costruire nel 1523 « iuxta bona Mazzatostis », e che nel testamento scritto il 24 Luglio 1524 dal Le Roy stesso viene indicata: « domus mea per me aedificari coepta », mentre le altre sono designate: « domus quas emi Romae circum circa domum quam inhabito » (2).

Intorno all'architetto che costruì la palazzina, il ch. abate Mollat - ripetendo una osservazione già fatta dal prof. Tomassetti (1), che cioè s'incontrano spesso cospicue fabbriche della

(1) V. Mollat, op. cit., p. 17 dell'estratto.
(2) Ibid. p. 43-45.
(3) Tomassetti, *Cosmos cathol.* 1901 p. 167 (n. 6, 30 Marzo).

aurea età del Rinascimento, di cui è ignoto l'autore e che i dotti si studiano di attribuire ad alcuno degli artisti più celebri e più rinomati, mentre in realtà furono opera di architetti meno noti, i quali seguivano le orme dei migliori maestri - esprime la congettura che l'elegante edificio dei Le Roy possa essere stato architettato da Giovanni de Thororières, il quale avea poco prima costruito la chiesa di S. Luigi dei Francesi (1). Imperocchè essendo sorte divergenze fra questo architetto e i rettori della chiesa circa il pagamento di alcune spese, la questione fu portata innanzi la Camera apostolica; la quale ordinò che dai rettori si facesse il deposito di un bacile, di un boccale e di cinque candelabri d'argento, per garanzia della somma richiesta di 166 ducati. I cardinali, vacante la Sede apostolica per la morte di Adriano VI, avvenuta il 15 settembre 1523, vollero che quei preziosi oggetti fossero messi al sicuro e ne confidarono il deposito a mgr Tommaso Le Roy. Questi aveva appena da pochi mesi incominciato l'edificio del suo palazzetto; e sagacemente nota l'ab. Mollat, che ragionevole motivo della scelta di lui a depositario degli oggetti che garantivano il credito dell'architetto de Thororières potrebbero essere state le relazioni di fiducia che egli aveva col medesimo. Del resto non può sembrare inverosimile, che come i rettori della chiesa di S. Luigi avevano affidata ad un francese la fabbrica della loro chiesa nazionale, così anche il Le Roy avesse dato allo stesso architetto, suo compatriota ed artista di molto valore, l'incarico di costruire la nuova casa di sua proprietà.

I nuovi documenti pubblicati dall'ab. Mollat, mentre confermano il ricordo delle dignità, successivamente conferite al Le Roy nella Curia pontificia, e segnate nelle iscrizioni testè rinvenute, cioè di scrittore delle lettere apostoliche, di chierico della Camera e di abbreviatore del parco maggiore, menzionano eziandio quella di secretario del collegio dei cardinali, che egli

(1) Mollat, l. c. p. 25.

aveva nel 1515, ed inoltre la sua nomina al vescovato di Dol, fatta da Adriano VI nel concistoro del 29 giugno 1523. Onde è manifesto che, mentre le lapidi poste nel palazzetto ai Baullari quando se ne era appena incominciata la costruzione, non designano il Le Roy come vescovo di Dol, ma ricordano solo le cariche da lui avute antecedentemente, la costruzione del nuovo edificio dovette essere iniziata prima del mese di giugno dell'anno medesimo. In quel tempo egli dimorava nell'altra prossima sua casa; e vi rimaneva tuttora quando scrisse il suo testamento nel luglio del 1524, e all'epoca della sua morte avvenuta ai 21 di ottobre dello stesso anno.

Del vescovato però di Dol il Le Roy non potè prendere possesso: poichè il re Francesco I, valendosi dei privilegi stabiliti nel concordato del 1516, ricusò di riconoscere una elezione fatta dal papa, senza che il candidato fosse stato presentato dalla Corona di Francia, e ne presentò un altro invece del Regis. Clemente VII tentò di piegare la volontà del re, e di fare entrare in possesso della diocesi l'eletto dal suo predecessore (1); e protestando contro il veto di Francesco I, alla morte del Regis trasferì alla sede di Dol un italiano, Giovanni de Staphileo (2). Ma anche questa nomina non potè aver effetto per la ostinata opposizione del re; e nel novembre del 1528 il papa, per il bene della Chiesa lungamente priva del suo reggitore, dovette rassegnarsi a nominarvi il favorito di Francesco I.

Tommaso Le Roy erogò in pie fondazioni una parte delle ricchezze acquistate, ma ne dedicò la maggior copia nell'accrescere il lustro della sua nobile famiglia. Predilesse specialmente il figlio di suo fratello, Raoul Le Roy, a nome del quale già

(1) La lettera del 27 luglio 1524, tratta degli archivi Vaticani, è stata pubblicata dall'ab. Mollat nello scritto sopra citato, Append. n. I p. 42.

(2) Negli atti concistoriali, sotto la data 26 ottobre 1524, è riferita la nomina di lui alla sede vescovile di Dol, che si dice vacante « per obitum Thomae Regis in Romana Curia defuncti ». V. MOLLAT, l. c. p. 20.

aveva acquistato in Roma le case che abbiamo sopra ricordato, e nel testamento lo istituì erede universale delle sue sostanze. Anche il fondo, ove nel 1523 egli aveva incominciato a costruire la palazzina, era per metà già intestato al predetto suo nepote (1); il quale dopo la morte dello zio, avvenuta il 21 ottobre 1524, condusse a termine la costruzione dell'elegante edificio, ne ammobigliò e decorò le stanze con grande ricchezza, e vi si recò ad abitare. Devastata la casa e spogliata dei mobili più preziosi dagli scherani di Carlo di Borbone nell'infausto anno 1527, Raoul Le Roy ne riparò poscia i danni; e nel 1546 ne fece donazione al suo figliuolo Francesco, che aveva abbracciato lo stato ecclesiastico.

Da Francesco la proprietà dello stabile passò per titolo ereditario nelle mani del fratello di lui, Pietro Le Roy, il quale, di indole guerresca, immischiatosi in lotte sanguinose, dovette fuggire dalla Francia e si rifugiò in Roma (2). Qui avendo bisogno di danaro, nel 1573 die' in affitto la palazzina per otto anni ad Andrea Velli; ma stimolato potentemente dal card. Flavio Orsini, e forzato anche con la minaccia dell' esilio dall' oratore del re di Francia in Roma, nel medesimo anno vendette il palazzo allo stesso card. Orsini, *pro persona nominanda*, al prezzo di 1800 scudi. Di questa somma furono pagati soltanto 230 scudi; il resto avrebbe dovuto pagarsi in rate annuali entro un triennio.

Nel 1577 Pietro Le Roy morì lasciando erede la sua figliuola Renata, senza essere stato soddisfatto del residuo prezzo della palazzina. Nell'aprile dell'anno seguente il card. Orsini dichiarò che l'acquisto era stato fatto per mgr Sigismondo Martignoni; e questi nel successivo mese di giugno rivendette il fondo per la

(1) Nel testamento si trova scritto: « Quia fundus domus meae de Urbe per me aedificari coeptae pro media parte pertinet ad me, et pro alia media parte ad Radulphum Regis, alias Le Roy, nepotem meum, filium naturalem et legitimum dicti Iacobi fratris mei, volo quod dicta domus sit tota sua, videlicet dicti Radulphi..... Item declaro quod omnes aliae domus, quas emi Romae circum circa dictam domum quam inhabito, sunt dicti Radulphi nepotis mei, cuius nomine sunt emptae ». V. Mollat, l. c. p. 43-45.

(2) Cf. Mollat, l. c. p. 28.

somma di 2500 scudi a Camillo Boccamazza, il quale sul prezzo dell'acquisto si accollò il debito verso gli eredi Le Roy.

Dopo questi contratti ebbe origine un processo giudiziario avanti la S. Rota, che si protrasse con varie vicende per oltre un secolo. Imperocchè nel testamento di Tommaso Le Roy era istituito una specie di fedecommesso, pel quale alla successione della proprietà del palazzetto erano in primo luogo chiamati il nepote Raoul ed i suoi discendenti in linea diretta, coll'espresso divieto di vendere od alienare lo stabile per qualsivoglia titolo: in caso di alienazione, essi sarebbero decaduti dalla successione, ed ogni diritto ereditario doveva essere trasmesso ai discendenti collaterali. Che se anche alcuno dei successori di questa seconda linea avesse voluto in tutto o in parte vendere il fondo, il testatore volle che la proprietà passasse con la stessa condizione di inalienabilità alla Cappella di S. Tommaso, da lui fondata in Nantes; ed ulteriormente al Collegio degli Uditori di Rota quando quei cappellani non osservassero la sua volontà. Ai cappellani di Nantes lasciò un legato di cinque ducati annui per le spese del culto, ed agli Uditori di Rota un altro legato di sette ducati d'oro di Camera, « *ut ipsi sint protectores dictae domus meae et dignentur iuvare quod praemissa serventur* » (1).

Dopo la morte di Pietro Le Roy, la sua figlia Renata, maritata a Gille de Vaucouleurs, fece ricorso alla S. Rota perchè fosse dichiarata nulla la vendita fatta nel 1573 al card. Orsini contro la volontà del testatore; e defunta l'attrice durante il giudizio rotale, questo fu proseguito da Carlo de la Tullaye, marito di Francesca de Vaucouleurs, figlia ed erede di Renata. I motivi addotti per la nullità furono: la coazione violenta fatta a Pietro, il quale non avrebbe voluto disfarsi del palazzetto, ma invece pochi mesi prima della vendita lo aveva dato in affitto; la lesione nel prezzo, poichè lo stabile era stimato seimila scudi, e il compratore ne aveva sborsati appena 230. La Rota con decisione

(1) Mollat, l. c. p. 44.

del 1606, ponente l'uditore Ludovisi, rigettò l'istanza, non trovando sufficienti le ragioni che erano state dedotte affinchè interponesse la sua autorità per dichiarare nulla la vendita e dare legittima azione per la rescissione di un contratto, che constava essere stato realmente conchiuso e firmato da Pietro Le Roy. E la decisione faceva anche notare che mentre si invocava la lesione nel prezzo di acquisto, i possessori Boccamazza avrebbero potuto pagare la giusta differenza; ma allora secondo la volontà del testatore, che interdisse qualunque vendita, Francesca sarebbe decaduta da ogni diritto ereditario (1).

Frattanto l'eredità di Camillo Boccamazza era stata raccolta dal superstite fratello Alessandro; e questi, fattosi monaco benedettino, la trasmise al monastero di S. Paolo fuori le mura, che nel gennaio 1622 entrò in possesso della palazzina. Allora il giudizio avanti la Rota fu riassunto, riformando però la istanza primitiva. Francesca de Vaucouleurs, come figlia di Renata, e perciò erede di Pietro Le Roy in linea diretta, domandò di essere immessa nel possesso di quel fondo in compenso dei 1570 scudi, che i Boccamazza dovevano ancora pagare sul prezzo originario di vendita, e dei frutti che dal 1573 in poi erano dovuti su quella somma. La S. Rota accolse l'istanza, e il 28 aprile 1623 con sentenza definitiva del decano mgr Manzanedo ordinò che l'attrice Francesca de Vaucouleurs fosse immessa « *in realem, actualem et corporalem possessionem dicti palatii, iuriumque et pertinentiarum illius, per ipsam retinendam donec et quousque fuerit ei de dicto suo credito satisfactum, expulsis monachis et monasterio praedictis, quos a possessione dicti palatii eiici et expelli mandamus* » (2). I monaci appellarono da questa sentenza; ma la Rota in secondo grado confermò il 19 gennaio 1628 il precedente giudicato, e sentenziò che il possesso della palazzina fosse ritenuto dall'attrice non solo fino

(1) V. MOLLAT, l. c. p. 33.
(2) Ibid. p. 34.

all'estinzione del credito principale, ma anche « *donec et quousque fuerit illi de fructibus praedictis a die 30 iunii 1573 per totum mensem iunii 1622 satisfactum* », riservando alla attrice medesima il diritto di ripetere anche i frutti percepiti dai monaci dal giorno dell'introduzione del giudizio in poi (1). La regiudicata ebbe la sua esecuzione, e Francesca de Vaucouleurs, per mezzo di speciale procuratore, il 1º febbraio 1628 prese possesso della palazzina. Questa in seguito fu data in affitto a Papirio e Federico Silvestri.

I monaci di S. Paolo tentarono un nuovo giudizio di rivendicazione; ma la loro azione fu respinta con nuove decisioni rotali di mgr Ghislieri, negli anni 1633 e 1634. Ciò non ostante essi non si diedero per vinti; e prescindendo da qualunque questione sulla clausola del testamento di Tommaso Le Roy, che proibiva al primo erede di alienare quel fondo e in caso di contravvenzione sostituiva altri nella successione, domandarono alla S. Congregazione del Concilio il permesso di vendere il diretto dominio, che pretendevano avere sul palazzetto come eredi dei Boccamazza. La richiesta facoltà fu concessa, e nel marzo 1638 i monaci di S. Paolo stipolarono coi Silvestri, locatari del palazzo, un contratto di vendita del dominio diretto per tremila ducati. I Silvestri allora si ricusarono di pagare l'affitto; ed anzi operando da legittimi padroni sopraelevarono alla palazzina un altro piano (che nei recenti lavori è stato demolito), e nella loggia del piano nobile fecero dipingere lo stemma della propria famiglia.

Salomone de la Tullaye, figlio di Francesca de Vaucouleurs morta nel 1649, iniziò nel 1666 un nuovo giudizio contro il locatario Federico Silvestri, il quale si considerava come direttario e successore dei monaci di S. Paolo e dei Boccamazza. In questa nuova controversia il La Tullaye chiese di essere riconosciuto quale unico e legittimo proprietario della palazzina, in forza del fedecommesso successorio istituito da Tommaso Le Roy,

(1) L. c. p. 46.

allegando che per la alienazione fatta nel 1573 la linea diretta di Pietro Le Roy aveva perduto i diritti ereditarii, e questi spettavano ai discendenti dell'altra linea collaterale. La Rota però, ponente mgr Cerro, nel 1669 riconobbe che tale fedecommesso era agnatizio, e che il La Tullaye essendo figlio di una figlia di Renata Le Roy, e perciò cognato, non aveva diritto alla successione. Interposto appello da tale decisione, prodotto in atti il testamento di Tommaso Le Roy, e provato che in Bretagna il diritto di successione era egualmente comune agli agnati ed ai cognati, la Rota, ponente mgr Albergati, revocò nel 1670 la precedente decisione. Ma in una terza proposizione nel seguente anno 1671 fu confermato il primo giudizio, e riconosciuto nei Silvestri il diritto di proprietà sulla palazzina.

Nè per ciò la causa fu terminata: anzi s'incominciò allora a discutere sul diritto agnatizio che escludeva il La Tullaye dalla successione; e d'altra parte si allegava la volontà del testatore, per la quale, non potendosi conservare il diritto successorio ai discendenti di Pietro Le Roy, qualunque essi fossero, la Cappella di S. Tommaso di Nantes avrebbe dovuto raccogliere la eredità ed entrare in possesso del palazzetto illecitamente venduto nel 1573.

Quale esito avesse questa nuova fase del giudizio non si è potuto stabilire, mancandone i documenti fra le carte d'archivio, accuratamente ricercate e rinvenute dal ch. ab. Mollat. Si è trovata solo una ricevuta che i cappellani di Nantes rilasciarono nel dicembre 1683 a Salomone de La Tullaye per ciò che loro era dovuto fino a quel tempo a titolo di legato; e quivi è accennato che la palazzina era allora tenuta in affitto dai Silvestri (1). Ciò farebbe supporre che la Rota avesse riconosciuto il diritto ereditario della famiglia La Tullaye, la quale mentre soddisfaceva alle prestazioni ordinate dal testatore Tommaso Le Roy

(1) L. c. p. 41.

nel fondare la Cappella collegiata di Nantes, doveva trovarsi in possesso delle rendite ereditarie secondo le decisioni pronunciate nella controversia tra Francesca de Vaucouleurs ed i monaci di S. Paolo. La cosa però non solo rimane incerta, ma dai documenti d'età posteriore risulta indubbiamente che la famiglia Silvestri possedette come proprietaria la palazzina Regis, come era stato giudicato dalla Rota negli anni 1669 e 1671.

G. Gatti.

RECENSIONI E NOTE BIBLIOGRAFICHE

Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. — Volume IX — *Atti della Sezione V. - Storia del Diritto e delle scienze economiche e sociali.* (Roma, Libreria Loescher, 1904).

È ancora viva l'eco dell'importante Congresso internazionale tenutosi or sono due anni in Roma, ed il presente volume (nono della serie) riguarda il funzionamento di una delle sezioni più interessanti (la quinta), relativa al movimento giuridico-economico-sociale.

Una delle caratteristiche più spiccate dell'indirizzo scientifico del secolo XIX, specialmente nella seconda metà, è stata senza alcun dubbio la predilezione dell'indagine storica, e sopratutto nel campo giuridico e sociale. Il congresso pertanto non poteva essere più opportuno; e di capitale importanza in esso doveva riuscire la Sezione giuridico-sociale. Come infatti avvenne. Di ciò è prova il bel volume che abbiamo sott'occhio, il quale ci rammenta ore di vero gaudio intellettuale passate nell'assistere alle interessanti sedute.

Il libro può essere di molta utilità a tutti coloro che si occupano di studi giuridici e sociali nel campo storico, per le varie materie cui si riferisce, di cui alcune sono di attualità o di moda, se così piace.

Esso è diviso in tre parti: la prima contiene i verbali delle sedute; la seconda i temi di discussione; la terza le comunicazioni. Per i temi è riferito il testo delle relazioni. Tanto tra queste che tra le comunicazioni si hanno vere e proprie monografie.

Non è possibile qui occuparci particolarmente di tutti gli scritti. Essi riguardano le materie più svariate. Faremo qualche accenno.

1) — Interessante è il contributo agli studi romanistici. Si comincia con la elegante relazione dell'Appleton *sulla natura ed antichità delle leggi delle XII tavole.* È noto come recentemente, ricollegandosi ad antichi dubbi parziali, ed in rapporto all'impulso sempre crescente della critica nell'antica storia di Roma, da più parti si sia arrivati a negare ogni autenticità alla famosa legislazione decemvirale. Il Pais in Italia, il Lambert in Francia sono stati in questi ultimi tempi i più radicali. Il Lambert, come è noto, ha sostenuto trattarsi di una raccolta di adagi giuridici, messa insieme da Sesto Elio Peto nei suoi *Tripertita,* ed il Pais ne attribuisce la paternità a Gneo Flavio. L'Appleton, che già ebbe ad occuparsi egregiamente della questione in una sua dotta monografia

pubblicata sulla *Revue générale du droit,* in senso contrario alla critica completamente distruttiva, portò al Congresso conclusioni conformi alle sue vedute. Vale a dire che la tradizione riposi su fatti reali, sebbene l'interpretazione degli storici più recenti meriti delle riserve.

Ed il Congresso si manifestò chiaramente in questo stesso ordine di idee, nella sua maggioranza. Sono notevoli in proposito le opportune osservazioni contro l'abuso del metodo comparativo, fatte nell'assemblea dallo SCIALOIA e dal CUQ, il quale ultimo con molta opportunità richiamò l'attenzione dei Congressisti al confronto con la famosa stele di Hammurabi, mostrando come, se invece di possedere l'originale inciso di essa, possedessimo la copia manoscritta, se ne potrebbe contestare l'autenticità con ragioni analoghe a quelle che han fatto argomentare contro l'esistenza delle XII tavole. Il confronto col vetusto testo babilonese serve specialmente a togliere importanza al fatto che nella stessa legge si trovino disposizioni, le quali appaiono riferirsi ad epoche storiche assai differenti, il che costituisce poi l'argomento di contenuto più grave addotto contro le XII tavole. Ora un fenomeno di disarmonia cronologica simile si trova pure, e forse con maggiore gravità, nella legge di Hammurabi. Gli è che le antiche legislazioni non debbono considerarsi come organismi coordinati e riflessi, sul tipo moderno, ma come la giustaposizione e sovrapposizione di elementi vecchi e nuovi, antichi e moderni, uniti insieme con diversa funzione sociale.

Opportune osservazioni in proposito fecero anche all'assemblea, nel senso accennato, il LEONHARD ed il SEMERARO, e con maggiore tendenza verso la critica lo ZOCCO-ROSA ed il RICCOBONO.

In questi ultimi tempi si è svolta intorno all'argomento una piccola letteratura. Notevoli il GIRARD (*Nouv. Revue histor.* 1902) ed il MAY (*Annales des Univ. du Midi* 1902), nel senso, diremo così, conservatore.

Certo è che alla tradizione bisogna fare molta tara, ma si è corso un po' troppo sulla via della critica e della distruzione. Al qual proposito vale la pena di ricordare la spiritosa osservazione dell'Appleton, il quale, rammentando l'altra ipotesi del Pais che Servio Tullio non rappresenti che una divinità solare, nota come, facendo una rigorosa applicazione dei metodi ipercritici, siasi anche dimostrato che Napoleone era un mito solare! (articolo cit. sulla *Revue gén.* estratto p. 8 n. 3). Il Congresso storico molto opportunamente ha rappresentato una tendenza di reazione a simili eccessi, e ciò così in questo argomento delle XII tavole, come in altri.

2) — Di argomento romanistico, degna di rilievo è la relazione del Prof. COLLINET sul tema della persistenza delle formule di azioni nel basso Impero, sulla base delle notizie risultanti dall'*interpretatio Gai* contenuta nel palinsesto d'Autun.

Tra le comunicazioni di puro diritto romano se ne trovano pure importanti. E così il Prof. BUONAMICI, riferendo sulla riproduzione in fototipia del mano-

scritto fiorentino delle Pandette, riespone con la consueta larghezza di dottrina e profondità di sentimento la storia del famoso codice. Ed il Prof. SCIALOIA, in questa occasione, fa delle importanti osservazioni sulla utilità che dalla riproduzione fototipica può trarsi per la critica del testo.

Lo stesso Prof. SCIALOIA partecipa la proposta del Prof. LOTMAR dell'Università di Berna per una raccolta di formule relative al diritto romano, sul genere della nota opera del BRISSON: *De formulis et solemnibus populi romani verbis,* da rifarsi ed aggiornarsi ai moderni progressi della critica e della storia.

Il Prof. Zocco-ROSA fa anch'egli interessanti comunicazioni sulla compilazione delle Istituzioni Giustinianee, con relativa critica dei noti studi del FERRINI; sul *testamentum in procinctu,* in contradizione d'una vecchia monografia del BANG circa i rapporti di questa forma di testamento con quella *calatis comitiis;* e sulla *sponsio* primitiva in ordine alla sua conferma con giuramento.

Il Prof. EHRLICH di Czernowitz dà un saggio di suoi studi sulla natura controversa del *testamentum per aes et libram,* sollevando una interessante discussione. Contro i suoi rilievi intorno alla narrazione Gaiana osserva opportunamente il Prof. SCIALOIA come debba nettamente distinguersi in quell'atto il negozio principale della *mancipatio,* dalla istituzione di eredi incorporata in essa per artifizio giuridico.

Infine, è da notare la comunicazione dell'illustre Prof. CUQ intorno alla utilità delle schede Borghesi sui Prefetti del pretorio, per la storia della legislazione del basso Impero.

3) — Ma nel volume si trovano anche temi e comunicazioni importanti al di fuori dello stretto diritto romano.

Sono notevoli, pel diritto comune, civile ed ecclesiastico: *a*) la relazione dei Prof. SCADUTO e SALVIOLI sulla famosa questione delle decime siciliane, delle quali ha avuto ad occuparsi anche recentemente il Parlamento italiano. Il Prof. Scaduto presentò il fac-simile del diploma del Conte Ruggiero del 1093, che costituisce la base del diritto alla riscossione delle decime, la cui autenticità è controversa, sia in base alla circostanza che nella pergamena manca il sigillo, sia in base all'altra che in due copie autentiche mancherebbe l'inciso relativo alle decime. Concluse, anche indipendentemente dalla quistione dell'autenticità, sulla natura sacramentale, in ogni caso, e non dominicale delle decime stesse.

b) Le comunicazioni del GALANTE sui rapporti tra il diritto ecclesiastico e la storia locale, nonchè sulla convenienza di una bibliografia di tutti i documenti di storia giuridica editi.

c) La comunicazione del Prof. MEYNIAL sull'applicazione del diritto romano nella regione di Montpellier nei secoli XII e XIII. Il lavoro dell'egregio Professore è un modello veramente notevole per la ricostruzione storica, ancora da fare, del contenuto del diritto comune nei vari paesi.

d) La comunicazione del Prof. Ruffini su di un' opera inedita attribuita ad Incmaro di Reims.

4) — Oltre di ciò, nel volume si contengono parecchi pregevoli scritti sulla quistione generale del posto, della funzione e dei limiti degli studi storici alla scienza giuridica, e nel campo dell' insegnamento (Prof. Del Giudice ed Altamira), ed in quello legislativo (Prof. Saleilles), ed in quello della comparazione (Prof. Pollock).

Ancora, una serie di studi su argomenti speciali, tutti importanti, come p. e. quello del Prof. Arias sulla base delle rappresaglie nella costituzione sociale del medio-evo; del Vinogradoff sul colonato; del Gaudenzi sulla tradizione degli immobili nel medio-evo; del Bensa su alcune notizie relative alla storia del diritto commerciale; ed altri.

Ed anche studi di puro diritto pubblico, come quello del Lameire sui cambiamenti di sovranità nelle guerre dei secoli XVII e XVIII, e quello del Moulin sulla dottrina di Monroe; o di scienza sociale, come quello dell' Agostini sulle condizioni dei contadini salariati in Sardegna alla vigilia della rivoluzione francese, e quello del De Montemayor, sul rapporto tra Vico e la concezione materialistica della storia.

In conclusione, il libro rappresenta un documento importante dello sviluppo raggiunto dal metodo storico nel campo del diritto; contiene una quantità di pregevoli ricerche, utili a tutti coloro che si occupano dei nostri studi; ed infine riproduce una immagine viva e simpatica della dotta e geniale festa della scienza a chi ebbe il piacere di parteciparvi.

E. Carusi.

B. Brugi, *Istituzioni di diritto civile italiano*. (Milano, Società editrice Libraria, 1905).

1) — Col recente volume, che viene ad arricchire la bella biblioteca scientifica della Società editrice milanese, il Prof. Brugi, nome caro agli studi ed agli studiosi del diritto, dà una nuova prova della sua feconda e geniale attività scientifica.

Scrittore accurato, trasparente e dalle larghe vedute, accanto a studi di primo ordine su ricerche tecniche di diritto antico, strettamente romano, ha saputo passare con pari padronanza nel campo quasi inesplorato del diritto comune, ed in quello del diritto moderno. Accanto ai pregevoli e molteplici lavori monografici, ha dato alla scienza trattati ed eleganti compendî dottrinali, mostrando con l'esempio come il vero giurista non possa limitarsi all'analisi minuta, ma debba sapere anche elevarsi alla sintesi; nè tanto meno possa rinchiudersi nelle preziosità archeologiche, ma debba assorgere alle grandi linee direttive del complesso movimento storico.

Il presente volume, che offre un quadro istituzionale completo ed armonico del vigente diritto italiano, rappresenta il degno seguito degli altri due trattati dello stesso autore, quello cioè di *Enciclopedia giuridica* (Man. Barbera, 1898) e l'altro di *Istituzioni di diritto privato giustinianeo* (Drucker, 1897-1901). Con utilità evidente anzi, in tutto il corso del volume sono sempre richiamati i paragrafi di queste istituzioni civili con quelli corrispondenti delle istituzioni romane.

Il libro comprende una introduzione e cinque sezioni. Queste ultime espongono rispettivamente la dottrina generale del rapporto giuridico, i rapporti giuridici sulle cose, i rapporti giuridici di obbligazione, i rapporti giuridici di famiglia e quelli di successione ereditaria.

2) — L'introduzione costituisce una parte assai pregevole ed utile, così pei giovani studenti, come per tutti coloro, che hanno bisogno di veder condensata in pochi tratti la posizione storica del nostro diritto privato e la sua comprensione dottrinale. Ivi infatti l'A. parla assai bene delle fonti del nostro diritto da un lato, e del sistema dall'altro, coordinandovi le dottrine generali sulla interpetrazione, la retroattività e la territorialità.

Per ciò che riguarda le fonti, esse si distinguono in mediate ed immediate. Nelle prime si annoverano il diritto romano puro, il diritto germanico, il diritto canonico, il diritto romano comune, il codice Napoleone ed i codici italiani preesistenti. Nelle seconde: il codice civile nostro, le leggi complementari e gli svariati atti del potere esecutivo attinenti alla legislazione. Così al lettore si apre sin da principio in tutta la sua ampiezza il campo storico e dommatico della materia. Con molta opportunità, è brevemente ma anche completamente esposta la storia del Codice Napoleone e del nostro; e degno del maggior plauso è il rilievo in cui appare alla mente del lettore l'importanza del diritto comune per la storia delle nostre tradizioni giuridiche. Il Brugi in questa materia ha meriti speciali, essendo dei più tenaci propugnatori di questi studi tra noi, e ad essi dedica uno speciale insegnamento nell'università di Padova.

In ordine al sistema, l'A. mette nel debito rilievo la differenza tra l'ordinamento pratico e, dirò così, volgare del Codice; e quello divenuto omai, per la tradizione romanistica della scuola storica, lo scientifico nel diritto privato. Egli segue questo secondo nella esposizione, ma mostra come il primo risponda, nelle sue grandi linee, forse meglio agli scopi pratici ed empirici di un Codice. Del resto, le osservazioni del Brugi in proposito sono, secondo me, una conferma del mio convincimento, che occorrerebbe in verità mutare il sistema tradizionale romanistico, e così nei rispetti della storia, e così in quelli del diritto moderno (Cfr. il mio scritto «*Sul concetto delle obbligazioni*», negli studi offerti a V. Scialoia, 1904). La base fondamentale della distinzione tra diritti reali e personali, che costituisce la chiave di volta del sistema, mentre non risponde a tutta la storia del diritto romano, certamente non può servire come classificazione sufficiente e chiara nel diritto moderno.

Quanto alla parte espositiva e dommatica: nella Sez. I si espongono quelle dottrine che, secondo la distinzione tradizionale romanistica, costituiscono la cosidetta parte generale; intorno cioè al soggetto del rapporto giuridico ed all'oggetto, insieme alla struttura del negozio, con la dottrina relativa alla manifestazione della volontà, ed infine la tutela del rapporto.

Nella Sez. II si tratta successivamente della proprietà, del possesso, e dei *iura in re aliena*, distinti in diritti di godimento e diritti di garanzia; uno speciale svolgimento si concede ai modi di acquisto della proprietà, in conformità del sistema del Codice.

Nella Sez. III, premesse le nozioni generali intorno al rapporto di obbligazione nelle sue varie specie, si passa a trattare delle fonti secondo la distinzione giustinianea, accolta nel nostro codice in una forma ed in un senso del tutto inconscii, fermandosi quindi specialmente sulla dottrina del contratto. A questo proposito si richiamano gli elementi tradizionali, che sono a base del sistema seguito dal legislatore. Or è in ordine alle vicende storiche del concetto di contratto, alla fondamentale distinzione romana tra *contractus* e *pactum*, alla differenza tra contratto obbligatorio e contratto convenzionale, che l'A. tratteggia sapientemente al lettore tutto il movimento storico e la sovrapposizione di elementi canonici, statutari e di diritto comune, che hanno portato alla larghissima definizione del nostro codice ed al concetto di *actio ex contractu*, come azione sorgente dalla convenzione per sè stessa (p. 392 segg. § 58). Così il giovane studente ed il lettore in genere può abbracciare con larghezza di vedute lo sviluppo di una tanto importante categoria di diritti. In nessuna parte come in questa si rileva tutto il valore che il diritto comune ha per la nostra storia giuridica.

Si chiude questa sezione con un ordinato accenno alle teoriche della cessione e dell'assicurazione delle obbligazioni, ed infine sui modi di estinzione.

La Sez. IV sui diritti di famiglia divide l'esposizione tra la famiglia legittima, in cui si espone la dottrina del matrimonio e dei conseguenti rapporti con la prole; la famiglia naturale, in cui si espone la dottrina del riconoscimento; e la famiglia civile con la relativa dottrina dell'adozione. Si chiude con la tutela e la cura. Anche qui è degna di rilievo la cura con cui è tracciato il profilo storico di istituti così importanti, e che sono oggi il risultato di una complicata evoluzione. Si guardi p. e. il § 75 ove si tratteggia la storia del concetto di matrimonio sotto la triplice influenza del diritto romano puro, quello bizantino ed il diritto canonico.

Infine la Sez. V sulle successioni tratta delle dottrine generali, della successione testamentaria, di quella legittima, dell'accettazione e rinuncia, dei rapporti tra coeredi, delle azioni ereditarie. Anche qui, in una materia così delicata, appare manifesto al lettore come il diritto moderno sia la derivazione diretta della elaborazione del diritto comune in tante svariate dottrine. Citiamo p. e. la

materia delle sostituzioni, di cui l'A. si occupa al § 97, mettendo sotto gli occhi del lettore la dottrina dei trattatisti di diritto intermedio.

3) — Ma questo rapido accenno del contenuto del libro non è certo sufficiente a rilevare tutti i pregi del bel volume. I quali sono raccolti come in sintesi nella prefazione, che l'A. ha voluto opportunamente scrivere.

Ivi si riconoscono le deficienze dello stato odierno della scienza, rispetto alle quali bisogna adattare la trattazione. E così, per ciò che riflette il sistema, in mancanza di uno adatto al moderno diritto civile, si dichiara di seguire quello romanistico. Per il metodo, escluso quello di un puro e semplice confronto col diritto romano, il che nuocerebbe alla comprensione esatta del complesso sviluppo dovuto al concorso di tanti elementi per la formazione del diritto moderno, l'ideale sarebbe poter ricostruire la storia dei singoli istituti sopra questa base. Ma il materiale e gli studi in proposito sono ben lungi dall'essere pronti, e quindi non è possibile. Tuttavia l'A. tiene diligentemente conto di ciò che è apparecchiato, ricercando, là dove il Codice tace, una *communis opinio,* e non tralasciando il richiamo a tutta la legislazione speciale, che costituisce il complemento del Codice e talora anche modificazione di esso.

L'A. si mostra con ragione avversario di quell'abuso di dottrinarismo, che oscura come tra dense nuvole la visione chiara e netta dei rapporti giuridici. Ed a questo concetto risponde principalmente il libro, che ha della scienza tutta la sodezza, senza le metafisicherie spesso insensate, e raggiunge gli scopi pratici con pieno successo, senza mai scendere da un elevato livello del pensiero.

Ciò costituisce per il libro un pregio didattico inestimabile, degno del maestro, che con tanto affettuoso zelo onora la cattedra italiana da un quarto di secolo.

E tutta l'anima dell'A. si rivela nella nobile dedica del volume alla libera università di Urbino, ove venticinque anni or sono egli mosse i primi passi nell'insegnamento. Venticinque anni di fecondo onorato lavoro per la scuola e per la scienza, come pochi altri possono vantare. All'illustre scrittore e caro amico invio il mio saluto caldo e devoto.

E. Carusi.

G. Pacchioni, *Corso di diritto romano.* - Vol. I (Innsbruck, 1905).

Il nuovo libro del Pacchioni costituisce il primo volume di un'opera, che si annuncia assai utile, sopratutto per la scuola, e per dare, come in un quadro, un'esatta idea del moderno sviluppo della scienza romanistica a coloro che non ne fanno oggetto speciale di studio. Nello stesso tempo riesce assai proficua ed è molto importante anche per i romanisti di professione; poichè, come risulta da questa prima parte, ci troviamo di fronte non solo ad una poderosa sintesi dell'elaborazione scientifica, ma ad essa va unita una originale e diretta elaborazione dell'abbondante materiale raccolto.

Il volume riguarda la *costituzione* e le *fonti del diritto,* campi ardui per una sintesi chiara e sicura; e l'A. ha saputo armonizzare la doppia esigenza della esposizione storica e della trattazione sistematica, in modo da offrire un quadro preciso dei singoli periodi. I quali sono cinque; e cioè dalle origini all'invasione celtica, da questa alla fine della II guerra punica, da essa fino alla battaglia di Azio, il principato da Augusto a Diocleziano, ed infine il principato da Diocleziano a Giustiniano.

In ciascun periodo è prima esposto l'organismo costituzionale, e quindi si discorre delle fonti relative. In ogni parte si trova poi una o più appendici, contenenti od estratti delle fonti, o tabelle, indici ed altre indicazioni opportune ad illustrare i punti più interessanti del testo. Questa è una felice innovazione, e serve così a fare del libro insieme un trattato ed un manuale delle fonti e delle notizie più essenziali; ottimo quindi per i fini didattici.

Nella I parte si trova una sintesi abbastanza esatta delle questioni oscure che coprono l'antica storia di Roma dal punto di vista sociale, con un breve accenno alle notizie delle fonti. In appendice, si leggono i frammenti delle pretese leggi regie.

Nella II parte, premesso un quadro dello sviluppo militare, economico e sociale di Roma, si tratteggia l'organizzazione costituzionale nei tre organi del popolo, del senato e della magistratura; e quindi si espongono le notizie sulla legislazione decemvirale e sugli inizî della giurisprudenza. Seguono in appendice i frammenti delle XII tavole.

La III parte, che comprende il glorioso periodo delle conquiste, presenta distintamente il riassunto storico di questo movimento espansivo ed assorbente, e la esposizione dei mutamenti nella organizzazione politica e nell'assetto sociale. Segue un capitolo sulle fonti, nelle varie forme che si determinano in questo periodo, con un' appendice di frammenti della legislazione.

Il IV periodo è quello che naturalmente presenta una trattazione più ampia. Il mutamento profondo nella costituzione, il fiorire ed affermarsi della giurisprudenza, l'assetto organico del sistema giuridico sono i gravi avvenimenti che in esso si maturano. L'A. comincia con l'esporre il trapasso costituzionale dall'antico al nuovo regime, esaminandolo nel triplice elemento organico sopra accennato; in appendice riferisce la *lex de imperio Vespasiani.* Prosegue col tracciare il sistema amministrativo dell' impero e la sua condizione sociale nelle varie parti, in Roma, in Italia, nelle provincie. In ultimo tratta delle fonti; questa parte è divisa in due capitoli, l'uno dei quali è con ragione specialmente dedicato alla giurisprudenza, e l'altro comprende tutte le altre forme di esse. Numerose appendici illustrano questi due capitoli. A quello sulla giurisprudenza segue un dettagliato riferimento dei vari passi di giuristi, che illustrano i singoli punti di dissenso tra le due famose *sectae* dei Sabiniani e Proculiani, sulla base dei recenti studi intorno a questo argomento. Seguono poi diversi indici, e

cioè degli autori contenuti nei Digesti, di quelli ivi citati, e delle opere pervenuteci indipendentemente dalla compilazione giustinianea. All'altro capitolo seguono quattro appendici, sui frammenti delle *leges datae*, dei senatoconsulti, dell'editto perpetuo, delle costituzioni predioclezianee.

Il V periodo contiene, col solito sistema, un quadro delle nuove condizioni sociali e politiche in seguito al nuovo ordinamento dioclezianeo, e l'esposizioni delle nuove fonti bizantine. Anche qui le fonti abbracciano due capitoli, uno dei quali è esclusivamente dedicato alla materia che concerne la compilazione giustinianea. Nelle varie appendici, si trovano opportunamente raccolte notizie sulle costituzioni imperiali, sulle interpolazioni e sulla distribuzione del materiale nel Digesto. Un'appendice speciale è dedicata alla nuova fase, di moda, delle ricerche sulle fonti, e cioè alla letteratura papirologica; appendice quest'ultima dovuta al Prof. R. De Ruggiero, che è, come è noto, un appassionato cultore di queste ricerche. Chiude il libro una tabella cronologica riassuntiva.

Abbiamo voluto dare un resoconto esatto del contenuto del libro, perchè se ne potesse apprezzare la portata. Da questo primo volume è lecito indurre la importanza che avrà tutta l'opera quando sarà compiuta. Speciali e maggiori difficoltà incontrerà l'A. quando dovrà scrivere l'esposizione del diritto privato col sistema qui seguito, ma il suo valore ci fa sicuri che saprà felicemente superarle. Ivi dovrà contemperare l'esigenza della esposizione storica con la chiarezza e l'organicità del quadro dommatico.

Osservazioni su questo e sull'altro punto del bel libro che abbiamo sott'occhio potrebbero farsene, com'è naturale. P. e. in principio, per quanto si riferisce alla critica della storia antichissima, ci pare che si dia un'importanza soverchia alle ricostruzioni del Pais. Nel secondo periodo, intorno alla legge delle XII tavole, è invece forse un po' mancante la esposizione di fronte alle ultime discussioni. Ma a che pro' simili piccoli rilievi del tutto inutili? La sostanza è che abbiamo da fare con un forte e bel libro, che fa onore all'Autore, dal quale ci auguriamo di avere al più presto la continuazione.

E. Carusi.

Vitelli prof. Girolamo, *Papiri fiorentini* (volume primo dell'opera: *Papiri greco-egizi pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei*), fascicolo I°. Milano, ed. Hoepli, 1905.

I papiri greci e latini, che massime nell'Egitto si vanno continuamente scoprendo e che dotti d'ogni paese fanno a gara per raccogliere e pubblicare, costituiscono, come già altra volta accennammo (1), una nuova e ricchissima fonte anche per gli studi dell'antico diritto romano e bizantino. Alla ricerca di tali

(1) V. *Studi e docum. di Storia e diritto* 1902, p. 141.

preziosi documenti cui da qualche tempo dànno opera premurosa ed assidua gli scienziati delle varie nazioni d'Europa e d'America, ora anche l'Italia si è posta con grande slancio. Gli illustri professori Schiaparelli, Breccia e Vitelli, mercè generose offerte pubbliche e private, hanno potuto intraprendere viaggi ed esplorazioni, che in breve tempo hanno dato copiosi ed utilissimi frutti.

I numerosi papiri raccolti per cura di questi dotti Italiani formano una speciale collezione nella città di Firenze; e la loro pubblicazione è stata intrapresa dalla R. Accademia dei Lincei, sotto la direzione del prof. Domenico Comparetti e del prof. Girolamo Vitelli. Il primo volume è destinato ai documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina, e ne è autore il ch. prof. Vitelli; dal prof. Comparetti sarà pubblicato il volume secondo, contenente i papiri greci letterarii ed epistolari.

Nel primo fascicolo del volume primo, ora pubblicato dal Vitelli, si trova il testo di trentacinque frammenti di atti pubblici e privati, che vanno dall'anno 127 dell'era nostra sino all'anno 563, ossia dall'età di Adriano a quella di Giustiniano. Sono corredati di copiose dichiarazioni e di note filologiche, critiche, storiche ecc., e vi sono aggiunte sei belle tavole fototipiche, che riproducono a fac-simile i più importanti papiri.

Ecco l'indicazione sommaria dei singoli documenti editi in questo primo fascicolo:

I (anno 153). Mutuo di 200 drachme, per due anni, con l'interesse del 12 % all'anno: il mutuatario garantisce capitale e interessi con l'ipoteca di stabili, i quali si conviene che passeranno in proprietà del mutuante, se il debito non sarà estinto alla scadenza del biennio.

II (anno 265). Nomine ad uffici liturgici, fatte in vari villaggi dell'Hermopolites dai capi delle rispettive amministrazioni comunali, e pubblicate dallo stratego.

III (anno 301). Nomina di due operai, che in sostituzione di altri dovranno recarsi alle miniere di Alabastrine, di proprietà dello Stato. La nomina è fatta dai capi di un villaggio e comunicata allo stratego di Hermupolis.

IV (anno 245). Scheda per il censimento ordinato nel primo anno dei due Filippi (243–244): le denuncie si riferiscono ad abitanti del nomo di Oxyrhynchos.

V (anno 244/5). Simile scheda di denuncia per lo stesso censimento in Arsinoe.

VI (anno 210). Petizione di un consigliere della città di Hermupolis, che era stato citato a comparire in giudizio ad Alessandria, per ottenere una proroga al termine di comparizione.

VII (anno 247). Ricevuta di tasse, pagate in grano all'erario della città di Theadelphia.

VIII (anno 136/8). Atto di malleveria, che tre cittadini di Hermupolis prestano ad un loro concittadino.

IX (anno 255). Querela presentata da un pastore il quale mentre tornava col gregge al suo villaggio fu derubato di un' asina, e chiede al magistrato di avere azione contro i ladri se saranno scoperti.

X (sec. III). Affitto di due colombaie e di un magazzino, conchiuso in Arsinoe per tre anni, e per la corrisposta di 400 drachme d'argento all'anno.

XI sec. IV–V). Frammento, come pare, di conti, ove sono nominati alcuni villaggi nel nomos di Arsinoe.

XII (a. 187–189). Ricevute di tasse pagate per tre anni da un cittadino di Memfi all'esattore della città, a titolo di λαογραφία (otto drachme) e di φύλακτρον (tre drachme).

XIII (sec. VI). Affitto di casa in Hermupolis, per la pigione annua di due keratia d' oro pagabili alla fine di ciascun anno.

XIV (a. 328). Mutuo della somma di 340 talenti, ricevuta per due mesi da un cittadino di Theadelphia, a quanto pare, senza interessi.

XV (a. 563). Affitto di casa in Heracleopolis, fatto per un tempo indeterminato.

XVI (a. 239). Affitto di un terreno in Euhemeria, conchiuso per tre anni e per la corrisposta di 100 drachme d'argento all'anno, da pagarsi in due rate semestrali.

XVII (a. 341). Affitto di un terreno per seminarvi il fieno: il contratto è per un solo anno, e la corrisposta da darsi al proprietario è stabilita in natura, cioè nella metà del fieno che sarà raccolto.

XVIII (a. 147/8). Affitto di un terreno pubblico nel territorio di Theadelphia: le semenze dovranno essere somministrate dal pubblico granaio, le tasse a carico del fittaiuolo.

XIX (a. 248). Affitto di terreno pubblico, per un anno, nel territorio di Andromachis: il fitto è stabilito in 24 artabe di grano.

XX (anno 127). Subaffitto di una parte di terreno pubblico nel territorio di Polydeukeia, che il primo affittuario concede ad altra persona per seminarvi.

XXI (anno 239). Richiesta di una quantità di grano per seminare, fatta ai delegati dalla curia di Arsinoe per la distribuzione delle semenze, con la promessa di renderla all'epoca del raccolto insieme con le altre pubbliche imposte.

XXII (anno 177). Vendita di un'asina fatta in Ptolemais Euergetis per il prezzo di 140 drachme d'argento.

XXIII (anno 145). Ricevuta di 62 drachme d'argento, come corrisposta di affitto di un terreno nell'Hermopolites.

XXIV (sec. II). Registro di contratti diagrafarii, trasmesso agli archivi pubblici da un banchiere di Arsinoe, ove sono sommariamente indicate le operazioni eseguite per conto dei terzi.

XXV (sec. II). Simile registro di altri contratti e pagamenti, probabilmente fatti in Arsinoe.

*

XXVI (anno 273). Ricevuta di tasse pagate nel nomos di Arsinoe.

XXVII (sec. IV–V). Ricevuta di affitto di un terreno, forse nell'Hermopolites.

XXVIII (anno 179). Mutuo di danaro, con pegno di immobili. Il contratto è fatto in Hermupolis per la durata di un anno: la somma mutuata è di 683 drachme con l'interesse dell' 1 °/₀ al mese; a garanzia del capitale e degli interessi il debitore dà in pegno una porzione di terreno di sua proprietà e promette di non venderla nè vincolarla altrimenti, finchè il creditore non sia intieramente soddisfatto.

XXIX (sec. IV). Formola di contratto di vendita, analoga a quella che si ha in altri contratti Hermopolitani.

E qui giova notare come tali papiri riescono utili anche allo studio di ogni parte delle antichità romane. Uno dei contratti Hermopolitani, già edito dallo stesso prof. Vitelli nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,* 1903 p. 443 segg., porta la data dell'anno 337, segnata col post–consolato di Nepoziano e Facondo, che ebbero i fasci ordinarii nel 336 e nei fasti sono comunemente appellati col solo cognome. Ora il citato papiro ci rivela per la prima volta il gentilizio Οὐϊ[ρί]ος, *Virius,* che aveva Nepoziano, e quello di Τετ[ί]τιος, *Tetitius,* che era proprio di Facondo. Nepoziano, dopo che ebbe usurpato l'impero nell'anno 350, suole nominarsi Flavio Popilio Nepoziano Constantino Augusto: il compianto comm. G. B. de Rossi opinò di potergli attribuire il nome di Giulio, che sembra leggersi in un aureo del medagliere Vaticano (*Inscr. christ.* tom. I p. 40: cf. Vaglieri, nel *Dizionario epigrafico* tom. II p. 1048). Ora dal papiro greco-egizio impariamo che il vero suo nome era Virio.

XXX (anno 362). Mutuo di sei artabe di grano, che il mutuatario promette di restituire in un dato tempo e nello stesso villagio di Pisaei, dove le ha ricevute in prestito.

XXXI (anno 312). Quietanze di 308 libbre di carne di maiale, che erano state fornite per i soldati in un pago dell'Hermopolites.

XXXII (anno 298). Denunzia di proprietà, fatta da una donna dell' Hermopolites a tenore delle prescrizioni imperiali. La dichiarazione è munita del giuramento di verità, invocata la fortuna degli imperatori Diocleziano e Massimiano e dei nobilissimi Cesari Costanzo e Massimiano, la quale formola al ch. editore sembra nuova.

XXXIII (anno 307 in circa). Frammento di relazione ufficiale, fatta dal preside della Tebaide, Satrio Arriano od Adriano.

XXXIV (anno 342). Malleveria prestata da un cittadino dell' Hermopolites, giurando per la divina e celeste fortuna degli imperatori.

XXXV (anno 167). Ricevuta di tasse pagate agli esattori del villaggio di Talei in varie quantità di grano.

La sola enunciazione di questi atti pubblici e privati contenuti nei 35 papiri editi dal ch. Vitelli nel primo fascicolo della collezione fiorentina, dimostra quanto si accresca con questa nuova fonte di studî papirologici la conoscenza dell'antico diritto, in tutte le sue pratiche manifestazioni. E tali documenti si vanno moltiplicando ogni giorno più. Ai valorosi italiani, che dedicano tutte le loro cure alla ricerca dei papiri in Egitto, per arricchirne la raccolta fiorentina, si è aggiunto in quest'anno anche l'egregio dott. Paribeni; il quale ha già annunziato di esser venuto in possesso di un altro notevole gruppo di papiri greci, ottimamente conservati, i quali sembrano contenere tutta una nuova serie di documenti giuridici.

G. Gatti.

Rothe T. *Traité de Droit Naturel théorique et appliqué*, Tom. IV. — Parigi, 1904.

Con viva soddisfazione noi vediamo nei trattati di diritto naturale, che si vanno pubblicando ai nostri giorni, assegnata una parte speciale ed importante alle questioni riguardanti il lavoro, la vita economica della società. Specialmente poi nei trattati compilati da scrittori cattolici ci si rivela il fatto della gara nobilissima a seguire l'opera del sovrano pontefice Leone XIII, e continuata dal suo successore, in ordine alle questioni sociali, a svolgerne ed applicarne i preziosi insegnamenti. È quasi un campo nuovo questo in cui spaziano bellamente i pubblicisti cattolici, i quali mentre attestano per tal via la vitalità sempre vegeta della Chiesa e della sua dottrina, dimostrano altresì la fecondità del Diritto, che a seconda de' nuovi bisogni e dei rapporti che di continuo sorgono e si vengon formando nella società, è sempre pronto a dettare i suoi canoni e le sue norme.

Per tale ragione noi segnaliamo agli studiosi questo volume della poderosa opera dell' illustre professore della Università cattolica di Lilla, il quale volume è tutto consacrato allo studio del diritto naturale in relazione al lavoro dell' uomo. Perciò egli chiama questa parte del suo trattato, *droit laborique,* che noi tradurremo *diritto del lavoro.* L'espressione è nuova, ma a nostro avviso felicemente applicata; imperocchè il diritto che regola il lavoro, quel sistema cioè di norme che presiedono al suo esplicamento ed ai rapporti che ne derivano, non è puramente economico, ma ha natura ben più elevata; è rigorosamente etico e giuridico, come etico e giuridico è il soggetto da cui il lavoro emana, cioè l'uomo. Non è quindi esatto comprendere tali questioni e lo studio di tali norme sotto il nome di *Diritto economico* o *di Diritto industriale,* perchè tali espressioni non indicano che un solo lato, un solo aspetto della natura generale del lavoro umano, ed anzi il meno nobile, il meno degno: i diritti, i doveri reciproci che sorgono dal lavoro, non si risolvono in obbligazioni pura-

mente materiali e pecuniarie, ma si collegano a quel complesso di doveri che l'uomo ha verso Dio, verso se stesso, verso gli altri, verso la società tutta intera.

E questo appellativo di *Diritto del lavoro,* che l'A. dà al suo trattato, inchiude in sè l'idea generale che lo informa, l'indirizzo che segue costantemente nei principii e nelle applicazioni pratiche. Considerare il lavoro come un fatto umano, è per conseguenza in intima relazione con la moralità e con la giustizia, e il diritto che lo regola non separabile dal supremo dettato della religione, la sottomissione a Dio; rilevare la insufficienza del diritto e della ragione naturale a risolvere i gravi problemi sociali, e quindi la necessità di appoggiarsi alla rivelazione e alla Chiesa; collocare l'idea cristiana al posto che le compete nell'opera di protezione e riabilitazione delle classi operaie, e da essa derivare i principî direttivi della legislazione sociale; presentare in una parola il quadro di una civiltà vera e cristiana fin nel suo lato materiale, ecco il concetto fondamentale, lo scopo e il programma dell' A. in questo suo trattato. Egli considera la società umana sotto un aspetto speciale, come una *società di servigi,* un insieme di uomini cioè, ciascuno dei quali mette il suo lavoro a profitto di un altro, per il che essa si rivela ancora come una società di lavoro. La forma primitiva e storicamente più antica di una tale società è quella di padrone e schiavo, onde è che sulla schiavitù l'A. s' intrattiene lungamente, determinando i significati delle parole *schiavitù* e *servaggio,* le cause che davano origine alla condizione di schiavo, la dottrina della Chiesa e dei dottori cattolici rispetto alla schiavitù. Una seconda forma è quella della società fra padrone e domestico, nella quale il lavoro vien fatto per un altro, ma senza coazione da parte di questo, ed è accompagnato dalla coabitazione. Ma dal concetto, del resto giustissimo, che l'A. ha del lavoro, il quale non è solamente uno sforzo, mà è ogni applicazione delle facoltà e dell'attività umana, consegue che anche i servigi intellettuali costituiscono un lavoro; vi sono gli operai della intelligenza, una società risultante dalla prestazione di tali servigi. Ed è su questa che l' A. converge principalmente la sua attenzione, formandone argomento della maggior parte del suo libro. Egli osserva acconciamente, come molti dei lavoratori della intelligenza, anche distinti per coltura ed ingegno, siano essi professionisti o funzionari pubblici o privati, veggono disconosciuti o conculcati i loro diritti nè più nè meno dei lavoratori della mano; dal prodotto delle loro fatiche, per quanto nobili ed elevate, non riescono a sostentare sè e le loro famiglie; e, cosa ancor più singolare, questa miseria che, data la condizione di coloro che la subiscono e gli effetti speciali che produce, è forse ancor più lacrimevole di quella degli operai del lavoro manuale, non è abbastanza apprezzata, non ha, almeno fino ad ora, eccitata abbastanza la compassione dei pubblicisti o provocati sufficienti provvedimenti da parte delle autorità e delle leggi. Tocca, come si vede, l' A. un punto importantissimo e delicato della questione sociale; e precisamente lo

averlo trattato con criteri obbiettivi e sereni, desunti dalla giustizia ed equità naturale in armonia con i dettami incrollabili della legge e della verità cristiana, forma il pregio singolare del suo libro, quello anzi che gli dà carattere di novità sopra tutte le altre opere di questo genere. Imperocchè i doveri e i diritti dei lavoratori intellettuali sono analiticamente esaminati dall'A., fra i diritti in particolar modo quello della giusta rimunerazione, che per il lavoro materiale è detto *salario;* al quale proposito egli svolge diffusamente la teoria della giusta rimunerazione sia essa in natura o in moneta, trattandola ancora genericamente, cioè tanto per il lavoro intellettuale quanto per quello fisico. Tutti i principî così della teologia e della morale cattolica relativi a questo punto, come della scienza economica, vengono richiamati ed applicati dall'A., confutando ancora tra via i difettosi sistemi di valutazione per la misura del salario: e poichè alla questione della giusta rimunerazione, specialmente nel caso che venga corrisposta in valore, si connette l'altra del giusto prezzo, delle cose che possono essere scambiate, e a questa alla lor volta si connettono quelle del fitto per l'abitazione e del giusto interesse per un capitale che s'impiega in altrui vantaggio, poichè nell'un caso o nell'altro non si hanno che forme speciali di prezzo, perciò è che dell'una e dell'altra questione si occupa l'A., raccogliendo anche, specialmente su quest' ultima, notizie storiche, e in genere sulla giusta retribuzione del lavoro e sul giusto prezzo, i testi principali della teologia, l'autorità dei Padri e degli scrittori.

E quali sono, sommariamente, i principî o le leggi che l'A. professa in ordine a tali questioni? Quelle precisamente della sana economia sociale, e che in un ordinamento cristiano della società debbono essere strettamente obbligatorie. Per il lavoratore, o intellettuale o fisico, di capacità ordinaria, il giusto salario deve corrispondere al sostentamento suo e della sua famiglia; per quello di capacità più elevata, a questo stesso sostentamento aumentato però alquanto secondo la superiorità delle sue abitudini. Il giusto prezzo di un oggetto è la somma di numerario che corrisponde al valore che ha quell'oggetto fra le cose scambiabili. Il giusto fitto ed interesse debbono egualmente essere valutati secondo la loro importanza approssimativa nell'ambiente commerciale. Infine a tutti i lavoratori, dell' una e dell' altra specie, la società è tenuta prestare aiuto e protezione.

Questo rapido sunto del libro in parola, dà una idea, crediamo, abbastanza esatta del suo contenuto e de' suoi pregi. Per amore di brevità non ci fermeremo a notare alcune trattazioni speciali, che per rigore di raziocinio, e per copia di erudizione illustrativa desunta sia dalle fonti tradizionali della filosofia, sia dalla più moderna scienza economica, hanno di più fermata la nostra attenzione. Tali, a tacer d' altre, quelle sulla società servile, sulla inferiorità dell'industria e del commercio rispetto al lavoro intellettuale, sulla rinuncia alla giusta rimunerazione, sull'interesse, sulla moneta ecc. Non possiamo però fare a

meno di accennare alla bontà del metodo seguito dall' A.; metodo che è quasi una combinazione fra quello deduttivo e quello di osservazione, avendo egli cura costantemente di mettere i fatti a servizio del ragionamento. A buon diritto pertanto ci sembra poter concludere, che l'opera del Rothe potrà essere con profitto consultata dagli studiosi delle questioni operaie, e che l'economia sociale cristiana può contare un altro libro prezioso nella sua già ricca bibliografia.

A. Burri.

Bonfante P. — *Traduzione dell' « Abriss des römischen Staatsrechts »* di T. Mommsen.

La nitida ed incisiva traduzione del prezioso volume del Mommsen, che ci fornisce il Prof. Bonfante, è un lavoro assai utile per gli studiosi italiani, i quali non hanno ancora una versione del grande lavoro del colosso tedesco.

Non è davvero il caso di ricordare l' importanza che ha nella scienza l'opera del Mommsen sul diritto pubblico romano, che può dirsi sua completa creazione, almeno come apparato dommatico di costruzione. Come giustamente osserva il traduttore, qua e là in singoli punti speciali la scienza ha sorpassato l' idea Mommseniana, ma nelle sue grandi linee resta sempre il monumento glorioso.

Alla traduzione precede una breve e succosa prefazione del traduttore, il quale vi ha abbozzato la figura scientifica del maestro, rilevando il suo posto nella storia, i pregi ed anche i difetti della costruzione scientifica di lui. Tra questi ultimi si mette specialmente in rilievo, e credo a ragione, l' essere sfuggito al Mommsen il parallelismo costante del diritto pubblico e del diritto privato in Roma, non ostante che egli abbia tanto contribuito alla colleganza degli studi e delle ricerche nei due campi.

Il presente compendio, com'è noto, non è solo un compendio, ma anche un complemento ed una revisione, in alcune parti, del quadro compreso nella grande opera; e di qui la sua speciale importanza.

Il traduttore ha rispettato il testo con lodevole fedeltà; solo molto sobriamente ha qua e là aggiunto qualche piccola noticina, dove ha creduto rilevare qualche frase poco esatta o qualche idea errata. Così a p. 3, circa la nozione della *patria potestas,* ove il B. torna ad insistere sul suo concetto del carattere politico della *familia;* a pp. 121 e 129, a proposito dell' altra tesi del B. sul significato ed il parallelismo della designazione del successore nella costituzione civile e nel testamento; a p. 289, sul significato che la separazione del *ius* e del *iudicium* avrebbero, di parziale conquista dello Stato nell'amministrazione della giustizia, non di una concessione liberale ai cittadini.

In sostanza, la fatica del traduttore riteniamo che sia stata veramente bene spesa a prò della coltura italiana.

E. Carusi.

Lioy avv. Raffaele, *Che cosa sia il « dies incertus »*. — Napoli, 1904.

L'espressione *dies incertus,* secondo l'opinione comunemente accolta dagli interpreti del diritto romano, significa un avvenimento che si verificherà sicuramente, ma del cui avveramento s'ignora il tempo preciso. In altri termini secondo questa opinione il *dies incertus* è il *dies certus an incertus quando* e di cui è esempio tipico il tempo della morte di una persona, appunto perchè la morte è sicura, ma non è certa l'ora del suo arrivo. Ma la parola *incertus,* oltre al significato di *non fissato, indeterminato,* ne ha anche un altro, e cioè quello di *dubbio, non sicuro.* Ed è appunto in questo secondo significato che l'A. ritiene debba intendersi l'espressione *dies incertus,* la quale per conseguenza non significa, secondo la definizione comune, un avvenimento sicuro a verificarsi e indeterminato nel tempo del suo arrivo, ma invece un avvenimento che può o non può verificarsi, come avviene nel caso della *conditio* alla quale il *dies incertus* deve essere parificato. A prova di questo suo assunto l'A. adduce molti testi nei quali il *dies incertus* è trattato come una condizione, e mostra anche come parecchi testi che col vecchio concetto del *dies incertus* sono inesplicabili, diventano invece piani e chiari adottando nella loro interpretazione il significato da esso sostenuto.

Come vedesi, l'A. in questo suo breve scritto mira soltanto allo scopo di stabilire una più esatta nomenclatura giuridica in questa materia, giacchè quanto alla sostanza della cosa, tutti sono d'accordo che il *dies certus an incertus quando* sia un vero e proprio termine, e che il *dies incertus an certus quando* ed il *dies incertus an et quando* siano, in quanto agli effetti, da parificarsi alla condizione. Ciò peraltro non toglie che debba egualmente lodarsi l'A. per aver contribuito ad eliminare dalla teorica del *dies* questa causa d'incertezza già rilevata da altri romanisti, come ad es. dal Windscheid.

A. Guidi.

Occella Pio, *La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede in rapporto all'eredità beneficiata.* — Alessandria 1904.

Nel diritto romano l'istituto della separazione, come osserva l'A., corrispondeva esattamente alla sua denominazione, dappoichè con esso si otteneva l'effetto d'impedire la confusione non soltanto dei due patrimonii, ma anche della personalità del defunto con quella dell'erede, venendo a cessare, una volta chiesta ed ottenuta la separazione, gli effetti dell'adizione dell'eredità. Tale concetto peraltro andò a mano a mano alterandosi, sopratutto per opera dell'antica giurisprudenza francese; e la separazione assunse il carattere di un semplice diritto di preferenza concessa agli aventi causa dal defunto sui beni dell'eredità, diritto di preferenza che non impediva più la riunione dei due patrimonii e delle due

personalità, nè era di ostacolo a che l'accettazione dell'eredità producesse il suo effetto anche in rapporto a coloro che avevano chiesto la separazione.

Il codice italiano invece, come l' A. cerca di dimostrare in questo suo breve scritto, ha ricondotto l' istituto della separazione dei patrimonii ai puri principii del diritto romano. E perciò l'A. si fa a combattere l'opinione di quegli interpreti i quali, risentendo l' influenza della dottrina francese, sostengono che anche secondo il codice italiano l' effetto della separazione sia quello di attribuire ai creditori del defunto un semplice diritto di garanzia con preferenza ai creditori dell' erede. E nel combattere tale opinione l' A., oltre ad addurre altri argomenti, opportunamente rileva che se la separazione altro non fosse che un semplice diritto di garanzia, allora essa dovrebbe riguardarsi come cosa superflua di fronte all' istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Mentre al contrario la disposizione dell'art. 2058 del cod. civ. it., in cui è detto che l'accettazione con beneficio d' inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatarii che intendono valersi del diritto di separazione, dall' uniformarsi alle norme in proposito stabilite, dà chiaramente a vedere che il legislatore ha tenuto ben distinti i due istituti ed ha attribuito a ciascuno di essi una diversa efficacia giuridica.

A. Guidi.

La Mantia Giuseppe, *I Capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI* — Palermo, tip. Gianni Trapani, 1904.

Allorchè i Turchi sulla metà del secolo XV mossero guerra sterminatrice all'impero greco, e specialmente dopo che Maometto II, sconfitta la cristianità bizantina, nel 1543 occupò Costantinopoli passando sui cadaveri di cinquantamila Cristiani, e si avanzò poi ferocemente alla conquista dell'Albania e della Grecia, i popoli di coteste regioni tentarono di scampare alla tirannica dominazione e alle stragi della Mezzaluna. Essi emigrarono in massa in varie parti, e molti si rifugiarono in Sicilia, dove fondarono numerose colonie, sia in luoghi che erano del tutto disabitati, sia in terre già in parte abitate da indigeni. Tali emigrazioni incominciarono nell'anno 1448, e proseguirono poi nelle provincie napoletane ed in Sicilia fino alla presa di Corone in Grecia nel 1542, quando molti Albanesi trasferirono altresì la loro dimora in Napoli, Palermo e Messina.

Le nuove popolazioni greco-albanesi stabilirono in Sicilia villaggi, che per lungo tempo furono denominati *Graecorum casalia.* Dai signori feudali od ecclesiastici dei luoghi, ove esse prendevano dimora, ottennero dapprima con particolari e private concessioni il possesso delle terre; e dopo che ogni speranza di ritorno nella loro patria riuscì vana, chiesero ed ottennero negli anni 1482-1534 l'approvazione di speciali leggi o Capitoli, che servissero di norma per le loro nuove colonie e regolassero stabilmente i loro rapporti con le popolazioni del-

l'isola. Il grande favore, che incontrarono in Sicilia gli Albanesi e la fondazione delle loro colonie, fu motivato così dal vivo sentimento religioso e dal desiderio di prestare aiuto a quelle genti cristiane che cercavano un amico asilo fuggendo dalle barbarie dei Turchi, come pure dal vantaggio materiale che ne veniva ai feudatarii e specialmente all'incremento dell'agricoltura, cui in gran parte erano dedite quelle laboriose popolazioni.

I *Capitoli* delle colonie greco-albanesi in Sicilia, chiamati talvolta anche *consuetudini* ed *osservanze,* hanno particolare importanza non solo per le origini e gli incrementi di alcuni Comuni dell' isola soggetti al dominio feudale, come erano per la maggior parte prima dell' abolizione della feudalità, ma altresì perchè offrono chiara idea dei sistemi tenuti da quelle popolazioni greco-albanesi nelle nuove dimore, delle immunità e prerogative che vi godevano, delle loro giuridiche relazioni con i latini abitanti della Sicilia.

Tali Capitoli sono rimasti per lungo tempo inediti negli archivî, ed alcuni soltanto ne sono stati pubblicati in raccolte diplomatiche, in riviste, od in qualche particolare lavoro o memoria. Il ch. dott. Giuseppe La Mantia, bibliotecario della Società Siciliana per la storia patria e degno continuatore degli eccellenti studî storici e giuridici dell' illustre suo genitore, comm. Vito La Mantia, ha dato testè alla luce una completa edizione dei Capitoli delle Colonie albanesi, che sono giunti fino a noi, ricercandone negli archivî i testi originali, pubblicandone parecchi che tuttora erano inediti, ed aggiungendovi note ed illustrazioni erudite, con ricchissima copia di notizie e di indicazioni bibliografiche su tutto ciò che si attiene alla storia e alle vicende di quelle colonie.

Le colonie Albanesi stabilite in Sicilia, delle quali sono stati conservati i Capitoli approvati dai signori del luogo, feudali od ecclesiastici, sono: 1) *Palazzo Adriano* — Capitoli del 1482, 1501, 1507, 1553, e Breve del papa Leone X, 1518; 2) *Biancavilla* — Capitoli del 25 Gennaio 1488, confermati nel 1501, 1506 e 1568; 3) *Piana dei Greci* — Capitoli del 30 Agosto 1488, confermati nel 1565, 1574, 1588 e 1606; 4) *Mezzoiuso* — Capitoli del 3 Dicembre 1501; 5) *Contessa* — Capitoli del 2 Dicembre 1520; 6) *S. Michele di Ganzeria* — Capitoli del 1534, e conferma di essi fatta dal vicerè De Vega nel 1554; 7) *Santa Cristina* — Concessione delle terre agli abitanti di Piana dei Greci, fatta il 31 Maggio 1691: atto di enfiteusi, ed atto di prestazione dovuta dagli enfiteuti. — A questi documenti si aggiungono: la conferma dei Capitoli di Piana dei Greci del 1488, fatta dall' arcivescovo di Monreale card. Ludovico II Torres (21 Novembre 1606); e l'atto di regio assenso dato dal re Ferdinando III (4 Marzo 1799) per la concessione dei feudi Merco e Daindigli, fatta nel 1488 agli abitanti di Piana dei Greci, la più popolosa e la più importante delle colonie Albanesi.

I Capitoli delle colonie si trovano redatti o in documenti signorili o per rogito di pubblici notari. La lingua in essi adoperata non fu la propria degli Albanesi, ma quella dei concedenti, cioè il volgare siciliano, usato specialmente

nei documenti feudali; e sono in latino soltanto quelli di Piana dei Greci, convenuti nel 1488 col procuratore dell'arcivescovo di Monreale, e gli altri del 1507 dati a Palazzo Adriano dall'abbate commendatario, card. Galeotto.

Le regole in essi contenute sono generalmente simili per ogni luogo, sebbene talvolta si trovino speciali norme in alcune colonie. I Capitoli riguardano, come d'ordinario i Capitoli feudali dei Comuni siciliani, l'obbligo della costruzione delle case entro un tempo determinato; il censo moderato, o la decima dei prodotti, che veniva stabilito di pagarsi per le terre concesse e per gli animali; la franchigia del suolo per costruzione e di gabelle per un certo tempo; l'obbligo di coltivare e migliorare le terre; l'uso di legnare e di pascolo; le norme sulle gabelle che si imponevano; le tasse che doveansi pagare da ogni famiglia e per gli animali da lavoro; le angarie feudali, cioè il divieto di costruire molini, trappeti, *paratori* e fondachi, dovendosi servire di quelli del feudatario; i servizi personali cui erano obbligati i nuovi abitatori; ed il permesso di potersi allontanare dalla colonia liberamente o con licenza. Mancano le norme per la ragione civile e penale; ma ciò avveniva, come giustamente osserva il ch. La Mantia, perchè le leggi comuni erano in gran parte in vigore anche nelle terre feudali, specialmente di recente fondazione; e si hanno invece alquante regole per i diritti spettanti ai varî officiali e giudici esistenti nelle colonie, e per i danni dati nei campi.

Particolari e notevoli sono le norme per gli officiali, che in alcune colonie è stabilito dover esser Greci e non Latini; e così pure hanno importanti ricordi i Capitoli che riguardano l'esercizio del rito greco con sacerdoti greci. La differenza però della lingua, ed in parte anche dei costumi, e più ancora il diverso rito religioso, sebbene non scismatico, furono talvolta cagione di dissidî dei Greci tanto coi Latini che già abitavano in alcune delle nuove colonie, quanto con gli altri Latini, che si trasferivano ad abitare nelle nuove sedi scelte dai Greci-Albanesi e che vi edificavano le chiese di rito latino.

Nel secolo XVII le colonie Albanesi prosperavano, ed aumentavasi la loro popolazione anche per la dimora di nuovi abitanti latini. Nel secolo XVIII esse continuavano a governarsi coi loro Capitoli, sotto il dominio feudale ed ecclesiastico; ma nel 1787 il re Ferdinando III revocò al Demanio i beni di Prizzi e Palazzo Adriano, destinandoli all'abbazia della Magione in Palermo, assegnata in commenda al principe Gennaro. Così il Comune di Palazzo Adriano divenne da quel tempo appannaggio dei principi reali e soggetto alla nuova amministrazione demaniale. Abolita poi la feudalità nel 1812 e divenuti demaniali i Comuni di Sicilia, anche quelli di origine Albanese furono soggetti alle nuove leggi, e caddero perciò in desuetudine gli antichi privilegi e Capitoli, compreso anche il diritto di officiali greci. Varie questioni per lo scioglimento di promiscuità, per pagamento di canoni e per compensi di diritti feudali sorsero durante il passato secolo; e furono definite tenendo conto degli antichi documenti, con cui le pre-

stazioni erano state stabilite. E così sino all'epoca recente, dice il ch. Autore, le colonie Albanesi hanno adempito, sebbene con varie modificazioni, gli obblighi derivanti dagli antichi Capitoli.

« Tali Colonie, conchiude l'egregio dott. La Mantia, durano ancora in Sicilia, perchè eccetto alcune minori, come Biancavilla, S. Angelo Muxaro e San Michele di Ganzeria, già estinte nel secolo XVII per avere abbandonato il greco rito, le altre conservano tuttavia il rito e la lingua, non ostante che la comunanza coi Latini e l'influenza dei moderni costumi scemi sempre l'antico carattere. Il Seminario greco fondato in Palermo per lo studio dei giovani, il Vescovato stabilito in Piazza, ma che in Palermo ha avuto pure sede per le ordinazioni dei preti e per la greca liturgia, ed il tenace amore degli Albanesi per le proprie origini, tradizioni, lingua e costumi, rendono ancora fiorenti ai dì nostri le Colonie greco-albanesi di Sicilia, memori della loro antica patria che da secoli aspira a libertà fra il dispotismo e l'intolleranza dei Turchi ».

G. Gatti.

Siciliano Villanueva Prof. Luigi, *Sulla legislazione Aragonese in Sicilia, Note comparative* — Palermo, tip. « Boccone del povero », 1903.

Lo scopo che si è proposto il ch. A. in questo lavoro è di esaminare le leggi date dai principi aragonesi al regno di Sicilia in rapporto alle precedenti legislazioni del regno stesso, e di fronte alle altre principali dell'epoca. Di Pietro d'Aragona († 1285) nessuna disposizione legislativa è a noi pervenuta, sebbene sia fama che abbia egli concesso ai Siciliani molte immunità e privilegi, e fin dal suo primo arrivo nell'isola abbia abolito le gravezze imposte dagli Angioni. Del figlio di lui, Giacomo (1285-1295) sono conservati 64 Capitoli, emanati nel 1286 col titolo « *Constitutiones immunitatum* », i quali riguardano materie di vario argomento; e spesso non fanno che ristabilire, in sostanza, gli antichi ordinamenti, specie dell'epoca normanna, e qualche volta richiamano disposizioni sveve. Non vi manca l'influenza dei principi e il ricordo di massime romane, e forse non è sempre del tutto casuale il riscontro con qualche disposizione compresa in taluna delle compilazioni già apparse nella Spagna.

Federico III (1296-1337) nelle 117 leggi da lui pubblicate si mostrò veramente principe legislatore e riformatore; e le sue leggi segnano un notevole progresso della giurisprudenza di fronte al codice svevo (le cui disposizioni talora sono qui pure richiamate) ed anche di fronte alle legislazioni contemporanee. L'influenza delle massime romane, e qualche riscontro con le norme delle compilazioni spagnuole si trova anche nei Capitoli di Federico III. Sotto i successori di lui, la legislazione Siciliana, che fin allora era andata salendo ad alto grado, decadde; poichè le poche leggi di Pietro II († 1342) e quelle dei Martini (1392-1410) non mirarono che a rimettere in vigore le antiche leggi del Regno, e taluna segnò anche un regresso di fronte alle riforme anteriori.

Nel volume annunziato, che è la prima parte del dotto lavoro, l'A. analizza le leggi penali e quelle di procedura penale. Dall'esame comparativo delle singole leggi penali aragonesi con le altre più antiche e con le contemporanee di altri Stati, risulta che esse trovano generalmente rispondenza nel diritto romano, nelle leggi siciliane precedenti, e nelle principali legislazioni dell'epoca, così italiane come straniere. In ordine poi ai giudizî durava ancora la distinzione, sancita dalle costituzioni sveve, tra le cause civili e le criminali; mentre unico era tuttavia il procedimento in varî luoghi del continente ed in Sardegna, ed anche in Francia le forme procedurali erano, in genere, le medesime al criminale ed al civile. Non manca però nella legislazione aragonese, anche riguardo ai giudizî penali, qualche provvedimento nuovo; e le forme di questi giudizî si trovano rese più umane e più ragionevoli, specialmente nel procedimento inquisitorio e nella denunzia.

G. Gatti.

De Pellegrini prof. Antonio, *I primi da Prata e Porcia. Saggio storico del conte Enea Saverio di Porcia degli Obizzi.* — Udine, Tip. Del Bianco, 1904.

La nobile famiglia dei conti di Prata, Porcia e Brugnera, nei primi secoli dopo il Mille ebbe grande fama e potenza nel Friuli e nella Marca Trevigiana, non solo per i ricchi e vasti feudi che vi possedeva, ma anche per imprese guerresche e per alti onori, ecclesiastici e civili, a cui furono elevati molti dei suoi membri. Avito nelle persone di questa famiglia era il privilegio di avvocato della chiesa e del vescovado di Ceneda, di cui si trova investito taluno di quei Conti fin dal secolo ottavo; e questo diritto, che rispondeva a quello dei più antichi *defensores ecclesiae,* essi conservarono per il volgere di parecchi secoli. Anche l'avvocaria della chiesa di Concordia ebbero i signori di Prata, Porcia e Brugnera nei secoli XII e XIII: Giacomo di Porcia, vescovo prima di Aosta e poi di Asti, nell'anno 1220 accolse in Asti il patriarca s. Domenico, che dalla Spagna passava in Italia.

Un discendente di quella illustre ed antica famiglia, il conte Enea Saverio di Porcia, vissuto nella seconda metà del secolo decimottavo, raccolse una copiosa serie di autentici documenti intorno ai suoi più remoti antenati, e ne compose una storia erudita che va dall'anno 1164 al 1335. Questo scritto, conservato nell'archivio di famiglia e fino ad ora inedito, è stato testè pubblicato dal ch. prof. De Pellegrini, il quale non solo vi ha premesso accurate notizie sull'autore e sull'opera stessa, ma l'ha pure arricchito di importanti note e dei documenti in parte ivi citati, ed in parte anche aggiunti.

G. Gatti.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XXV — 1904)